

ORGANO UFFICIALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA

# RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA

*Italian Journal of Criminology*

*Studi e Ricerche di Criminologia Clinica  
Psicologia e Psichiatria forense  
Sociologia della devianza, Politica criminale*

Rivista trimestrale anno 47° (XII nuova serie) n. 1/2018  
Direzione scientifica *Tullio Bandini Roberto Catanesi*

1°

  
Pensa  
MULTIMEDIA

Rassegna Italiana di Criminologia  
è indicizzata sul database  
**SCOPUS**



# RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA

ANNO XII N.1 2018

## DIREZIONE

Tullio Bandini - Roberto Catanesi

## COMITATO DI CONSULENZA SCIENTIFICA

Consiglio Direttivo  
Commissione Scientifica  
della Società Italiana di Criminologia

## COMITATO DI DIREZIONE

Uberto Gatti  
Giovanni Battista Traverso  
Giancarlo Nivoli  
Luigi Ferrannini  
Ernesto Ugo Savona  
Ugo Fornari

Francesco Maisto

Adolfo Ceretti  
Alessandra Luzzago  
Pietrantonio Ricci  
Oronzo Greco  
Luigi Lanza  
Adolfo Francia  
Marco Marchetti

## COORDINATORE DI REDAZIONE

Oronzo Greco

## REDAZIONE

Antonia Valerio

## SEGRETERIA

Sez. di Criminologia  
e Psichiatria forense - D.I.M.  
Università degli Studi di Bari  
Tel. 080 5478282 - Fax 080 5478248

## AMMINISTRAZIONE

Pensa MultiMedia Editore s.r.l.  
Via A.M. Caprioli, 8  
73100 Lecce  
Tel. 0832-230435  
info@pensamultimedia.it  
www.pensamultimedia.it

## ELENCO REFEREEES

Marcelo Aebi (Losanna)  
Salvatore Aleo (Catania)  
Anna Costanza Baldry (Napoli)  
Cristiano Barbieri (Pavia)  
Giulia Berlusconi (Milano)  
Elisabetta Bertol (Firenze)  
Alessandro Bertolino (Bari)  
Oriana Binik (Milano)  
Jutta Birkhoff (Varese)  
Cristina Cabras (Cagliari)  
Giovanni Battista Camerini (Genova)  
Francesco Calderoni (Milano)  
Stefano Caneppele (Losanna)  
Felice Carabellese (Bari)  
Vincenzo Caretti (Palermo)  
Rosalinda Cassibba (Bari)  
Paolo Cattorini (Varese)  
Adolfo Ceretti (Milano)  
Silvio Ciappi (Siena)  
Rosagemma Ciliberti (Genova)  
Carlo Cipolli (Bologna)  
Massimo Clerici (Milano)  
Anna Coluccia (Siena)  
Roberto Cornelli (Milano)  
Antonello Crisci (Salerno)  
Antonietta Curci (Bari)  
Luisella De Cataldo Neuburger (Milano)  
Laura De Fazio (Modena)  
Paolo De Pasquali (Cosenza)  
Corrado De Rosa (Napoli)

Francesco De Stefano (Genova)  
Andrea Di Nicola (Trento)  
Giancarlo Di Vella (Torino)  
Stefano Ferracuti (Roma)  
Luigi Ferrannini (Genova)  
Fabio Ferretti (Siena)  
Giovanni Fiandaca (Palermo)  
Ugo Fornari (Torino)  
Adolfo Francia (Varese)  
Roberto Gagliano Candela (Bari)  
Ivan Galliani (Modena)  
Uberto Gatti (Genova)  
Annamaria Giannini (Roma)  
Fiorella Giusberti (Bologna)  
Marco Grandi (Milano)  
Ignazio Grattagliano (Bari)  
Oronzo Greco (Lecce)  
Barbara Gualco (Firenze)  
Liliana Lorettu (Sassari)  
Adelmo Manna (Foggia)  
Maurizio Marasco (Roma)  
Marco Marchetti (Campobasso)  
Pierpaolo Martucci (Trieste)  
Vincenzo Mastronardi (Roma)  
Mauro Mauri (Pisa)  
Isabella Merzagora (Milano)  
Massimo Montisci (Padova)  
Vito Mormando (Bari)  
Lorenzo Natali (Milano)  
GianCarlo Nivoli (Sassari)

George Palermo (Nevada)  
Rolando Paterniti (Firenze)  
Paolo Peloso (Genova)  
Susanna Pietralunga (Modena)  
Roberto Quartesan (Perugia)  
Luisa Ravagnani (Brescia)  
Pietrantonio Ricci (Catanzaro)  
Gianfranco Rivellini (Mantova)  
Gabriele Rocca (Genova)  
Carlo Alberto Romano (Brescia)  
Ugo Sabatello (Roma)  
Amedeo Santosuosso (Pavia)  
Giuseppe Sartori (Padova)  
Tiziana Sartori (Parma)  
Ernesto Ugo Savona (Milano)  
Gilda Scardaccione (Chieti)  
Fabrizio Schifano (Hatfield - UK)  
Adriano Schimmenti (Enna)  
Ignazio Senatore (Napoli)  
Luigi Solivetti (Roma)  
Barbara Spinelli (Bologna)  
Orlando Todarello (Bari)  
Giovanni Battista Camerini (Genova)  
Simona Traverso (Siena)  
Alfonso Troisi (Roma)  
Alfredo Verde (Genova)  
Barbara Vettori (Milano)  
Vittorio Volterra (Bologna)  
Georgia Zara (Torino)

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### **PRESIDENTE**

Isabella Merzagora (Milano)

### **VICE-PRESIDENTI**

Adolfo Ceretti (Milano)  
Adolfo Francia (Varese)  
Marco Marchetti (Campobasso)

### **PRESIDENTI ONORARI**

Tullio Bandini (Genova)  
Francesco Carrieri (Bari)  
Uberto Gatti (Genova)  
Mario Portigliatti Barbos (Torino)  
Ernesto Ugo Savona (Milano)

### **SEGRETARIO**

Alfredo Verde (Genova)

### **TESORIERE**

Barbara Gualco (Firenze)

### **CONSIGLIERI**

Jutta Birkhoff (Varese)  
Felice Carabellese (Bari)  
Roberto Catanesi (Bari)  
Anna Coluccia (Siena)  
Laura De Fazio (Modena)  
Oronzo Greco (Lecce)  
Liliana Loretto (Sassari)  
Pietrantonio Ricci (Catanzaro)  
Carlo Alberto Romano (Brescia)

### **REVISORI**

Stefano Caneppele (Losanna)  
Roberto Cornelli (Milano)  
Ignazio Grattagliano (Bari)

### **COMMISSIONE SCIENTIFICA**

#### **Presidente**

Ivan Galliani (Modena)

Anna Antonietti (Brescia)  
Bruno Assumma (Napoli)  
Anna Costanza Baldry (Napoli)  
Cristiano Barbieri (Pavia)  
Francesco Bruno (Cosenza)  
Antonello Crisci (Salerno)  
Andrea Di Nicola (Trento)  
Nunzio Di Nunno (Lecce)  
Stefano Ferracuti (Roma)  
Natale Fusaro (Roma)  
Annamaria Giannini (Roma)  
Valeria La Via (Milano)  
Maurizio Marasco (Roma)  
Gemma Marotta (Roma)  
Pierpaolo Martucci (Trieste)  
Vincenzo Mastronardi (Roma)  
Lorenzo Natali (Milano)  
Giancarlo Nivoli (Sassari)  
Rolando Paterniti (Firenze)  
Susanna Pietralunga (Modena)  
Luisa Ravagnani (Brescia)  
Regina Rensi (Firenze)  
Gabriele Rocca (Genova)  
Gaetana Russo (Messina)  
Tiziana Sartori (Parma)  
Ermenegilda Scardaccione (Chieti)  
Guido Travaini (Milano)  
Giovanni Battista Traverso (Siena)  
Georgia Zara (Torino)

# SOMMARIO

- 6 Percezione ed autorappresentazione della paternità ed esperienze detentive: risultati di una ricerca negli istituti penitenziari della Puglia e della Emilia Romagna  
**Ignazio Grattagliano, Susanna Pietralunga, Rosalinda Cassibba, Gabrielle Coppola, Michele Giovanni Laquale, Alessandro Taurino, Giuliana Lacalandra, Maria Pasceri, Cristina Semeraro, Roberto Catanesi**
- 16 La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell'applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano  
**Oriana Binik, Roberto Cornelli, Massimiliano Dova, Annalisa Zamburlini**
- 32 L'intervento terapeutico in ambito penitenziario, limiti e opportunità con detenuti sex offender  
**Anna C. Baldry, Amalia Rodontini**
- 43 Il fenomeno del cyberstalking dopo la Novella Legislativa n. 119 del 2013: recenti questioni socio-criminologiche ed attuali contrasti dogmatici  
**Antonino Di Maio, Donato La Muscatella**
- 59 Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura  
**Georgia Zara**
- 74 "Delitti nuovi". La criminalità non convenzionale nelle intuizioni dei lombrosiani  
**Pierpaolo Martucci**
- 81 "Io, il criminologo". Annotazioni narrato-criminologiche su Il mio nome è rosso di Orhan Pamuk  
**Adolfo Francia**



# RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA

## ABBONAMENTI

Enti: Italia € 80,00 - Estero € 120,00

Privati: Italia € 70,00 - Estero € 110,00

Soci SIC: Italia € 55,00 - Estero € 85,00

Singolo fascicolo € 25,00

**Per i fascicoli arretrati sono validi i prezzi dell'anno corrente**

**Le richieste d'abbonamento vanno indirizzate a:**

**[abbonamenti@edipressrl.it](mailto:abbonamenti@edipressrl.it)**

La rivista può essere acquistata nella sezione  
*e-commerce* del sito [www.pensamultimedia.it](http://www.pensamultimedia.it)  
ed è consultabile in rete all'indirizzo web  
[www.rassegnaitalianadicriminologia.it](http://www.rassegnaitalianadicriminologia.it)

Le richieste per inserzioni pubblicitarie vanno indirizzate a

Pensa MultiMedia Editore s.r.l.

Via A.M. Caprioli, n. 8 - 73100 Lecce - Tel. 0832 230435  
e-mail: [info@pensamultimedia.it](mailto:info@pensamultimedia.it) - [www.pensamultimedia.it](http://www.pensamultimedia.it)

Stampa e grafica di copertina  
Gioffreda per Pensa MultiMedia  
Impaginazione ed editing Pensa MultiMedia

© Copyright Pensa MultiMedia Editore s.r.l.

È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata  
compresa la fotocopia, anche a uso interno o didattico, non autorizzata

**Pensa MultiMedia s.r.l.**

**C.C.I.A. 241468**

**Iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n. 11735**

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 522

Finito di stampare  
nel mese di marzo 2018



# SUMMARY

- 6 Perception and self-representation of paternity and detention experiences: results of a research in penitentiary institutions in Puglia and Emilia Romagna  
**Ignazio Grattagliano, Susanna Pietralunga, Rosalinda Cassibba, Gabrielle Coppola, Michele Giovanni Laquale, Alessandro Taurino, Giuliana Lacalandra, Maria Pasceri, Cristina Semeraro, Roberto Catanesi**
- 16 Adult probation in the Court District of Milan. Analysis of an innovative measure in the Italian sanctions system  
**Oriana Binik, Roberto Cornelli, Massimiliano Dova, Annalisa Zamburlini**
- 32 Therapeutic intervention in correctional setting: limits and opportunities when working with sex offenders  
**Anna C. Baldry, Amalia Rodontini**
- 43 The phenomenon of cyberstalking in light of law n. 119 of 2013: recent social-criminological issues and dogmatic conflicts  
**Antonino Di Maio, Donato La Muscatella**
- 59 Denial in sexual recidivism. A critical review of the scientific literature  
**Georgia Zara**
- 74 "New offences". Unconventional crime in Lombrosian insights  
**Pierpaolo Martucci**
- 81 "I, the criminologist". Narrative and criminological annotations on *My name is red* by Orhan Pamuk  
**Adolfo Francia**



## Percezione ed autorappresentazione della paternità ed esperienze detentive: risultati di una ricerca negli istituti penitenziari della Puglia e della Emilia Romagna

### Perception and self-representation of paternity and detention experiences: results of a research in penitentiary institutions in Puglia and Emilia Romagna

*Ignazio Grattagliano • Susanna Pietralunga • Rosalinda Cassibba • Gabrielle Coppola • Michele Giovanni Laquale  
• Alessandro Taurino • Giuliana Lacalandra • Maria Pasceri • Cristina Semeraro • Roberto Catanesi*

#### **Abstract**

The experience of detention often involves the affective, relational, cultural, narrow-minded isolation, contributing to eradicate family relationships, and making it particularly difficult to maintain affective relationships in an environment such as detention, characterized by great restrictions. Literature has not failed to detect the reflections of the execution of the punishment on fundamental rights of personality and, in particular, of parenting. In fact, detaining the state, preventing the exercise, practice and experience on which parenthood is based, leads parents to experience constantly a feeling of failure and inadequacy. Extremely complex relationships are created between family dynamics and phases of criminal execution of the subject. Execution of the prison sentence is, in fact, a very critical moment for the detainee, but also for his family. In our contribution we have focused only on the figure of inmate fathers, attempting with the help of a precise psychodynamic instrument recognized by the scientific literature on the perception and self-perception of parenthood, to measure and verify in some way the perception and representations that have themselves as fathers, narrow subjects.

It is the opinion of the authors, in light of the results of the research carried out in prisons in two Italian regions, due to the availability of the operators and the sensibility of their leaders, that the exercise of parental care in the restricted subjects represents an added value in programs and projects for re-education and treatment of prisoners.

**Key words:** prison • re-education • parenting • recidivism • children

#### **Riassunto**

L'esperienza della detenzione comporta spesso l'isolamento affettivo, relazionale, culturale, del soggetto ristretto, contribuendo a sgretolare le relazioni familiari e rendendo particolarmente difficile il mantenimento di rapporti affettivi, in un ambiente, quale quello detentivo, caratterizzato da grandi restrizioni. La letteratura non ha mancato di rilevare i riflessi della esecuzione della pena sui diritti fondamentali della personalità ed, in particolare, della genitorialità. Lo stato detentivo, infatti, impedendo l'esercizio, la pratica e l'esperienza sui quali la genitorialità si fonda, porta i genitori a sperimentare costantemente un sentimento di fallimento e di inadeguatezza. Sono estremamente complesse le interrelazioni che si creano tra dinamiche familiari e fasi della esecuzione penale del soggetto. L'esecuzione della pena detentiva rappresenta, infatti, un momento altamente critico per il detenuto, ma anche per la sua famiglia. Nel nostro contributo ci siamo soffermati solo sulla figura del padre detenuto, tentando con l'aiuto di uno strumento psicodiagnostico preciso e riconosciuto dalla letteratura scientifica in tema di percezione ed autopercezione della propria genitorialità, di misurare e verificare in qualche modo, la percezione e le rappresentazioni che hanno di sé come padri, soggetti ristretti.

E' opinione degli autori, alla luce dei risultati della ricerca effettuata in istituti penitenziari di due regioni italiane e grazie alla disponibilità degli operatori e alla sensibilità dei loro dirigenti, che l'esercizio della genitorialità e la sua tutela, nei soggetti ristretti, rappresentino un valore aggiunto nei programmi e progetti di rieducazione e trattamento dei soggetti detenuti.

**Parole chiave:** carcere • rieducazione • genitorialità • recidivismo • minori

Per corrispondenza: Ignazio GRATTAGLIANO, Professore associato Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione Università degli Studi Aldo Moro Bari, tel. (080)5714733 • email: [ignazio.grattagliano@uniba.it](mailto:ignazio.grattagliano@uniba.it)

Ignazio GRATTAGLIANO Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione Università degli Studi Aldo Moro Bari  
Susanna PIETRALUNGA Dipartimento di Educazione e Scienze Umane Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
Rosalinda CASSIBBA Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione Università degli Studi Aldo Moro Bari  
Gabrielle COPPOLA Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione Università degli Studi Aldo Moro Bari  
Michele Giovanni LAQUALE Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione Università degli Studi Aldo Moro Bari  
Alessandro TAURINO Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione Università degli Studi Aldo Moro Bari  
Giuliana LACALANDRA Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione Università degli Studi Aldo Moro Bari  
Maria PASCERI Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Regione Emilia Romagna, Direzione Istituti Penitenziari Reggio Emilia  
Cristina SEMERARO Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione Università Degli Studi Aldo Moro Bari  
Roberto CATANESI Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Sezione di Criminologia e Psichiatria Forense Facoltà Medica Università degli Studi Aldo Moro Bari

# Percezione ed autorappresentazione della paternità ed esperienze detentive: risultati di una ricerca negli istituti penitenziari della Puglia e della Emilia Romagna

## Introduzione

La carcerazione tende a definire un netto confine tra chi sta dentro e chi resta fuori, comportando spesso l'isolamento affettivo del detenuto, sgretolandone le relazioni familiari e rendendo particolarmente difficile il mantenimento di rapporti affettivi, in un ambiente, quale quello detentivo, caratterizzato da grandi restrizioni. Spesso, la carcerazione scatena conflitti, incomprensioni e contrasti presenti all'interno della famiglia ancor prima della detenzione, e rimasti latenti e sottaciuti per lungo tempo. Sotto il profilo dei danni psicologici, la letteratura descrive i sentimenti che si accompagnano alla carcerazione come una vera e propria spoliatura del soggetto, che va oltre all'aspetto propriamente fisico, di perdita dei beni materiali, e che può minare l'autostima e l'identità personale del soggetto mettendo in discussione i tratti più profondi della sua struttura di personalità (Goffman, 1961).

La letteratura non ha mancato di rilevare, al riguardo, i riflessi della esecuzione della pena su diritti fondamentali della personalità e, in particolare, della genitorialità, quali il diritto a concepire (Biondi, Daga, 1988; Sisto, 2015; Grattagliano et al, 2015).

Sono estremamente complesse le interrelazioni che si creano tra dinamiche familiari e fasi della esecuzione penale del soggetto. L'esecuzione della pena detentiva rappresenta, infatti, un momento altamente critico per il detenuto, ma anche per la sua famiglia. Per quanto riguarda i rapporti tra figli e genitori detenuti è doveroso segnalare che esistono differenze tra essere padre detenuto e l'essere madre detenuta (Giambra, 1998); (Agostini, Monti, Girotti, 2011). Nel nostro contributo ci siamo soffermati solo ed esclusivamente sulla figura del padre detenuto.

Si sottolinea come, durante le fasi del procedimento penale, si materializzi in primo luogo per il gruppo familiare la presa di coscienza della condizione reale del proprio congiunto, che in precedenza può essere stata sconosciuta e, talvolta, drasticamente differente da come essa veniva percepita, suscitando perciò anche sentimenti di rifiuto, spesso difficili da gestire (Nanni, Vecchiato, 2002); (Bornstein 2002); (Cassibba, Luchinovich, Montatore, Godelli, 2008)

Sulla base di queste premesse appare evidente come la dimensione della genitorialità e l'adempimento delle sue funzioni siano a "rischio" nei genitori che vivono in condizioni di reclusione. Lo stato detentivo, infatti, impedendo l'esercizio, la pratica e l'esperienza sui quali la genitorialità si fonda, porta i genitori a sperimentare costantemente un sentimento di fallimento e di inadeguatezza. L'ingresso in carcere di uno dei due genitori, inoltre, interrompe di fatto ed altera la natura bidirezionale e reciproca dello scambio comunicativo e interattivo fra le figure di accudimento del minore (Brentherton, 1980).

A completare il complesso quadro dei fattori di rischio associati alla condizione di detenzione è il giudizio sociale negativo e squalificante con il quale il soggetto recluso è chiamato a confrontarsi; tale giudizio, oltre a sancire esplicitamente e irrevocabilmente la sua incapacità di essere un buon genitore, mina il sentimento di efficacia e di legittimazione del soggetto rispetto al proprio ruolo all'interno della famiglia.

Inoltre la reazione sociale, inevitabilmente negativa e sovente stigmatizzante anche nei confronti della famiglia: facilita anche la manifestazione e l'accentuazione di conflitti interni che esistevano anche in precedenza (Nanni, Vecchiato, 2002).

Nel corso della pena detentiva riemergono i fattori di interferenza con le fasi del ciclo vitale che la famiglia sta attraversando: quanto più è prolungata, la separazione dalla famiglia produce, com'è evidente, effetti tanto più negativi qualora intervenga sui figli in età evolutiva o durante le fasi di crescita adolescenziale di questi ultimi, dando luogo a fratture di carattere psicologico talvolta non recuperabili. Certamente, la famiglia è chiamata in questa fase ad elaborare i conflitti nuovi e quelli precedenti, e ad organizzare nuovi equilibri e nuovi modelli di funzionamento che possono condurre a ridefinizioni dei rapporti familiari secondo schemi anche del tutto differenti rispetto al passato o, talvolta, alla rottura di tali relazioni. (Galletti, Pedrinazzi, 2004); (Galletti, 2005)

In contrasto, infine, con molti stereotipi legati alla percezione del rientro in libertà come evento comunque e soltanto positivo, vanno sottolineate le consistenti difficoltà che investono nuovamente tutta la famiglia nell'ultima fase, ossia il ritorno in libertà del congiunto. Anche in questo caso le difficoltà maggiori si correlano all'espiazione di pene particolarmente lunghe: qualora la detenzione abbia condotto alla rottura del rapporto familiare possono presentarsi anche ansie e paure (Occhipinti, 2002). Tuttavia notevoli preoccupazioni possono investire, del tutto comprensibilmente, anche il detenuto, dal momento che questi è chiamato a confrontarsi con le difficoltà del suo reinserimento nel contesto sociale e familiare. Reinserimento ostacolato dalle lacerazioni dei legami indotte dalla privazione della libertà oltre che gravato dallo stigma che normalmente ne deriva (Pelanda, 2010).

Si osserva, al riguardo, come il momento del rientro in famiglia sia problematico in specie laddove gli altri membri della famiglia abbiano nel frattempo trovato equilibri diversi ed un diverso assetto, che il detenuto non ha neppure ipotizzato, per le caratteristiche di realtà fittizia proprie del carcere ed alla cui realizzazione non ha comunque partecipato (Luzzago, Pietralunga, 1991); (Luzzago, Pietralunga, 1992). (Luzzago, Bolognesi, De Fazio, Donini, & Pietralunga, S. 2003; Grattagliano et al, 2016).



## 1. Esperienza detentiva del padre e conseguenze sui figli

L'esperienza detentiva di un genitore non può non ripercuotersi negativamente, con modalità e gravità diverse, sui membri del nucleo familiare, ed in specie sui minori. (Luzzago, Pietralunga, 1991), (Murray, Farrington, 2008), (Musi, 2014).

Gli effetti della detenzione sui figli dei detenuti sono diversi, e stabilire con chiarezza conseguenze ed esiti all'interno di tali dinamiche può essere molto complicato, in quanto su di esse incidono e si intrecciano diverse variabili e fattori di stress aggiuntivi che possono alterare il benessere psicologico del bambino. Una prima considerazione riguarda il sistema familiare, il fatto che il bambino sia testimone del reato o dell'arresto del genitore (Dallaire, 2007), il numero d'incarcerazioni, la lunghezza delle detenzioni e la presenza di condizioni detentive dure per il genitore (Murray J. & Farrington, 2008). Altri elementi da tenere in considerazione sono: il sesso del genitore incarcerato, poiché la separazione dalla madre può avere effetti diversi rispetto alla separazione del padre, il livello di sviluppo del bambino al momento della separazione dai genitori, la possibilità di usufruire di supporti istituzionali formali per la famiglia del detenuto. Alcuni studi sostengono che avere uno o entrambi i genitori in carcere sia un fattore di rischio per il minore, cui possono correlarsi manifestazioni di disadattamento dei figli (tali problematiche possono spaziare dal disturbo fisico, sovente con ritardo dello sviluppo, a manifestazioni abnormi sul piano comportamentale, fino alla messa in atto di veri e propri comportamenti anti-giuridici) che vengono riscontrate, sul piano della ricerca empirica, in termini percentuali rilevanti (il 55.4% del campione esaminato: Luzzago, Pietralunga, 1991). Altri studi osservano come la carcerazione di un genitore possa concorrere ad una futura devianza, a maggiori rischi di compromissione scolastica, comportamenti delinquenziali e future detenzioni (Murray J. & Farrington, 2008).

Secondo i dati riportati dalla ricerca "Effects of Parental Incarceration on Young Children", molti dei bambini figli di genitori detenuti vivevano con caregivers che non erano i propri genitori prima della carcerazione della madre o del padre. In particolare, solo la metà dei genitori detenuti viveva con i loro figli prima della detenzione, nella maggior parte dei casi è la madre a prendersi cura dei figli prima della carcerazione (Parke & Clarke-Stewart, 2002).

Una delle conseguenze più dannose per i figli dei detenuti è l'assenza di figure genitoriali stabili, le condizioni di svantaggio iniziali, uniti all'esperienza detentiva, rendono difficile il mantenimento di un legame genitori/figli, adeguato alle esigenze di sviluppo del minore e prolungato nel tempo. I bambini sperimentano sentimenti di abbandono e solitudine, dovuto sia all'assenza fisica del genitore sia a causa della mancanza di informazioni, infatti, molte volte i bambini sono all'oscuro del luogo dove si trova il genitore (Martynowicz, 2011, Scanu, 2013). Su quest'ultima osservazione le teorie appaiono contrastanti alcuni studiosi sostengono che i bambini devono essere protetti dal trauma della separazione della detenzione, altri ritengono che questo silenzio, nonostante l'intento protettivo possa contribuire a confondere ulteriormente il minore e determinare

disagio emotivo (Parke & Clarke Stewart 2002). Informare sulla verità dei fatti, può rappresentare un passaggio doloroso ma necessario nei confronti dei figli per evitare di alimentare nei bambini fantasie tormentanti e sensi di colpa, ritenendosi la causa delle difficoltà della famiglia, chiudendosi così in un silenzio angosciante, o all'opposto mettere in atto comportamenti aggressivi, manifestazioni di irrequietezza sul piano comportamentale, così come la messa in atto di atteggiamenti di tipo inibitorio. Altrettanto pericolose sono quelle situazioni in cui al bambino si racconta la verità ma allo stesso tempo lo si intima al segreto (Bianchi & Fregoni, 2013). La mancata spiegazione dell'accaduto alimenta nei bambini, peggiori fantasie e paure, che non l'amara verità, sapere che il padre o la madre sono in vacanza, all'ospedale, sono partiti per un lungo viaggio e non aver avuto da loro un saluto, non ricevere spiegazioni o telefonate, produce nei bambini un sentimento di rifiuto e di abbandono che danneggia il senso di autostima, e che può provocare, a lungo termine, dei turbamenti nello sviluppo della personalità.

Un rischio maggiore ricorre per quei ragazzi provenienti da situazioni familiari caratterizzati da un capitale culturale, economico e sociale basso, mentre i rischi si riducono ma non si annullano del tutto per i bambini provenienti da condizioni socio-ambientali ed economiche più elevate e maggiormente protette.

Perciò, ed all'interno di un approccio molto cauto al tema, tale da non esasperarne la drammaticità e la specificità ma, al contrario, tale da ridimensionare l'evento "detenzione di un genitore" e da qualificarlo come uno dei tanti possibili momenti dell'esistenza di un individuo, si evidenzia tuttavia la consapevolezza che le problematiche derivanti da una detenzione si spostano sempre più dal ristretto ambito carcerario allo spazio più allargato del territorio. Esse perciò investono con le proprie ripercussioni non solo il soggetto che le subisce ma, in modo altrettanto incisivo, il contesto sociale che lo circonda e la famiglia in primo luogo (Luzzago, Pietralunga, 1991).

Si sottolinea, infatti, come le problematiche concernenti anche solo specificamente i minori che i genitori detenuti e le loro famiglie devono affrontare siano molte (Nanni, Vecchiato, 2002; Biondi, Daga, 1988): non poche altre difficoltà attendono, ad esempio, alla scuola. Infatti, se la non conoscenza della situazione da parte degli insegnanti potrebbe comportare una eccessiva penalizzazione di eventuali cali di rendimento o di eventuali disturbi comportamentali, che potrebbero invece essere meglio affrontati sulla base di una conoscenza della realtà, vi è d'altra parte il rischio che una conoscenza "distorta" e "non assistita" possa indurre reazioni del tutto ingiustificate di stigmatizzazione e di rifiuto (Luzzago, Pietralunga, 1992).

Si è osservato, al riguardo, che spesso i figli soffrono della detenzione più del genitore carcerato e più delle vittime del reato, col risultato che talora "il concetto stesso di giustizia per loro diviene confuso" (Shaw, 1989).

Nè può essere sottovalutata l'incidenza della detenzione per il genitore detenuto, e l'influenza prodotta sul suo stato psicologico dalla consapevolezza di tali dinamiche relative al figlio. (Greco, Maniglio, 2009), Per cui non possono sussistere dubbi sull'incidenza negativa della detenzione sulla genitorialità: la letteratura, innanzitutto, definisce come "genitorialità difficile" il rapporto tra padri e figli allorché esso

sia interessato da problematiche specifiche fra le quali viene appunto annoverata l'interruzione della relazione a seguito della detenzione del genitore (Di Vita, Salerno, 2004; Mastropasqua, 2007). Si tratta, infatti, di condizioni nelle quali è particolarmente elevato il rischio che il minore non possa usufruire di funzioni genitoriali determinanti ai fini del suo percorso di crescita: si segnalano, fra queste, la funzione protettiva, rilevante per rispondere alle esigenze di sicurezza e di attaccamento del bambino; la funzione affettiva, che consente – nella relazione genitore/figlio – la definizione di un'ambito nel quale sperimentare insieme modi positivi di relazionarsi; oltre alla funzione normativa, attraverso la quale il bambino apprende e constata un sistema normativo coerente che risponde al suo bisogno di contenimento (Vitolo & Scigliano, 2003) (Augelli, Bruzzone, Iori, Musi, 2012; Iori, 2014).

La rottura derivante dalla detenzione inciderà molto probabilmente in maniera negativa sull'attaccamento del bambino (Main e Weston (1981) (Ross D. Parke & Clarke-Stewart, 2002). Nei primi tre anni di vita il bambino, trae dalle sue esperienze con le figure di riferimento un senso di fiducia che influenzerà tutte le relazioni interpersonali successive. Nei casi in cui questa fiducia viene tradita dalla perdita del genitore che sparisce dalla scena della vita quotidiana e familiare del minore, l'incomprensione spaventa il bambino e determina sfiducia (Bastianoni, Zullo, Taurino, 2012; Bastianoni, Taurino, 2012).

Analogamente a quanto accade per le madri, anche la funzione paterna in stato detentivo subisce profonde ripercussioni. In molti casi, la nascita di un figlio, che dovrebbe segnare un passaggio cruciale verso la definizione di una identità genitoriale matura e responsabile, si configura invece, nella popolazione detenuta, come un evento precoce e non sempre programmato: l'età media dei padri carcerati si attesta, infatti, intorno ai 22 anni. Non di rado, inoltre, l'esperienza di reclusione rappresenta l'esito di una storia familiare caratterizzata da deprivazione economica ed affettiva, e di un percorso di crescita dei figli portato avanti in condizioni di svantaggio, sia sotto il profilo sociale che familiare. L'assenza di modelli di riferimento adeguati, le condizioni iniziali di svantaggio, la povertà degli strumenti cognitivi, comunicativi e relazionali disponibili, uniti all'esperienza di un contesto restrittivo quale il carcere, rendono difficile la costruzione e il mantenimento di un legame fra padre-figlio adeguato alle esigenze di sviluppo del minore e stabile nel tempo.

Bouregba, (2004; 2011) analizzando le modalità più frequenti di vivere il proprio ruolo nei padri detenuti, ha riscontrato una forte tendenza al "dispotismo", vale a dire all'assunzione di una funzione direttiva ed autoritaria verso i figli, tesa a compensare l'assenza di continuità nella relazione e a interrompere lo scambio comunicativo quando vengono a mancare contenuti condivisi o quando l'adulto diventa incapace di porsi come interlocutore attento nei confronti del figlio. L'intento di questa modalità interattiva è quello di ottenere rispetto e considerazione, di mantenere il controllo sulla vita dei figli, ribadendo la propria legittimazione ad essere padre; l'espressione di affetto da parte dei figli viene identificata, in questi casi, con l'obbedienza e l'acccondiscendenza. L'atteggiamento dispotico si configura, dunque, come una strategia compensatoria rispetto ad una paternità fragile, non legittimata e non matura. Le forme di

aggressività autoritaria si alternano a tentativi di "vittimizzazione", di autocommiserazione e di inversione di ruolo, finalizzati a trasformare i figli in soggetti accidentati e a vincolarli a sé attraverso l'induzione della colpa e di sentimenti di lealtà difficilmente esplicitabili.

Un ulteriore rischio insito in tali relazioni è legato ai processi di idealizzazione: non potendo essere vissuta sul piano della realtà, la relazione col figlio assume le connotazioni dell'immaginario, distorcendo l'immagine reale del figlio, e attivando nel minore il sentimento di non essere riconosciuto e "visto" nella sua autenticità.

Non si può disconoscere, in proposito, che la condizione detentiva costringe il genitore a sperimentare e subire doppiamente la situazione di separazione, dal momento che questi è allontanato dalla propria famiglia sotto il profilo fattuale, ma anche da un punto di vista affettivo: egli infatti si trova nell'impossibilità di svolgere un reale e continuativo ruolo educativo, trovandosi anzi costantemente nell'esigenza di ricostruire il rapporto con il figlio, allentato e logorato dalla separazione, privato della possibilità di esercitare un ruolo genitoriale effettivo e costante (Galletti, Pedrinazzi, 2004; Iori, 2012). Si tratta, perciò, di porre in atto un prolungato e continuativo sforzo di costituire e mantenere un ruolo genitoriale dotato di autorevolezza e realistico, in grado di porre al riparo i figli dalle innumerevoli ripercussioni negative che derivano loro dalla rottura della relazione con una figura così rilevante ai fini del processo di crescita (Margara; Pistacchi; Santoni; 2005), (Terrone, 2009); (Testa, 2013).

## 2. Percezione ed autorappresentazione della genitorialità in padri detenuti

Nel caso di un genitore detenuto, la sofferenza che deriva dalla separazione dalla famiglia si può legare a sentimenti di colpa e di vergogna, che possono concretamente ostacolare la prosecuzione dei rapporti familiari e talvolta danneggiarli irreparabilmente: in tal senso, si sottolinea come la brusca interruzione di rapporti che la carcerazione produce tra padri e figli comporti parimenti ricadute sulla figura del genitore come sui figli (Augelli, Bruzzone, Iori, Musi, 2012). Analogamente, viene rilevato come la detenzione possa indurre una dissonanza nello scorrere del tempo tra il padre – in carcere – ed il figlio – all'esterno – che può giungere a comprometterne il rapporto.

A tali difficoltà si sommano quelle legate alla continua necessità, per il genitore detenuto, di trovare risposte soddisfacenti rispetto agli interrogativi ed alle richieste di spiegazioni dei figli; di far fronte ai propri dubbi, a sentimenti di nostalgia e sovente a sentimenti contrastanti propri e dei figli; nè si possono dimenticare o sottovalutare le condizioni spesso difficili, talvolta desolanti, in cui si svolgono gli incontri con i familiari nell'ambiente del carcere.

In presenza di tali, complesse, dinamiche non è infrequente che il genitore detenuto finisca per idealizzare il figlio, a discapito dell'autenticità della relazione con il figlio reale, o proietti su questi i propri vissuti e desideri di riscatto, rischiando però in tal modo di sostituirsi a lui mortificandone i progetti e limitandone l'autonomia, la creatività e la libertà (Sacerdote, 2002).



In tale situazione la famiglia può essere chiamata ad affrontare situazioni di povertà, ulteriormente gravate dalle imponenti spese che derivano dalla vicenda penale del congiunto, sia in termini di spese giudiziarie che di costi legati al supporto del detenuto ed ai viaggi per fargli visita. Tale condizione implica per tutto il gruppo familiare un'imponente sforzo per riorganizzare i ruoli e le funzioni di ognuno in vista delle mutate condizioni, nonchè una notevole capacità di ognuno per ristabilire un equilibrio familiare (Mastropasqua, 2007).

Ancora sul piano socio-economico, si rileva come la perdita del genitore che normalmente costituisce la principale fonte di reddito familiare possa comportare il venir meno anche delle condizioni necessarie alla crescita dei figli, sia in termini di cure parentali che del supporto necessario alla crescita dei minori (Sacerdote, 2006)

### 3. La ricerca

#### Obiettivo generale

La ricerca è stata finalizzata ad esplorare la percezione del ruolo genitoriale di un gruppo di padri detenuti, ristretti in strutture penitenziarie delle Regioni Puglia ed Emilia Romagna, focalizzando in modo particolare l'attenzione sull'individuazione di alcune specifiche variabili socio-demografiche che potrebbero incidere in termini disfunzionali sulla percezione del ruolo parentale da parte dei soggetti in stato di detenzione.

#### Partecipanti

Sono stati coinvolti nella ricerca n. 150 padri detenuti, tutti ristretti in strutture penitenziarie delle due Regioni italiane segnalate e n. 145 padri estranei all'esperienza della detenzione (gruppo di controllo) ed appaiati per età e scolarità al gruppo dei ristretti in carcere.

#### Strumenti

Per la verifica degli obiettivi della ricerca è stato utilizzato il questionario *ARP-Questionario su Autopercezione del ruolo parentale* (MacPhee, Benson, Bullock, 1986), previa acquisizione del consenso per ogni detenuto. Il piano e le finalità specifiche della ricerca sono stati preventivamente sottoposti alla valutazione e successivamente approvati in modo formale dai Dipartimenti della Amministrazione Penitenziaria delle Regioni Puglia ed Emilia Romagna.

Entrando nel merito della descrizione dello strumento somministrato, l'ARP è un questionario self report che si compone di 22 item; ogni item presenta due affermazioni opposte che descrivono o il comportamento o l'atteggiamento o i sentimenti di un genitore ipotetico. Una volta che il genitore (rispondente) ha deciso quale delle due affermazioni lo descrive meglio, deve contrassegnare una casella di preferenza: "Assolutamente vero per me" o "Abbastanza vero per me". Lo strumento è costruito anche con la finalità di ridurre il rischio di desiderabilità sociale nelle risposte fornite dai soggetti, perché le affermazioni sono poste come comportamenti o atteggiamenti o sentimenti che qualsiasi genitore può provare.

Gli item del questionario misurano quattro specifiche dimensioni:

- La scala "*Investimento*" valuta l'importanza che il ruolo genitoriale riveste per il genitore.
- La scala "*Competenza*" misura quanto il genitore si sente competente nella cura, nell'educazione e nella crescita dei propri figli.
- La scala "*Integrazione*" si riferisce a quanto il genitore si percepisce abile nel bilanciare i vari ruoli che ricopre come adulto.
- La scala "*Soddisfazione*" valuta quanto il genitore si sente soddisfatto e gratificato nell'esercizio del ruolo genitoriale.

#### Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico della ricerca condotta è stato quello di confrontare i due gruppi (detenuti vs gruppo di controllo) rispetto alle quattro dimensioni esplorate dallo strumento ARP.

Per quanto riguarda il gruppo dei detenuti il focus dell'indagine è stata l'esplorazione della correlazione tra *auto-percezione del ruolo genitoriale* e le variabili *Detenzione, Stato civile, Scolarità, Età, Numero di figli, Età primogenito, Durata detenzione e Recidiva*. In sintesi lo scopo della ricerca è stato quello di verificare quali variabili sociodemografiche connesse alla esperienza di detenzione ed alla carriera criminale dei soggetti ristretti, possano incidere sulla percezione del ruolo paterno. L'ipotesi operativa dello studio è che la detenzione rappresenti un consistente fattore di rischio per la declinazione e l'implementazione e l'esercizio delle competenze genitoriali, perché impedisce un rapporto continuativo e costante con i figli, compromettendo il quotidiano esercizio del ruolo parentale.

#### Analisi dei dati e risultati

Sono state effettuate delle analisi preliminari per testare l'equivalenza dei due gruppi (soggetti detenuti versus gruppo di controllo) rispetto alle variabili *età, scolarità ed età del primogenito*. Nessuna differenza è stata riscontrata rispetto all'*età* ( $t(293)=-1.83, n.s.$ ). I due gruppi differiscono rispetto alla *scolarità* [ $t(293)=-2.09, p<0.05$ ] e all'*età del primogenito* [ $t(293)=-2.29$ ]. I padri detenuti riportano livelli più bassi di scolarità e età del primogenito inferiore rispetto ai soggetti del gruppo di controllo. Pertanto tali variabili sono state trattate come covariate nelle analisi che hanno messo a confronto i due gruppi. Le statistiche descrittive di ciascun gruppo sono riportate in tab.1.

Variabile Dipendente	Status del Padre	
	Detenuti (N = 150)	Controlli (N = 145)
Età dei Padri	41.11(10.78) <sup>a</sup>	43.53(12.05) <sup>a</sup>
Scolarità dei padre	7.49 (2.82) <sup>a</sup>	8.13 (2.39) <sup>b</sup>
Età del primogenito	12.91 (10.02) <sup>a</sup>	15.90 (12.36) <sup>b</sup>

Nota. La differenza tra le lettere in apice (a,b) indica che la differenza tra le medie è statisticamente significativa ( $p < .05$ )

**Tab.1. Statistiche descrittive delle variabili socio-demografiche per lo status di padre: (soggetti detenuti vs controlli)**

Successivamente si è proceduto ad un confronto dei due gruppi rispetto alle quattro dimensioni misurate dell'ARP. È stata eseguita una MANCOVA con le quattro dimensioni dell'ARP considerate come variabili dipendenti

al fine di controllare la quantità di varianza condivisa all'interno delle variabili dipendenti, dal momento che queste appaiono tra loro correlate ( $r_s$  varia tra .53,  $p < .001$  e .01, n.s.); la *scolarità* e l'*età del primogenito* sono state inserite come covariate per controllare differenze pre-esistenti tra i due gruppi su tali variabili. Usando il criterio del Lambda di Wilks, e' stato riscontrato un effetto significativo del gruppo sulle dimensioni dell'ARP [ $L = .89$ ,  $F(4,288) = 8.71$ ,  $p < .001$ ]; non è emerso alcun effetto significativo delle covariate *scolarità* ed *età del primogenito*. Confronti univariati hanno mostrato che una differenza significativa e' stata riscontrata rispetto alle dimensioni *investimento* [ $F(1,291) = 17.18$ ,  $p < .001$ ] e *integrazione* [ $F(1,291) = 9.06$ ,  $p < .01$ ]. Nel complesso, i padri detenuti percepiscono il loro ruolo genitoriale come maggiormente investito, attribuiscono cioè una grande importanza al loro ruolo genitoriale, anche se meno integrato, percependosi come meno competenti rispetto alla possibilità di bilanciare le loro differenti identità di ruolo (detenuto, padre, marito/partner) rispetto ai soggetti del gruppo di controllo. Le statistiche descrittive sono riportate in tabella 2.

Variabile Dipendente	Status dei Padri	
	Detenuti (N = 150)	Controlli (N = 145)
Investimento	2.54 (.60) <sup>a</sup>	2.28 (.44) <sup>b</sup>
Integrazione	2.77 (.65) <sup>a</sup>	2.98 (.54) <sup>b</sup>
Competenza	2.70 (.67) <sup>a</sup>	2.79 (.51) <sup>a</sup>
Soddisfazione	3.36 (.61) <sup>a</sup>	3.30 (.52) <sup>a</sup>

Nota. La differenza tra le lettere in apice (a,b) indica che la differenza tra le medie è staticamente significativa ( $p < .01$ ). Gli effetti della *scolarità* dei padri e della *età del primogenito* sono stati controllati nel confronto tra i due gruppi

Tab. 2. Statistiche descrittive dei costrutti dell'ARP per status di padre (detenuti vs controlli)

Associazioni tra autopercezione del ruolo genitoriale e variabili sociodemografiche dei padri detenuti. Per comprendere quali fattori abbiano avuto un impatto sull'autopercezione del ruolo genitoriale rispetto al gruppo dei soggetti detenuti, abbiamo inizialmente esplorato le relazioni tra le dimensioni dell'ARP e una serie di variabili sociodemografiche (*stato maritale, scolarità, età, numero di figli, età del primogenito*). (v. tab. 3). La *scolarità* dei padri non correla con le dimensioni dell'ARP, mentre la loro età risulta significativamente correlata solo alla *soddisfazione* rispetto al proprio ruolo genitoriale ( $r = -.17$ ,  $p < .05$ ), con i padri più giovani che riportano un livello più alto di soddisfazione. Abbiamo anche riscontrato che più giovane è l'età del primogenito, più i padri incarcerati percepiscono se' stessi come maggiormente coinvolti e soddisfatti del loro ruolo genitoriale (rispettivamente  $r = -.20$ ,  $p < .05$  e  $r = -.17$ ,  $p < .05$ ). Controllando la covarianza con altre dimensioni dell'ARP, abbiamo riscontrato che nessuna delle dimensioni dell'ARP differisce tra padri single e padri coniugati [ $.00 < F(1,145) < 1.50$ , n.s.] così' come tra padri con un figlio e padri con più figli, [ $.04 < F(1,145) < 1.73$ , n.s.] (v. tab. 4).

	Età del padre	Scolarità	Età del primo figlio
Investimento	-.16 <sup>†</sup>	.14 <sup>†</sup>	-.20*
Integrazione	.00	.07	.04
Competenza	-.01	-.14 <sup>†</sup>	-.11
Soddisfazione	-.17*	.00	-.17*

<sup>†</sup>  $p < .10$ . \*  $p < .05$ .

Tabella 3. Correlazioni di Pearson dei costrutti dell'ARP con le caratteristiche sociodemografiche

Dependent variable	Coniugati (N = 96)	Single (N = 54)
	Investimento	2.52 (.61) <sup>a</sup>
Integrazione	2.76 (.62) <sup>a</sup>	2.77 (.70) <sup>a</sup>
Competenza	2.72 (.68) <sup>a</sup>	2.66 (.65) <sup>a</sup>
Soddisfazione	3.39 (.56) <sup>a</sup>	3.28 (.69) <sup>a</sup>
	Un figlio (N = 65)	Più figli (N = 85)
Investimento	2.61 (.52) <sup>a</sup>	2.49 (.65) <sup>a</sup>
Integrazione	2.71 (.59) <sup>a</sup>	2.81 (.68) <sup>a</sup>
Competenza	2.75 (.55) <sup>a</sup>	2.67 (.55) <sup>a</sup>
Soddisfazione	3.38 (.46) <sup>a</sup>	3.34 (.71) <sup>a</sup>

Nota. L'assenza di differenza tra le lettere in apice indica che la differenza tra le medie non è staticamente significativa.

Tab. 4. Statistiche descrittive dei costrutti dell'ARP per stato civile dei padri detenuti e numero di figli

Sono state, infine, esplorate le relazioni tra le dimensioni misurate dall'ARP e precise caratteristiche che connotano l'esperienza della detenzione (v. tab. 5). Nello specifico, controllando la covarianza con le altre dimensioni dell'ARP, i padri con recidiva percepiscono se' stessi come meno competenti rispetto ai padri che sono alla prima esperienza di detenzione,  $M_{recidiva} = 2.63$ ,  $SD = .63$ ;  $M_{prima detenzione} = 2.86$ ,  $SD = .73$ ;  $F(1,145) = 4.93$ ,  $p < .05$ . Non sono emerse differenze rispetto alle altre dimensioni dell'ARP tra padre con e senza recidiva ( $.17 < F(1,145) < .40$ , n.s.). Più' lunga è la detenzione attuale, meno integrata risulta l'autopercezione del ruolo parentale ( $r = -.19$ ,  $p < .05$ ). La durata della detenzione non e' risultata correlata con le altre dimensioni dell'ARP ( $-.13 < r < -.05$ , n.s.). Infine, controllando la covarianza con altre dimensioni dell'ARP, due differenze marginalmente significative sono emerse tra padri che hanno contatti frequenti e non frequenti con i figli, con i primi che percepiscono se' stessi come più' competenti e integrati rispetto ai secondi (competenza:  $M_{contatti frequenti} = 2.82$ ,  $SD = .55$ ;  $M_{contatti infrequenti} = 2.61$ ,  $SD = .73$ ;  $F(1,145) = 2.82$ ,  $p < .10$ ; integrazione:  $M_{contatti frequenti} = 2.89$ ,  $SD = .53$ ;  $M_{contatti infrequenti} = 2.68$ ,  $SD = .70$ ;  $F(1,145) = 3.48$ ,  $p < .10$ ). Questi due gruppi non differiscono rispetto all'autopercezione dell'investimento e della soddisfazione (rispettivamente  $F(1,145) = .03$ , n.s. e  $F(1,145) = 1.39$ , n.s.).



	Prima detenzione (N = 45)	recidiva (N = 105)
Investimento	2.49 (.71) <sup>a</sup>	2.56 (.55) <sup>a</sup>
Integrazione	2.75 (.69) <sup>a</sup>	2.77 (.63) <sup>a</sup>
Competenza	2.86 (.73) <sup>a</sup>	2.63 (.63) <sup>b</sup>
Soddisfazione	3.36 (.67) <sup>a</sup>	3.35 (.59) <sup>a</sup>
	Contatti frequenti (N = 63)	Contatti infrequenti (N = 87)
Investimento	2.54 (.55) <sup>a</sup>	2.54 (.64) <sup>a</sup>
Integrazione	2.89 (.53) <sup>a</sup>	2.68 (.71) <sup>a</sup>
Competenza	2.81 (.56) <sup>a</sup>	2.62 (.73) <sup>a</sup>
Soddisfazione	3.39 (.44) <sup>a</sup>	3.33 (.71) <sup>a</sup>

Nota. La differenza tra le lettere in apice (a,b) indica che la differenza tra le medie è staticamente significativa ( $p < .05$ ). I valori sottolineati (a) indicano che la differenza tra le medie è tendenzialmente significativa ( $p < .10$ ). Gli effetti della covarianza con gli altri tre costrutti dell'ARP hanno rappresentato il controllo per ogni confronto.

**Tab. 5. Statistiche descrittive dei costrutti dell'ARP per caratteristiche dell'esperienza detentiva (con particolare riferimento a: recidiva e possibilità di contatti con i figli)**

#### 4. Discussione dei risultati e Conclusioni

I dati risultanti dalla ricerca possono essere commentati all'interno di due principali raggruppamenti relativi, rispettivamente, alle variabili sociodemografiche dei soggetti del campione ed alle variabili concernenti, invece, l'esperienza di detenzione.

In rapporto ai fattori di carattere specificamente demografici ed ai risultati di profilo sociodemografico della ricerca, i risultati evidenziano una correlazione negativa tra l'età del detenuto ed il suo ruolo genitoriale: i soggetti reclusi di età più avanzata si percepiscono come meno competenti nel ruolo genitoriale e traggono da esso minore soddisfazione. Ancora sotto il profilo dei dati anagrafici riveste un'incidenza, in termini di correlazione negativa, anche il fattore dell'età del primo figlio: quanto più il primo figlio è grande, tanto meno i genitori in esecuzione di pena si sentono competenti nel ruolo paterno e tanto meno attribuiscono ad esso rilevanza. Questi risultati della ricerca, in associazione con alcune indicazioni che provengono dalla letteratura in tema di criminologia clinica, possono fornire utili indicazioni in prospettiva trattamentale nella fase di esecuzione penale: è stato, infatti, segnalato come esperienze di trattamento svolte in questo ambito abbiano dimostrato una maggiore probabilità di successo dei programmi di reinserimento rivolti ai soggetti di età tra i 38 ed i 48 anni, e maggiori probabilità di insuccesso nelle età precedenti e successive (Galliani, 1988).

Si sottolinea come ciò dipenda da numerosi fattori, tra i quali il declino della fase florida dell'identità negativa, la maggiore propensione ad un bilancio esistenziale e a vivere in chiave di scelta nettamente dicotomica (ossia di aut-aut) certe scadenze di vita; nel suo complesso, dunque, una maggior propensione del soggetto ad un bilancio esistenziale negativo – ricollegata, dalla letteratura in esame, all'ingresso nell'età matura – viene indicata come un elemento sul quale impostare un "aggancio terapeutico-trattamentale-rieducativo".

Ancora per ciò che concerne il primo gruppo di dati, di carattere sociodemografico, è possibile osservare che il livello culturale dei soggetti non appare significativo. Contrariamente a quanto viene generalmente atteso in termini

di aspettative culturali generali – forse, anche, stereotipiche – i dati della ricerca documentano un'indipendenza tra il livello culturale e la presenza di sentimenti individuali di maggiore percezione di rilevanza del ruolo genitoriale o, comunque, di maggiore percezione di competenza in esso.

Altro risultato abbastanza inatteso, e suggestivo, appare inoltre quello relativo all'irrelevanza, nei detenuti esaminati nella ricerca, dello status maritale: tra i soggetti con un partner ed i soggetti "single" non emergono differenze in rapporto alla percezione del proprio ruolo genitoriale ed alla soddisfazione che ne deriva. In tal senso, i dati in questione sembrano deporre per la forte significatività, nella struttura di personalità del soggetto, dell'esperienza genitoriale: essa si connota, pertanto, in termini di maggiore pregnanza rispetto allo stato civile ed in termini di prevalenza rispetto al ruolo sociale che si accompagna alla presenza di una relazione interpersonale ed affettiva stabile o, anche, al livello culturale del soggetto. Viceversa, più comprensibile e più atteso appare il dato relativo alla mancanza di incidenza, nella percezione dei padri detenuti del campione, del numero dei loro figli: in tal senso, infatti, questo risultato della ricerca sembra indicare che i più significativi e rilevanti vissuti di carattere affettivo ed emotivo legati alla paternità vengano attivati fin dalla genesi di tale esperienza, a partire cioè dalla nascita del primo figlio.

Delle indicazioni che scaturiscono da tali dati potranno, opportunamente, tenere conto educatori ed esperti: queste figure di operatori del trattamento è dunque bene che siano allertati sull'influenza esercitata da questi fattori, onde orientare il proprio operato nella direzione più costruttiva possibile, di strategie di intervento mirate, e scvre dall'influenzamento di aspettative culturali stereotipiche (quali ad esempio potrebbe essere, nel nostro caso, focalizzare gli interventi di sostegno alla genitorialità del soggetto nelle situazioni in cui si riscontra la presenza di una struttura familiare tradizionale o quantomeno di una relazione stabile; la presenza di un numero elevato di figli, etc.).

Passando, poi, alla disamina dei risultati della ricerca concernenti le variabili del campione relative all'esperienza di detenzione, si segnala in primo luogo come i soggetti recidivi si sentano meno competenti nella cura, crescita ed educazione dei figli rispetto ai detenuti che stanno scontando la loro prima carcerazione. Quindi la recidiva influisce negativamente con le competenze genitoriali e chi reitera i reati in genere si sente meno adeguato e competente come genitore. Questo dato è in sintonia con le indicazioni che provengono dalla letteratura concernente le esperienze di criminologia applicata e clinica: viene sottolineato infatti, in proposito, come le eventuali ulteriori carcerazioni svolgano un ruolo sostanziale nell'attivazione e nel consolidamento di una identità negativa del soggetto e istanze importanti come l'esercizio della genitorialità vengano sistematicamente sacrificati a questo nuovo modello di vita (Galliani, 1988; Costa, Visintin, 1976).

Dalla ricerca emerge inoltre che anche la durata dell'esecuzione penale in corso produce effetti rilevanti sul vissuto del soggetto: se la pena che deve espiare è lunga, il detenuto genitore si percepisce come meno competente nel bilanciare con successo i propri ruoli di adulto-padre.

Questi risultati confermano la necessità che i piani di trattamento individualizzati attuati nell'esecuzione della pena siano rivolti al rafforzamento degli aspetti positivi del-

l'identità del soggetto nella prospettiva di un'operatività clinico-criminologica modulata, appunto, sulla rilevanza di queste variabili di tipo tecnico-giuridico (durata della condanna, tenendo conto anche della possibile sopravvenienza di nuove condanne definitive in corso di esecuzione della pena; presenza di recidiva, nelle sue differenti configurazioni ed eventuale applicazione di misura di sicurezza, etc.). La letteratura evidenzia inoltre come tale intervento, sulla base di indicazioni metodologiche che provengono da esperienze di criminologia applicata, debba estendersi alla verifica del recupero, da parte del soggetto, di capacità di comunicazione autentiche, della capacità di svolgere un esame di realtà adeguato e della capacità di instaurare relazioni interpersonali (Luzzago, Pietralunga, 1988).

Fra i risultati della ricerca si segnala, inoltre, come i padri detenuti che ricevono visite frequenti si percepiscano come più competenti nella cura ed educazione dei figli, e più abili nel rivestire i diversi ruoli di adulto rispetto ai detenuti che vengono visitati raramente o mai dai figli e dai familiari. Anche questo dato è congruente con le indicazioni che provengono dalla letteratura relativa ad interventi svolti nel campo della criminologia clinica, dalla quale esso viene specificamente richiamato in quanto fattore di incidenza nelle prospettive di reinserimento sociale del soggetto (Rasch, 1990). Nella prospettiva dell'intervento clinico in tema di trattamento individualizzato, infatti, si osserva come la valutazione dell'orientamento-motivazione del soggetto al reinserimento debba essere effettuata tenendo specificamente conto di fattori, quali la tipologia ed il livello motivazionale ed il grado di sintonia con le reali opportunità, che sono strettamente correlati alle dinamiche familiari (Galliani, 1988). Con la nozione di "tipologia e livello motivazionale", infatti, si intende fare riferimento alle motivazioni del soggetto al reinserimento sociale, fra le quali vengono segnalate per il loro effetto positivo le motivazioni di tipo affettivo, in soggetti che hanno almeno in parte conservato rapporti affettivi validi e ideali dell'Io legati a ruoli familiari. Con la valutazione del grado di sintonia con le reali opportunità si indica, invece, l'opportunità di valutare il grado di corrispondenza tra le reali opportunità di inserimento sociale che si offrono al soggetto e le sue caratteristiche di personalità: al riguardo, si sottolinea l'effetto di rinforzo positivo o negativo rivestito dalle dinamiche familiari e da connotazioni, appunto, di carattere familiare e sociale. Si evidenzia, a questo riguardo, come esse consentano di prevedere facilmente un probabile fallimento del tentativo di reinserimento per la presenza di conflittualità potenziali in tale ambito, o per il rischio di un rifiuto da parte di tale ambiente o per il rischio di comportamenti reattivi o regressivi per inaccettazione della situazione da parte del soggetto.

Infine va evidenziata, per la sua rilevanza, la segnalazione che emerge dai dati della ricerca circa la chiara incidenza della detenzione come fattore sfavorente. Infatti, solo il 26% dei padri incarcerati appartiene al profilo ottimale riscontrato tra i soggetti del campione che, a fronte di un investimento minore nei confronti del ruolo genitoriale, si percepiscono come più soddisfatti e competenti in rapporto a tale ruolo, e come più capaci di equilibrare e bilanciare i propri differenti ruoli di adulto: e ciò, a fronte del 53% dei padri del gruppo di controllo. Dunque, sia la detenzione, che la bassa fiducia nelle relazioni di attaccamento, risultano

fattori di rischio per l'auto-percezione nel ruolo paterno: entrambi i fattori infatti aumentano la probabilità per il soggetto di sperimentare, a fronte di maggiori investimenti nel ruolo genitoriale, un minor grado di soddisfazione, di percezione di competenza nel ruolo genitoriale e di abilità nel bilanciare i propri ruoli.

Va segnalato come, su tali aree tematiche, la letteratura in tema di criminologia applicata collochi fra i più significativi strumenti diagnostico-prognostici suggeriti per la valutazione delle possibilità di reinserimento sociale e la costruzione del piano di trattamento del soggetto, un gruppo di criteri sintetizzati come "Capacità residue al reinserimento". Fra questi, si segnalano il "grado di integrazione pregressa" e le "opportunità sociali residue" del soggetto che sono, appunto, parametri riferiti all'opportunità di valutare il valore diagnostico/prognostico di fattori correlati alla presenza di integrazione e di rapporti affettivi validi specificamente in ambito familiare.

Dunque, i risultati della ricerca devono essere correlati con le indicazioni della letteratura criminologica che segnala infatti, in tema di integrazione pregressa, il valore prognostico sfavorevole di situazioni di mancanza di costituzione di un nucleo familiare acquisito così come di rapporti affettivi stabili, elementi che, come riportato da tutte le ricerche internazionali in tema di fattori di rischio dell'azione deviante e del legame sociale e dalla più generale General Theory of Crime di Gottfredson e Hirschi, rappresentano probabilisticamente fattori significativi correlati all'azione deviante (per un'ampia disamina vedasi Ciappi, 2007). Analogamente, riguardo alle opportunità sociali residue, si sottolinea l'effetto positivo che deriva dalla presenza di rapporti affettivi validi e della disponibilità nei confronti del soggetto da parte della famiglia (Galliani, 1988).

I risultati della ricerca confermano quindi l'opportunità, nel settore dell'esecuzione della pena, di un intervento trattamento realizzato nella prospettiva descritta dalla criminologia quale correttivo all'effetto sfavorente insito nell'esperienza detentiva. In particolare, ne discende l'indicazione dell'irrinunciabilità della dimensione e della valutazione criminologica, dal momento che i fattori di incidenza considerati sono di carattere specificamente e squisitamente tecnico/giuridico.

Si evidenzia dunque, in tal senso, l'opportunità che gli operatori del trattamento e fra questi, in particolare, educatori ed esperti siano allertati sull'incidenza di fattori di influenzamento quali quelli evidenziati dai risultati della ricerca, onde orientare il loro intervento nella duplice prospettiva della individuazione della presenza delle caratteristiche sopra segnalate nei soggetti che sono chiamati a valutare, nonché dell'attivazione degli interventi idonei ad attivare i correttivi opportuni ed utili a contenere tali effetti negativi. E ciò, si sottolinea, nella prospettiva di una adeguata consapevolezza delle valenze criminologiche insite nella loro operatività (Luberto, 1993) e con riguardo anche alle caratteristiche di particolari categorie di autori di reato, quali alcool e tossicodipendenti (Greco, 1989) o collaboratori di giustizia (Soriano, 2008).

In particolare, alla luce dei dati esposti, potrà essere utile che i tecnici del trattamento prevedano la realizzazione di interventi mirati, specificamente rivolti ai detenuti genitori recidivi e/o condannati a pene detentive medio/lunghie, e

ciò – segnatamente – in presenza di situazioni nelle quali il soggetto non possa contare sul rapporto con un partner o, ancora, in presenza di figli che abbiano superato il periodo dell'infanzia.

## Riferimenti bibliografici

- Agostini, F., Monti, F., & Girotti, S. (2011, Maggio-Agosto). La percezione del ruolo materno in madri detenute. *Rivista di criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2, 6-27.
- Augelli, A., Bruzzone, D., Iori, V., & Musi, E., (2012). *Genitori comunque. I padri detenuti e i diritti dei bambini*. Milano: Franco Angeli.
- Bartholomew K (1990). Avoidance of intimacy: an attachment perspective. *Journal of Social and Personal Relationships*, 7, 147-178
- Bastianoni, P., Zullo, & F.Taurino A. (2012). La ricerca intervento come processo formativo nelle comunità per minori: l'esperienza in un contesto residenziale per adolescenti. *Psicologia Clinica dello Sviluppo*, XVI, 133-143.
- Bastianoni P., & Taurino A. (2012). Teorie, metodi e interventi. Clinica e ricerca nelle comunità per minori (Nucleo monotematico). *Psicologia Clinica dello Sviluppo*, XVI, 65-154.
- Bianchi, T., & Fregoni C. (eds.) (2013). *Figli e genitori detenuti: curare il diritto alla relazione in carcere*. Provincia di Milano.
- Biondi, G., & Daga, L. (1988). Il problema dei figli con genitori detenuti. In Caffo, E. (ed.), *Il rischio familiare e la tutela del bambino*. Milano: Guerrini e Associati.
- Bornstein, M.H. (Ed.). (2002). *Handbook of Parenting: Practical Issues in Parenting* 2nd ed., Vol. 5). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bouregba A., *I legami familiari alla prova del carcere*. Atti del seminario svoltosi a Milano il 9-10 settembre 2004 sul tema della relazione genitoriale in detenzione e il suo mantenimento pubblicati dall'Associazione Bambinisenzasbarre.
- Bouregba, A. (2011). *Quando il genitore è in carcere, l'impatto sul bambino*. Milano: Bambinisenzasbarre.
- Bretherton, I. (1980). Young children in stressful situations: the supporting role of attachment figures and unfamiliar caregivers. In Coelho, G.V., Ahmed, P.I. (eds.), *Unproving and development* (pp. 179-210). New York: Plenum Press.
- Cassibba, R., Luchinovich, L., Montatore, J., & Godelli, S. (2008). La genitorialità "reclusa": riflessioni sui vissuti dei genitori detenuti. *Minorigiustizia*, 4, 150-158.
- Ciappi, S. (2007). *La Nuova Punitività. Gestione dei conflitti e governo dell'insicurezza*. Soveria Mannelli: Rubbettino.
- Costa, N., & Visintin, F. (1976). Esperienza sul territorio: evoluzione interrelazionale di un gruppo di internati nel corso di un'attività lavorativa extra-istituzionale. *Quaderni di Criminologia clinica*, 3, 393-402.
- Dallaire, J.D. (2007). *Incarcerated Mother and Father: a Comparison of Risks for Children and Families*. United States: Family Relation Blackwell Publishing, 440-453.
- Di Vita, A.M., & Salerno, A., (2004). *Genitorialità a rischio: ruoli, contesti e relazioni*. Milano: Franco Angeli.
- Feeney, J.A., Noller, P., & Hanrahan, M. (1994). Assessing adult attachment. In M. B. Sperling, & W. H. Berman (Eds.), *Attachment in adults. Clinical and developmental perspectives*. New York, London: The Guilford Press.
- Fossati, A. et Al. (2003). Personality disorders and adult attachment dimensions in a mixed psychiatric sample: A multivariate study. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 191, 30-37.
- Fossati, A., Feeney, J.A., Grazioli, F., Borroni, S., Acquarini, E., & Maffei, C. (2007). L'Attachment Style Questionnaire (ASQ) di Feeney, Noller e Hanrahan. In Barone, L., Del Corno, F., *La valutazione dell'attaccamento adulto: i questionari autosomministrati*. Milano: Raffaello Cortina.
- Fraley R.C., & Waller N.G., (1998). Adult attachment patterns: A test of the typological model. In J.A. Simpson & W.S. Rholes (Eds.), *Attachment theory and close relationships* (pp. 77-114). New York: Guilford Press.
- Fraley, R.C., & Spieker, S.J. (2003). What are the differences between dimensional and categorical models of individual differences in attachment? *Developmental Psychology*, 39, 423-429.
- Galliani, I. (1988). Criteri diagnostico-prognostici nella valutazione dei plurirecidenti per reati comuni. In Goppinger, H. (ed.), *Angewandte Kriminologie*. Bonn: Forum Verlag Godesperg GmbH.
- Galliani, I. (1988). Presupposti teorici e ricerche empiriche sull'autostereotipo del delinquente. In Goppinger, H. (ed.), *Angewandte Kriminologie*. Bonn: Forum Verlag Godesperg GmbH.
- Galletti, L., & Pedrinazzi, A. (2004). Il mantenimento della relazione tra genitori detenuti e figli: esperienze negli USA, in Europa e in Italia. *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 2, 77-100.
- Galletti, L. (2005). Il caso dei detenuti padri: problematiche e possibili interventi. *Autonomie locali e Servizi sociali*, 2, 219-229.
- Giambra, B. (1998). La relazione madre-bambino all'interno dell'Istituzione penitenziaria: riflessioni su una questione ancora aperta. In Serra, C. (ed.), *Istituzione e comunicazione*. Roma: Seam.
- Goffman, E., (1961). *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*. Torino: Einaudi.
- Grattagliano, I., Cassibba, R., Costantini, A., Laquale, G.M., Latrofa, A., Papagna, S., Sette G., Taurino A., & Terlizzi M. (2015). Attachment models in incarcerated sex offenders: A preliminary Italian study using the adult attachment interview. *Journal of Forensic Sciences*, 60, (1): S138-S142
- Grattagliano, I., Pietralunga, S., Taurino, A., Cassibba, R., Lacalandra, G., Pasceri, M., Preti E., & Catanesi, R. (2016). Essere padri in carcere. Riflessioni su genitorialità e stato detentivo ed una review di letteratura, *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 6-17.
- Greco, O. (1989). Il trattamento carcerario dei tossicodipendenti e degli alcoolisti. Aspetti clinici. In Ferracuti, F. (ed.), *Trattato di Criminologia, Medicina criminologica e Psichiatria forense*. Milano: Giuffrè.
- Greco, O., & Maniglio, R. (2009) *Genitorialità. Profili psicologici, aspetti patologici e criteri di valutazione*. Milano: Franco Angeli.
- Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52 (3), 511-524.
- Hazan, C., & Shaver, P. (1990). Love and work: An attachment - theoretical perspective. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59, 270-280.
- Hazan, C., & Shaver, P. (1994). Attachment as an organizational framework for research on close relationships. *Psychological Inquiry: An International Journal of Peer Commentary and Review*.
- Iori, V., (2014). La genitorialità in carcere. *Minorigiustizia*, 3, 76-83.
- Luberto, S. (1993). Gli interventi del criminologo clinico nel trattamento intra ed extrapenitenziario dell'anziano autore di reato. *Criminologia e Psicopatologia forense*, 1-3, 9-17.
- Luzzago, A., & Pietralunga, S. (1988). Il trattamento nel passaggio da momenti istituzionali a momenti extraistituzionali: rieducazione e risocializzazione. In Goppinger, H. (ed.), *Angewandte Kriminologie*. Bonn: Forum Verlag Godesperg GmbH.
- Luzzago, A., & Pietralunga, S. (1991). L'incidenza negativa della detenzione dei genitori sui figli. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2/3, 221-235.
- Luzzago, A., & Pietralunga, S., (1992). L'incidenza negativa della detenzione dei genitori sui figli (II parte: Situazioni di disadattamento in rapporto alle caratteristiche dei genitori e del nucleo). *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2/3, 297-314.
- Luzzago, A., Bolognesi, W., De Fazio, G.L., Donini, W.C. & Pie-



- tralunga, S. (2003). Percezione di ruolo materno in carcere. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 316-327.
- MacPhe, D., Benson, J.B. & Bullock D. (1986). *Influences on maternal self-perceptions*. Paper presented at the biennial International Conference on Infant Studies, Los Angeles.
- Main, M., & Weston, D. (1981). The quality of the toddler's relationship to mother and father: related to conflict behaviour and readiness to establish new relationship. *Child Development*, 2, 932-940.
- Margara A., Pistacchi, P., Santoni, S. (2005). Nuove prospettive nella teoria dell'attaccamento e tutela del rapporto genitoriale quando un genitore è detenuto. *Minorigiustizia*, 1, 83-112.
- Martynowicz, A. (2011). *Figli di genitori detenuti*. Danish Institute for Human Rights.
- Mastropasqua, G., (2007). *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza*. Bari: Cacucci.
- Murray, J., & Farrington, D. (2008). *Parental imprisonment. Long-lasting effects on boys internalizing problems through the life course*. Cambridge: Development and Psychopathology, 440-453.
- Musi, E. (2014). Sprigionare la genitorialità. *Minorigiustizia*, 3, 84-93.
- Nanni, W., & Vecchiato, T. (eds.) (2002) *La rete spezzata. Rapporto su emarginazione e disagio nei contesti familiari*. Milano: Feltrinelli.
- Occhipinti, M. (2002). *Quando l'ipotesi di essere scarcerati può spaventare*. Ristretti.
- Parke, R.D., & Clarke-Stewart, K.A. (2002). *Effects of Parental Incarceration on Young Children. From Prison to Home. The effects of Incarceration and Reentry on Children, Families and Communities*. California: The Urban Institute.
- Pelanda, D. (2010). *Mondo recluso*. Torino: Effatà.
- Pietralunga, S. (2001). Primary Prevention Initiatives in Family Contexts: the changing family. In Mendes, F., Relvas, P., Olaio, A., Rovira, M., Broyer, G., Pietralunga, S., Borhn, K., Recio, J.L. (eds.), *Family: the challenge of prevention of drug use*. Valencia Martin Impresores.
- Sacerdote, L. (2001). *Quattro anni dopo. Il tempo e lo spazio della relazione figli-genitori in carcere*. Milano: San Vittore.
- Ponti, G. L., & De Fazio, F. (1973). Il trattamento criminologico nel sistema vigente delle misure di sicurezza detentive. *Rassegna di Studi Penitenziari*, IV-V, 523-564.
- Rasch, W. (1990). Criminologia applicata in tema di differenziazione dei delinquenti in base alle necessità del trattamento. *Rivista sperimentale di Freniatria*, 4, 763-775.
- Romano, C.A., Ravagnani, L., Rensi, R., Focardi, M., & Gualco, B. (2014). Donne-madri detenute negli istituti di pena italiani. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 4, 241-253.
- Scanu, C., (2013). *Mamma è in prigione*. Milano: Jaca Book.
- Shaw, R. (1989). Criminal Justice and Prisoner's Children. In Light, R. (1989) (ed.), *Prisoners Families, Bristol and Bath*. Bristol: Centre for Criminal Justice.
- Sisto, V., (2015). Il diritto alla "genitorialità" del detenuto in una pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo. *Minorigiustizia*, 1, 297-307.
- Soriano, L. (2008). La protezione dei figli minori di collaboratori e testimoni di giustizia. *Minorigiustizia*, 4, 141-150.
- Terrone, G. (2009). Genitorialità: tra normalità e patologia. *International Journal of Psychoanalysis and Education*, 1, 3, 7-15.
- Testa, G. (2013). *Genitori nell'ombra. Tutela della persona detenuta nella relazione genitore-figlio*. Milano: Unicopli.
- Vitolo, M., & Scigliano, L. (2003). La Separazione Dei Figli Dai Padre Detenuti. Alcune Riflessioni sugli aspetti psicologici della separazione forzata. *Minorigiustizia*, 3, 88-103.

## La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell'applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano

### Adult probation in the Court District of Milan. Analysis of an innovative measure in the Italian sanctions system

*Oriana Binik • Roberto Cornelli • Massimiliano Dova • Annalisa Zamburlini*

#### **Abstract**

Within the law n. 67/2014, the Italian legislation introduced a new kind of pre-trial probation. After a description of the innovative aspects of the law and an analysis of the context in which it was approved, an evaluation study (SWOT analysis) conducted in the city of Milan is presented. Based on 23 interviews to stakeholders, the research shows Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats in the application of the new measure. In the light of research findings, the paper proposes a vademecum with priority actions to improve the efficacy of the law.

**Key words:** probation • alternatives • swot analysis • restorative justice

#### **Riassunto**

La legge delega n. 67 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto della messa alla prova per adulti. Dopo una breve descrizione del contesto in cui si colloca l'introduzione della misura e dopo averne messo in luce le caratteristiche innovative, si analizzano e discutono i risultati di una ricerca valutativa (SWOT analysis) partecipata dagli attori coinvolti a vario titolo nella gestione dei casi di messa alla prova per adulti nell'ambito territoriale del Tribunale di Milano. Basata su 23 interviste, la ricerca illustra i punti di forza e di debolezza, le minacce e le opportunità legate all'applicazione della misura. Alla luce di quanto emerso, l'articolo si conclude con la presentazione di un vademecum di interventi prioritari per migliorare l'efficacia dell'istituto.

**Parole chiave:** messa alla prova • alternatives • swot analysis • giustizia riparativa

---

Per corrispondenza: Prof. Roberto Cornelli, Università di Milano-Bicocca • e-mail: [roberto.cornelli@unimib.it](mailto:roberto.cornelli@unimib.it)

Oriana BINIK, assegnista di ricerca in criminologia, Università degli studi di Milano-Bicocca, [oriana.binik@unimib.it](mailto:oriana.binik@unimib.it)

Roberto CORNELLI, Università di Milano-Bicocca, [roberto.cornelli@unimib.it](mailto:roberto.cornelli@unimib.it)

Massimiliano DOVA, assegnista di ricerca in diritto penale, Università degli studi di Milano-Bicocca, [massimiliano.dova@unimib.it](mailto:massimiliano.dova@unimib.it)

Annalisa ZAMBURLINI, Dottoressa di ricerca in Sociologia e metodologia della ricerca sociale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), [annalisa.zamburlini@gmail.com](mailto:annalisa.zamburlini@gmail.com)

# La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell'applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano<sup>1</sup>

## 1. Finalità e metodologia della ricerca sulla messa alla prova

La legge delega n. 67 del 2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano, tra le altre misure volte ad affrontare l'emergenza del sovraffollamento delle carceri italiane, l'istituto della messa alla prova per adulti. Si tratta di una misura innovativa nell'ambito della giustizia penale, che presenta una familiarità con le misure di *probation* giudiziale adottate in altri Paesi, tradizionalmente di origine anglosassone, e con l'istituto della messa alla prova della legislazione penale italiana in campo minorile. L'intento politico della nuova previsione legislativa è di dare corso alla necessità, sancita anche nella normativa internazionale ed europea, di ripensare il sistema dei delitti e delle pene espandendo l'area delle misure alternative (le cd. *Alternatives*) al processo e alla detenzione.

In particolare con la risoluzione 45/110 del 14 dicembre 1990 sono state adottate dall'Assemblea Generale le *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)* con l'intenzione di promuovere l'uso di misure non custodiali, di fissare standard minimi per persone soggette a misure alternative alla detenzione, di rafforzare il coinvolgimento della comunità nella gestione della giustizia penale, specificamente nel trattamento degli autori di reato, e di promuovere tra questi ultimi il senso di responsabilità verso la società.

Allo stesso modo, anche il Consiglio d'Europa è intervenuto più volte sul sistema detentivo e specificamente sulle misure alternative alla detenzione. Vanno richiamate, in particolare: la raccomandazione R(1992)16 sulle *Regole Europee sulle Sanzioni e Misure Alternative alla detenzione*; la raccomandazione R(2000)22, sul *Miglioramento dell'implementazione delle Regole europee sulle sanzioni e misure applicate in area penale esterna*; la R(2010)1 sulle *Regole del Consiglio d'Europa in materia di probation*, che insiste proprio sull'importanza delle misure di messa alla prova anche ai fini di riduzione della popolazione carceraria.

Dopo una breve descrizione del contesto in cui si colloca l'introduzione della messa alla prova per adulti, caratterizzato dal sovraffollamento degli istituti penitenziari che ha richiamato l'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo, e dopo aver messo in luce le caratteristiche in-

novative della misura, s'intende analizzare i profili applicativi della riforma con la finalità di restituire a studiosi e *policy makers* un quadro conoscitivo capace di stimolare interventi per migliorarne l'efficacia.

Il percorso di valutazione dell'applicazione della Misura di messa alla prova per adulti è stato concepito come ricerca valutativa partecipata dagli attori coinvolti a vario titolo nella gestione dei casi di messa alla prova nell'ambito territoriale del Tribunale di Milano. La valutazione, nella nostra prospettiva, è concepita come parte del processo di conoscenza che, attribuendo significati alle esperienze vissute e agli interventi realizzati, contribuisce a costruire il cambiamento culturale e sociale in cui si inserisce. Materialmente sono state svolte 23 interviste su traccia semi-strutturata finalizzate a costruire una SWOT analysis<sup>2</sup>. L'analisi SWOT, come noto, è uno strumento usato per valutare i punti di forza (*Strengths*), debolezza (*Weaknesses*), le opportunità (*Opportunities*) e le minacce (*Threats*) di un progetto e riguarda sia l'ambiente interno (considerando punti di forza e debolezza) sia quello esterno (considerando minacce ed opportunità). Sono stati pertanto inclusi quesiti relativi alla valutazione delle linee guida adottate nel contesto milanese, al funzionamento della rete tra servizi, ai cambiamenti avvenuti nelle modalità operative. Ogni persona intervistata si caratterizza per una particolare prospettiva sulla misura e sulla segnalazione di specifici punti di forza e criticità; le valutazioni così raccolte hanno risposto al principio della multivocalità, che ha reso possibile ricomporre le diverse problematiche e opportunità in un quadro d'insieme coerente e capace di orientare le azioni future. Certamente si tratta di una selezione di soggetti che non mira a costituire un campione rappresentativo ma a esplorare a fondo le priorità riconosciute dai diversi portatori di interesse coinvolti al fine di mettere in luce le aree di criticità e di miglioramento da sostenere e valorizzare.

## 2. La misura della messa alla prova nel panorama delle *Alternatives*

L'area delle *Alternatives* si è arricchita nel corso degli anni di misure molto diverse tra loro, sia all'interno di ciascun Paese sia nel confronto internazionale, anche tenendo conto della specificità degli ordinamenti giuridici e delle urgenze di politica criminale<sup>3</sup>.

1 "Questo articolo, che è frutto del lavoro congiunto degli autori, riprende i principali risultati della ricerca ProbACTION, realizzata dal CNPDS, finanziata da Fondazione Cariplo, coordinata dal Prof. Roberto Cornelli con la supervisione del Prof. Adolfo Ceretti. Materialmente i par. 1, 2, 3 e 6 sono da attribuire a Roberto Cornelli, il par. 4 a Massimiliano Dova, i par. 5.0, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.1. a Oriana Binik e i par. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.2.2 ad Annalisa Zamburlini."

2 Il campione dei soggetti intervistati si compone come segue: direttrice dell'UEPE, 2 operatori UEPE, 1 ex direttrice UEPE Lombardia, 2 Magistrati, 2 Avvocati, 1 Mediatore penale, 8 operatori degli Enti accoglienti, 6 soggetti in messa alla prova.

3 Per una comparazione a livello europeo dell'utilizzo delle *Alternatives* cfr. Aebi & Chopin (2015).



Ciononostante sono ravvisabili alcune opzioni di fondo che ne consentono una categorizzazione. L'introduzione delle *Alternatives* risponde generalmente a tre esigenze di politica criminale, non sempre concomitanti o tenute nella medesima considerazione:

- la prima è di evitare l'ingresso o favorire l'uscita anticipata dal circuito penitenziario in un'ottica puramente deflattiva (soprattutto per affrontare le problematiche ricorrenti del sovraffollamento);
- la seconda è di favorire l'uscita anticipata dal circuito penitenziario per favorire il reinserimento sociale del condannato o detenuto (sul presupposto che la parte finale della carcerazione possa progressivamente avvicinare il detenuto alla vita fuori dal carcere);
- la terza è di evitare l'ingresso in carcere e, ancor prima, sospendere l'iter processuale per consentire – a certe condizioni e spesso con finalità riparative o, più latamente, reintegratorie – al soggetto imputato di un reato di non incontrare gli effetti derivanti dalla sentenza di condanna o dell'ingresso in carcere (considerando, nei fatti, l'esperienza di contatto con il sistema della giustizia penale, soprattutto per pene brevi, più dannosa che utile).

La scelta legislativa compiuta in Italia (legge 354/1975) all'indomani del dibattito sulla costituzionalità della pena alla luce dell'art. 27 della Costituzione, in aggiunta alla già prevista misura della sospensione condizionale della pena, si è diretta verso l'introduzione di misure alternative alla detenzione nella fase esecutiva della pena (*post-sentence*). Questa linea d'intervento, che ha caratterizzato più frequentemente i Paesi europei continentali e di *civil law*, è stata confermata e rafforzata dalla legge Gozzini (663/1986) e si dovrà attendere solo la riforma del processo penale minorile (DPR 448/1988) per vedere la comparsa all'art. 28 (sospensione del processo con messa alla prova del minore) di una forma di Probation giudiziale nell'ordinamento giuridico italiano.

Ma se la previsione delle *Alternatives* in Italia nei decenni

Settanta e Ottanta rispondeva a esigenze di riforma del sistema penale in senso costituzionale, con una forte enfasi sulla risocializzazione come avvicinamento progressivo del detenuto alla vita fuori dal carcere, e sull'evitare l'impatto con il carcere nel caso di pene brevi e per i minori, per comprendere i presupposti politico-criminali che hanno portato all'introduzione nel 2014 della messa alla prova per adulti occorre considerare il diverso clima che ha caratterizzato il campo penale a partire dagli anni Novanta, non solo in Italia.

### 3. L'emergenza delle carceri sovraffollate

Un dato assodato nella letteratura criminologica contemporanea è il vertiginoso aumento della popolazione carceraria, riscontrato in tutti i Paesi occidentali, sia pure in momenti diversi del recente passato.

Negli Stati Uniti, per esempio, il tasso d'incarcerazione è 7 volte più alto di quello che si registrava all'inizio degli anni Settanta. Sia pure notevolmente più bassi rispetto a quelli statunitensi, anche i tassi dei Paesi europei sono cresciuti negli anni Ottanta e Novanta<sup>4</sup>; nel corso degli ultimi 15 anni, invece, si assiste a una diversificazione delle tendenze: in Francia e in Spagna il tasso aumenta, passando rispettivamente da 82 e 113 nel 2000 a 114 e 144 nel 2014, mentre in Germania diminuisce, soprattutto a partire dal 2004 (da 96 a 76 nel 2014)<sup>5</sup>.

Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso l'Italia era il Paese europeo con meno detenuti (35.469 presenti al 31 dicembre 1991). Nell'arco del ventennio successivo, probabilmente per l'affacciarsi nel dibattito sociale e politico dell'allarme sicurezza e della relativa domanda di penalità (Pavarini, 2006; Cornelli, 2008; Ceretti & Cornelli, 2013) che ha portato a politiche legislative particolarmente severe<sup>6</sup>, il recupero dell'Italia è stato rapidissimo, tanto da raggiungere nel 2010, una volta smaltiti gli effetti del tutto provvisori dell'indulto (legge 176/2006), il picco di 112 detenuti ogni 100 mila abitanti.

Gráfico 1 – Detenuti presenti a fine anno in Italia. Anni 1951-2016 (valori assoluti).



Fonte: elaborazione di dati Istat

4 Fonte: Eurostat.

5 Fonte: Institute for Criminal Policy Research, World Prison Brief Data ([www.prisonstudies.org](http://www.prisonstudies.org)).


6 Ci si riferisce, in particolare, all'inasprimento delle pene dovuto all'approvazione dei "pacchetti sicurezza" del 2001 (legge 128/2001) e del 2008/2009 (125/2008 e 94/2009), della legge

La riduzione della popolazione carceraria degli ultimi anni, che dal 2014 s'attesta al di sotto delle 55 mila unità e che rimane comunque al di sopra della capienza regolamentare di circa 49 mila posti, è l'esito di una serie di interventi legislativi che ancora non possiamo dire se presenteranno effetti duraturi sul contenimento del sovrappollamento, ma che per ora sembrano dare qualche frutto in termini di deflazione carceraria (ci si riferisce in particolare alle leggi 199/2010, 94/2013 e 10/2014 di cui si accennerà più avanti).

Contestualmente alla crescita delle incarcerazioni dell'ultimo quarto di secolo si nota anche una progressiva espansione dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione (la c.d. area penale esterna). Basti considerare che fino al 1992 le misure alternative alla detenzione non interessano più di 10.000 condannati all'anno, e che a partire dal 1993 fino a metà degli anni Duemila riguardano sempre più persone fino ad arrivare nel 2004 a 50.228, picco che si registra prima della vertiginosa caduta in

concomitanza con l'approvazione dell'indulto (legge 241/2006). Ma già a partire dall'anno successivo i dati mostrano un incremento dell'utilizzo delle misure fino a raggiungere i livelli precedenti al 2006 (anche se l'aumento, come mostra il grafico 1, non riguarda, per esempio, la semilibertà; al contrario, la detenzione domiciliare a partire dal 2010 cresce vistosamente fino a toccare la soglia delle 10 mila persone e a quasi raddoppiare il picco raggiunto nel 2004). D'altra parte, non potrebbe essere diversamente: le misure alternative si caratterizzano in buona parte per essere complementari più che sostitutive rispetto al carcere, operando come 'integratori di sistema', che intervengono insieme o dopo o a fianco o in luogo, ma sempre correlati con una pena detentiva" (Tamburino, 2002, p. 59). Insomma, la torsione legislativa nel senso dell'espansione dell'area penale e dell'inasprimento della severità delle pene non può che portare a più condanne al carcere e, nel contempo, rimanendo vigente il sistema delle alternative alla detenzione, a un concomitante incremento dell'area penale esterna.

**Grafico 2 – Condannati sottoposti alle Misure alternative dell’Affidamento in prova, della Semilibertà e della Detenzione domiciliare, in corso al 31 dicembre in Italia. Anni 1997 -2016 (valori assoluti).**



Fonte: elaborazione di dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative

“ex Cirielli” (251/2005) in tema di recidiva, della legge “Fini-Giovanardi” (49/2006) in tema di sostanze stupefacenti e alla legge “Bossi-Fini” (189/2002) in tema d’immigrazione (che ha aumentato il numero di stranieri in carcere: cfr. Romano, 2014). Per la verità, già a fine degli anni Settanta l’ottica emergenziale aveva caratterizzato i provvedimenti di inasprimento del trattamento sanzionatorio dei delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona, ricettazione (legge 14 ottobre 1974 n. 497; legge 22 maggio 1975 n. 152) e sequestro di persona a scopo

di estorsione (legge 18 maggio 1987 n. 191; legge 30 dicembre 1980 n. 894), e gli anni Ottanta e Novanta erano stati interessati da un’espansione dell’area del penalmente rilevante in due direzioni: nella tutela dei nuovi interessi caratteristici delle società tecnologicamente avanzate del tardo capitalismo (dal diritto penale valutario a quello dei mercati finanziari, dal diritto penale tributario a quello dell’urbanistica e del lavoro) e nella repressione della criminalità organizzata (Cfr. Fiandaca & Musco, 2005; Ceretti & Cornelli, 2013).

Evidentemente, per contrastare in termini duraturi il sovraffollamento carcerario occorre concentrare i propri sforzi di riforma da una parte sull'ipertrofia del diritto penale, dall'altra parte sulla centralità del carcere nel sistema delle pene. Insomma, va ribaltata l'ottica dell'intervento nel campo penale, aderendo più pienamente al dettato costituzionale: diritto penale come *extrema ratio* e centralità delle misure di comunità<sup>7</sup>.

Le prime misure per affrontare l'emergenza del sovraffollamento carcerario, per la verità, presero altre strade, perlopiù dirette ad aumentare la capienza degli istituti di pena attraverso la ristrutturazione di padiglioni all'interno di strutture già esistenti (20) e la costruzione di nuovi edifici (11), al fine di ottenere meno di 10 mila posti in aggiunta agli esistenti (cd. Piano carceri). Ma i tempi di realizzazione, i costi (anche delle nuove assunzioni di personale) e i risultati attesi, tutto sommato modesti rispetto al problema da affrontare, hanno da subito indotto ad emanare ulteriori provvedimenti, sempre in chiave emergenziale ed urgente. Da qui l'emanazione di alcune leggi denominate giornalmisticamente "Svuota carceri": la 199/2010, la cui principale finalità è di rendere più facile il ricorso alla detenzione domiciliare in modo da tamponare nell'immediato il problema del sovraffollamento; la legge 94/2013, che prevede l'innalzamento del limite di pena per l'applicabilità della custodia in carcere ed elimina alcuni automatismi riguardanti i recidivi reiterati volti ad impedire il ricorso a misure alternative; e, infine, la legge 10/2014 che prevede alcune revisioni degli istituti giuridici esistenti volte alla riduzione controllata della popolazione carceraria. Va segnalata, inoltre, l'emanazione di due circolari da parte dell'Amministrazione Penitenziaria (0445330-2011 e 0206745/2012) che hanno introdotto il "regime aperto" ribaltando la logica che ha sempre governato la vita all'interno del carcere: in base alle nuove disposizioni il perimetro della detenzione non è più quello della cella, bensì quello della sezione, all'interno della quale il detenuto ha libertà di movimento, secondo precise regole di comportamento.

I provvedimenti legislativi e amministrativi ora richiamati sono strettamente connessi alle esigenze politico-criminali di deflazione carceraria e resi impellenti dalla necessità di ottemperare (e a volte anticipare al fine di scongiurare) alle condanne della Corte europea per violazione della Convenzione europea dei diritti umani. Tra queste, la sentenza Torreggiani, pronunciata l'8 gennaio del 2013, riveste un'importanza decisiva nel convincere lo Stato italiano a imboccare la via deflattiva e delle alternative al carcere. Accogliendo il ricorso di 7 detenuti di Busto Arsizio e Piacenza sottoposto all'attenzione della Corte nell'agosto del 2009 che denunciavano in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea condizioni detentive inumane e degradanti anche per lo spazio vitale disponibile nelle celle, la Corte condanna lo Stato italiano per non aver garantito che ogni prigioniero fosse detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottoponessero l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla

detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto fossero assicurati adeguatamente. La rilevanza di questa sentenza risiede anche nel fatto che non si limita a decidere sul ricorso dei 7 detenuti, ma affronta il problema strutturale del disfunzionamento del sistema penitenziario italiano, dando precise indicazioni al legislatore nazionale sui rimedi da adottare e sull'efficacia degli stessi per risolvere il sovraffollamento carcerario in modo stabile e duraturo.

È precisamente in questa nuova fase politico-istituzionale che la legge delega 67/2014 introduce l'istituto della messa alla prova per adulti, con il chiaro intento di affrontare le emergenze non solo potenziando le misure deflattive e incentivando il ricorso alle tradizionali misure alternative alla detenzione ma anche ampliando il novero delle *Alternatives* con misure di *Probation* giudiziale, tipiche della tradizione anglosassone, ormai presenti in molti Paesi anche continentali e già sperimentate con risultati interessanti in ambito minorile.

Proprio per la portata innovativa, la legge 67/2014 è stata considerata indicativa della necessità di un profondo ripensamento del sistema giustizia. Al contempo, la legge è destinata a misurarsi con una serie di difficoltà d'interpretazione e di applicazione, che costituiscono il necessario complemento di una misura che intende operare un cambiamento culturale e istituzionale profondo.

#### 4. La messa alla prova, inquadramento giuridico

Ispirata all'analogo istituto introdotto in ambito minorile (art. 28 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448), che ha dato prova di particolare efficacia (in base alle stime del Ministero, l'esito è stato positivo nell'85% dei casi), la sospensione del processo con messa alla prova per adulti funziona in base a un meccanismo ben noto all'ordinamento penale italiano (e non solo): la rinuncia precaria e temporanea alla pena astrattamente minacciata è subordinata all'adempimento di prescrizioni da parte del reo. Sia pure dinanzi ad un arretramento applicativo della risposta punitiva surrogata in un momento addirittura antecedente rispetto all'accertamento della responsabilità penale (Viganò, 2013), il nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova ha restituito ampia valorizzazione e massima effettività ai contenuti prescrittivo-reintegratori.

Due sono le categorie di reati in relazione ai quali può trovare applicazione il nuovo istituto. Per quanto riguarda la prima, il punto di riferimento per l'accesso a questa forma di *probation* è la misura massima della pena privativa della libertà astrattamente minacciata dal legislatore: vi rientrano i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni. Si tratta di un limite massimo che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite (Cass., sez. Unite, 31 marzo 2016, CED 267238), deve essere calcolato facendo esclusivo riferimento alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, a prescindere dalla contestazione, nel caso concreto, di qualsiasi tipo di circostanza aggravante: e cioè sia di quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, sia di quelle ad effetto speciale.

Nella seconda categoria, rientra un ristretto catalogo di

<sup>7</sup> Cfr. Tavolo 12 degli Stati generali dell'esecuzione penale.

più gravi reati: si tratta delle fattispecie indicate dall'art. 550, c. 2 c.p.p. in tema di citazione diretta a giudizio.

Mentre la prima categoria riguarda fatti che difficilmente possono condurre ad un effettivo ingresso in carcere, la seconda include fattispecie di reato, come la violenza o minaccia oppure la resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), il furto aggravato (art. 625 c.p.) e la ricettazione (art. 648 c.p.), in relazione ai quali la messa alla prova potrebbe costituire una possibile alternativa alla (effettiva) privazione della libertà. Sia pure dinanzi ad un'interpretazione giurisprudenziale che ha garantito alla messa alla prova il più vasto ambito di applicazione possibile, va subito evidenziato che il nuovo istituto di cui all'art. 168-bis c.p. sembra poter incidere solo in modo estremamente limitato sull'andamento della popolazione penitenziaria.

Un'ulteriore limitazione dell'ambito di applicazione della messa alla prova è stata dedotta, in via interpretativa, dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha tendenzialmente escluso che l'accesso a tale forma di *probation* possa essere disposta soltanto per alcuni reati nell'ambito di un procedimento nel quale siano contestate anche altre fattispecie incriminatrici che esulano, invece, dai limiti indicati dall'art. 168-bis c.p. Pur riconoscendo la valenza risocializzativa della messa alla prova, la Corte di Cassazione ritiene che tale finalità non possa essere realizzata solo parzialmente in relazione ad alcuni soltanto dei fatti in contestazione, qualora lo stesso imputato sia chiamato a rispondere di più gravi reati che non soddisfano i presupposti d'accesso all'istituto (Cass., 12 marzo 2015, n. 14112, CED 263125). E ciò perché la contestuale commissione di più gravi reati, per i quali non può essere disposta la messa alla prova, non consente di formulare una prognosi positiva «sull'evoluzione della personalità dell'imputato verso modelli socialmente adeguati» (p. 6 della sentenza).

Si tratta di una soluzione interpretativa che desta qualche perplessità in relazione alla presunta incompatibilità dell'istituto con una rieducazione "parziale". Perseguire, sia pure settorialmente, la finalità rieducativa attraverso la messa alla prova sembra, al contrario, costituire un obiettivo razionale nell'ambito di una risposta differenziata al reato che è comunque destinata a completarsi attraverso il trattamento punitivo per il più grave reato al quale non è applicabile l'art. 168-bis c.p. Più convincente è il riferimento (implicito) alla prognosi di non-ricidiva di cui all'art. 464-*quater* c.p.p., che funge da condizione d'accesso alla messa alla prova: il reato più grave in contestazione non consentirebbe al giudice di prevedere, anche se non certo in via presuntiva, un'evoluzione del comportamento dell'imputato verso modelli socialmente adeguati. Se questa è la condizione non si vede per quale motivo dovrebbe sussistere un limite assoluto al ricorso alla nuova misura di comunità anche solo per alcuni reati che possono essere scorporati da un più ampio cumulo, in relazione al quale, seguendo il ragionamento della Cassazione, l'unica risposta (completamente) rieducativa sarebbe il carcere. Diversamente da quanto stabilito dalla Suprema corte, la possibilità di ammissione (parziale) alla messa alla prova soltanto per alcuni reati è espressamente prevista sia dalle linee guida redatte dal Tribunale di Venezia sia dal protocollo elaborato presso il Tribunale di Imperia.

Vi sono poi limiti di carattere soggettivo che riducono ulteriormente il novero di soggetti nei confronti dei quali può essere applicata questa misura di comunità: oltre ai de-

linquenti e contravventori abituali e ai delinquenti professionali e per tendenza, sono altresì esclusi coloro che hanno già usufruito della messa alla prova (art. 168-bis, c. 4 e 5, c.p.)<sup>8</sup>.

Per quanto concerne i contenuti, in sospeso tra modelli di *diversion* processuale e strumenti di *probation* (Bartoli, 2014), la sospensione del processo con messa alla prova ha una duplice natura: punitiva e risocializzativa (Caprioli, 2012; Miedico, 2015; Riverditi, 2014). Il corredo sanzionatorio previsto dal programma di trattamento, dalla cui realizzazione dipende l'esito positivo della messa alla prova, comprende un ampio catalogo di prescrizioni: da quelle di natura reintegratorio-patrimoniale, come l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e il risarcimento del danno (nei limiti del possibile), a quelle di tipo sanzionatorio-risocializzativo come la prestazione del lavoro di pubblica utilità.

A tali contenuti si affiancano altre tipologie di prescrizioni di diversa natura: da un lato, vi sono quelle che riguardano la gestione concreta della messa alla prova e, dall'altro lato, vi sono vere e proprie sanzioni a contenuto interdittivo. Fra le prime rientrano le prescrizioni che regolano sia i rapporti con il servizio sociale al quale l'imputato è affidato, sia quelli con la struttura sanitaria nel caso in cui l'imputato decida di sottoporsi a un trattamento terapeutico-riabilitativo. Alla seconda tipologia di prescrizioni appartengono quelle relative alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali.

Ciò segna un mutamento del modello di *probation*. Come già accennato, nella messa alla prova si prescinde dal pieno accertamento della responsabilità e, quindi, si astraie anche da una revisione critica rispetto ad un fatto in relazione al quale dovrebbe rimanere "intatta" la presunzione di non colpevolezza dell'imputato. Al contempo, tuttavia, i contenuti prescrittivo-reintegratori della messa alla prova vengono a tal punto ampliati da renderli, nei fatti, più afflittivi di quelli previsti (spesso solo sulla carta) per altri strumenti di *probation*, come la sospensione condizionale della pena e l'affidamento in prova al servizio sociale, che implicano al contrario un puntuale accertamento della responsabilità penale.

Rilievo preminente viene attribuito al lavoro di pubblica utilità, che costituisce una componente ineludibile della messa alla prova. Apparso per la prima volta come strumento di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato (art. 102 e 105 l. 24 novembre 1981 n. 689), il lavoro di pubblica utilità ha vissuto negli ultimi anni un sensibile potenziamento. Potenziamento che è stato, da un lato, oggetto di dibattito e proposte sia durante i lavori della commissione Grosso, che ipotizzava l'introduzione del

8 In realtà, i dubbi inizialmente emersi sui limiti eccessivamente ristretti della messa alla prova e sulla mancanza di reale autonomia applicativa di tale misura possono essere, almeno in parte, dissipati. Il nuovo istituto ha avuto un ampio successo nella prassi: al 31 marzo 2017 sono 9.589 le persone nei confronti delle quali è stata applicata la sospensione del processo con messa alla prova. Nel solo ambito di competenza del Tribunale di Milano, nel 2015, sono stati registrati circa 400 casi di applicazione dell'istituto della messa alla prova: applicazione che sembra essere in aumento nel 2016.



lavoro di pubblica utilità in veste di pena sostitutiva o di obbligo accessorio connesso alla sospensione condizionale, sia nel progetto più recentemente elaborato dalla Commissione Pisapia, che prevedeva espressamente la prestazione volontaria di attività non retribuita in favore della collettività tra le pene prescrittive (art. 29). Dall'altro lato, ciò è avvenuto per effetto del crescente numero d'ipotesi in cui è stato previsto il lavoro di pubblica utilità. Da pena principale nella giurisdizione del Giudice di pace (art. 54 d.lgs. 274/2000) a sanzione sostitutiva in materia di stupefacenti per fatti di lieve entità e di circolazione stradale (art. 73, c. 5-bis D.P.R. 309/1990; artt. 186, c. 9-bis e 187, c. 8-bis, d.lgs. n. 285/1992 in caso di guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, salvo che sia stato provocato un incidente), da prescrizione alla quale può essere subordinata la sospensione condizionale della pena (art. 165 e 635, c. 3 c.p.) a sanzione accessoria (art. 1 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 e art. 224-bis d.lgs. n. 285/1992), il lavoro di pubblica utilità costituisce una forma di condotta reintegratoria che, sotto etichette differenti, cerca di riempire il sistema sanzionatorio di contenuti positivi. E ciò in un duplice senso: la prestazione di un'attività socialmente utile ha, da un lato, un effetto responsabilizzante e risocializzativo nei confronti del reo e, dall'altro lato, è in grado di dare effettività alla risposta punitiva.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività. Ferma la necessità di non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, tale attività viene individuata tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato. La prestazione di utilità sociale viene svolta, per non meno di dieci giorni (anche non continuativi) e secondo un orario giornaliero non superiore a otto ore, presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (si veda il Regolamento del Ministero della giustizia, 9 giugno 2015, in *Dir. pen. cont.*, 29 giugno 2015).

Un'ultima considerazione concerne i rapporti tra messa alla prova e giustizia riparativa. Secondo quanto previsto dall'art. 464-bis, c. 4, lett. c, c.p.p., il programma di trattamento può prevedere «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa». La giustizia riparativa rimane però per la magistratura e per gli altri operatori un territorio in gran parte inesplorato, nel quale ci si avventura con difficoltà e (forse) con una certa diffidenza. A conferma di ciò si constata, altresì, la mancanza di riferimenti (salvo rare eccezioni) agli strumenti della giustizia riparativa all'interno dei protocolli e delle linee guida finora elaborati su questa forma di *probation* (Bove, 2015).

Ma vi è un dato ancora più sorprendente. Se si confrontano le statistiche della messa alla prova con quelle relative alle altre misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare) applicate a condannati in stato di libertà, il nuovo istituto di cui all'art. 168-bis c.p. è quello maggiormente applicato. Le persone sottoposte ad affidamento in prova al servizio sociale (compresi i casi di applicazione in via provvisoria e di affidamento terapeutico) sono 8.890, mentre quelle sottoposte alla detenzione domiciliare sono 6.645.

## 5. Risultati: punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce nell'applicazione della messa alla prova per adulti nel territorio di Milano

Come anticipato in premessa, i profili applicativi della messa alla prova sono stati analizzati attraverso la tecnica di analisi *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), che consente di adottare uno sguardo di sistema e orientato ad analizzare l'impatto dei maggiori fattori interni ed esterni che definiscono il posizionamento della misura in oggetto all'interno del sistema giustizia, al fine di consentirne un miglioramento dell'efficacia.

I fattori interni analizzati sono caratterizzati da forze e debolezze. Le forze sono le risorse, le competenze o le forme di collaborazione che consentono l'applicazione della messa alla prova in modo che supporti lo spirito di cambiamento che la legge 67/2014 dovrebbe incarnare; le debolezze sono quegli elementi che interferiscono con la realizzazione di tale *mission* (mancanza di risorse, competenze o forme di collaborazione). Il contesto esterno, invece, comprende minacce ed opportunità. Le minacce sono fenomeni, tendenze o caratteristiche del contesto che possono influenzare in maniera negativa le possibilità di applicare con successo la messa alla prova per adulti; al contrario, le opportunità sono gli stessi fattori esterni che però possono creare condizioni favorevoli (Cfr. Panagiotou, 2003).

Come puntualizza Bezzi (2005), sui fattori interni si dovrebbe poter agire direttamente (esaltando i punti di forza e limitando i punti di debolezza), mentre i fattori esterni possono essere alleati da sfruttare (opportunità) ovvero condizioni ostative (minacce) che – in teoria – potrebbero anche portare a un fallimento della misura di messa alla prova per adulti.

Certamente, l'interazione tra i quattro fattori della *SWOT* (cfr. Tab 1) va intesa in senso dinamico: la variazione di una di queste quattro componenti si riflette sulle altre tre, e ognuno degli elementi considerati può subire modificazioni nel corso del tempo. Ciò significa che se s'intende promuovere una valutazione dell'applicazione della messa alla prova per adulti nel territorio milanese finalizzata a migliorarne l'efficacia, le strategie di miglioramento identificate devono puntare a calibrare il peso di ogni elemento, ad accentuare i punti di forza, contemporaneamente a limitare i punti di debolezza, a sfruttare le opportunità che offre l'ambiente e infine a controllarne le minacce.

	<b>PUNTI DI FORZA</b>	<b>PUNTI DI DEBOLEZZA</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuova opportunità di fuoriuscita dal circuito penale per adulti che non sporca la fedina penale e garantisce riservatezza</li> <li>- Intercettazione precoce di una situazione di disagio e possibilità di “aggancio precoce” ai servizi sanitari e sociali. <i>(misura non stigmatizzante e reintegratoria)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percezione della MAP come percorso vago e gravoso che porta alcuni soggetti a rinunciare o ad assimilare solo la componente afflittiva. <i>(misura vaga e afflittiva)</i></li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Risposta responsabilizzante e personalizzata con spirito latamente riparativo <i>(enfasi sul soggetto)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le linee-guida di Milano introducono un ‘tariffario’ che assimila la MAP a una pena</li> <li>- Logica retributiva, eccessiva enfasi sugli aspetti risarcitori <i>(enfasi sul reato)</i></li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il lavoro di pubblica utilità può favorire l’instaurarsi di relazioni interpersonali positive, radicate nel contesto territoriale d’appartenenza, e la presa di coscienza di potenzialità personali inesplorate <i>(nuove relazioni, in contesti “altri”).</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il lavoro di pubblica utilità può essere percepito come una semplice sanzione afflittiva.</li> <li>- Contiguità tra soggetti in messa alla prova e persone in esecuzione penale esterna presso l’UEPE e presso gli enti che mettono a disposizione posti per il LPU <i>(possibile assenza di relazioni e/o relazioni con altri autori di reato).</i></li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intercetta un’utenza eterogenea, comprendente persone socialmente inserite e con competenze specifiche, che possono costituire una risorsa per gli enti accoglienti. <i>(risorsa per gli enti)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L’accoglienza richiede un impegno in termini di risorse umane ed economiche che può risultare gravoso per gli enti accoglienti, che avrebbero anche bisogno di maggiore formazione e supporto da parte di tutti gli attori del sistema, specie quelli istituzionali.</li> <li>- Un LPU molto diluito nel tempo rischia di essere difficile da gestire per l’ente e poco significativo per il soggetto. <i>(onere per gli enti)</i></li> </ul>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promuove il lavoro di rete, il coinvolgimento del territorio e l’impegno degli attori coinvolti. Va nella direzione della giustizia di comunità. <i>(lavoro di rete)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di un database degli enti accoglienti e dei posti disponibili per lo svolgimento del LPU e necessità di coordinamento tra tutti i soggetti della rete; collaborazione limitata da parte degli enti pubblici. <i>(rete deficitaria)</i></li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apre spazi alla giustizia riparativa e alla mediazione;</li> <li>- La giustizia riparativa può aiutare a rispondere all’ostilità che talvolta le vittime hanno nei confronti della concessione della messa alla prova. <i>(apre alla giustizia riparativa)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sulla giustizia riparativa vigono molti equivoci, ad esempio la si confonde con il LPU.</li> <li>- La mediazione non viene praticata. Agli operatori della giustizia manca una conoscenza approfondita della giustizia riparativa e, forse, l’audacia di sperimentarla. <i>(giustizia riparativa ancora poco applicata)</i></li> </ul>
	<b>OPPORTUNITA’</b>	<b>MINACCE</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caratteristiche del territorio milanese, molto ricco di organizzazioni di volontariato, già attivo e sensibile sul fronte del LPU previsto da norme precedenti. Presenza di molti servizi pubblici. <i>(ricchezza di risorse nel territorio)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UEPE: personale e risorse insufficienti per lavoro approfondito.</li> <li>- Impossibile per UEPE aiutare tutti i soggetti nell’identificazione dell’ente per LPU più adatto.</li> <li>- Non viene costruito un percorso personalizzato, come invece accade per i minori.</li> <li>- Programmi copia/incolla, burocratizzazione della presa in carico. <i>(mancanza di risorse per l’UEPE)</i></li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sul territorio milanese sono presenti centri per la giustizia riparativa e la mediazione sottoutilizzati.</li> <li>- Il Tribunale di Milano e l’amministrazione penitenziaria sono molto aperti. <i>(apertura a una giustizia “più democratica”)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La mancanza di regolamentazione della giustizia riparativa e della mediazione rischiano di rendere inutile l’apertura alla mediazione contenuta nella legge 67. <i>(difficoltà a implementare la mediazione)</i></li> </ul>

Tab. 1 – SWOT Analysis della messa alla prova per adulti

### 5.1 Punti di forza e di debolezza

1. Uno dei punti di forza della messa alla prova per adulti è dato dal fatto che i soggetti che vi accedono la scelgono perché poco stigmatizzante. In un caso specifico, uno degli intervistati era riuscito a svolgere la propria prova senza comunicare niente né alla propria famiglia né alla propria compagna, approfittando del fatto che i lavori di pubblica utilità potessero essere percepiti come una forma di volontariato. Il soggetto trascorrevva ogni sabato a lavorare presso degli orti sociali vicino casa, attività che gli consentiva, peraltro, di avvicinare delle conoscenze che riteneva potessero essere utili per la sua attività professionale. La scelta del soggetto di “autodifendersi” attraverso la riservatezza – dunque di difendersi dalla stigmatizzazione altrui, dal dolore che avrebbe causato ai suoi familiari e dalla sua stessa sofferenza – fa della messa alla prova per adulti una misura abbastanza innovativa e inedita nel panorama delle opzioni disponibili ai soggetti autori di reati minori. Da questa prospettiva, essa si pone quale risposta diametralmente opposta rispetto al carcere.

Di contro, passando al lato destro della tabella 1, cioè ai punti di debolezza, la messa alla prova per adulti conserva alcuni aspetti percepiti come afflittivi che spingono alcuni soggetti a ritenerla una risposta da un lato gravosa, dall'altro troppo indefinita. Considerando che la prospettiva della reclusione, come si è detto, nella maggior parte dei casi non ha motivo di essere temuta, alcuni soggetti scelgono così di indirizzarsi verso la sospensione condizionale della pena o l'affidamento in prova al servizio sociale. Si tratta di misure che lasciano traccia sulla fedina penale e garantiscono minore riservatezza ma, allo stesso tempo, sono percepite come meno impegnative. Secondo quanto riportato dagli intervistati, i margini interpretativi della norma (parzialmente colmati attraverso il ricorso alle linee-guida elaborate dal Tribunale di Milano<sup>9</sup>), fanno sì, peraltro, che i soggetti che non hanno un'occupazione e che scelgono la messa alla prova possano vedersi infliggere una quantità di lavori di pubblica utilità superiore rispetto a coloro che lavorano e che generalmente vi dedicano il tempo libero nel weekend. Bilanciando i vantaggi e gli svantaggi del percorso da scegliere, in casi come questi può dunque risultare preferibile rinunciare all'opportunità di non avere precedenti penali, propendendo per una misura come l'affidamento in prova al servizio sociale, che può comportare oneri inferiori, tanto da essere definita da alcuni intervistati esperti quale misura “vuota”.

2. Il fatto che la messa alla prova, raffrontata ad altri istituti, possa apparire come un'alternativa “piena” e “gravosa”, può dipendere – oltre che dalla quantità di lavori di pubblica utilità – dal suo utilizzo, da parte dei servizi, anche quale strumento di “aggancio precoce” sia dal punto di vista sociale, sia sanitario. Ciò significa – e questo è certamente un

punto di forza – che è possibile che, oltre al loro contributo professionale nei colloqui con i soggetti, gli assistenti sociali consiglino dei percorsi per la cura delle tossicodipendenze, volti ad affrontare la situazione di disagio che si ritiene possa aver influito sulla commissione del reato. Oppure, se il soggetto è già in carico al Sert, significa che il programma seguito sia incluso e valorizzato nel percorso di messa alla prova, oppure ancora, se l'UEPE lo ritiene opportuno, che il giudice prescriva una valutazione al Sert. Si può parlare, in questi casi, di “aggancio precoce” poiché – rispetto alle altre misure – la messa alla prova interviene in un periodo quasi immediatamente successivo al reato, consentendo dunque di lavorare con il soggetto riflettendo su un evento accaduto da poco, ancora indicativo di uno stile di vita, di alcune scelte o accadimenti che fanno parte della sua vita presente. Una buona presa in carico individualizzata potrebbe dunque ancora fare la differenza per aiutare il soggetto ad affrontare alcuni nodi critici del suo percorso. Ciò non accade, per esempio, con la sospensione condizionale della pena (che non prevede contatti con i servizi sociali) o con l'affidamento in prova, che propone sì delle risposte ma troppo lontane nel tempo, quando molto spesso la persona ha modificato il suo stile di vita, o proseguendo nella carriera deviante, o – al contrario – facendo ritorno a comportamenti conformi. La scommessa, in altre parole, è di intercettare un disagio e di permettere alla persona di modificare il proprio percorso, mentalizzando il danno causato ed evitando, di conseguenza, di reiterarlo. Il fatto che, nel caso di Milano, come la prova, anche i lavori di pubblica utilità abbiano inizio in un momento di poco successivo rispetto al primo colloquio con il soggetto, non può che essere interpretato quale punto di forza, in quanto cornice rassicurante in cui costruire il progetto con il probando.

Nella stessa direzione, tra i punti di forza si segnala la presenza di un impegno condiviso verso una personalizzazione del percorso e un'attivazione del soggetto, soprattutto nella scelta dei lavori di pubblica utilità che più rispondano ai suoi interessi e priorità. Questo aspetto è stato riconosciuto come un valore positivo anche dai probandi, che hanno individuato nella possibilità di scegliere come “riparare” (*latu sensu*) un elemento fondamentale per garantire il successo della misura. Costruire una risposta “personalizzata” significa ritagliare un percorso sull'individuo, processo che, a partire dal magistrato, sino all'assistente sociale, si propone di considerare in primo luogo la persona e solo successivamente il reato che ha commesso. L'idea, ispirata a quanto sperimentato nella giustizia minorile – pur con tutte le differenze del caso – è di dare alla prova una forma che ricordi la “costruzione di un abito su misura” (Grimoldi, Cacioppo, 2013). Ciò significa ideare un progetto basato sul significato speciale ed esclusivo assunto da quel reato per quell'unica, particolare persona e sulla ricerca degli eventi interni ed esterni che hanno reso in quel momento “conveniente” per lui, su di un piano profondo e inconsapevole, la trasgressione della norma. Il programma proposto dall'UEPE dovrebbe dunque contribuire a dare senso a un comportamento illecito e al danno creato, immettendo una nuova narrazione che ricostruisca il legame spezzato. Si tratterebbe, in questi termini, di un cambiamento di paradigma che, secondo alcuni esperti, potrebbe interessare anche soggetti condannabili a una pena edittale superiore ai quattro anni. Secondo questi intervistati, infatti, se la priorità vuole

9 Tribunale di Milano. *Istituto della Messa alla prova: linee-guida*. Retrieved January 28, 2017 from [https://www.tribunale.milano.it/files/1/%20Istituto%20della%20Messa%20alla%20Prova\\_%20Linee%20Guida.pdf](https://www.tribunale.milano.it/files/1/%20Istituto%20della%20Messa%20alla%20Prova_%20Linee%20Guida.pdf)

essere di scommettere sul soggetto e sulla sua capacità di responsabilizzarsi e di riparare il danno creato dall'infrazione, un cambiamento di prospettiva più deciso potrebbe portare, come nel caso dei minori, a considerare il reato come *realmente* secondario, ampliando o eliminando i limiti edittali.

Ciò detto, va evidenziato che se, in linea generale e con tutte le sfumature del caso, gli intervistati sembrano aperti a costruire una giustizia più democratica e "riparativa", i passi nella direzione di una riparazione "reale" e pensata con il soggetto sembrano puntualmente controbilanciati da altrettanti passi che vanno in una direzione afflittiva. A tale proposito, il Tavolo 13 degli Stati Generali dell'Esecuzione penale suggerisce:

"la necessità di essere culturalmente, metodologicamente e giuridicamente attrezzati per evitare che l'introduzione della giustizia riparativa si configuri come un'operazione meramente cartacea o di maquillage della realtà penale-processuale (e segnatamente sanzionatoria) pregressa e, soprattutto, che rischi di essere percepita come il cambiamento gattopardesco della cornice che nasconde l'immutabilità della sostanza".

Nel caso della messa alla prova per adulti, non si può negare che questo rischio vi sia: si è già detto dell'afflittività dei lavori di pubblica utilità che sembrano gravare particolarmente nei confronti delle persone disoccupate; a ciò si aggiunge, come riportato da alcuni esperti intervistati, il rischio che le linee-guida di Milano accentuino l'aspetto retributivo. Il punto oggetto di discussione riguarda il cosiddetto "tariffario" che identifica delle fasce in riferimento alla pena edittale massima prevista per il reato per cui il soggetto è imputato, cui corrisponde un periodo minimo e massimo di durata della prova. Secondo una prospettiva critica, ciò significa che è il reato e non la persona a tornare protagonista, seguendo così una logica commisurativa di tipo retributivo.<sup>10</sup>

Come ha sottolineato Mosconi (2008), è allora necessario focalizzare l'attenzione sulla profonda diversità concettuale esistente tra un'idea di riparazione che si pone come alternativa preventiva all'idea stessa di sanzione e di pena – a ciò sembrano mirare i punti di forza identificati dagli intervistati – e un'idea di riparazione come alternativa al carcere e dunque quale modalità di esecuzione di una pena, assumendo perciò una funzione essenzialmente afflittiva. Il rischio di far prendere alla Messa alla prova questa seconda forma, una sorta di onere aggiuntivo di cui viene caricato il soggetto che si trova a "riparare" in maniera opportunistica per saldare il proprio debito, si manifesta particolarmente in caso di prescrizioni di tipo risarcitorio che – sempre secondo quanto rilevato da alcuni intervistati – possono apparire eccessive, tanto più quando vengono concepite come *conditio sine qua non* per accedere alla misura.

10 Seppure le Linee-guida puntualizzano quanto segue: «occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto».

3. In questa direzione, un ruolo altrettanto ambiguo è giocato dal lavoro di pubblica utilità (LPU) che, come anticipato, deve essere obbligatoriamente inserito nel programma di trattamento che l'UEPE redige, su richiesta dell'imputato o del suo difensore e che viene sottoposto al giudice in vista del pronunciamento sulla concessione della misura. Le parole degli intervistati delineano luci e ombre di questa prescrizione che, se da una parte può favorire l'attivazione di risorse positive e inedite nel soggetto che esegue la misura e nell'ente, pubblico, di volontariato o del privato sociale, presso cui egli esegue l'attività prevista, dall'altra può trasformarsi in un mero dovere da assolvere presso un ente che accoglie a fatica, sentendosi in balia di una misura nuova e ancora non ben "rodata".

Il lavoro di pubblica utilità (LPU), la cui dimensione 'attiva' è spesso contrapposta alla caratteristica passività della detenzione, può costituire un'occasione per il soggetto per confrontarsi con realtà connotate da una dimensione di 'servizio' (a beneficio di altre persone, spesso in condizione di vulnerabilità o bisogno – disabili, bambini, anziani, homeless, tossicodipendenti, ... – degli animali o dell'ambiente) fino a quel momento sconosciuta e per interessare relazioni umane che possono costituire un appiglio contro la reiterazione della condotta deviante. Non è raro che, una volta terminato il periodo stabilito dal giudice, le persone sottoposte al LPU restino in contatto con le realtà presso cui hanno prestato servizio e continuino la collaborazione.

«*Serve per guardare il mondo in un altro modo*», «*stavo facendo qualcosa di buono, ecco. Sia per me, sia per gli altri*», «*una cosa che comunque fa bene*», «*prima non mi avvicinavo neanche... prima non l'avrei mai fatto*». Le parole dei probandi intervistati mostrano che il lavoro di pubblica utilità, se è svolto presso un ente capace di accogliere e di valorizzare la persona, anche quando questa vi arriva per svolgere un servizio non desiderato, può trasformarsi in un'esperienza che permette di iniziare a riparare il danno causato a se stessi, oltre che alla collettività.

La possibilità che il LPU costituisca un'occasione per instaurare relazioni interpersonali positive, radicate nel proprio contesto territoriale di riferimento, e possa favorire la presa di coscienza di potenzialità personali inesplorate dipende non solo dalla sensibilità e dalla preparazione dell'ente accogliente, ma anche dalla tipologia di lavoro che l'imputato andrà a svolgere. Alla luce dei colloqui effettuati, riteniamo che le attività più efficaci siano quelle che mettono il soggetto a contatto con altre persone o con gli animali e l'ambiente naturale (a condizione che il soggetto sia animato da una forte motivazione animalista o ecologista). Più il lavoro di pubblica utilità prevede che la persona svolga le sue ore senza un significativo contatto con i colleghi e con l'utenza, più è probabile che venga vissuto come una mera sanzione, come il gettone da pagare per potersi lasciare alle spalle un episodio spiacevole della propria vita. È questo il caso di una giovane donna straniera intervistata e impiegata in un'impresa di pulizie, il cui lavoro di pubblica utilità è consistito nel recarsi, una volta alla settimana per undici mesi, a pulire le scale e i corridoi di un edificio pubblico. La donna ha parlato della messa alla prova come di un'esperienza positiva in quanto ha permesso di evitare conseguenze più afflittive e del LPU come di una 'condanna' meritata, ma non ha mai fatto riferimento alla dimensione risocializzante e riparativa della misura.



Uno degli elementi vincenti del lavoro di pubblica utilità consiste, come abbiamo visto, nel porre la persona in un contesto sociale completamente estraneo all'ambito penale, dove solitamente solo le persone incaricate di supervisionare il percorso del soggetto sono informate delle ragioni della presenza di questi ed, eventualmente, della natura del reato. Nonostante questo, secondo alcuni intervistati, la prossimità tra 'probandi' e persone in esecuzione penale esterna, che si verifica presso l'UEPE e, a volte, presso gli enti che accolgono persone in misura alternativa e che contemporaneamente mettono a disposizione posti per il LPU, può avere effetti stigmatizzanti ai danni dei soggetti in prova.

4. Facendo ritorno ai punti di forza della messa alla prova, dunque al lato sinistro della tabella, un elemento positivo consiste nell'eterogeneità dell'utenza che intercetta, certamente maggiore rispetto alle misure alternative e al lavoro esterno. Nel numero di quanti si rivolgono agli enti per svolgere il lavoro di pubblica utilità vi sono persone socialmente inserite e con competenze specifiche, che possono costituire una risorsa per gli enti accoglienti. Nonostante questo, non è sempre facile per gli imputati e i loro avvocati individuare un ente presso cui svolgere il lavoro obbligatorio. Il fatto che la legge 67/2014 non preveda l'obbligatorietà del convenzionamento tra l'ente accogliente e il tribunale<sup>11</sup>, se, da una parte, permette all'imputato di rivolgersi a qualunque ente idoneo presente sul territorio, dall'altra fa sì che gli avvocati tendano ad attingere all'elenco degli enti convenzionati con il Tribunale di Milano per lo svolgimento del LPU come sanzione sostitutiva della pena prevista per il reato di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ai sensi del Codice della strada (ex art. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis CdS). Tale prassi causa un sovraccarico di richieste verso gli enti convenzionati, alcuni dei quali, peraltro, preferiscono non rendersi disponibili all'accoglienza dei soggetti in messa alla prova in quanto intimoriti dal fatto che i reati per i quali può essere concessa la nuova misura possono essere potenzialmente più gravi di quelli previsti dal Codice della strada. Gli enti pubblici, salvo alcune virtuose eccezioni<sup>12</sup>, hanno risposto tiepidamente all'invito all'accoglienza implicitamente contenuto nella legge 67/2014. L'UEPE e alcuni magistrati si sono attivati per sensibilizzare i sindaci e i direttori dei servizi pubblici territoriali, ma lamentano un riscontro ancora scarso.

11 La legge 67/2014, all'art. 8, dispone che il Ministro della giustizia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, adotti «un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni» presso cui può essere svolto il lavoro di pubblica utilità. Ad oggi, tale regolamento non è stato adottato e il Tribunale di Milano non ha disposto il convenzionamento degli enti per lo svolgimento del LPU ai sensi della legge 67. L'unico elenco di enti convenzionati reperibile sul sito del Tribunale riguarda il Codice della strada.

12 Tra queste, meritano di essere menzionati i Comuni di Milano e di Monza, che si sono attivati mettendo a disposizione posti per lo svolgimento del LPU nell'ambito della MAP.

I responsabili degli enti intervistati che si sono impegnati nell'accoglienza di soggetti in prova lamentano, inoltre, alcune difficoltà che, se non verranno adeguatamente fronteggiate, potrebbero portare a un'ulteriore riduzione dei posti disponibili. In primo luogo, l'accoglienza di persone in messa alla prova richiede un impegno in termini di risorse umane (per la gestione dell'accoglienza) ed economiche (per la stipula della copertura assicurativa obbligatoria) che può risultare gravoso, soprattutto per le piccole associazioni di volontariato (che sono gli enti che, forse più di tutti, permettono di realizzare la dimensione 'comunitaria' di questa misura penale). In secondo luogo, i responsabili degli enti percepiscono il bisogno di un'adeguata formazione e di maggiore supporto da parte di tutti gli attori del sistema, specie di quelli istituzionali (in primis l'UEPE).

Un ulteriore elemento di difficoltà segnalato dagli enti, sia pubblici che del privato sociale, riguarda i programmi di trattamento che prevedono un lavoro di pubblica utilità molto diluito nel tempo (poche ore alla settimana). Questa modalità di esecuzione, stabilita dall'UEPE per salvaguardare le esigenze lavorative, di studio, di famiglia e di salute degli imputati (come previsto dall'art. 1 della l.67/2014), può sensibilmente ridurre tanto il beneficio che la presenza del lavoratore di pubblica utilità apporta all'ente quanto la possibilità, per il soggetto, di instaurare relazioni significative e aderire alla *mission* dell'ente stesso.

5. Va poi segnalato che uno dei principali ostacoli alla realizzazione di un *matching* adeguato, che tenga conto delle caratteristiche della persona, della necessità di conciliare la sanzione con le esigenze lavorative e familiari e che valorizzi la dimensione territoriale e comunitaria della misura consiste, a detta degli intervistati, nella mancanza di un elenco degli enti disponibili all'accoglienza e al poco coordinamento tra questi. Il compito di coordinamento dovrebbe essere assunto dall'UEPE, data la centralità che la legge attribuisce al servizio sociale della giustizia nella costruzione del programma di trattamento. Di fronte alla constatazione dell'impossibilità per l'UEPE, se non ne saranno sensibilmente incrementate le risorse, a far fronte a tale nuovo compito, alcuni intervistati suggeriscono che si proceda almeno al rafforzamento delle reti territoriali già esistenti<sup>13</sup>.

In ogni caso, molte riserve sono state avanzate rispetto all'ipotesi dell'adozione della prassi comasca. A Como, infatti, nel 2011, il Tribunale, la Procura, il Consiglio dell'ordine degli Avvocati, la Camera penale, l'UEPE, il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) hanno stipulato un protocollo d'intesa che affida al CSV il compito di effettuare, su richiesta dell'avvocato e attraverso colloqui con la persona sottoposta ad una misura penale che preveda lo svolgimento di LPU, l'abbinamento tra quest'ultima e le istituzioni, le associazioni di volontariato e le altre realtà del terzo settore che alimentano il bacino di posti disponibili sul territorio<sup>14</sup>.

13 Quali, ad esempio, l'Osservatorio Carcere e territorio di Milano: [www.ristretti.it/areestudio/territorio/milano/osservatorio.htm](http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/milano/osservatorio.htm) (Retrieved January 28, 2017).

14 Il protocollo d'intesa è disponibile al seguente link: [www.csv.como.it/images/protocollo%20dintesa%20tribunale%20di%20como%202011.pdf](http://www.csv.como.it/images/protocollo%20dintesa%20tribunale%20di%20como%202011.pdf) (Retrieved January 28, 2017).

Per l'attività di *matching*, il CSV emette una fattura di 150 euro più IVA all'avvocato<sup>15</sup>, importo che viene poi verosimilmente da questi incluso nella parcella a carico del cliente. Il Centro Servizi per il Volontariato di Milano (CIESSEVI), secondo quanto riferito dal suo direttore, dopo essersi occupato per tre anni gratuitamente dell'orientamento al LPU nell'ambito delle misure alternative e delle sanzioni sostitutive, non potendo più far fronte a tale ingente compito con le proprie risorse, ha proposto al Tribunale e all'UEPE di Milano la sottoscrizione di un accordo analogo a quello in vigore a Como. Tale proposta è stata respinta dall'UEPE in quanto andrebbe a ledere il principio della gratuità del LPU per l'imputato, "sfruttando" una disfunzione del sistema. In sostanza, se il lavoro di pubblica utilità può costituire un'occasione unica per consentire al probando di mettersi al servizio della comunità, sono ancora molti gli impedimenti – soprattutto organizzativi – che gravano su questo istituto.

6. Concludiamo la presentazione dei "punti di forza e di debolezza" analizzando uno degli aspetti più controversi della legge 67 e del modo in cui essa è stata accolta dagli addetti ai lavori. La percezione di chi scrive, confermata da alcuni colloqui effettuati, dalla partecipazione a convegni sul tema e da fonti di letteratura (Cfr. Mazzucato, 2015), è che la messa alla prova (e, più genericamente, il LPU, che troviamo anche tra le sanzioni sostitutive e le misure alternative) siano stati entusiasticamente e frettolosamente associati, da una parte degli operatori del settore, alla giustizia riparativa<sup>16</sup>, di cui tanto si parla e che molti vorrebbero fosse introdotta massicciamente nel nostro ordinamento.<sup>17</sup>

Prima di procedere oltre, ci pare opportuno dichiarare il nostro punto di partenza, che consiste nella definizione di *Restorative Justice* condivisa a livello internazionale. Secondo le Nazioni Unite (2002), la giustizia riparativa è

*any process in which the victim and the offender and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator.*

Gli strumenti operativi tipici della *Restorative justice* sono la mediazione (*mediation*), la conciliazione (*conciliation*), gli incontri con i gruppi familiari e i consigli commissurativi (*conferencing and sentencing circles*) che possono esitare in

*an agreement reached as a result of a restorative process. Restorative outcome include responses and programmes such as reparation, restitution, and community service, aimed at meeting the individual and collective needs and responsibilities of the parties and achieving the reintegration of the victim and the offender (Nazioni Unite).*

Il Consiglio D'Europa (1999) ha formulato una definizione della mediazione (che costituisce la più collaudata ed ampiamente sperimentata espressione della giustizia riparativa) tanto sintetica quanto esaustiva e chiara. Secondo tale definizione, può chiamarsi mediazione

*any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator).*

Se si parte da queste definizioni, appare evidente che il lavoro di pubblica utilità – che, come abbiamo visto, costituisce il contenuto obbligatorio della messa alla prova, quantificato dal giudice – non possa essere *tout court* assimilato alla giustizia riparativa. Esso infatti manca di alcuni elementi imprescindibili, contenuti *in nuce* nelle definizioni sopra riportate e dettagliatamente approfonditi da alcuni documenti internazionali che costituiscono le pietre miliari della giustizia riparativa, a cui si rimanda per un maggiore approfondimento<sup>18</sup>. Tali principi possono essere così sintetizzati:

- a) la volontarietà;
- b) il dialogo con la/le persona/e offesa/e e con la comunità danneggiata dal reato;
- c) il significato simbolico della riparazione.

La definizione di *restorative outcome* formulata dall'ONU e sopra riportata menziona il *community service*, assimilabile al nostro lavoro di pubblica utilità, ma lo colloca a valle, e non a monte, del dialogo con la persona offesa e/o con la comunità danneggiata dal reato. Ci spieghiamo meglio: nel paradigma della *Restorative Justice*, l'impegno riparativo e/o risarcitorio nei confronti della vittima e, più in generale, dell'intera collettività, può essere il frutto del percorso di riflessione critica sul comportamento illecito svolto dal reo,

15 Cfr. [www.csv.como.it/2012-03-15-16-38-23/giustizia-riparativa](http://www.csv.como.it/2012-03-15-16-38-23/giustizia-riparativa) (Retrieved January 28, 2017).

16 Si veda, ad es., il sito del Centro Servizi per il Volontariato di Milano (CIESSEVI) dove, sotto la voce "giustizia riparativa", si trovano una scheda illustrativa sul lavoro di pubblica utilità (ex art. 186 comma 9 bis e art. 187 comma 8 bis C.d.S. ed ex D.P.R. 309 del 1990, articolo 73 comma 5 bis) e le indicazioni in merito alla convenzione tra CIESSEVI e Tribunale di Milano per la gestione di 300 posti lpu presso le associazioni del territorio ([www.ciessevi.org/servizi/giustizia-riparativa](http://www.ciessevi.org/servizi/giustizia-riparativa)).

17 Esperti quali Adolfo Ceretti, Gherardo Colombo, Luciano Eusebi, Claudia Mazzucato da tempo propongono una revisione sistematica del nostro sistema sanzionatorio alla luce della centralità dei precetti e dell'esperienza, ormai consolidata a livello internazionale, della giustizia riparativa. Tra i critici di questa proposta va segnalato il contributo di Piercamillo Davigo al libro sulla giustizia riparativa di Mannozi e Lodigiani (Cfr. Davigo, 2015), secondo cui il sistema della giustizia penale, non potendo rinunciare alla finalità di prevenzione generale della pena, potrebbe fare ricorso agli strumenti della giustizia riparativa esclusivamente in relazione a reati che denotano una bassa pericolosità sociale. Ed è proprio in relazione a tali reati che, secondo l'A., sarebbe invece preferibile percorrere la strada della depenalizzazione, in modo da attribuire ad attori estranei al sistema della giustizia penale il compito di gestire tali fatti attraverso una logica diversa da quella sanzionatoria.

18 Oltre ai già citati, si vedano: United Nations Office on Drug and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Wien 2006; European Commission for Efficiency of Justice, *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters*, CEPEJ (2007)13, Strasbourg, 2007; Unione Europea, Direttiva 2012/29/UE, «che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI».

all'interno di una relazione dialogica con la parte offesa e con l'aiuto di un facilitatore/mediatore. Tale impegno riparativo deve «tendere a soddisfare i bisogni individuali e collettivi, le responsabilità delle parti e raggiungere la reintegrazione nella comunità della vittima e del reo». Siamo lontani da quanto avviene con la messa alla prova degli adulti, dove il LPU, come anticipato, in certi casi può essere più simile a una 'pena' che a un impegno volontario capace di esprimere responsabilizzazione nei confronti del danno causato alla vittima, alla collettività e a se stessi.

Da questi presupposti appare chiaro come la messa alla prova, con la 'quantità' di lavoro di pubblica utilità calcolata facendo riferimento alla pena edittale prevista per il reato di cui il soggetto è imputato, afferisca ancora a un paradigma retributivo di giustizia. Si tratta certamente di un passo avanti rispetto al modello carcere-centrico, nell'ottica di una giustizia delle *Alternatives*, quindi più attenta ai percorsi individuali e alla corresponsabilità sociale nella genesi e nella risposta al reato, ma non può certamente essere considerata una forma di giustizia riparativa.

Detto questo, non bisogna dimenticare che la legge 67/2014 inserisce tra gli elementi del programma di trattamento «le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa». Come abbiamo visto, la mediazione tra il reo (in questo caso dovremmo parlare di *imputato*) e la vittima costituisce lo strumento operativo più tipico della *Restorative Justice*. Se la messa alla prova nel suo insieme non può essere considerata – per le ragioni anzidette – una forma di giustizia riparativa, l'apertura alla mediazione contenuta nel testo di legge potrebbe costituire un passo avanti verso la diffusione di questo nuovo paradigma di giustizia nel nostro ordinamento (Cfr. Mazzucato, 2015). Vi è però un paradosso: la messa alla prova, come abbiamo detto, è frequentemente associata alla giustizia riparativa, eppure l'unico elemento che effettivamente fa parte del paradigma della *Restorative Justice* non viene quasi mai utilizzato. Ad oggi, infatti, pur non essendo disponibili dati certi sul numero di casi che, dall'entrata in vigore della legge, hanno beneficiato di un percorso di mediazione, possiamo stimare che si possano contare sulle dita di una mano, a fronte di circa un migliaio di percorsi di messa alla prova conclusi.

Se fosse opportunamente proposta e correttamente praticata, la mediazione potrebbe costituire uno spazio d'espressione e di ascolto prezioso anche per le vittime, le quali, come ci è stato riferito da alcuni mediatori intervistati, possono non accettare che il reato da esse subito vada incontro all'estinzione in seguito all'esito positivo del percorso di messa alla prova.

## 5.2 Opportunità e minacce

1. Se i punti di forza e di debolezza riguardano alcuni aspetti applicativi della legge su cui vi sono margini di azione poiché consistono in fattori interni al sistema che se ne occupa, esistono alcune "minacce" e "opportunità" che provengono dall'esterno e su cui, banalmente, anche gli esperti intervistati possono incidere solo in modo marginale. La prima enorme minaccia al buon funzionamento della messa alla prova per adulti è data dal fatto che la normativa è stata introdotta senza includere alcun finanziamento dedicato; ciò significa essenzialmente che l'UEPE è obbligato ad abbassare gli standard

di intervento, facendo sì che in molti casi la messa alla prova, di fatto, coincida con i lavori di pubblica utilità. Questo vuol dire che, posto che la mediazione non si applica, i margini per intravedere un valore latamente riparativo si annullano in tutti quei casi in cui il soggetto non ha interesse per l'attività che svolge, non ne scorge la connessione con una qualche forma di solidarietà sociale, o non ritiene vi siano legami anche indiretti con il danno da lui causato. Su questo fronte va segnalato che se l'UEPE è riuscito a trattare in modo approfondito il caso di un ragazzo molto giovane da noi intervistato che aveva già seguito un percorso di messa alla prova da minore, in altri casi è stato praticamente invisibile, fatta eccezione per il primo colloquio di conoscenza e l'ultimo di chiusura. Questa mancanza, in effetti, non sembra sia stata patita dai soggetti in prova, che l'hanno interpretata anche quale forma di fiducia e di conseguente riconoscimento di margini di libertà. Tuttavia, secondo quanto riportato dagli intervistati, talvolta si corre il rischio di non poter garantire degli interventi professionali efficaci, ingenerando una condizione di malcontento anche tra gli operatori. In altre parole, un servizio che dovrebbe essere deputato a valorizzare la misura e a contrastare approcci superficiali, si trova inevitabilmente costretto ad agire con superficialità, ricorrendo a programmi spesso standardizzati e sottoposti a una logica burocratica. Ne consegue che anche gli altri enti coinvolti lamentano difficoltà a mettersi in contatto con l'UEPE, in particolare quando si tratta di ridefinire i contenuti della prova e dunque di agire verso una personalizzazione reale del percorso.

La strategia di sopravvivenza adottata, come anticipato, consiste allora nell'abbassare gli standard e nell'affidarsi alla grande collaborazione della rete per sopperire alle mancanze. Da questo punto di vista il territorio di Milano, molto attivo, può costituire un'opportunità incredibile da valorizzare in quanto si caratterizza per un atteggiamento favorevole alla sperimentazione della messa alla prova e, in generale, delle *Alternatives*.

2. Per quanto riguarda l'apertura alla giustizia riparativa contenuta nella legge, come abbiamo accennato, alcuni esperti intervistati ritengono che tra le ragioni dello scarso ricorso alla mediazione nell'ambito della messa alla prova vada annoverata l'assenza di centri pubblici per la mediazione penale e, più in generale, la mancanza di regolamentazione di questa pratica nell'ordinamento italiano. Nel nostro ordinamento, infatti, non vi è cenno ai requisiti che i centri di mediazione devono ottemperare, né alla formazione e ai doveri dei mediatori, né alle procedure di presa in carico dei casi e al valore per il percorso penale dei contenuti e dell'esito della mediazione. Questa situazione suscita la diffidenza dei giudici e degli assistenti sociali nei confronti dei centri privati che si stanno diffondendo e che propongono convenzioni. Da questo punto di vista, il territorio di Milano risulta privilegiato, in quanto dispone di due centri per la mediazione di comprovata professionalità ed esperienza, uno dei quali afferente al Comune di Milano, che possono costituire una risorsa importante – ma ad oggi sottoutilizzata – rispetto alla previsione della mediazione contenuta nella legge 67.

Da ultimo, vale la pena sottolineare un'incongruenza nella disciplina della messa alla prova che può comprometterne l'attrattività: a differenza delle sentenze di applicazione

della pena su richiesta delle parti, la sospensione del procedimento con messa alla prova viene iscritta anche nel casellario giudiziale richiesto dall'interessato (v. d.p.r., 14 novembre 2002, n. 313)<sup>19</sup>.

## 6. Discussione dei risultati e indicazioni di policy

Come i risultati della SWOT hanno suggerito, la messa alla prova per adulti incorpora due codici semantici apparentemente distanti tra loro: la fiducia da un lato, la punizione dall'altro. Questo dualismo, in certi frangenti, può creare una sorta di dissidio comunicativo, derivante dal fatto che – molto lentamente – si stanno introducendo nel discorso della giustizia dei linguaggi affettivi e comunitari che non le appartenevano (cfr. Rao, 2000; Cornelli, 2008). Queste incursioni linguistiche – che includono parole come “riparazione”, “dialogo”, “fiducia” o “prossimità” – mostrano, d'altra parte, una disponibilità delle istituzioni ad accompagnare le novità che si riverbera nell'individuazione da parte dei soggetti intervistati proprio delle componenti afflittive della messa alla prova quali punti di debolezza.

In altre parole, non solo nelle intenzioni politiche, ma anche nelle sensibilità istituzionali si espande quel terreno

in cui il “meticcio di logiche” (Faget, 1997) mette in risalto la necessità di ri-definire le modalità del fare giustizia, senza rinunciare al suo ancoraggio saldo ai principi dello stato di diritto e alla sua funzione simbolica (Ceretti, 2013).

Rispetto alla messa alla prova, affinché i principi di universalità propri dei moderni sistemi di giustizia penale siano garantiti, è necessario che l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna riesca a giocare un ruolo davvero centrale in tutte le fasi. Si tratterebbe, in altre parole, di far sì che l'UEPE diventi a titolo effettivo un organismo in grado di esercitare una *governance*, ossia di governare le reti che gravitano attorno alla messa alla prova: ciò consentirebbe di superare la sensazione che questa misura sia demandata alla sensibilità e alla buona volontà degli Enti accoglienti e degli avvocati, generando ambiguità e forme di improvvisazione.

Di questa necessità c'è una forte consapevolezza tra gli esperti intervistati e costituisce l'auspicio più ricorrente nel momento in cui si ipotizzano gli interventi necessari per potenziare la misura. Durante le interviste, infatti, sono stati raccolti suggerimenti e opinioni che hanno consentito di elaborare un quadro sintetico dei punti che costituiscono un possibile Vademecum per migliorare l'efficacia della messa alla prova.

INTERVENTI PRIORITARI	AZIONI
E' auspicabile che l'UEPE sia messo nella condizione di svolgere una funzione di regia, quale ente-fulcro dell'istituto della messa alla prova.	- Potenziamento dell'organico - Collaborazione con le Forze dell'ordine - Collaborazione con l'Autorità giudiziaria
È consigliabile sensibilizzare la società civile sulle misure alternative al processo e al carcere, promuovendo il cambiamento culturale che esse rappresentano.	- Incontri con esperienze - Mass-media
Bisognerebbe promuovere maggiore conoscenza della giustizia riparativa e della mediazione, soprattutto tra i componenti della rete, e favorire il suo utilizzo attraverso protocolli ad hoc.	- Incontri di formazione, aggiornamento e confronto - Regolamentazione dell'attività di mediazione
Sarebbe auspicabile rafforzare e sensibilizzare la rete attraverso interventi di formazione e campagne informative che presentino modalità e contenuti della Messa alla prova per adulti.	- Incontri di formazione, aggiornamento e confronto - Incontri con simulazioni
È consigliabile estendere la rete degli Enti accoglienti al settore pubblico (Comuni, ex ASL, Ospedali...)	- Pubblicità dell'adesione/non adesione di tutti gli enti pubblici - Pubblicizzazione della messa alla prova come risorsa per l'ente - Coinvolgimento degli Assessorati - Incontri promossi dai tribunali
Bisognerebbe affrontare il problema dell'onere economico costituito dall'assicurazione per il lavoratore LPU.	- Istituzione di una polizza cumulativa - Costi di gestione complessivi dei lavoratori LPU. - Chiarimenti normativi
Sarebbe opportuno costruire un elenco di enti accoglienti specifico per la MAP (inclusivo di posti disponibili e caratteristiche) o un sistema di convenzionamento.	- Pubblicazione sul sito del tribunale - Incontri con i referenti del tribunale
Sarebbe utile modificare la disciplina relativa al casellario giudiziario.	- Previsione della non menzione nel casellario giudiziario
È auspicabile potenziare la funzione di matching, sotto l'egida pubblica.	- Potenziamento di un ufficio o istituzione di un ufficio

Tabella 2 – Vademecum per migliorare l'efficacia della messa alla prova

19 A tale proposito si segnala l'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il casellario giudiziale (Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre

2002, n. 313) in relazione alla Messa alla prova per adulti. L'ordinanza è consultabile a questo indirizzo: <http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/04/ordinanza-trib-firenze-464.pdf> (Retrieved 15/03/2018).



L'adeguamento numerico e professionale (non solo degli assistenti sociali) della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna, già previsto come ipotesi dalla legge 67/2014 (art. 7), è indicato dagli esperti come necessario per mettere l'UEPE nella condizione di svolgere una funzione di regia nell'applicazione dell'istituto della messa alla prova. La priorità di fare dell'UEPE quell'ente fulcro che emerge dal testo legislativo, in modo tale da scongiurare rischi di affidamento esterno (agli enti pubblici o privati della rete) di ruoli di *governance* della singola misura applicata così come di parti del sistema, induce anche a sottolineare l'importanza di attivare più saldi e costanti rapporti di collaborazione istituzionale con l'Autorità Giudiziaria e con le Forze dell'Ordine, prevedendo per queste ultime anche un canale comunicativo continuo sugli arresti in flagranza di reato per i quali è ipotizzabile l'avvio di una messa alla prova. Questo suggerimento, così importante per evitare differenze di trattamento connesse il più delle volte alla diversa sensibilità dei singoli avvocati, ne implica un altro: adoperarsi per la formazione/sensibilizzazione anche delle polizie (oltretutto di magistrati e avvocati) in tema di *probation*.

Più in generale, l'opera di sensibilizzazione diretta a sostenere culturalmente il cambiamento introdotto dalla messa alla prova, indicata dagli intervistati al secondo posto tra le priorità d'intervento, andrebbe svolta in modo diffuso attraverso la pluralità di mezzi a disposizione, ma tenendo conto di due elementi fondamentali: la comunicazione delle esperienze concrete di *Alternatives* e di dati statistici affidabili, che presuppongano, dunque, una verifica costante dei contenuti ed esiti dei procedimenti anche nella prospettiva della rilevazione di casi di recidiva di soggetti che hanno affrontato con esito positivo la messa alla prova.

Aumentare la conoscenza della giustizia riparativa e della mediazione, soprattutto tra i componenti della rete, costituisce una priorità su cui nessun intervistato ha espresso dubbi circa l'urgenza e che richiede attività continue di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione tra tutti gli operatori chiamati ad avere un ruolo nell'applicazione della messa alla prova. Non tutti, però, si dichiarano d'accordo sull'utilizzare lo strumento del protocollo per attivare collaborazioni con enti e centri di mediazione presenti sul territorio, sottolineando invece la necessità, espressa in modi diversi, di poter contare su una regolamentazione dell'attività di mediazione che consenta forme di accreditamento pubblico degli enti di mediazione oltretutto una disponibilità effettiva di operatori della mediazione in ogni territorio. In questo senso il territorio di Milano presenta già una situazione favorevole, potendo contare, come anticipato, su un centro di mediazione del Comune di Milano, i cui mediatori sono stati selezionati e "assunti" direttamente dall'ente pubblico: il richiamo alla necessità di "mediatori pubblici" per svolgere un'attività così cruciale e delicata nel dare un contenuto propriamente riparativo alla messa alla prova trova dunque riscontro nella realtà istituzionale milanese.

Al fine di costruire una rete di enti disposti ad attivare forme di collaborazione per l'applicazione di misure di messa alla prova, per la quale si richiedono attività di sensibilizzazione e formazione, si reputa fondamentale il coinvolgimento degli enti pubblici: il rilievo della difficoltà di un loro coinvolgimento si accompagna alla valutazione della loro rilevanza nella possibilità di offrire percorsi validi ai soggetti in messa alla prova. La proposta di rendere visibile e riconosci-

bile l'impegno degli enti pubblici in questa direzione richiama le pratiche di *white list* (o, al contrario, *black list*) che, in altri contesti, agendo sulla dimensione reputazionale, hanno lo scopo di persuadere nell'adozione di comportamenti attesi. In questo caso è difficile valutare se l'effetto sperato di questa forma di pubblicità (positiva e negativa) sia efficace o meno. Qualche risultato potrebbe derivare da un lavoro quotidiano di relazione dell'UEPE con i singoli assessorati e settori dei Comuni e da iniziative organizzate dai Tribunali e rivolte specificamente a enti locali e ospedalieri.

Un aspetto che rischia di compromettere la praticabilità dei Lavori di Pubblica Utilità e che è emerso in modo evidente fin dalle sue prime sperimentazioni, riguarda l'onere economico costituito dall'assicurazione per il lavoratore: alcuni intervistati ipotizzano forme di assicurazione cumulativa per ridurre i costi, che comunque non dovrebbero ricadere sull'ente ospitante. Rimane un tema spinoso da affrontare, insieme ai costi più complessivi di gestione del lavoratore, su cui si richiede un intervento normativo chiarificatore. Si ritiene debba essere modificata anche la disciplina del casellario inserendo la previsione della non menzione dei provvedimenti di estinzione a seguito di esito positivo di messa alla prova<sup>20</sup>.

Si sottolinea, infine, l'opportunità di costruire un elenco di enti accoglienti specifico per la messa alla prova (inclusivo di posti disponibili e caratteristiche), da pubblicare anche sul sito del Tribunale, oppure un sistema di convenzionamento, anche se c'è chi rileva che questa attività potrebbe non essere così necessaria considerato il ruolo dell'UEPE nel filtrare gli enti attraverso la predisposizione di un programma di lavoro. Da una parte, dunque, si mette in luce la necessità di dare informazioni chiare e standardizzate per l'attivazione di misure di messa alla prova, dall'altra la necessità di vincolare l'UEPE, soprattutto in una fase iniziale, nella propria attività di individuazione dell'ente più utile e affidabile da coinvolgere nel caso concreto. Certamente il potenziamento della funzione di *matching* tra domanda e offerta di percorsi di messa alla prova è vista con estremo favore se rimane sotto l'egida pubblica, attraverso la creazione o il potenziamento di un Ufficio a esso dedicato.

Alla luce di queste considerazioni, la presente ricerca sulla messa alla prova mostra inevitabilmente alcuni limiti che è importante discutere brevemente al fine di implementare le attività di valutazione da svolgersi in futuro. In particolare, sarebbe auspicabile aumentare il numero delle interviste a persone in prova, costruendo un campione più variegato per percorsi di vita, luoghi di inserimento lavorativo ed esito della misura. Sarebbe utile, inoltre, indagare più a fondo le opinioni di quegli operatori (tra gli altri, magistrati e avvocati) che presentano orientamenti meno favorevoli alla messa alla prova, al fine di arricchire il quadro

20 A tale proposito si segnala l'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme disciplinanti il casellario giudiziale (*Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*) in relazione alla messa alla prova per adulti. L'ordinanza è consultabile a questo indirizzo: <http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/04/ordinanza-trib-firenze-464.pdf> [consultato il 4/05/2017].

delle criticità che impediscono una più ampia applicazione della misura. Più in generale, sarebbe auspicabile che le istituzioni competenti, in collaborazione con le università e i centri di ricerca, adottino un sistema di valutazione della messa alla prova che affianchi alla costruzione di un sistema di monitoraggio dell'applicazione della misura (in termini di numero di persone coinvolte, tipologie di reato, tasso di recidiva, tipologia di percorso) anche una valutazione sistematica in follow-up dei percorsi di messa alla prova che includa tutte le figure a vario titolo coinvolte, quali il soggetto in prova, i familiari, le vittime, la comunità di riferimento e i vari operatori che intervengono nel percorso.

In conclusione: costruire dati statistici affidabili e utilizzarli per attività di comunicazione efficaci; saper divulgare esperienze e svolgere simulazioni utili nelle attività di sensibilizzazione e formazione; realizzare una rete di enti che, anche attraverso supporti informatici pensati ad hoc, possa facilitare l'attività di *matching*: sono tutte attività che richiedono, oltre al più volte richiamato potenziamento delle risorse umane dell'UEPE, anche un impegno nell'innovare aspetti organizzativi, gestionali e comunicativi su cui altri enti, tra cui in particolare gli istituti di ricerca e le università, possono dare il proprio contributo nell'ottica di un coinvolgimento sempre più largo della comunità in tutte le sue articolazioni che abbiamo visto essere un caposaldo delle misure di *probation*.

## Riferimenti bibliografici

- Aebi, M. F., & Chopin, J. (2015). *SPACE II – Council of Europe Annual Penal Statistics: Persons Serving Non-Custodial Sanctions and Measures in 2014. Survey 2014*. Strasbourg: Council of Europe.
- Bartoli, R. (2014). La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento? *Dir. pen. proc.*, 661-685.
- Bezzi, C. (2005). Rendiamo dinamica la SWOT. *Rassegna Italiana di Valutazione*, 31, 7-15.
- Bove, V. (2015). Messa alla prova a poco più di un anno: quali ancora le criticità?. *Dir. pen. cont.*, 22 dicembre 2015.
- Bove, V. (2016). *Messa alla prova e protocolli*, from [www.ca.milano.giustizia.it](http://www.ca.milano.giustizia.it).
- Caprioli, F. (2012). Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. *Cass. pen.*, 7-18.
- Ceretti, A. & Cornelli, R. (2009). "Nella scatola della criminologia". In S. Montaldo & P. Tappero (Eds.), *Cesare Lombroso cento anni dopo* (pp. 335-349). Torino: Utet.
- Ceretti, A. & Cornelli, R. (2013). *Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica*. Milano: Feltrinelli.
- Ceretti, A. (2013). La mediazione reo-vittima nel sistema penale minorile. Rivisitazione di alcuni nodi teorici dopo quindici anni di pratiche. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 42(4), 286-295.
- Cornelli, R. (2008). *Paura e ordine nella modernità*. Milano: Giuffrè.
- Davigo, P. (2015). La giustizia riparativa nella visione della magistratura: risorsa o rischio? In G. Mannozi & G.A. Lodigiani (Eds.), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* (pp. 183-187). Bologna: Il Mulino.
- Dolcini, E. (2015). La "questione penitenziaria", nella prospettiva del penalista: un provvisorio bilancio. *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1655.
- Fabrizio, L., Calabrese, B., Mercantini, A., Muglia, L., & Costabile, A. (2016). Gli effetti della mediazione nella giustizia minorile: alcuni risultati provenienti dalla ricerca in Calabria. *Minori giustizia*, 1, 175-183.
- Faget, J. (1997). *La médiation. Essai de politique pénale*. Paris: Erès.
- Felicioni, P. (2014). Gli epiloghi. In C. Conti, A. Marandola & G. Varraso (Eds.), *Le nuove norme sulla giustizia penale* (pp. 415-436). Padova: Cedam.
- Fiandaca, G., & Musco, E. (2015). *Diritto Penale. Parte Speciale. Volume II, tomo secondo. I delitti contro il patrimonio*, VII edizione. Bologna: Zanichelli.
- Foucault, M. (1993). Alternatives à la prison: diffusion ou décroissance du contrôle social. *Criminologie*, 25.
- Galati, M.L., & Randazzo, L. (2015). *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della legge n. 67/2014*. Milano: Giuffrè.
- Garland, D. (1985). *Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies*. Brookfield, Vermont: Gower.
- Grimoldi, M., & Cacioppo, R. (2013). L'abito su misura. Significato ed effetti attesi dai contenuti di progetti di messa alla prova a favore di minori autori di reato. *Minori giustizia*, 1, 153-162.
- Mazzucato, C. (2015). Ostacoli e «pietre di inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia. In G. Mannozi & G.A. Lodigiani (Eds.), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone* (pp. 119-133). Bologna: Il Mulino.
- Miedico, M. (2015). sub *Art. 168-bis*. In E. Dolcini & G. L. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato* (pp. 2332-2342). Milano: Ipsoa.
- Montagna, M. (2014). Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito. In C. Conti, A. Marandola, G. Varraso (Eds.), *Le nuove norme sulla giustizia penale* (pp. 369-413). Padova: Cedam.
- Mosconi, G. (2008). La giustizia riparativa. Definizioni del concetto e interpretazione da parte della magistratura italiana. *Antigone*, 2, 11-27.
- Panagiotou, G. (2003). Bringing SWOT into focus. *Business strategy review*, 14(2), 8-10.
- Patrizi, P. (2016). Giustizia e pratiche riparative per una cultura del rispetto e delle responsabilità. *Minorigiustizia*.
- Pavarini, M. (2006). *L'amministrazione locale della paura*. Roma: Carocci.
- Petralla, E.V., Ficco, R. S., & Lobascio, D. (2014). Oltre il carcere: prospettive dell'esecuzione penale esterna. *Democrazia e diritto*.
- Randazzo, E., Mazzucato, C., & Pavarini, M. (2013). Opinioni a confronto. Sovraffollamento carcerario e differimento dell'esecuzione penale. *Criminalia* (pubb. 2014), 459-500.
- Rao, R. (2000). Il doppio codice: fiducia e punizione. *Sociologia del diritto. Fascicolo 3, 2000*, (3), 1000-1029.
- Riverditi, M. (2014). La nuova disciplina della messa alla prova di cui all'art. 168-bis c.p.: uno sguardo d'insieme. *Studium Iuris*, 982-994.
- Romano, C.A. (2014). Carceri e stranieri. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 8(2), pp. 140-151.
- Scarcella, A. (2014). *Sospensione del procedimento con messa alla prova*. In C. Conti, A. Marandola, G. Varraso (Eds.), *Le nuove norme sulla giustizia penale* (pp. 339-351). Padova: Cedam.
- Tamburino, G. (2002). Misure alternative e pene sostitutive. Le prassi. In Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (Ed.), *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. In ricordo di Adolfo Beria di Argentine*. Milano: Giuffrè.
- Valbonesi, C. (2014). I profili penali della sospensione del procedimento con messa alla prova. In C. Conti, A. Marandola & G. Varraso (Eds.), *Le nuove norme sulla giustizia penale* (pp. 353-368). Padova: Cedam.
- Viganò, F. (2013). Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1300-1306.
- Wachtel, T., & McCold, P. (2004). From restorative justice to restorative practices: Expanding the paradigm. In European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, *Restorative Justice: Where are we Heading* (pp. 14-16).
- Zaccaro, G. (2014). *La messa alla prova per adulti*. Retrieved January 28, 2017 from [http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-messa-alla-prova-per-gli-adulti\\_29-04-2014.php](http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-messa-alla-prova-per-gli-adulti_29-04-2014.php)

## L'intervento terapeutico in ambito penitenziario: limiti e opportunità con detenuti *sex offender*

### Therapeutic intervention in correctional setting: limits and opportunities when working with sex offenders

Anna C. Baldry • Amalia Rodontini

#### Abstract

The work we present aims at addressing treatment programs for the ultimate goal of reducing risk of recidivims. In the paper, the main criteria for setting up and implementing such programs are taken into account mainly by focusing on the cognitive-behavioral approach applied in a detention context, through the implementation of treatment interventions in prison, in light of work conducted in a prison in the Campania area, called Santa Maria Capua Vetere.

**Key words:** sex offender • psychology • relapse prevention • risk assessment • risk factors • treatment • Good Lives Model • rehabilitation • denial

#### Riassunto

Il lavoro qui presentato nasce all'interno di progetti atti a promuovere e istituire percorsi di intervento terapeutico per i detenuti condannati per reati sessuali (ex art. 609 bis c.p. e segg.) per il fine ultimo di riduzione del rischio di recidiva. Nel lavoro sono discussi alcuni dei principali elementi da considerare nella implementazione di piani terapeutici grazie a modelli cognitivo-comportamentali attraverso la realizzazione di interventi trattamentali in ambito carcerario, alla luce anche di un'esperienza sul territorio campano presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, sezione 'protetti'.

**Parole chiave:** sex offender • psicologia • prevenzione della recidiva • valutazione del rischio • fattori di rischio • trattamento terapeutico • Good Lives Model • riabilitazione, negazione

---

Per corrispondenza: [annacostanza.baldry@unicampania.it](mailto:annacostanza.baldry@unicampania.it)

Anna C. BALDRY, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'  
Amalia RODONTINI, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'

### Introduzione

A differenza di molti paesi del panorama europeo ed extraeuropeo, ove nel contesto carcerario l'applicazione di interventi trattamentali è divenuta oramai pratica diffusa, solo di recente il nostro paese mostra un interesse verso il trattamento degli autori di reati sessuali, in quanto potente strumento di prevenzione della recidiva (De Leo, Patrizi, 2002; Dèttore, Fuligni, 1999; Giulini, Xekka, 2011; Marshall, Laws, & Barbaree, 1990; Beech et al., 1998; Frenken, 1999; Gazan, 1999; Merzagora, 1986); infatti, nell'ottica di contrasto al fenomeno della violenza e della recidiva, diversi progetti in via sperimentale sono stati avviati e realizzati in diversi istituti penitenziari italiani coinvolgendo i *sex offenders* (Baldry, Rodontini, 2013; Giulini, Xella, 2011).

Con il termine *sex offender* facciamo riferimento ai detenuti condannati per reati a sfondo sessuale i quali si trovano collocati in sezioni speciali (*protette*) ovvero aree istituite all'interno delle strutture detentive per rispondere ad esigenze di tutela e sicurezza. Nella definizione di *sex offender* rientrano diverse tipologie di soggetti abusanti che si possono differenziare in funzione di vari elementi ovvero: il modus operandi, le motivazioni alla base del reato, la presenza di eventuali tratti psicopatologici, la tipologia di relazione (intrafamiliare - extrafamiliare) che lega vittima e autore, le caratteristiche della vittima (età, sesso). In particolare, rispetto a questo ultimo punto i dati dimostrano che nella maggior parte dei casi (87%) si tratta di vittime di sesso femminile, nel 13% dei casi le aggressioni sessuali sono rivolte verso vittime maschili e solo in piccola percentuale contro vittime di entrambi i sessi (Carabellese et al., 2012; Tofte, 2007). La considerazione di tali caratteristiche così come dell'eterogeneità che caratterizza la cosiddetta categoria *sex offender* può costituire un valido aiuto al fine di procedere all'individuazione di un trattamento adeguato per una efficace supervisione e gestione del *sex offender* nonché per l'implementazione di strategie preventive (Robertello, Terry, 2007).

A fronte di tale eterogeneità e complessità, la letteratura scientifica internazionale annovera, nel corso del tempo, diversi paradigmi teorici e modelli di riferimento nel trattamento dei *sexual offenders* a cui corrispondono altrettante metodologie terapeutiche. Il modello *Good Lives Model* (GLD), sviluppato da Ward e colleghi (Ward, Marshall, 2004; Ward, Gannon, 2006; Ward, Mann, Gannon, 2007), è applicato in vari paesi e sembra assumere una prospettiva ampia nel trattamento dei *sex offenders*. I risultati mostrano una significativa riduzione della recidiva, superando così le critiche al modello basato sulla *relapse prevention* (RP, prevenzione delle ricadute), ovvero un approccio cognitivo-comportamentale che si concentra sulla identificazione e la gestione delle *situazioni* ad alto rischio trascurando il valore dei così detti "*human goods*" ovvero valori, beni, com-

petenze connesse al benessere umano (Laws, 1989; Laws et al., 2000; Ward, Brown, 2003; Ward, Maruna, 2007; Ward, Stewart, 2003).

Il GLD può costituire, dunque, un *framework*, una guida per il professionista che opera nell'intervento con i *sex offender*; è un approccio al trattamento che ha come obiettivo principale quello di aiutare il reo a vivere una vita migliore ed a sua volta a ridurre le probabilità di ricommettere il reato. L'assunto base è che tutti gli individui hanno aspirazioni e bisogni simili e che la responsabilità principale dei genitori, insegnanti, comunità è quella di aiutare ognuno di noi ad acquisire gli strumenti necessari ad un agire pro-sociale (Purvis, Ward, Willis, 2011). In altre parole, il comportamento criminale rappresenta un tentativo non funzionale di realizzare i propri valori di vita e viene interpretato come un sintomo delle difficoltà del soggetto di realizzare i propri desideri attraverso strumenti propri pro-sociali (Ward, Stewart, 2003). L'assunto del modello è che la possibilità di costruire, progettare e agire una "*buona vita*" dipende dal possesso di competenze interne (cioè abilità, atteggiamenti, credenze) e dalle condizioni esterne (cioè, opportunità, supporto sociale) (Ward, Gannon, 2006). Pertanto, gli interventi riabilitativi dovrebbero mirare a dotare i trasgressori di competenze, social skills, e risorse necessarie per soddisfare i loro valori di vita senza danneggiare nessun altro (Purvis, Ward, Willis, 2011).

Negli ultimi due decenni la considerazione che alcuni trattamenti possono ridurre in maniera significativa i tassi di recidiva ha contribuito ad un profondo cambiamento negli atteggiamenti verso la riabilitazione/recupero del reo (Hollin, 1999; McGuire, 2000; Ward, Brown, 2004). Le ricerche in questo senso hanno messo in luce che il modo migliore per ridurre la recidiva è quello di rendere i trasgressori capaci, cioè abili a gestire gli aspetti della loro vita che per ridurre la recidiva e ciò che ne può derivare, piuttosto che affidarsi al solo valore deterrente della pena (Gendreau, 1996; Andrews, Bonta, 1998). Alla base di questo modello vi è anche l'assunto, come sostenuto da Andrews & Bonta (1998), che il trattamento è più efficace se il focus è sulla gestione e la riduzione dei *fattori di rischio dinamici*, detti anche '*needs*', bisogni connessi alla criminogeni che vanno riconosciuti e gestiti, e quindi modificati.

Occuparsi, quindi, degli autori di reati sessuali e violenti in generale (come nel caso di maltrattamenti e atti persecutori) in un'ottica di contrasto alla recidiva e trattamento riabilitativo implica, innanzitutto, operare una preliminare valutazione del soggetto dei suoi bisogni oltre che dei fattori di rischio più tipicamente statici, e dell'atto deviante in sé. È necessario partire da una "*valutazione del rischio*" di recidiva ovvero andare ad individuare tutti quei fattori di rischio del reo e legati alle circostanze e le motivazioni che lo hanno portato a commettere l'azione delittuosa, in interazione con i fattori di vulnerabilità della vittima, e determinare la loro presenza o assenza e dinamicità di interrelazione

affinché intervenendo là dove possibile, essi non possano più contribuire alla scelta da parte del reo di agire la violenza, e riducendo così la probabilità di recidiva (Baldry, 2016).

Nell'ambito della ricerca sulla recidiva sessuale, gli studiosi hanno distinto tra fattori di rischio statici e dinamici; negli statici rientrano variabili immutabili ad esempio l'età, il tipo di reati commessi in passato, precedenti abusi subiti. I fattori di rischio dinamici (così identificabili come bisogni criminogeni), sono mutabili nella vita del soggetto, e hanno un ruolo importante nella probabilità di recidiva. Fra questi: l'uso di sostanze stupefacenti, relazioni interpersonali, tratti psico-relazionali come impulsività, rabbia (Baldry, Winkel, 2004; Hanson, 1998; Hanson, Harris, 2000, 2001; Loza, 2005; Douglas, Skeem, 2005; Andrews, Bonta, 2003; Volpini, Mannello, De Leo, 2008). In tale direzione contributi interessanti provengono dagli studi di Skeem e Mulvey (2001). Gli autori ritengono che i disturbi da uso di alcol e sostanze, risultano correlati al rischio di reiterazione di reati sessuali e aumenterebbero il rischio di recidiva per reati violenti (sessuali e non sessuali); inoltre vi è una modesta correlazione fra disturbi di personalità e reati violenti non sessuali. In più la presenza di personalità antisociale aumenterebbe il rischio di recidiva per i reati violenti in generale (sessuali ma anche non sessuali) (Carabellese et al., 2012).

Tali riscontri evidenziano la necessità non solo di procedere ad una accurata valutazione del rischio (*risk assessment*) che, quindi, tenga conto di tutti i fattori di rischio presenti in ciascun caso ma anche la necessità di un'adeguata gestione del rischio (*risk management*), ovvero di individuare l'intervento più appropriato per quel caso, per quei fattori di rischio e bisogni dinamici al fine di prevenire la recidiva e proteggere le vittime (Baldry, 2016).

In linea con la più recente letteratura in materia, l'implementazione di un intervento così inteso con l'uomo abusante non implicherà, dunque, la minimizzazione e/o giustificazione della condotta deviante, piuttosto vuole essere una opportunità di contrastare la violenza promuovendo relazioni uomo-donna non asimmetriche, in tal senso "centrasi sull'uomo focalizzandosi sulla violenza" (Grifoni, 2016).

## 1. Contesto giuridico del trattamento italiano in ambito carcerario

Il trattamento e la riabilitazione sono i cardini del nostro ordinamento penitenziario entrato in vigore nel 1975 con la legge 354, 'Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà', e successive modifiche e integrazioni ex. D.P.R. 230/2000 'Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà'. In particolare agli artt. 27-28 del suddetto DPR si fa esplicito riferimento al trattamento, alla sua finalità e all'importanza di adeguarlo a una precisa e accurata valutazione dei bisogni del detenuto, attraverso il gruppo Osservazione e trattamento e quindi l'osservazione scientifica della personalità'. Viene così introdotta un'ottica riabilitativa della pena che si vuole sostituire a quella meramente retributiva, in linea con quanto previsto dalle ricerche sull'effetto della pena retributiva che di fatto indica la sua inefficacia soprattutto per alcuni detenuti (Giulini & Xella, 2011).

Quando si parla di trattamento, l'ordinamento penitenziario fa riferimento all'aspetto rieducativo e riabilitativo, in senso di recupero delle capacità dell'individuo in merito ai propri interessi umani, culturali e professionali, in un'ottica del reinserimento sociale.

Per le persone detenute in attesa di giudizio, per cui lo status giuridico è radicalmente diverso e quindi non si può parlare di riabilitazione in merito al reato commesso, proprio perché si parla di persone in attesa di giudizio, si tratta di fornire all'imputato un sostegno, la possibilità di coltivare i suoi interessi, di proseguire l'educazione.

Discorso a parte viene fatto per le persone condannate. Il concetto di trattamento è indicato all'art. 15 della legge 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) e negli articoli citati del DPR 230/2000. Nel contesto carcerario il concetto di 'trattamento' è in parte differente da quello utilizzato in psicoterapia o più in generale in psicologia. L'art. 15 infatti recita 'Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia' [...]. All'art. 13 (Individualizzazione del trattamento) viene esplicitamente indicato che il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'*osservazione scientifica della personalità* (art. 27, DPR 230/2000) per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Si tratta di un concetto più ampio di trattamento, che non abbraccia solo la dimensione psicologica, terapeutica, ma anche, e soprattutto quella educativa, sociale e lavorativa. Ma è all'interno di questo spazio, che è possibile inserire il recupero, il trattamento in termini riabilitativi terapeutici, ove l'approccio cognitivo comportamentale trova i suoi spazi di applicazione efficaci (Giulini & Xella, 2011; Semerari, 2000).

All'interno di quanto previsto dal nostro Ordinamento Penitenziario è poco immaginabile quindi una vera e propria psicoterapia, sia per mancanza di risorse, di spazi, ma anche a causa di un approccio culturale ancora inadeguato in Italia nell'affrontare e gestire il problema soprattutto di alcuni soggetti responsabili di reati quali la violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia o atti persecutori, che come abbiamo visto, sono spesso, per loro stessa natura, reiterati anche dopo una condanna.

Se quindi esiste un vincolo trattamentale, terapeutico, limite dettato dal contesto in cui si trovano le persone ritenute responsabili di questi tipi di reato, è anche vero che molti di questi condannati usufruiscono di misure alternative alla detenzione, come ad esempio l'affidamento in prova ai servizi sociali, affidati ai così detti 'uffici locali di esecuzione penale esterne' (legge 154, 27.07.2005) e potrebbero beneficiare di programmi di trattamento psicoterapico. Non solo. Anche in regime intramurario è possibile prevedere interventi trattamentali che hanno come obiettivo quello del cambiamento cognitivo-comportamentale al fine di scongiurare la recidiva, una volta rimessi in libertà, o scontano la detenzione fuori dalle carceri, come dimostrano alcune esperienze virtuose anche in Italia, e le numerosissime prassi oramai consolidate nella maggior parte dei paesi anglosassoni e non solo (Marshall, 2001).



Purtroppo, come indicano i risultati di ricerche internazionali, i condannati per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori hanno un tasso di recidiva elevato; a un follow-up di 4 o 9 anni la recidiva è pari al 17-21% (Hanson, Gordon, Harris et al., 2002, Marshall, 2009), ma tale tasso di recidiva scende sotto la soglia del 10% per i soggetti che hanno seguito e terminato un programma trattamentale ad hoc.

Seppur il tipo di trattamento carcerario o extramurario non presenta le caratteristiche essenziali per qualsiasi tipo di terapia di recupero e cambiamento, e cioè la volontarietà di partecipazione, che nei casi di detenuti condannati può essere strumentale e non partecipata, scelta, ricercata, si tratta comunque di un possibile risultato, che se ottenuto, ha una doppia valenza: quello della tutela della società e delle persone, e un recupero effettivo delle persone che hanno commesso questi reati.

## 2. Implementare il trattamento e costruire il cambiamento in ambito penitenziario: tra sfide e possibilità

Nel nostro ordinamento penitenziario il trattamento degli autori di reato si configura come l'insieme di interventi rivolti al reo finalizzati a promuovere e avviare un percorso di riflessione sulle norme socialmente riconosciute, sulle conseguenze del reato, sulla possibilità di agire scelte comportamentali alternative a quelle devianti in funzione del reinserimento sociale (De Leo, Patrizi, 2002). È solo nella considerazione della complessità del fenomeno "violenza", dell'eterogeneità dei profili psicologici e comportamentali del reo, dei svariati approcci terapeutici, delle esigenze della istituzione carceraria e dei vincoli di contesto che il trattamento dei *sex offender* può implementarsi ed è possibile operare scelte metodologiche adeguate, efficaci e coerenti con il contesto di riferimento.

D'altro canto, se all'istituzione carceraria è affidato il duplice "mandato" di punizione e riabilitazione, il clinico, chiamato ad operare al suo interno, non può non interfacciarsi con le esigenze di custodia e sicurezza proprie del contesto così come con i vincoli che da esso ne scaturiscono e tenerne conto per definire il proprio *setting* e spazio di intervento *terapeutico*. In tal senso, possiamo immaginare che il lavoro clinico si venga a porre in una relazione che potremmo definire *triangolare*, in quanto oltre alla relazione terapeuta-paziente, c'è una terza parte rappresentata dall'istituzione in cui si opera. È necessario, allora, che il professionista non si faccia irretire dal sistema, colludendo con l'esigenza dell'una (l'istituzione carceraria- che punisce e tutela la società) e/o dell'altra istanza (il detenuto- che partecipa al trattamento) ma possa *guardare al sistema* (da *synestanaï* : *porre insieme*) nella sua complessità e considerare i diversi elementi che caratterizzano il contesto di riferimento (Baldascini, 2008; Palmucci, 2008). D'altronde è proprio a tal riguardo che vanno fatte alcune considerazioni in merito al contratto terapeutico e ai limiti di intervento.

A differenza di altri contesti terapeutici, nel sistema che stiamo osservando, ovvero l'ambito penitenziario, non sempre il consenso al trattamento sottende una richiesta di aiuto e una reale necessità di affrontare il proprio disagio. Il pro-

fessionista può incorrere nel rischio di manipolazione da parte del "paziente-detenuto" la cui decisione di adesione al trattamento è fortemente inficiata dall'idea di avere benefici rispetto all'iter processuale; è chiaro che la motivazione e la collaborazione al trattamento risentiranno di tali premesse. A ciò vanno ad aggiungersi ulteriori vincoli organizzativi e di contesto quali l'adeguatezza di spazi di riservatezza, i tempi di realizzazione e i trasferimenti dei detenuti presso altri istituti i quali possono minare l'efficacia terapeutica (Caprasecca, 2005; Campostrini, 2012; Palmucci, 2008).

Infine, come evidenziato dalla letteratura in materia, le caratteristiche del terapeuta o dello psicologo più in generale e il suo stile nel raggiungimento degli obiettivi del trattamento dei reati sessuali sono ulteriori elementi da considerare nell'efficacia di un trattamento (Marshall, 1994).

È stato evidenziato, infatti, come i *sex offender* abbiano risposto meglio al trattamento quando hanno percepito il terapeuta come colui che si prendeva cura di loro e li trattava con rispetto (Drapeau, 2005). Allo stesso modo, Marshall e i suoi colleghi (Marshall, Serran, Moulden, Mulloy, Fernandez, Mann, & Thornton, 2002; Marshall, Serran, Fernandez, Mulloy, Mann, & Thornton, 2003) hanno osservato che un terapeuta empatico e accogliente, che era anche gratificante e assertivo, ha favorito cambiamenti più positivi nei *sexual offenders*; mentre un atteggiamento ostile da parte del terapeuta induce un peggioramento nel trattamento dei reati sessuali (Marshall et al., 2003). Questi dati sul ruolo del terapeuta nel trattamento dei reati sessuali sono in linea con il principio di responsività e con l'esigenza di flessibilità del trattamento dimostrata ampiamente in letteratura in materia di psicoterapia (Marshall, 2007; Marshall, Fernandez, Serran, Mulloy, Thornton, Mann, & Anderson, 2003). Di fatti è noto come i *sex offender* con tratti di antisocialità e psicopatia dimostrino di possedere, oltre ad alti tassi di recidiva, forti resistenze al cambiamento e che se inseriti in interventi di gruppo, con soggetti che non possiedono gli stessi tratti personalologici, fungono da elementi di resistenza al cambiamento terapeutico anche per gli altri soggetti. (Carabellese et al., 2012). Nella costituzione di un gruppo di intervento - che possa dirsi evolutivo e di cambiamento - sarà, dunque, fondamentale tenere conto dei singoli elementi soggettivi (personalologici, relazionali) al fine di contrastare il rischio dell'immobilità e inefficacia del gruppo stesso.

Oltre dunque agli elementi fino ad ora evidenziati, una ulteriore sfida che il terapeuta dovrà accogliere sarà quella di ostacolare quelle barriere comunicative che si potrebbero attivare nella relazione di aiuto e che inficerebbero il trattamento (Gordon, 1974; Grifoni, 2016), rischio che un operatore non formato né esperto sulle tematiche di genere potrebbe facilmente incontrare data la complessità del fenomeno, la specificità e natura delle informazioni che si acquisiscono nel corso del colloquio clinico nonché delle emozioni in gioco nella relazione terapeutica con un autore di violenza. Di fatti è noto quanto nel lavoro terapeutico presupposto fondamentale sia la consapevolezza di sé, dei propri vissuti, e quindi nell'incontro con l'uomo violento temi ancor più centrali saranno rappresentati da: i propri pregiudizi e stereotipi, le risonanze personali, la rielaborazione della esperienza personale affettiva/relazionale, la posizione soggettiva circa il tema della violenza (Andolfi, 2000; Grifoni, 2016; Jenkins, 2009; Lalli, 2004).

In conclusione è possibile affermare che l'implementazione e attuazione di programmi trattamentali in ambito penitenziario, così come la sfida del fare terapeutico in ambito penitenziario e le forme possibili dell'intervento trattamentale, non possono prescindere dalla considerazione di variabili connesse all'approccio terapeutico, alla comprensione del contesto in cui si opera e alla ricaduta dello stesso sulla relazione terapeutica e al sentire/vissuto del terapeuta stesso. È solo nella considerazione di tutti questi elementi che possono aprirsi spazi di dialogo e possibilità di trattamento e cambiamento.

### 3. La ricerca: progetto 'Servizio RR: rispetto nelle relazioni': esperienza campana con i sex offenders

Alla luce delle precedenti considerazioni e premesse, ha preso avvio e trovato sua applicazione il progetto "servizio RR Rispetto nelle relazioni". Il progetto, della durata complessiva di 8 mesi rientrando nelle diverse attività previste dal Progetto IARA - *Interventi di Ampliamento della Rete Anti-violenza* - si rivolge ad autori di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking, condannati in via definitiva, che hanno compiuto il reato nell'ambito di una relazione affettiva a danno di donne e minori, ed è stato realizzato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere e finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità.

Il progetto ha avuto come obiettivo l'implementazione di un lavoro trattamentale con i detenuti definitivi finalizzato a: i) individuare i fattori di rischio studiandone anche l'intensità, per massimizzare i fattori di protezione, contrastando la recidiva e per promuovere modalità di approccio più responsabili e non violente; ii) avviare un processo di riconoscimento, consapevolezza dei vissuti emotivi dei soggetti e della loro gestione ed elaborazione, anche in relazione all'evento-reato; iii) promuovere una consapevolezza degli effetti dei comportamenti violenti sulle vittime contrastando i meccanismi di difesa (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima) che supportano e giustificano gli atti violenti e potenziando i processi empatici del detenuto; iv) promuovere competenze psicosociali ed educative nonché le cosiddette "respectful relationships", relazioni intime basate sul rispetto reciproco e su forme relazionali libere dalla violenza, da cui il nome del progetto, intervento attuato (RR).

Considerate le criticità e limiti che il lavoro con tale utenza richiede e del contesto di riferimento, vagliate il ventaglio di opportunità e pratiche terapeutiche attuabili, si è deciso di privilegiare l'utilizzo di una *metodologia socio-educativa*. Combinando obiettivi e pratiche che appartengono sia ai gruppi di lavoro che ai gruppi rieducativi, e in linea con il più recente *Good Lives Model* (GLD) e con l'approccio alla valutazione del rischio di recidiva (Baldry, 2016), il piano di intervento ha avuto finalità circoscritte ad obiettivi specifici ed è risultato strutturato in più fasi.

#### Partecipanti

Facendo seguito alle riunioni con il gruppo GOT, all'analisi dei fascicoli e materiali disponibili relativi ai detenuti nella sezione 'protetti', sono stati reclutati 11 detenuti definitivi

della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere "Sezione Danubio"; di questi non tutti hanno fornito il consenso e preso parte all'intervento.

Il campione partecipante alle attività di gruppo risulta così costituito da un totale di 9 detenuti (tutti italiani, di età compresa tra i 30 e i 65 anni (Età media = 44 anni; deviazione standard = 11,16; grado di istruzione è medio-basso) passati in giudicato per reati previsti dagli articoli 572, 609bis e segg. e 612bis del c.p. commessi a danno di donne e minori esclusivamente in ambito intrafamiliare; a nessuno dei partecipanti era stata riscontrata una parziale o totale incapacità di intendere e di volere e non presentava diagnosi o tratti psichiatrici.

#### Procedura

Al fine di costituire un piano di intervento quanto più adatto e specifico all'utenza di riferimento ed esplorare gli aspetti utili al trattamento, sono stati utilizzati diversi strumenti di lavoro. Si è ritenuto necessario partire da *valutazioni individuali* (mediante l'utilizzo di colloqui psicologici individuali, strumenti di screening e per la valutazione del rischio di recidiva) per poi costituire un *gruppo di intervento* con metodologie specifiche e basate sulle aree individuate.

Durante il *colloquio psicologico individuale* iniziale, a cui ha partecipato ciascun detenuto, ha avuto la finalità specifica di presentare il programma trattamentale, ottenere il consenso informato, raccogliere informazioni utili al trattamento (ad esempio motivazione, richiesta di aiuto, autostima); la *scheda anamnestica* appositamente creata, invece, ha riguardato nella prima parte domande relative a variabili socio-demografiche di base, storia clinica, posizione giuridica, dati giuridico/giudiziari in riferimento al reato sessuale per il quale il soggetto è attualmente detenuto; mentre nella seconda parte le domande erano relative alle relazioni con i familiari e all'esperienza carceraria. Inoltre tra i vari strumenti utilizzati, di fondamentale importanza, è stato il *Metodo Sara-S (Spousal Assault Risk Assessment, versione screening)* (Baldry, 2016) il quale ha consentito di ottenere "una fotografia del detenuto", ovvero una individuazione dei principali fattori di rischio che hanno caratterizzato la relazione reo-vittima, l'adattamento psicosociale del soggetto, fattori di vulnerabilità della vittima; elementi affrontati poi anche nelle attività di gruppo. Il metodo Sara, affermato già come una valida procedura nella valutazione del rischio e nella messa a punto di programmi trattamentali che coinvolgono l'autore di reato nonché la tutela della vittima stessa, si è rilevato qui uno strumento valido per individuare fattori di rischio ed elementi da cui partire per avviare e condurre le attività di gruppo.

Le attività di gruppo, 10 incontri ciascuno della durata di circa 90 minuti, a cadenza bimensile, non hanno avuto l'obiettivo di favorire una ristrutturazione di personalità o cambiamento immediato del comportamento e non si sono posti come gruppi terapeutici in senso stretto, ma, seguendo una metodologia di *lavoro di gruppo*, hanno mirato a favorire nei soggetti partecipanti l'acquisizione di competenze psicosociali ed educative, potenziare e migliorare il riconoscimento e la gestione delle emozioni, in un'ottica di miglioramento delle relazioni interpersonali e di reinserimento in società e di contrasto alla recidiva.

Per il *setting* dello spazio dato a disposizione, per poter favorire lo scambio tra i partecipanti, si è deciso di disporre le sedie in modo circolare così che anche i facilitatori (te-

rapeuti) del gruppo hanno potuto prendere posto tra i partecipanti, privilegiando un atteggiamento non giudicante verso il detenuto ma non per questo totalmente privo di giustificazione o minimizzazione del reato.

Data la ridotta numerosità del campione è stato possibile privilegiare l'utilizzo di un *approccio narrativo ed esperienziale* mediante racconti autobiografici, e favorire il lavoro sui temi individuati tramite l'utilizzo di varie metodologie psicologiche tra cui *hot seat* "sedia bollente", focus group tematici, role playing, brainstorming, nonché l'utilizzo di stimoli audiovisivi quali filmati/documentari, letture di testimonianze, diari. Più specificamente, anche la *metodologia del meta confronto*, ovvero l'utilizzo dell'esposizione di un partecipante come *case-study* per tutto il gruppo, è risultata utile per avviare la riflessione e il confronto tra i partecipanti.

Il percorso di gruppo è stato articolato in 4 fasi (aspetti psicosociali, individuali e modalità comportamentali a rischio, meccanismi di difesa, modalità differenti di gestione, restituzione e prospettive future). Sono stati trattati diversi temi tra cui: l'emozione e la sua gestione, l'autostima, la responsabilità nelle relazioni e nei comportamenti, l'abilità di *coping*, la relazione tra gelosia e possesso, il consenso nelle relazioni e il rispetto dell'altro, le liti - il conflitto e la violenza, l'empatia, l'utilizzo di stereotipi e pregiudizi di genere, la dipendenza dalle sostanze e nelle relazioni.

#### Risultati

L'obiettivo generale dei programmi di trattamento rivolti al *sex offender* è la riduzione della recidiva, nel breve, nel medio e nel lungo termine. Per valutare l'efficacia di programmi di trattamento in questa direzione andrebbe effettuata una valutazione di follow-up sul tasso di recidiva (una volta fuori dal regime detentivo) con campione sperimentale che ha be-

neficiato del programma, confrontato con quello di un gruppo di controllo che non ha fatto lo stesso percorso. Questi studi sono lunghi e costosi e fuoriuscivano dalla finalità del presente studio/progetto. Quella che qui si è valutata è la riduzione della probabilità del livello di rischio, attraverso la disamina del cambiamento di alcuni dei fattori di rischio dinamici, su cui il programma di intervento ha agito. Tra gli elementi che rendono difficile il raggiungimento di questo obiettivo vi è la resistenza da parte del condannato ad impegnarsi nel trattamento. Questa resistenza è in gran parte il prodotto di processi di negazione (Schneider, Wright, 2004).

Infatti nell'approccio al detenuto *sex offender* è frequente riscontrare una negazione rispetto al proprio coinvolgimento nel reato sessuale, e molti di essi continuano a negare gli aspetti critici del reato, anche dopo essere stato condannati (Barbaree, 1991; Denton, Konopasky, Street, 1994; Grossman, Cavanaugh, 1990; Happel, Auffrey, 1995; Langevin, 1988; Marshall, 1994; Quinsey, 1986; Schlank, Shaw, 1996, 1997).

Anche nel nostro campione di detenuti, sin dal primo colloquio, la negazione nelle sue diverse forme, assieme alla resistenza e riluttanza al cambiamento, si sono imposti come presenza tanto pervasiva e diffusa; tali elementi sono stati poi riscontrati in maniera preponderante nella dinamica di gruppo.

Con le valutazioni individuali e l'utilizzo del Metodo Sara-S abbiamo potuto rilevare i fattori di rischio implicati nella relazione reo-vittima e che potrebbero, dunque, avere un peso nella reiterazione del reato, una volta scontata la detenzione.

Le tabelle di seguito riportate sono riferite alle frequenze e percentuali relative ai 9 soggetti che hanno scelto di aderire al programma trattamentale.

Fattore di rischio	S (%)	? (%)	N (%)	- (%)
Violenza fisica e/o sessuale	3(33,3%)	5(55,6%)	1(11,1%)	
Gravi minacce di violenza	2(22,2%)	3(33,3%)	3(33,3%)	1(11,1%)
Escalation della violenza	4(44,4%)	2(22,2%)	2(22,2%)	1(11,1%)
Violazione delle misure cautelari			5 (55,6%)	4(44,4%)
Atteggiamenti negativi vs violenze interpersonali	4(44,4%)	5(55,6%)		

**Tab.1. Frequenze e percentuali relative ai fattori di rischio**  
Sezione A-Violenza da parte del partner o ex partner

Abbiamo evidenziato in tutti i soggetti il permanere di una cultura misogina e di pregiudizi di genere femminile anche dopo il percorso socio-educativo. Nello specifico risultano attualmente presenti in tutti i soggetti, in forma anche parziale: *atteggiamenti negativi nei confronti delle donne, con forme estreme di minimizzazione o negazione della violenza agita*. Tale dato ci suggerisce chiaramente quanto il problema della violenza sia legato ad una "faccenda culturale" e dall'analisi della letteratura risulta che tali condotte (forme estreme di minimizzazione o negazione della vio-

lenza) sono associate al reiterarsi del reato, così come anche all'adesione o meno ad programma terapeutico psichiatrico o psicologico (Baldry, Roia, 2011). Il dato è ancor più preoccupante se si considera che tra gli autori di violenza più pericolosi e persistenti vi sono quelli che tendono a minimizzare la gravità dei loro comportamenti e a non assumersene la responsabilità, o negano completamente qualsiasi coinvolgimento nel reato (Dutton, 1995; Dutton, Kropp, 2000, Hare, 1991; Riggs, Caulfield, Street, 2000; Saunders, 1992b; Webster et al., 1985).

In più del 50% dei soggetti sono presenti, anche parzialmente, *gravi minacce di agire violenza o intenzione di fare del male*. Tale dato, in linea con le principali ricerche in materia di valutazione del rischio di recidiva, suggerisce la presenza di un elevato rischio per questi soggetti di essere nuovamente violenti (Gondolf, 1988; Sonkin, 1987; Dutton, Kropp, 2000; Stuart, Campbell, 1989; Walzer, 1989).

I fattori di rischio relativi alla relazione reo-vittima, presenti nel passato e che, dunque, potrebbero aumentare il rischio di recidiva per i soggetti una volta usciti dal carcere, evidenziano il livello di gravità delle condotte violente agite: nel 88,9% dei casi erano presenti, anche parzialmente gravi violenze fisiche/sessuali; nel 66,6% circa dei casi la condotta è stata agita in forma sempre più grave e intensa (Dutton, Kropp, 2000; Fagan et al., 1983; Harrell, Smith, 1996; Hearly, Smith, O'Sullivan, 1998; Riggs, Caufield, Street 2000; Saunders, Brown, 2000, Sonkin, 1987).

Fattore di rischio	S (%)	? (%)	N (%)	- (%)
Precedenti penali	4(44,4%)		5(55,6%)	
Problemi relazionali	6(66,7%)	3(33,3%)	0	
Problemi di lavoro o finanziari	5(55,6%)	2(22,2%)	2(22,2%)	
Abuso di sostanze stupefacenti o alcool	6(66,7%)		3(33,3%)	
Disturbi mentali	1(11,1%)	1(11,1%)	7(77,8%)	

S= presente; ? = probabilmente presente; N= assente; - = omesso

**Tab.2** Frequenze e percentuali relative ai fattori di rischio  
Sezione B. Adattamento psicosociale

Come si evince dai dati riportati in tabella 2, relativamente all'adattamento psicosociale del detenuto, sono emersi in maniera preponderante i seguenti fattori di rischio: *l'abuso di sostanze stupefacenti o alcool; problemi relazionali e problemi finanziari e lavorativo*; anche in questo caso gli studi suggeriscono una correlazione tra tali fattori e i comportamenti violenti (Dutton, Hart, 1992; Gondolf, White, 2001; Riggs et al., 2000; Schumacher et al., 2001; Tolman, Bennet, 1990); Campbell et al., 2001; Dutton, Kropp, 2000; Kyriacou et al., 1999).

Infine nel campione di riferimento, oltre ai fattori di rischio sopra evidenziati, considerazioni importanti al fine della valutazione del rischio concernono il fatto che tali atti violenti sono stati compiuti alla presenza di bambini testimoni (nel 22,2% dei casi, probabile nel 33,3%); l'abuso compiuto è avvenuto anche a danno di minori (33,3% dei casi) e che nel 22,2% dei casi si è evidenziata la presenza di armi da fuoco.

#### 4. Discussione e implicazioni cliniche forensi

Relativamente al lavoro di gruppo è risultato utile per favorire un'alternanza tra aspetti individuali, ovvero dando al singolo la possibilità di raccontarsi nel gruppo, e aspetti gruppali, ovvero favorendo l'esplorazione e l'approfondimento di un'area critica individuata nella valutazione individuale e comune a tutti. Abbiamo potuto, così, osservare la potenza del gruppo come metodologia che "da un lato, funge da prisma che scompone la molteplicità interna di ciascun componente e, dall'altro, da specchio restituendo, spesso amplificato, al singolo quanto egli proietta sugli altri" (Baldascini, 1996, p.11).

Alla presenza, dunque, dei moderatori i detenuti hanno iniziato a presentarsi uno ad uno e l'approccio narrativo/autobiografico ha permesso loro di ripensare all'evento, riviverlo attraverso la narrazione, riscriverlo dando un nuovo significato, alla luce anche di stimoli emersi durante il confronto con gli altri detenuti e con l'esperto.

La dinamica di gruppo ha permesso di mettere in evidenza dimensioni di resistenza al cambiamento per coloro che sembrano rifiutare il trattamento e in cui emerge una difficoltà a riconoscere le proprie emozioni e a gestirle in maniera funzionale, ciò soprattutto in relazione a quelle emozioni che hanno una tonalità negativa (rabbia, tristezza, dolore, gelosia possessiva). In tali soggetti si evidenzia anche una scarsa propensione al riconoscimento dell'altro e dei bisogni dell'altro, della possibilità di immaginare modalità di comunicazione e comportamento libere dalla violenza; inoltre questi soggetti considerandosi innocenti possono affermare di non aver nulla da cambiare del proprio comportamento. Questi detenuti hanno difficoltà a garantire una presenza costante agli incontri, sono orientati su di sé e appaiono fortemente arrabbiati e aggressivi nella comunicazione e nelle interazioni e mancano di una capacità matura di mentalizzare i propri vissuti. Tuttavia sono proprio questi elementi che vanno tenuti in considerazione in quanto sottolineano la necessità di un lavoro di più ampio respiro e a lungo termine proprio con questa tipologia di detenuti. Infatti, è proprio a tal riguardo, che è necessario considerare che talvolta resistenza e riluttanza al cambiamento possono celare una implicita richiesta di aiuto da parte del detenuto.

Ad esempio in tal senso può essere osservata in quei soggetti che manifestano una certa difficoltà, ansia a relazionarsi con l'altro e con l'esperto. Questo può essere indice

di un normale processo di cambiamento e di messa in discussione del sé; la riluttanza, se vista e riconosciuta, può essere utilizzata come elemento che favorisce l'alleanza al trattamento e il processo di cambiamento.

Il lavoro sugli aspetti psicosociali è stato favorito dall'utilizzo di stimoli audiovisivi quali filmati/documentari, letture di testimonianze, e da metodologie più propriamente psicologiche, hot seat "sedia bollente", focus group, role playing, brainstorming. Questa metodica è fortemente consigliata. Tali stimoli sono stati utili per lavorare in modo attivo e diretto sulla vicenda-reato e invitare i detenuti ad individuare e verbalizzare, nonché condividere i propri stati emotivi ed esplorare aspetti relativi ad una gestione funzionale degli stessi. Questa modalità ha permesso di promuovere un lavoro finalizzato a favorire un maggiore riconoscimento delle tecniche di neutralizzazione connesse al reato (negazione e/o minimizzazione della responsabilità, negazione e/o minimizzazione della gravità del danno, attribuzione di colpa alla vittima) e uno sviluppo di una migliore capacità empatica, anche se i risultati ottenuti non possono essere valutati quantitativamente e quindi essere generalizzati data la scarsa numerosità del campione e comunque la mancanza di una vera revisione delle proprie condotte, nel breve tempo della durata dell'intervento socio-educativo.

Gli incontri di gruppo hanno messo in evidenza la presenza di vari deficit tra cui: una mancanza di competenze interpersonali e intrapersonali, una scarsa empatia, un congelamento degli stati emotivi soprattutto quelli connessi alla rabbia, al dolore, alla conflittualità, e tipologie differenti di negazione della colpa.

Nei detenuti sono emersi alcuni sentimenti e opinioni comuni, che sottendono radici in atteggiamenti o credenze culturali che giustificano o minimizzano il proprio comportamento, tra queste riportiamo le espressioni più comuni tra i detenuti: 'le accuse di violenza fatte nei loro confronti sono spesso utilizzate dalle donne per vendicarsi'; 'se una donna non vuole avere un rapporto sessuale ha molti modi per difendersi e/o per dire di no'; 'le donne serie non vengono violentate'; 'in una relazione di coppia duratura non si può mai parlare di violenza sessuale'; tutte motivazioni che acuiscono la loro rabbia per una colpevolezza che non si riconoscono e potrebbero favorire una reiterazione del reato.

Il lavoro in gruppo ha quindi permesso di favorire l'attivazione di un processo di apprendimento indiretto e di confronto rispetto a temi centrali dell'intervento. In gruppo i partecipanti, con l'aiuto dell'esperto, hanno potuto sperimentare il confronto sano ovvero basato sul rispetto dell'altro, sull'ascolto e sulla tolleranza di punti di vista differenti dai propri. Con particolare attenzione al processo di cambiamento si è cercato di promuovere l'assunzione di responsabilità da parte del detenuto sia del comportamento violento in sé, sia delle sue conseguenze nei confronti della vittima e di promuovere il contrasto di pregiudizi e opinioni che sorreggono i meccanismi di negazione o minimizzazione della condotta violenta.

## 5. Considerazioni finali

Il lavoro in gruppo si è mostrato utile, e sta sicuramente aiutando i detenuti a lavorare su alcuni aspetti legati sia alla sfera comportamentale che emotiva. Non si può parlare di vera e propria psicoterapia, e comunque non era questo lo scopo, che aveva invece carattere socio-educativo. Il contesto di gruppo facilita questo processo di sostegno reciproco ed elaborazione dei pensieri, delle distorsioni, delle credenze dei comportamenti. Vi sono una serie di considerazioni da fare sul livello di negazione totale attuata dalla maggior parte di questi detenuti che non permette di lavorare sul comportamento attuato che li ha portati in carcere, e quindi suo eventuale cambiamento, anche ai fini della riduzione del rischio di recidiva. Per poter garantire un minimo di efficacia, impatto della terapia va comunque previsto un livello, seppur minimo di ammissione, di assunzione di responsabilità (Giulini & Xella, 2011). L'esperienza realizzata anche in Canada nelle carceri su intervento nei casi di detenuti per reati di violenza sessuale, maltrattamento, atti persecutori ha mostrato un ampio margine di intervento per l'applicazione di programmi trattamentali che utilizzano un approccio cognitivo comportamentale.

L'esperienza maturata a Milano nel carcere di Bollate ne è una prova. La breve esperienza maturata nelle case circondariali di Santa Maria Capua Vetere e di Lecce portate avanti dalle due autrici ha comunque dimostrato l'efficacia dell'applicazione di alcuni principi sottesi a questi più ampi programmi di intervento

Il problema della violenza contro le donne e i minori è un problema globale, dove solo un concerto di azioni unisono può comportare un contrasto efficace e una tutela reale per le vittime. In Italia la parte riguardante il trattamento per questi tipi di detenuti è ancora molto carente, anche se le esperienze virtuose fatte nel settore della violenza sessuale e che ora si stanno espandendo, dimostrano risultati molto incoraggianti.

Implementare programmi di intervento per i *sex offender* e più in generale nei confronti dei maltrattanti e *stalkers* nelle relazioni intime costituisce un passo importante nella direzione di una risposta che non sia solo punitiva ma che assolva anche alla funzione di riabilitazione e di contrasto alla recidiva. La progettazione dell'intervento e la scelta della metodologia più appropriata non può attuarsi senza un'analisi della domanda e della richiesta di aiuto, la quale, nella nostra esperienza, molto di rado risulta provenire dal detenuto stesso. Da parte di questi c'è la convinzione che la detenzione costituisca un'ingiustizia subita, e che si è disposti a schierarsi dalla sua parte a causa di questa ingiustizia subita. Tale premessa va tenuta in considerazione in quanto essa può avere ripercussioni sulla motivazione nonché sulla *compliance* al trattamento, e può avallare i meccanismi di negazione e minimizzazione rispetto alle condotte agite.

Dalla pratica clinica osservata abbiamo potuto riscontrare che, superate le resistenze e le riluttanze iniziali dei soggetti, la metodologia scelta e le attività di gruppo si sono costituite come importanti strumenti di lavoro per promuovere una partecipazione attiva dei detenuti e come strumento terapeutico per osservare se stessi attraverso e nella relazione con l'altro. Tuttavia una serie di considerazioni finali vanno fatte in relazione ai tempi di intervento, all'utenza e alle possibilità di intervento terapeutico nell'ambito considerato. Il lavoro con



i detenuti ci ha permesso di riscontare che la commissione del reato non rappresenta un evento occasionale o unico nella storia anamnestica del reo; spesso il reato che stanno scontando costituisce solo l'ultima di una serie di azioni devianti che hanno radici profonde, se non anche nell'infanzia. Questo non significa giustificare le azioni criminali, ma inserirle in un'ottica di conoscenza con la sola finalità di proporre e attuare programmi efficaci, per quanto difficili.

Sono emerse carenze specifiche relative alla sfera socio-relazionale e culturale del soggetto e difficoltà di regolazione emotiva e di capacità ad entrare in relazione con l'altro in maniera rispettosa e funzionale; difficoltà a mentalizzare i propri vissuti e quindi a tollerare e gestire in maniera adulta e non nel passaggio all'atto emozioni negative come frustrazione, dolore, rabbia, tristezza. La negazione e gli altri meccanismi di difesa a cui ricorre il detenuto, così come il congelamento della conflittualità costituiscono aspetti importanti su cui bisogna lavorare e da affrontare, in quanto, se non risolti, potrebbe comportare un maggior rischio di reiterazione del reato dopo la scarcerazione.

Per quanto lunghe e repressive siano le pene, occorre, pertanto, riconoscere la necessità di interventi e strategie multidisciplinari che abbiano tempi di realizzazione più estesi e che possano garantire una continuità nonché un monitoraggio intra ed extramurario e che privilegino un lavoro di rete tra le agenzie territoriali che a diverso titolo si occupano del problema violenza e dei sex offender.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rispondere anche a quanto indicato nella convenzione così detta di Istanbul, promuove la progettazione e l'espletazione di questi programmi di intervento. Ciò che è fondamentale, tuttavia è che non siano frutto di improvvisazione, ma vengano progettati e realizzati da personale altamente competente, preparato e con grande esperienza anche sulle tematiche legate alla violenza di genere. Essere psicologi e/o terapeuti non è sufficiente per garantire un approccio efficace ed efficiente in questo contesto. La terapia cognitivo comportamentale non porterà all'eliminazione di questi tipi di reati che hanno radici e motivazioni culturali e sociali che vanno al di là della dimensione della psicologia (Baldry, 2016), ma sicuramente un terapeuta con un approccio di genere può contribuire a inserire quel 'germe' che anche se inizialmente rimane latente, può pian piano agire e dare risultati inaspettati.

## Riferimenti bibliografici

- Andrews, D.A., & Bonta, J. (1998). *The psychology of criminal conduct* (2nd ed.). Cincinnati, OH: Anderson Publishing.
- Andrews, D.A., & Bonta, J. (2003). *The psychology of criminal conduct* (3rd ed.). Cincinnati, OH: Anderson Publishing.
- Andolfi, M. (2000). *Il colloquio relazionale*. Roma: A.P.F.
- Baldascini, L. (1996). Il gruppo in formazione: apprendimento e cambiamento. *Terapia Familiare*, 52.
- Baldascini, L. (2008). *L'Adozione consapevole: la formazione degli operatori nei servizi pubblici*. Milano: Franco Angeli.
- Baldry, A.C. (2016). *Dai maltrattamenti agli omicidi. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*. 6 edizione, Milano: FrancoAngeli.
- Baldry A. C., Winkel, F.W. (2004). Internalizing symptoms of Italian youth directly and vicariously victimized at school and at home. *International Journal of Forensic Mental Health*, 3, 77-91.
- Baldry, A.C., & Roia, F. (2011). *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking. Aspetti giuridici e criminologici*. Milano: FrancoAngeli.
- Baldry, A.C., Rodontini, A. (2013). Il modello socio-educativo per detenuti di reati commessi a danno delle donne. Un'esperienza sul territorio campano e pugliese. In Bozzoli, A., Mellini, M. & Ruggerini, M.G. (eds.), *Il lato oscuro degli uomini la violenza maschile contro le donne modelli culturali di intervento* (pp.371-383). Roma: Ediesse.
- Beech A, Beckett R., & Fisher D. (1998). *STEP 3: An evaluation of the Prison Sex Offender Treatment Programme*. London: Home Office.
- Barbaree, H. E. (1991). Denial and minimization among sex offenders: Assessment and treatment outcome. *Forum on Corrections Research*, 3, 30-33.
- Balasundaram, B., Frazer, J. B., Wood, P.J. (2009). Who are sexual offenders? A survey of pre-trial psychiatric reports. *Medicine, Science and Law*, 49 (1), 33-40.
- Campbell, J.C., Sharps, P., Glass N. (2001), Risk assessment for intimate partner homicide. In G. Pinar G., L. Pagani (eds.), *Clinical assessment of dangerousness: Empirical contributions* (pp. 136-157). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Campostrini, F. (2012). Il lavoro clinico in carcere: quali spazi di terapeuticità. Retrieved Marzo, 24, 2012, from <http://www.rivistaplexus.it>
- Caraballese, F., Rocca, G., Candelli, C., La Tegola, D., & Birkhoff, J. M. (2012). La gestione degli autori di reati sessuali tra psicopatologia e rischio di recidiva. Prospettive trattamentali. *Rassegna italiana di criminologia*, 130-143.
- Caprasecca, B. (2005). Lo Psicologo Penitenziario: dalla Normativa alla Psicologia del Trattamento. *Psychomedia, Psichiatria e Psicologia Penitenziaria*. Retrieved Dicembre, 15, 2005, from <http://www.psychomedia.it>.
- De Leo, G., & Patrizi, P. (2002). *Psicologia giuridica*. Bologna: Mulino.
- Denton, K., Konopasky, R.J., & Street, P.A. (1994). *Sexual harassment: Expansion of the likelihood of sexual harassing and the positive relationship between sexual harassment and sexual aggression*. Poster session presented at the annual convention of the Canadian Psychological Association, Penticton, British Columbia, Canada.
- Drapeau, M. (2005). Research on the processes involved in treating sexual offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 17, 117-125.
- Dutton, D.G., & Hart, S.D. (1992). Evidence for long-term, specific effects of childhood abuse on criminal behavior in men. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 36 (2), 129-137.
- Dutton, D.G., & Kropp, R.P. (2000). A review of domestic violence risk instruments. *Trauma, Violence & Abuse*, 1 (2), 171-181.
- Dutton, D.G. (1995). *The batterer: A psychological profile*. New York: Basic Books.
- Douglas, K.S., & Skeem, J.L. (2005). Violence Risk Assessment: Getting specific about being dynamic. *Psychology, Public Policy and Law*, 11 (3), 347-383.
- Dèttore, D., & Fuligni, C. (1999). *L'abuso sessuale sui minori. Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili*. Milano: McGraw-Hill.
- Fagan, J.A., Stewart, D.K., Hansen, K.V. (1983). Violent men or violent husbands? Background factors and situational correlates. In Finkelhor D., Gelles R.J., Hotaling G.T., Straus M.A. (eds), *The dark side of families: Current family violence research* (pp. 49-67). Newbury Park, CA: Sage.
- Frenken, J. (1999). Trattamento degli autori di incesto: un modello in cinque fasi, in Wolf (Working on Lessening Fear). *Atti del seminario transazionale*, a cura del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio centrale della formazione e aggiornamento del personale (Roma, 10-12 marzo), Roma, Laurus Robuffo, pp.91-103.

- Gazan, F. (1999). Il trattamento sotto costrizione e i diritti dell'uomo: possibilità ed implicazioni etiche e professionali per gli operatori in Wolf (Working on Lessening Fear). *Atti del seminario transazionale*, a cura del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Ufficio centrale della formazione e aggiornamento del personale (Roma, 10-12 marzo), Roma, Laurus Robuffo, pp.104-121.
- Giulini, P., & Xella, C.M. (2011). *Buttar la Chiave. La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*. Milano: Raffaello Cortina.
- Gendreau, P. (1996). Offender rehabilitation: what we know and what needs to be done. *Criminal Justice and Behavior*, 23, 144-161.
- Gondolf, E. W. (1988). Who are those guys? Toward a behavioral typology of batterers. *Violence and Victims*, 3, 187-203.
- Gondolf, E. W., & White R.J. (2001). Batterer program participants who repeatedly reassault: Psychopathic tendencies and other disorders. *Journal of Interpersonal Violence*, 16, 361-380.
- Gordon, T. (1974). *Insegnanti efficaci* (trad.it), Firenze: Giunti.
- Grifoni, G. (2016). *L'uomo maltrattante. Dall'accoglienza all'intervento con l'autore di violenza domestica*. Milano: FrancoAngeli.
- Grossman, L.S., & Cavanaugh, J.L. (1990). Psychopathology and denial in alleged sex offenders. *Journal of Nervous & Mental Disease*, 178 (12), 739-744.
- Hare, R.D. (1991). *Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R)*. Toronto: Multi-Health Systems, Inc.
- Happel, R.M., & Auffrey, J.J. (1995). Sex offender assessment: Interrupting the dance of denial. *American Journal of Forensic Psychology*, 13 (2), 5-22.
- Harrell, A., Smith, B.E. (1996). "Effects of restraining orders on domestic violence victims." In E. Buzawa, C.G. Buzawa (eds), *Do arrests and restraining orders work?* (pp. 214-242). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hanson, R.K. (1998). What Do We Know About Sex Offender Risk Assessment?. *Psychology, public Policy and Law*, 4 (1-2), 50-72.
- Hanson, R.K., & Harris, A.J.R. (2000). Where should we intervene? Dynamic predictor of sex offense recidivism. *Criminal Justice and Behaviour*, 27, 6-35.
- Hanson, R.K., & Harris, A.J.R. (2001). A structured approach to evaluating change among sexual offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 13, 105-122.
- Healey, K., Smith, C., O'Sullivan, C. (1998). *Batterer intervention: Program approaches and criminal justice strategies*. Washington, DC: National Institute of Justice.
- Hollin, C.R. (1999). Treatment programs for offenders: meta-analysis, 'what works' and beyond. *International Journal of Law and Psychiatry*, 22 (3-4), 361-372.
- Kyriacou D.N., Anglin D., Taliaferro E., Stone S., Tubb T., Linden J.A., Muelleman R., et al. (1999). Risk factors for injury to women from domestic violence. *The New England Journal of Medicine*, 341, 1882-1898.
- Jenkins, A. (2009). *Becoming Ethical A Parallel, Political Journey with Men Who Have Abused*. Russell House Publishing.
- Lalli, N. (2004). *La salute mentale dello psicoterapeuta*. Lettura magistrale tenuta al Convegno organizzato dall'Ordine degli Psicologi dell'Umbria il 25 ottobre 2004 a Foligno.
- Laws, D. R. (Ed.). (1989). *Relapse prevention with sex offenders*. New York: Guilford.
- Laws, D. R., Hudson, S.M., & Ward, T. (2000). The original model of Relapse Prevention with sex offenders: Promises unfulfilled. In D. R. Laws, S. M. Hudson, & T. Ward (Eds.), *Remaking relapse prevention with sex offenders: A sourcebook* (pp. 3-24). Newbury Park, CA: Sage.
- Loza, W., & Dhaliwal G.K. (2005). Predicting Violence among forensic-correctional populations: The past 2 decades of advancements and future endeavors. *Journal of Interpersonal Violence*, 20 (2), 188-194.
- Marshall, W. L. (1994). Treatment effects on denial and minimization in incarcerated sex offenders. *Behavior Research and Therapy*, 32(5), 559-564.
- Marshall, W.L., Laws, D.R., & Barbaree, H.E. (1990). *Handbook of sexual assault: Issues, theories, and treatment of the offender*. New York: Plenum Press.
- Marshall, W.L., Serran, G. A., Fernandez, Y. M., Mulloy, R., Mann, R. E., & Thornton, D. (2003). Therapist characteristics in the treatment of sexual offenders: Tentative data on their relationship with indices of behaviour change. *Journal of Sexual Aggression*, 9, 25-30.
- Marshall, W.L., Serran, G. A., Moulden, H., Mulloy, R., Fernandez, Y. M., Mann, R. E., & Thornton, D. (2002). Therapist features in sexual offender treatment: Their reliable identification and influence on behaviour change. *Clinical Psychological and Psychotherapy*, 9 (6), 395-405.
- Marshall, W. L., Fernandez, Y. M., Serran, G. A., Mulloy, R., Thornton, D., Mann, R. E., & Anderson, D. (2003). Process variables in the treatment of sexual offenders: A review of the relevant literature. *Aggression and Violent Behavior: A Review Journal*, 8 (2), 205-234.
- Marshall, W.L. (2007). Diagnostic issues, multiple paraphilias, and comorbid disorders in sexual offenders: Their incidence and treatment. *Aggression and Violent Behavior*, 12, 16-35.
- Merzagora, I., (1986). *L'incesto: Aggressori e vittime, diagnosi e terapia*. Milano: Giuffrè.
- McGuire, J. (2000). Explanations of criminal behavior. In J. McGuire, T. Mason and A. O'Kane (Eds.), *Behavior, Crime and Legal Processes: a Guide for Legal Practitioners* (pp. 135-159). Chichester: John Wiley & Sons.
- Palmucci, V. (2008). Sex Offender: riflessioni sul senso della pena. Retrieved June, 20, 2008 from <http://aresitalia.wordpress.com>
- Purvis, M., Ward, T., Willis, G. (2011). The Good Lives Model in Practice: Offence Pathways and Case Management. *European Journal of Probation*, 3 (2), 4-28.
- Quinsey, V. L. (1986). Men who have sex with children. In D. N. Weisstub (Ed.), *Law and mental health: International perspectives*, 2, (pp. 140-172). New York: Pergamon.
- Robertello, G., Terry, K.J. (2007). Can we profile sex offender? A review of sex offender typologies. *Aggression and Violent Behaviour*, 12 (5), 508-518.
- Riggs, D. S., Caulfield, M. B., & Street, A.E. (2000). Risk for domestic violence: Factors associated with perpetration and victimization. *Journal of Clinical Psychology*, 56, 1289-1316.
- Saunders, D.G. (1992). Woman battering. In R. T. Ammerman, M. Hersen (eds), *Assessment of family violence: A clinical and legal sourcebook* (pp. 208-235). New York: Wiley.
- Saunders, D.G., & Browne, A. (2000). Intimate partner homicide. In R. T. Ammerman, M. Hersen (eds), *Case studies in family violence* (pp. 415-449). New York: Kluwer.
- Schneider S., & Wright, R.C. (2004). Understanding Denial In Sexual Offenders A Review of Cognitive and Motivational Processes to Avoid Responsibility. *Trauma, Violence, & Abuse*, 5, (1), 3-20.
- Schlack, A.M., & Shaw, T. (1996). Treating sexual offenders who deny their guilt: A pilot study. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 8 (1), 17-23.
- Schlack, A. M., & Shaw, T. (1997). Treating sexual offenders who deny: A review. In B. K. Schwartz, & H. R. Cellini (Eds.), *The sex offender: New insights, treatment innovations and legal developments* (Vol. 2, pp. 6-1-6-7). Kingston, NJ: Civic Research Institute.
- Schumacher, J.A., Feldbau-Kohn, S., Slep, A. M. S., & Heyman, R. E. (2001). Risk factors for male-to female partner physical abuse. *Aggression and Violent Behavior*, 6 (2-3), 281-352.
- Skeem, J. L., & Mulvey, E. (2001). Psychopathy and community violence among civil psychiatric patients: Results from the MacArthur Violence Risk Assessment Study. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69, 358-374.
- Sonkin, D.J. (1987). The assessment of court-mandated male batterers. In D.J. Sonkin (ed.), *Domestic violence on trial: Psychological*

- and legal dimensions of family violence* (pp. 174-196). New York: Springer.
- Stuart, E.P., & Campbell J.C. (1989). Assessment of patterns of dangerousness with battered women. *Issues in Mental Health Nursing, 10* (3-4), 245-260.
- Tolman, R. M., & Bennett, L.A.W. (1990). A review of research on men who batter. *Journal of Interpersonal Violence, 5* (1), 87-118.
- Tofte, S. (2007). No easy answers. *Human Rights Watch, 19* (4G), 1-146.
- Volpini, L., Mannello, T., De Leo, G. (2008). La valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reato: una proposta. *Rassegna penitenziaria e criminologica, 1*, 149-151.
- Walzer, M. (1989). Citizenship. In T. Ball, J. Farr & R. L. Hanson (eds), *Political Innovation and Conceptual Change* (pp. 211-219). New York: Cambridge University Press.
- Ward, T., & Brown, M. (2003) The Risk-Need Model of Offender Rehabilitation: A Critical Analysis. In Ward, T., Laws, D. R., & Hudson, S. H. (Eds.), *Sexual deviance: Issues and controversies* (pp.338-353). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ward, T., & Brown, M. (2004). The good lives model and conceptual issues in offender rehabilitation. *Psychology, Crime & Law, 10* (3), 243-257.
- Ward, T., & Hudson, S., M. (2000). A self-regulation model or relapse prevention. In D.R. Laws, S.M. Hudson, and T.Ward, *Re-making relapse prevention with sex offenders: A sourcebook* (pp. 79-101). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ward, T., & Gannon, T. (2006). Rehabilitation, Etiology, and Self-Regulation: The Comprehensive Good Lives Model of Treatment for Sexual Offenders. *Aggression and Violent Behavior, 11*, 77-94.
- Ward, T., & Marshall, W. L. (2004). Good lives, aetiology and the rehabilitation of sex offenders: A bridging theory. *Journal of Sexual Aggression, 10* (2), 153-169.
- Ward, T., Mann, R.,E., & Gannon, T., A. (2007). The good lives model of offender rehabilitation: Clinical implications. *Aggression and Violent Behavior, 12* (1), 87-107.
- Ward, T., & Maruna, S., (2007). *Rehabilitation: Beyond the risk assessment paradigm*. London, UK: Routledge.
- Ward, T., Stewart, C., A. (2003). The treatment of sex offenders: Risk management and good lives. *Professional Psychology: Research and Practice, 34* (4), 353-360.
- Webster C.D., Dickens B.M., & Addario S. (1985). *Constructing dangerousness: Scientific, legal and policy implications*. Toronto: University of Toronto, Centre of Criminology.

## Il fenomeno del *cyberstalking* dopo la Novella Legislativa n. 119 del 2013: recenti questioni socio-criminologiche ed attuali contrasti dogmatici

### The phenomenon of cyberstalking in Light of Law n. 119 of 2013: recent social-criminological issues and dogmatic conflicts

Antonino Di Maio • Donato La Muscatella

#### Abstract

This paper analyses the socio-criminological phenomenon of cyberstalking, which occurs in the realisation of a series of reiterated harassment, enacted through the internet or other technological devices, with negative consequences on the victim's psychic sphere. Indeed, the use of new technologies, the quick access to information and the chance of creating new relational dynamics has made it easier to invade the privacy of other individuals, thus establishing situations that often evolve into the systematic aggression of moral freedom. The Italian Parliament adopted law n. 119 of 15 October 2013, which extends the special aggravating circumstance provided by article 612 bis, 2<sup>nd</sup> paragraph of the criminal code to include harassing acts accomplished by means of telematic and/or digital tools. However, this legislative reform has been elaborated in the aim of reassure the community, in accordance with a symposium-based approach, instead of rigorously applying the principle of legality in criminal law.

**Key words:** cyberstalking • internet • victimology • symbolic legislation • aggravating circumstances

#### Riassunto

Il contributo analizza dal punto di vista socio-criminologico il fenomeno del *cyberstalking*, che si esplica nella realizzazione di una serie di molestie reiterate attraverso l'impiego di *Internet* o di altri dispositivi simili, con conseguente influenza negativa sulla sfera psichica della vittima. Infatti, l'uso delle nuove tecnologie scientifiche, la velocità di accesso alle informazioni e la possibilità di creare nuove dinamiche relazionali, ha determinato una più agevole intromissione nella vita privata dell'altro individuo, che molto spesso degenera nella sistematica aggressione del bene giuridico della libertà morale.

Il Parlamento Italiano, con legge n. 119 del 15 ottobre 2013, ha previsto l'estensione della circostanza aggravante speciale ad efficacia comune *ex. art. 612 bis*, comma secondo, c.p. alle ipotesi in cui le molestie assillanti siano compiute mediante strumenti telematici e/ o informatici.

Tuttavia, tale riforma legislativa è stata elaborata con lo scopo di tranquillizzare la collettività, secondo un'impostazione fondata sulla legislazione simbolica e non sulla corretta osservanza del principio di tassatività dell'illecito penale.

**Parole chiave:** cyberstalking • internet • vittimologia • legislazione simbolica • circostanze aggravanti

---

Per corrispondenza: Antonino Di Maio, Via Guido Gozzano, 48 B, 91022 Castelvetro (TP); Donato La Muscatella, Corso Giovecca 3, 44121 Ferrara

Antonino DI MAIO, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, settore Diritto penale, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia-cell., 3209385600 • e-mail: [nino.dimaio@pec.it](mailto:nino.dimaio@pec.it)

Donato LA MUSCATELLA, Avvocato, Master di II livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense presso l'Università degli Studi di Padova, Perfezionato in Computer Forensics ed Investigazioni Digitali presso l'Università degli Studi di Milano, cell. 3381934978 • e-mail: [donato.lamuscatella@hotmail.com](mailto:donato.lamuscatella@hotmail.com)

# Il fenomeno del *cyberstalking* dopo la Novella Legislativa n. 119 del 2013: recenti questioni socio-criminologiche ed attuali contrasti dogmatici

## Introduzione

La rivoluzione informatica e digitale (Spitzberg & Hooper, 2002; Bocij, 2004; De Fazio & Sgarbi, 2012), che si è sviluppata verso la fine del ventesimo secolo, ha prodotto un rilevante incremento delle capacità degli individui di stabilire varie e sempre più veloci dinamiche relazionali di natura interpersonale, mediante lo scambio del flusso di informazioni.

Sebbene lo sviluppo dei sistemi informatici presenti aspetti positivi, come ad esempio l'accesso immediato ad una vasta gamma di notizie, la possibilità di stabilire nuove relazioni o l'acquisizione di una notevole conoscenza nei più svariati settori culturali, è però innegabile che l'impiego distorto dei nuovi strumenti tecnologici ha determinato un generale aumento di occasioni criminose, il cui reale grado di pericolosità è stato compreso soltanto negli ultimi tempi dagli organi di stampa e dagli operatori delle forze dell'ordine (MacKenzie, Mullen, Pathè & Purcell, 2003; Pittaro, 2007).

Infatti, il *cyberspazio* costituisce un nuovo *locus criminis*, ove i trasgressori possono sperimentare innovative modalità delittuose, che spesso costituiscono un'evoluzione delle condotte illecite preesistenti, quali le ipotesi delle truffe *online* (*phishing*) o della c.d. *pedopornografia virtuale* (Basu & Jones, 2007).

Sotto tale profilo, l'era digitale favorisce l'emersione di illeciti penali un tempo inediti nel panorama penalistico, i cui criteri peculiari sono identificabili nell'abuso dello strumento informatico e nella (temporanea) garanzia di anonimato e di impunità dell'autore del fatto: si pensi all'accesso illegale ai sistemi informatici (*hacking*) o alla riproduzione abusiva di programmi informatici o di opere intellettuali.

Il fenomeno criminoso del *cyberstalking* (Maffeo, 2009; Natalini, 2010; Minnella, 2011) designa quell'insieme di pratiche persecutorie attuate dal soggetto agente mediante il ricorso a dispositivi informatici, che si esplicano nell'invio continuo di *mail*, *spamming*, *sms*, o nel furto d'identità informatico, nella diffusione di dati sensibili della persona offesa attraverso *social network*, al fine di vessarla in maniera persistente.

In tal senso, l'intrusione informatica costituisce espediente criminoso particolarmente infido, in quanto le nuove tecnologie consentono al molestatore assillante di raggiungere in qualsiasi momento le vittime designate, in modo da esercitare nei loro confronti un'effettiva e pressante attività di sorveglianza, che implica la manifestazione di uno degli eventi contemplati dall'art. 612 *bis* del codice penale.

Sulla base di autorevoli studi criminologici (Reno, 1999; McFarlane & Bocij, 2003), questo concetto allude ad una serie di reiterati e persistenti atteggiamenti criminali che non si possono automaticamente ricondurre ad un'univoca classificazione definitiva, in virtù della loro estrema mutevolezza, derivante dalla costante evoluzione delle conoscenze scientifico-tecnologiche.

Secondo una prima posizione (Finn & Banach, 2000;

Merschman, 2001; Burgess & Baker, 2002), tale categoria delittuosa si esplica in una semplice variante dello *stalking offline*, ovvero in una tra le molteplici prassi persecutorie mediante cui il molestatore assillante può realizzare l'illecito penale, servendosi di strumenti *high-tech* di nuova generazione.

Quindi, il *cyberstalking* si potrebbe ricollegare alla sfera del *computer-related crime*, cioè all'insieme dei crimini digitali che vengono compiuti dall'autore grazie ai nuovi ausili informatici, con inevitabile sovrapposizione evolutiva tra vecchie e nuove forme di sviluppo del fatto tipico (Tavani & Grodzinsky, 2002; Sheridan & Grant, 2007).

Una diversa opinione dottrinale (D'Ovidio & Doyle, 2003; Chik, 2008; Moore, 2011) ha ritenuto errata la precedente interpretazione, in quanto i comportamenti associati alle persecuzioni informatiche si differenziano rispetto a quelle situazioni che si manifestano nelle ordinarie dinamiche relazionali.

Infatti, il reiterato utilizzo di *internet*, delle *mail* o di altre piattaforme cibernetiche determina la produzione delle più svariate modalità delittuose che, a titolo non esaustivo, comprendono l'invio di accuse pretestuose, i furti d'identità, il danneggiamento informatico o l'adescamento di minori per finalità sessuali.

Una concezione intermedia (Basu & Jones, 2008) opta per una tripartizione fenomenologica del *cyberstalking*, che si articola, rispettivamente, in una particolare sottocategoria dei tradizionali atti persecutori, in un crimine ibrido, espressione della trasformazione di norme incriminatrici preesistenti, ed infine in un reato di nuovo conio, perpetrabile soltanto in campo informatico. La tesi valorizza quest'ultimo aspetto, giacché il c.d. *stalking online* presenta delle caratteristiche peculiari, che si estrinsecano nello sviluppo di svariate dinamiche comportamentali e nella produzione di determinati effetti non automaticamente ricollegabili alle tipologie persecutorie *offline*.

Quanto all'incidenza dei suddetti atteggiamenti criminali nella società contemporanea, giova precisare che essi non sono facilmente rilevabili, in virtù della scarsa percezione del pericolo da parte delle vittime e dell'iniziale condizione di segretezza goduta dai trasgressori.

Nonostante ciò, l'inarrestabile impatto dei mass-media ed il parallelo incremento delle conoscenze informatiche ha aumentato la consapevolezza degli utenti nel denunciare le molestie informatiche agli operatori di polizia giudiziaria, i quali hanno affinato le tecniche di contrasto nei confronti di tali episodi criminali (Pittaro, 2007).

Basti pensare che il primo rapporto statistico-giudiziario sull'ampiezza e la pericolosità del fenomeno criminoso è stato svolto dall'*Attorney General* degli Stati Uniti d'America nel 1999, ove si vinceva chiaramente che su 90 milioni di soggetti fruitori di accesso ai servizi *Internet*, circa 475.000 erano vittime di *stalking telematico* (Joseph, 2003; Bocij, 2004).

Con riferimento alle esperienze non governative, va menzionato un interessante studio statistico, elaborato dal-



L'associazione *no-profit* americana *Working to Halt Online Abuse* (WHOA) (De Fazio & Sgarbi, 2012), nel quale si evidenziava l'esistenza dai 50 ai 75 casi alla settimana sul totale delle segnalazioni di aiuto ricevute in tutto il mondo. Una valutazione più precisa era quella promossa da *CyberAngels* (2003), in cui si ravvisava la ricezione, già nel 2000, di 400 richieste di intervento all'anno, nonché la sussistenza di 63.000 *cyberstalker* e 474.000 vittime sul numero totale della popolazione degli Stati Uniti (Bocij, 2004).

Pertanto, una prima conferma dell'entità e della gravità delle condotte assillanti *online* può agevolmente desumersi da questo flusso di dati, che giustifica un approccio multidisciplinare all'esame del tema.

Così, un primo livello di valutazione riguarda l'inquadramento socio-criminologico dei fattori predittivi di rischio che innescano il fenomeno criminoso e del complesso rapporto tra autore e persona offesa dal reato.

Occorre poi soffermarsi sull'esperienza legislativa degli altri sistemi penali di *civil law* e di *common law*, in quanto il *cyberstalking* è un fenomeno criminoso ibrido, di importazione estera, ed una breve disamina delle normative penali in ambito comparato permette una più efficace comprensione dei motivi che hanno indotto molti ordinamenti giuridici a reprimere le suddette condotte criminose.

Ulteriore profilo di interesse è relativo alle implicazioni procedurali del fenomeno ed i possibili modelli di tutela della vittima, sia sotto il profilo più strettamente criminologico, sia da un punto di vista forense, secondo i mezzi di tutela elaborati – talvolta con esplicite correlazioni (si pensi al caso dell'ammonimento) – dalle diverse articolazioni del diritto.

Infine, la scelta del legislatore italiano di modificare il tessuto normativo dell'art. 612 *bis*, c.p. mediante la previsione di una più grave repressione delle persecuzioni *online* implica una riflessione critica sull'utilizzo di schemi legali per la neutralizzazione del rischio attraverso l'anticipazione delle tutela penale; sebbene la loro reale funzione evochi l'irrazionale tendenza del c.d. diritto penale simbolico, volto a rassicurare più la collettività dalle proprie paure che non a risolvere i problemi reali (Donini & Pavarini, 2011).

## 1. I modelli criminosi: vecchi e nuovi paradigmi persecutori

Le tipologie di atti persistenti ed intrusivi che integrano il fenomeno criminoso del *cyberstalking* possono essere molteplici, e ciò costituisce ostacolo per l'interprete, il quale non è spesso in grado di fornire un preciso frazionamento delle modalità di assillo a cui viene sottoposto il soggetto passivo (De Fazio, Merafina, & Sgarbi, 2009).

Una prima classificazione (Ellison, 2001; Di Luciano, 2007) ha ripartito: le molestie informatiche in dirette, le quali presuppongono un confronto immediato tra autore e vittima grazie ai moderni mezzi tecnologici, come ad esempio l'invio di *e-mail* offensive, oscene, minacciose; ed indirette, desumibili da dinamiche delittuose intermedie, quali il furto d'identità, l'inoltro di informazioni private, l'iscrizione a servizi *online* indesiderati patito dalla persona offesa.

Una differente concezione (Bocij, 2003) ha distinto gli atti persecutori della sfera digitale secondo un complesso di macro categorie, che concernono la realizzazione di minacce,

l'offesa della reputazione altrui mediante l'inoltro di *post* denigratori, fino al danneggiamento informatico e all'abusivo accesso telematico.

Tale ripartizione di comportamenti criminosi che possono essere compiuti in ambito informatico è stata estesa ad altre modalità delittuose, quali ad esempio la sostituzione di persona, l'ordinazione di merci o servizi per conto della vittima, la ricerca di contatto con la persona offesa, le aggressioni fisiche.

A tal proposito, una contiguità fenomenica di tali atti delittuosi con le tradizionali tipologie di *stalking* è stata rilevata da un'autorevole orientamento (Clough, 2010), che ha determinato la sostanziale equiparazione con l'inquadramento classico delle condotte compiute dallo *stalker* nei confronti del soggetto passivo, e sono state elencate secondo un livello di gravità scalare: i) l'iperintimità, che raggruppa l'insieme di episodi connotati dalla ricerca di dialogo e di affetto; ii) pedinamento, consistente nella vicinanza e sorveglianza virtuale, anche per procura, cioè avvalendosi di terze persone; iii) persistenti minacce e molestie, attuate in forma scritta od orale, sul *web*; iv) atti di coercizione, costrizione, violenza, in cui l'uso di mezzi coercitivi, costrittivi sulla vittima rappresenta la fase finale delle molestie assillanti.

Come può osservarsi, i suddetti rilievi dottrinali sono stati confermati da una recente indagine, svolta in Italia dalla Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia su un campione di 508 fascicoli processuali (Guaraldi, 2014), mediante la valutazione dei fascicoli riguardanti i procedimenti penali iscritti tra il 2010 e il 2012 e definiti nel medesimo periodo presso le sezioni GIP e GUP e dibattimentali di 14 sedi di Tribunale, scelte in base a rappresentatività, dimensione ed ubicazione territoriale.

Da un punto di vista quantitativo, nel 2010 sono stati iscritti 5.059 procedimenti presso le sezioni GIP-GUP e 2.237 presso quelle dibattimentali; nel 2011 l'ammontare delle iscrizioni presso le sezioni GIP-GUP è di 6.334, mentre nella fase del dibattimento sono pari a 3.513; l'aumento del numero complessivo degli episodi criminosi è poi confermato nel 2012, con un incremento anno su anno del 16,1%, generato da 7.070 iscrizioni presso il GIP-GUP e 4.366 presso le sezioni dibattimentali.

Lo studio statistico ha evidenziato che l'autore del fatto è nel 91,1% di sesso maschile ed ha in media 42 anni, mentre le persone offese sono composte in prevalenza da donne, la cui fascia di età oscilla tra i 35 ed i 38 anni.

Quanto al livello occupazionale degli imputati, quasi un terzo risulta disoccupato o con lavoro saltuario, mentre la trasversalità dei soggetti agenti, quale parametro desunto dal diverso grado culturale e dalle differenti classi sociali di appartenenza, costituisce un fattore ricorrente, già oggetto di esame da precedenti analisi socio-giuridiche<sup>1</sup>.

1 Tra le associazioni che hanno promosso varie iniziative sul tema, bisogna menzionare l'attività del c.d. *Modena Group on Stalking* (MGS), che ha promosso una serie di studi riguardanti la prevenzione della violenza nei confronti delle c.d. categorie deboli (donne, bambini), sulla falsariga del Programma Daphne, finanziato dalla Commissione europea. Successivamente, in una delle prime ricerche elaborate in Italia dall'Istat nel 2007, intitolata «Indagine multiscope sulla sicurezza delle

La sussistenza di una pregressa relazione affettiva è rilevabile nel 73,9% dei casi, così come la presenza di figli in comune, pari a circa il 33,2% del campione analizzato, mentre le ipotesi in cui non preesista un vincolo affettivo sono limitate al 5%; e ciò dimostra, significativamente, come non tutti gli episodi ricollegabili a tale questione giuridica possano automaticamente ricondursi al mero corteggiamento persistente.

Inoltre, la genesi del reato può derivare da un antecedente rapporto lavorativo (3,7%), da un grado di parentela (2%) o da una rivalità d'amore (1,1%) ed occorre sottolineare che tra i moventi più frequenti delle ripetute azioni criminose, rilevano la volontà dell'autore di ricomporre una relazione (50,6%), le reazioni emotive collegabili alla gelosia (26,4%), l'ossessione sessuale o psicologica (21,1%), la vendetta (11,1%), l'intenzione di rivedere la prole (8,8%), e la presenza di disturbi mentali (6,4%).

Va poi precisato che nella quasi totalità dei casi esaminati, la condotta si esplica in minacce e molestie reiterate, realizzate direttamente nei confronti della persona offesa, il cui esito conduce all'alterazione delle abitudini di vita nel 42,2%, e, nel restante 42%, al coinvolgimento di un soggetto passivo diverso dalla vittima.

Un elemento degno di nota concerne il fenomeno criminoso del *cyberstalking*, che è caratterizzato dalla commissione delle molestie assillanti mediante dispositivi informatici e/o telematici, e si configura quale circostanza aggravante del delitto, a seguito della modifica del comma 2 dell'art. 612 *bis* c.p., introdotta dal d. l. 14.08. 2013 n. 93, convertito nella legge 15.10.2013 n. 119.

Tuttavia, i risultati dell'inchiesta hanno evidenziato l'inesistenza di giustificate motivazioni per ritenere più gravi le persecuzioni di stampo informatico rispetto ad altre modalità criminose, che si connotano per la loro rilevante aggressività nei confronti della persona e del patrimonio della persona offesa (Recchione, 2013; Di Maio, 2017).

Infatti, i danni prodotti dal compimento del reato sono in prevalenza fisici (41%) e materiali (26,3%), mentre nel 68,9% hanno natura psicologica, in quanto generati da violenza psichica, e, in minima parte, dall'impiego di dispositivi informatici.

Nella prassi, le indagini hanno origine nella maggior parte delle ipotesi dalla denuncia-querela della persona offesa, che spesso viene inoltrata in seguito all'arresto od al fermo eseguito dagli organi di polizia giudiziaria nei confronti dello *stalker* in fragranza di reato.

donne» emergeva chiaramente che su 25.000 donne, 2 milioni e 77.000 erano state sottoposte a sofferenze psichiche da *ex partner* al momento della cessazione del rapporto, pari al 18,8% del totale, con protrazione temporale degli atti di assillo pari ad un anno e mezzo.




Grafico 1

Il periodo che intercorre tra la fase iniziale delle reiterate minacce e molestie e la prima denuncia è pari a 9,5 mesi, e dall'esame dei fascicoli processuali si evince che la vittima presenta spesso più querele successive.

Questa situazione può essere dovuta alle condotte persistenti ed intrusive, che implicano il superamento del limite di tolleranza da parte del soggetto passivo e dal raggiungimento di un buon rapporto tra gli organi inquirenti e la parte offesa, indotta a collaborare attivamente per il proficuo svolgimento delle attività di investigazione.

Sotto diverso profilo, occorre rilevare che circa un quarto delle vittime tende a rimettere la querela, ma questo dato appare contrassegnato da una certa discontinuità, in quanto contrasta con la modifica normativa prevista dal D.L. 14.8.2013 n. 93, che statuisce la possibilità della sola remissione processuale; ad eccezione dei casi in cui il fatto sia commesso secondo le modalità delittuose di cui all'art. 612, comma secondo, c.p.

Un ulteriore elemento può essere dedotto dalla considerazione secondo cui la vittima tende ad adottare una certa cautela nell'impiego del diritto penale quale *extrema ratio* nei confronti di episodi criminosi meno gravi, preferendo l'uso di misure aventi natura pre-procedimentale, come ad esempio l'ammonizione.

Con riferimento ai dati relativi alla fase delle indagini preliminari e del dibattimento, le tempistiche di definizione del fenomeno dello *stalking* davanti al Giudice per le indagini preliminari risultano molto rapide in confronto ad altre fattispecie penali prese a campione.

La celerità delle investigazioni denota il positivo riscontro a livello operativo dell'inserimento dell'art. 612-*bis* c.p., la cui entrata in vigore ha colmato un *vulnus* di tutela legale, ravvisabile nella sostanziale impunità di comportamenti intrusivi ed assillanti, che un tempo erano scarsamente punibili.

Inoltre, i rapidi tempi di chiusura delle indagini preliminari, se letti contestualmente agli esiti processuali delle medesime, dimostrano il raggiungimento di un certo livello di specializzazione degli organi inquirenti nell'adozione delle metodiche investigative più efficaci e nella capacità di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione con le vittime, le cui dichiarazioni consentono il corretto avvio del procedimento penale.

In quest'ambito, le modifiche apportate alla regolamentazione (ed ai tempi) delle investigazioni pubbliche dalla recentissima legge 23.6.2017, n. 103 (c.d. *riforma Orlando*), avrebbero potuto costituire un deterrente per gli inquirenti meno solerti, ma l'assenza, nella disciplina riformata, di una

sanzione codificata per l'acquisizione di fonti di prova oltre il termine rischia di pregiudicare, con tutta probabilità, gli effetti in tal senso dell'ultimo intervento legislativo (stante la scarsa applicazione pratica della pur invocata ipotesi dell'avocazione).

Il segno di una certa attenzione degli operatori giudiziari nei riguardi delle controversie in materia di *stalking* può desumersi dalla durata complessiva del processo penale dall'iscrizione della notizia di reato sino alla sentenza in primo grado, che normalmente non eccede i due anni e ciò anche quando tale fenomeno criminoso non era stato inizialmente inserito dal legislatore tra i delitti per cui vigeva la trattazione prioritaria assoluta<sup>2</sup>.

In merito al rito prescelto, giova notare che dinanzi al 48,6% dei processi definiti a seguito di dibattimento, il 23% degli imputati opta per il giudizio abbreviato, mentre nel 14,4% dei casi è fatta richiesta di patteggiamento; il numero totale delle sentenze di condanna ammonta al 42,5%, mentre soltanto nell'11,5% degli episodi si perviene all'assoluzione, con diminuzione al 9,5% in presenza di reati connessi e di soggetti già sottoposti a misura cautelare.

Un doveroso riferimento va espresso nei riguardi della pena inflitta, che è pari a 14 mesi di reclusione, sospesa nel 43% dei casi, mentre quando si procede con giudizio abbreviato la condanna è più grave di quella irrogata all'esito del dibattimento (15,3 mesi di reclusione).

Il dato non deve stupire poiché, malgrado la scelta del rito implichi una diminuzione *ex lege* pari ad 1/3 della sanzione da irrogare, è più che comprensibile che, quando manchi una concreta possibilità di proscioglimento, i difensori siano maggiormente indotti ad evitare il dibattimento, per beneficiare di una pena meno severa, proprio nei casi in cui, per il concorso di plurime circostanze o la presenza di fattispecie concrete particolarmente violente, ci si possa attendere una condanna più grave.



Grafico 2

Una questione particolarmente delicata è rappresentata dall'adozione delle misure cautelari, con una certa preferenza per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla

persona offesa (38%), seguita dalla custodia cautelare in carcere (20%) e dagli arresti domiciliari (17%).

Su questo piano, hanno certamente un'incidenza, da un lato, il susseguirsi negli anni di riforme finalizzate a rafforzare la natura di *extrema ratio* delle misure custodiali e, dall'altro, l'inevitabile preferenza accordata dalla Magistratura, nei casi ritenuti di minore allarme, ad uno strumento, per così dire, *dedicato*, che per elezione dovrebbe arginare fenomeni criminali di questa natura.

L'uso di metodiche coercitive appare motivato dalla subdola e pervicace intromissione del soggetto agente nella sfera della libertà morale della vittima e tale situazione ha costituito oggetto di massima attenzione da parte del legislatore del 2013, che ha sancito per finalità di prevenzione generale l'innalzamento della pena massima prevista per il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. fino a 5 anni di reclusione, e la contestuale modifica dell'art. 280, secondo comma, c.p.p., ove è stabilito l'aumento del limite massimo sino a 5 anni per l'adozione della misura inframuraria.

L'esigenza di porre un freno alle frequenti prassi persecutorie compiute dal reo non si spiega soltanto con l'assolvimento di obiettivi di politica criminale, ma deriva altresì da considerazioni di natura pratica, in quanto i rilievi statistici confermano la tendenza dello *stalker* alla reiterazione delle condotte criminose, nonostante il pronto intervento delle forze dell'ordine.

Basti pensare che il 46,4% dei condannati in primo grado per atti persecutori è già gravato da precedenti condanne, di cui il 43,5% per reati contro la persona, il 34,7% per delitti contro il patrimonio, il 9,3% per ingiuria e diffamazione, ed il 7,9% per reati contro la famiglia.

Nonostante i diversi tentativi di tipizzazione organica delle varie azioni delittuose, un seguito indirizzo dottrinale ha ammesso l'impossibilità di elencarle in maniera completa e precisa, vista la notevole vastità di mezzi che possiede il *cyberstalker* per causare il deterioramento psichico altrui.

## 2. Il *cyberstalker* e la sua vittima

L'esame delle parti del conflitto non è agevole, poiché l'insorgenza di tale problematica è relativamente recente, ed i dati esistenti sulla portata e sugli effetti del fenomeno criminoso sono scarsamente omogenei.

Con riferimento al *cyberstalker*, un seguito indirizzo (Pitaro, 2007) identifica tale profilo criminale in quel delinquente che impiega *internet* per perseguire in maniera insistente un'altra persona e produrre un grave stato d'ansia o una serie interferenza nella sfera privata altrui, mediante raffinate strategie di molestia.

Il soggetto agente è spesso un individuo dotato di un alto livello di intelligenza e di elevate capacità di controllo ed utilizzo degli strumenti informatici, anche se in molti casi presenta una componente soggettiva immatura, che delinea l'inidoneità di stabilire relazioni durature nella vita reale (Adam, 2002).

Così, in un ordinario confronto quotidiano, questo tipo d'autore non sarebbe probabilmente in grado di recare un pervicace disturbo alla vittima, e lo sfruttamento delle nuove acquisizioni scientifiche è giustificato proprio dalla creazione di un interfaccia (il computer) che agevola

2 Cfr. il D.L. 14.08.2013 n. 93, convertito nella l. 15.10.2013 n. 119, che ha aggiunto all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p. (formazione dei ruoli d'udienza e trattazione dei processi) la lett. *a bis*), inserendo gli atti persecutori tra i delitti ove «nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta».

lo sviluppo delle dinamiche degli atti di assillo (De Fazio & Sgarbi, 2012).

Quindi, l'illecito penale è frequentemente perpetrato nei *social-network*, nelle *chat*, nei *forum online*, e grazie all'impiego di strumenti tradizionali come le *mail* o i cellulari che, prima dell'emanazione del delitto di atti persecutori, integravano già gli estremi delle molestie o disturbo alle persone, punite dall'art. 660 c.p.

A tal proposito, la ricostruzione della campagna persecutoria non include necessariamente un disegno criminoso da parte dell'autore del fatto, ma è in genere collegata ad un'evoluzione dell'attività delittuosa, composta da precise tappe.

In tal senso, l'inizio della relazione virtuale tra le parti è scandita dall'iniziale ricerca di contatto e di dialogo da parte dello *stalker*, a cui segue il rifiuto della persona offesa, che spesso è un partner, conoscente, oppure un perfetto sconosciuto.

La reazione del trasgressore è rappresentata dalla realizzazione di persistenti atti di minaccia o molestia, che sfociano in una vera e propria inflizione di violenze psico-fisiche, con conseguente compromissione della libertà morale (Meloy, 1998; Sgarbi & MGS, 2007).

L'epilogo consiste, quindi, in uno scontro finale tra autore e soggetto passivo, e spesso si evolve nell'esercizio dell'azione penale da parte di quest'ultimo, anche se non mancano esiti tragici caratterizzati dalla compromissione della libertà morale e, nei casi più gravi, dall'evento morte.

Le tipologie di atti persistenti ed intrusivi che integrano tale disposizione penale possono essere molteplici, e ciò costituisce ostacolo per l'interprete, il quale non è quasi mai in grado di esplicitare una precisa suddivisione delle modalità di assillo a cui viene sottoposto il soggetto passivo.

Sebbene un profilo psicologico lineare del *cyberstalker* non sia facilmente individuabile, in virtù dell'insufficiente disponibilità degli studi statistici in materia, si può affermare con certezza che la maggior parte degli autori siano uomini di giovane età (30 anni) con percentuali oltre l'80%, mentre gli episodi delittuosi commessi da donne sono rari (Burgess & Baker, 2002; McFarlane & Bocij, 2003).

Quanto allo *status* economico, una risalente ricerca (McFarlane & Bocij, 2003), ha rilevato che si tratta di individui in prevalenza *single* (52.3%), dotati di un livello culturale medio alto (50%) e di ottime conoscenze in campo tecnologico (50%).

Con riferimento alle classificazioni criminologiche impiegate per lo *stalking offline*, alcuni autori (Sheridan & Grant, 2007), sulla base di un'indagine condotta nel 2007 su 1051 destinatari di atti di assillo, hanno tratteggiato tre differenti tipologie di autori: 1. i *pure cyberstalkers*, che promuovono le loro azioni soltanto in un contesto virtuale; 2. I *cross-over cyberstalkers*, che agiscono inizialmente nello spazio informatico per poi ledere la sfera morale della vittima nelle dinamiche socio-materiali; 3. i molestatori assillanti tradizionali, i quali soltanto in via eventuale utilizzano gli strumenti tecnologici per causare il turbamento psichico altrui.

Dunque, l'inclusione delle ripetute vessazioni *online* tra i reati definiti dalla vittima è motivata non soltanto dalla particolare struttura del fatto tipico, che presuppone la produzione di effetti di natura psichica sul destinatario, ad opera di minacce e molestie reiterate da parte del soggetto agente, ma anche dalla fragilità o meno della "preda", le cui modalità di reazione alla violenza psicologica seriale

incidono spesso sulla configurabilità del reato (Corsa & Martucci, 2009).

Tra i fattori predittivi associati al rischio di vittimizzazione, bisogna menzionare lo stato di debolezza ed ingenuità della parte lesa, che deriva dallo scarso livello di conoscenze informatiche, per cui il livello della campagna persecutoria si rivelerà molto più infido e sofisticato in presenza di un utente esperto ed in grado di monitorare e contrastare gli attacchi pressanti del soggetto agente; viceversa nel caso di individuo ingenuo, le condotte criminose si esplicheranno nel compimento di minacce (Bocij, 2003).

Nella maggior parte dei casi, la facilità con cui il trasgressore si intromette nella privacy altrui è dovuta all'assenza di metodiche educazionali espresse dalle strutture scolastiche tradizionali-, come gli istituti didattici secondari, l'Università-, che non promuovono un'adeguata conoscenza del fenomeno criminoso del *cyberstalking* e dei relativi mezzi di contrasto (Huffman, & Overton, 2013).

Con riguardo al tipo di rapporto, in varie ipotesi entrambi i soggetti sono conoscenti, poiché legati da una relazione sentimentale o amicale, mentre non sono rare le situazioni in cui manca una pregressa relazione, grazie alla relativa facilità con cui i trasgressori sfruttano le reti informatiche per stabilire contatti con una molteplicità di individui sconosciuti (Mcgrath & Casey, 2002; Wykes, 2007).

Sulla base dell'insieme dei dati statistici analizzati da diversi studi scientifici (Burgess & Baker, 2002), emerge la prevalenza, tra le persone sottoposte a tale triste fenomeno criminoso, di donne (74%), aventi età compresa tra i 18 ed i 30 anni, generalmente *single* e con un grado di istruzione elevato, nonché dotate di abilità informatiche medio-alte.

Ebbene, le suddette indagini, seppure non consentano di individuare un profilo vittimologico unitario, hanno permesso di desumere alcune caratteristiche socio-criminologiche ricorrenti, che possono essere configurabili come utili parametri per l'attuazione di strategie di difesa e tutela di talune categorie deboli.

Quest'ultima finalità è motivata dai gravi effetti e dalle conseguenze patite dalla vittima in virtù delle prassi persecutorie *online* subite, anche se un precedente orientamento ritiene tali comportamenti criminali estremamente diversificati e meno insidiosi rispetto a quelli compiuti secondo le metodiche tradizionali, in quanto l'evidente distanza spazio-temporale tra autore e vittima denoterebbe una minore capacità di produrre un turbamento psichico altrui (Phillips & Morrissey, 2004; Glancy, Newman, Potash & Tennison, 2007).

Invero, la presente concezione è erronea, nella misura in cui non sono mancati i casi di *cyberstalking* che hanno prodotto il suicidio o la morte delle vittime, giacché la capacità dell'autore di esercitare un'attività di sorveglianza e controllo sul soggetto passivo è incrementata dall'utilizzo dei sistemi informatici, con inevitabile violazione dell'intimità e della *privacy* altrui (Bocij, 2003; Sgarbi & De Fazio, 2012).

Come è stato osservato da un seguito indirizzo dottrinale (Pittaro, 2007; De Fazio & Sgarbi, 2012), gli esiti derivanti dal quadro persecutorio si esplicano nella compromissione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, che è sottoposto ad una condizione di continua angoscia ed ansia, con serie ripercussioni sulla sua vita quotidiana e sulla sua salute.

Tra gli effetti lesivi più ricorrenti, numerosi studi (Bocij, 2004; Phillips & Morrissey, 2004), evidenziano l'emergere di sensi di colpa ed imbarazzo delle persone offese, che ten-

dono, in alcuni casi, a giustificare il comportamento dell'autore attraverso la loro imprudenza nell'impiego di *Internet*, il mutamento delle abitudini di vita, con sostanziale riduzione delle relazioni interpersonali, diminuzione degli accessi presso i *social network*, *chat*, *mailing list*, creazione di codici cifrati di sicurezza per tutelare i propri spazi *online*.

### 3. La complessa tipizzazione del crime sul versante comparatistico

L'impiego di un metodo comparatistico si ispira, in ambito penale, ad un orientamento di tipo politico-legislativo avente natura pragmatica più che teoretica (Jescheck, 1955; Pradel, 1999).

In tal senso, lo scopo della comparazione attiene al recepimento positivo di disposizioni legislative che potrebbero costituire esempio per il legislatore italiano, ed al rifiuto di fattispecie penali da cui emergono profili di criticità rilevanti (Gutteridge, 1949).

Ne consegue che la tematica del *cyberstalking* costituisce un interessante campo di indagine per la scienza penale, in quanto predispone ad un confronto tra la normativa penale italiana e quella estera, ed implica una valutazione fondata su aspetti interdisciplinari di stampo criminologico, che permeano la norma incriminatrice (Ancel, 1971).

#### 3.1. I sistemi penali di common law

Il sistema penale nordamericano è stato uno dei primi ordinamenti giuridici a predisporre una serie di norme penali per la repressione delle molestie informatiche, del bullismo e degli atti di istigazione all'odio razziale negli spazi virtuali.

Giova premettere che l'insieme delle disposizioni penali disciplinate da ogni singolo Stato federale presentano scarsa omogeneità, poiché in alcuni casi è prevista la punibilità di atti persecutori commessi mediante dispositivi informatici (Washington), mentre in altri sussistono altre ipotesi in cui l'intervento penale è subordinato all'esatta denominazione del fenomeno criminoso (es., la normativa della Florida).

In proposito, i primi episodi criminosi di *cyberstalking* che ebbero risonanza mediatica si verificarono negli Stati Uniti, e l'incremento di tali casi indusse il Congresso ad approvare nel 1994 il *Violent Crime Control and Law Enforcement Act*, un provvedimento legislativo il cui ambito di adozione includeva anche il tema della violenza contro le donne, i maltrattamenti all'interno delle mura domestiche, le aggressioni sessuali.

Inoltre, l'esigenza di punire i crimini informatici condusse all'emanazione del *Violence Against Women Act* (VAWA) del 2000, che sanzionava l'impiego delle *mail* o di ogni altro mezzo di comunicazione, ed il cui uso era preordinato alla persecuzione della vittima (Ziccardi, 2012).

Con riferimento al quadro federale, una prima differenziazione stilistica riguardò le diverse regolamentazioni predisposte dal legislatore per arginare i casi di molestie *online*, con l'elaborazione, in alcuni casi, di fattispecie penali aventi contenuto generico, mentre in altre circostanze ha ideato norme incriminatrici più specifiche, ove è descritta in maniera dettagliata la condotta criminosa di *cyberstalking*.

La prima tipologia di disciplina afferisce alla c.d. tecnica di normazione sintetica, ove il ricorso a clausole generali, cioè a parametri concettuali variabili e bisognosi di concretizzazione, ha prodotto una serie di riflessioni da parte dell'interprete sul linguaggio giuridico e sulle tecniche legislative adottate per la creazione delle norme incriminatrici, da cui può scaturire il tendenziale smarrimento di quella funzione di selettività che dovrebbe essere svolta dal *Tatbestand* (Bricola, 1965; Palazzo, 1979; Risicato, 2004; Roxin, 2006).

In effetti, uno dei principali imprevisti legati all'attuazione delle clausole generali nel tessuto normativo è costituito da quei reati che prevedono l'uso di elementi normativi extragiuridici o di disposizioni etico-sociali non suscettibili di una classificazione definitoria omogenea.

Innegabile che ciò rappresenti un potenziale rischio per la certezza del diritto, ed il suo smodato impiego mediante costruzioni testuali ha inciso sui diversi profili del noto canone penalistico del *nullum crimen, nulla poena sine lege*, su una minore attenzione di determinate esigenze legate al principio di colpevolezza, nonché sul versante delle funzioni preventive assegnate alla pena.

Un esempio emblematico di tale modello legale è contenuto nel c.d. *Revised Code of Washington* del 2004<sup>3</sup>, in cui il *discrimen* tra le sistematiche persecuzioni tradizionali e quelle commesse nella sfera digitale è desunto dall'esclusione delle attività telefoniche in relazione al crimine di *cyberstalking*, anche se le maggiori forme di comunicazione adoperate durante il periodo contemporaneo alludevano a *software* come *Skype* o a reti digitali (*Voice over IP*), che rendevano tale distinzione superflua.

In merito alla locuzione «*electronic communications*», essa includeva ogni trasmissione di informazioni attraverso le onde radio, *internet*, cavo a fibre ottiche, ed ogni altro mezzo di comunicazione, ed il suo significato si estendeva ad altri

3 Cfr. il RCW 9.61.260 dello Stato di Washington, secondo cui: «(1) A person is guilty of *cyberstalking* if he or she, with intent to harass, intimidate, torment, or embarrass any other person, and under circumstances not constituting telephone harassment, makes an electronic communication to such other person or a third party: (a) Using any lewd, lascivious indecent, or obscene words, images, or language, or suggesting the commission of any lewd or lascivious act; (b) Anonymously or repeatedly whether or not conversation occurs; or (c) Threatening to inflict injury on the person or property of the person called or any member of his or her family or household. (2) *Cyberstalking* is a gross misdemeanor, except as provided in subsection (3) of this section. (3) *Cyberstalking* is a class C felony if either of the following applies: (a) The perpetrator engages in the behavior prohibited under subsection (1) (c) of this section by threatening to kill the person threatened or any other person. (4) Any offense committed under this section may be deemed to have been committed either at the place from which the communication was made or at the place where the communication was received. (5) For purposes of this section "electronic communication" means the transmission of information by wire, radio, optical cable, electromagnetic, or other similar means. "Electronic communication" includes, but is not limited to, electronic mail, internet-based communications, pager service, and electronic text messaging».

mezzi informatici quali *mail*, sistemi informatici, messaggi e pagine in formato digitale.

Bisogna poi citare l'art. 903.11 del codice penale dello Stato dell'Ohio<sup>4</sup>, ove la condotta tipica («*menacing by stalking*») è delineata mediante l'uso di qualsiasi mezzo che sia idoneo a veicolare le informazioni, tra cui bisogna menzionare le reti per computer e l'azione consistente nell'invio dei messaggi *online* («*post a message*»).

Una differente opzione legislativa è costituita dalla denominazione, nel modo più accurato ed analitico, dei fatti criminosi, attraverso l'elencazione dei comportamenti del soggetto agente. Tale concezione ha provocato un incremento dell'attività interpretativa dell'organo giudicante, che dovrà chiarire ogni volta se il fatto in astratto rientrava o meno tra le modalità di aggressione previste dalla legge (Palazzo, 1979).

Si pensi, ad esempio, al § 14 196.3 del codice penale del North Carolina<sup>5</sup>, che ha represso le attività delittuose delle

- 4 Si veda, l'art. 903.11, c.p. dello Stato dell'Ohio: «No person, through the use of any electronic method of remotely transferring information, including, but not limited to, any computer, computer network computer program, or computer system, shall post a message with purpose to urge or incite another to commit a violation of division (A) (1) of this section».
- 5 Cfr. § 14 196.3 c.p. del North Carolina «*Cyberstalking*. (a) The following definitions apply in this section: (1) Electronic communication.- Any transfer of signs, signals, writing, images, sounds, data, or intelligence of any nature, transmitted in whole or in part by a wire, radio, computer, electromagnetic, photoelectric, or photo optical system. (2) Electronic mail.- The transmission of information or communication by the use of the Internet, a computer, a facsimile machine, a pager, a cellular telephone, a video recorder, or other electronic means sent to a person identified by a unique address or address number and received by that person. (b) It is unlawful for a person to: (1) Use in electronic mail or electronic communication any words or language threatening to inflict bodily harm to any person or to that person's child, sibling, spouse, or dependent, or physical injury to the property of any person, or for the purpose of extorting money or other things of value from any person. (2) Electronically mail or electronically communicate to another repeatedly, whether or not conversation ensues, for the purpose of abusing, annoying, threatening, terrifying, harassing, or embarrassing any person. (3) Electronically mail or electronically communicate to another and to knowingly make any false statement concerning death, injury illness, disfigurement, indecent conduct, or criminal conduct of the person electronically mailed or of any member of the person's family or household with the intent to abuse, annoy, threaten, terrify, harass, or embarrass. (4) Knowingly permit an electronic communication device under the person's control to be used for any purpose prohibited by this section. (c) Any offense under this section committed by the use of electronic mail or electronic communication may be deemed to have been committed where the electronic mail or electronic communication was originally sent, originally received in this State, or first viewed by any person in this State. (d) Any person violating the provisions of this section shall be guilty of a Class 2 misdemeanor. (e) This section does not apply to any peaceable, nonviolent, or nonthreatening activity intended to express political views or to provide lawful information to others. This section shall not be construed to impair any constitutionally protected activity, including speech, protest, or assembly».

molestie virtuali sulla base di una pedante specificazione del concetto di mezzo elettronico.

Infatti, una preliminare distinzione è quella tra le comunicazioni informatiche, cioè qualunque passaggio virtuale di scritti, suoni, dati, e la posta elettronica, caratterizzata, invece, dall'inoltro di un testo con qualsiasi dispositivo, incluso il telefono.

Il testo di legge ha poi previsto la repressione di quattro diverse attività, che sono rappresentate dall'uso di locuzioni minacciose tramite *sms*, *e-mail*, dall'invio di una serie di frasi offensive per iscritto, dalla comunicazione di false informazioni riguardanti la vittima, e dal concorso con terzi finalizzato all'illecito utilizzo del mezzo elettronico.

Infine, tale disposizione penale ha identificato il luogo di commissione dell'illecito penale nella sede in cui è stato originariamente spedito il messaggio o dello Stato ricevente, o in quella zona ove è stato visionato da un soggetto.

Una clausola di liceità è poi contenuta nella c.d. norma di garanzia, secondo cui tale illecito penale non è configurabile nel caso in cui le azioni del soggetto agente siano compiute per lo svolgimento di attività pacifiche, dettate da motivazioni politiche, o volte a diffondere informazioni legittime.

Tuttavia, un seguito orientamento dottrinale (Goodno, 2007) ha affermato che gli attuali provvedimenti legislativi di contrasto alle prassi persecutorie *online* non sembrano in grado di arginarne il grado di diffusività, in quanto molti testi normativi contengono espressioni vaghe e generiche, che ne determinano la scarsa tassatività e la conseguente inefficacia.

Inoltre, le vittime non sempre sporgono denuncia nei confronti del molestatore assillante, mentre le autorità competenti non sono talvolta dotate delle competenze tecnico-scientifiche finalizzate a reprimere adeguatamente il fatto criminoso.

Con riguardo all'esperienza legislativa degli altri Stati di *common law*, occorre menzionare quella del Regno Unito, ove l'unica disposizione penale che ha richiamato, seppure implicitamente, la punibilità delle molestie informatiche, è ravvisabile nella *Chapter 27 del Malicious Communications Act* del 1998<sup>6</sup>, laddove tale terminologia delineava l'utilizzo di mezzi comunicativi elettronici preordinati alla diffusione di informazioni ritenute offensive od illecite (Ziccardi, 2012).

In particolare, il comportamento delittuoso si estrinseca nell'invio al destinatario di messaggi allusivi ed infamanti, false minacce attraverso lo sfruttamento delle nuove tecnologie digitali, e tale sintetica normativa è stata frequentemente criticata per la sua eccessiva obsolescenza e la scarsa efficacia nel contrastare fenomeni criminosi così attuali ed al tempo stesso insidiosi (Smith, Coleman, Eder, & Hall, 2009-2010).

- 6 Cfr. *Chapter 27 del Malicious Communications Act* del 1998: «Any person who sends to another person a letter, electronic communication or article of any description which conveys (i) a message which is indecent or grossly offensive; (ii) a threat; or (iii) information which is false and known or believed to be false by senders; or b) any article or electronic communication which is, in whole or part, of an indecent or grossly offensive nature».



Le perplessità sull'efficienza di tale normativa sono state confermate da un approfondito studio statistico, realizzato dal Centro nazionale per la ricerca sul *cyberstalking* dell'Università di Bedfordshire<sup>7</sup> e condotto, per un periodo di sei mesi, su 353 partecipanti, di cui il 68% donne, aventi un'età media di 35-38 anni.

Sulla base dei primi dati raccolti, è emerso che, nonostante la sussistenza dell'attuale disposizione penale, le sgradite molestie assillanti hanno continuato a produrre nei confronti della totalità degli intervistati una perdurante condizione di timore per sé e per l'altrui incolumità (80,9%) ed una sensazione di angoscia (94,1%).

Quanto agli specifici esiti della persecuzione *online*, il 34% del campione lamenta un danno alla reputazione, il 30% sottolinea il rischio di un danno psico-fisico, il 13% una lesione della vita relazionale, mentre soltanto il 6% esprime preoccupazione per un possibile pregiudizio di natura patrimoniale.

Tra i luoghi di elezione in cui hanno avuto inizio le molestie informatiche, spiccano i *social network* (8%), i *forum* (6%), i *blog* e le *chatroom* (4%), i siti *web* e le aree ludiche (2%), *twitter* (1%). Infine, occorre notare che il 54% degli episodi criminosi virtuali ha origine da una pregressa frequentazione avvenuta nella vita quotidiana tra autore e vittima ed il 20% degli utenti non è stato in grado di fornire una plausibile spiegazione in relazione all'insorgenza della campagna persecutoria ai suoi danni.

Quest'ultimo parametro è motivato dai comportamenti insidiosi prodromi del reato, che spesso non sono avvertiti come tali dal soggetto passivo, in quanto la maggior parte degli autori sono estranei conosciuti casualmente (39%), amici (25%), conviventi ed ex *partners* (32%), colleghi di lavoro (6%), parenti (1%).

Sotto il profilo vittimologico, infine, i soggetti perseguitati preferiscono denunciare il fatto alle autorità competenti (38%), segnalare le intrusioni subite nella propria sfera privata al *provider* di rete (29%), optare per altre soluzioni (21%), subire le azioni dello *stalker* (8%), non intraprendere alcuna decisione (4%).

Quest'ultimi indicatori statistici sono preoccupanti, poiché implicano una sottovalutazione del fatto criminoso od un fraintendimento sulle reali intenzioni del trasgressore, che, ad avviso di chi scrive, meriterebbe d'essere contrastato non soltanto con le tradizionali metodiche repressive, ma anche con una serie di misure di stampo preventivo, volte a risolvere i conflitti relazionali quando ancora non siano degenerati.

### 3.2. Gli ordinamenti giuridici di *civil law*

In Europa continentale la tematica del *cyberstalking* ha costituito oggetto di dibattito soltanto negli ultimi anni, con l'approvazione di una serie di normative penali dettagliate, che hanno mirato a scongiurare il rischio di indeterminazione legato all'uso di clausole generali.

7 National Centre for Cyberstalking Research. 2011. *Cyberstalking in the United Kingdom. An Analysis of the ECHO Pilot Survey*. University of Bedfordshire.

In realtà, l'adozione di tale soluzione ha causato un evidente aggravamento dell'onere interpretativo dell'organo giudicante, che dovrà ogni volta accertare la corretta adozione della norma penale rispetto al caso concreto.

Un simile modello di contrasto paradigmatico alle molestie informatiche è riscontrabile nelle scelte legislative di tutela della vittima che sono state adottate in Germania ed in Spagna.

I frequenti episodi criminosi di violenza contro le donne riportati dagli organi di stampa hanno indotto il legislatore tedesco ad approvare, il 30 novembre 2006, l'introduzione di una specifica fattispecie penale per l'incriminazione degli atti persecutori, collocata tra i delitti contro la libertà personale.

Sul punto, una recente indagine statistica condotta su un campione di 6.739 partecipanti al *social network* tedesco StudiVZ ha dimostrato un'incidenza di episodi criminosi di *stalking* informatico pari al 6,3%, ove l'autore è spesso di sesso maschile, e legato da un precedente vincolo affettivo con le persone perseguitate, la cui condizione di deterioramento psichico è simile a quella causata dalle tradizionali condotte di atti persecutori (Dreßing et al., 2014).

In proposito il Parlamento tedesco ha introdotto § 238 StGB, primo comma, n. 2, 3, e 5, *Nachstellung*<sup>8</sup>, che prevede la pena alla reclusione fino a tre anni o la multa nei confronti di chi realizzi gli atti di assillo nei confronti della persona offesa attraverso la ricerca di un dialogo con mezzi di comunicazione o telecomunicazione, l'ordinazione di merci o servizi mediante il coinvolgimento di terzi, oppure con altre dinamiche delittuose provochi un mutamento delle abitudini di vita. Il termine "*Nachstellen*" designa ogni azione molesta o di stampo persecutorio, che comprende ogni attività di appostamento, reiterato pedinamento, adescamento, illecita intromissione nella vita privata altrui, talmente grave da pregiudicare la libertà di autodeterminazione della vittima.

Con riferimento alle prime due modalità delittuose, tale norma incriminatrice delinea ogni atteggiamento volto a stabilire un contatto con il soggetto passivo mediante l'uso di dati personali, telefono, *internet*, *mail*, ordinazione di merci e servizi, ma l'oscurità del testo di legge è palese laddove si rimette all'interprete il compito di chiarire cosa si intenda per strumento comunicativo.

Un ulteriore aspetto dogmatico degno di rilievo è costituito dall'espressione «in altri casi simili», che denota una palese violazione dell'art. 103, secondo comma, della Legge Fondamentale (*Grundgesetz*) e del § 1 StGB, ove è sancito

8 § 238 *Nachstellung*: «(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich

1. seine räumliche Nähe aufsucht,
2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht,
3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem Kontakt aufzunehmen,
4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Freiheit seiner selbst oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht oder
5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt.

il divieto per l'organo giudicante di applicare la normativa penale ad un caso non espressamente disciplinato dalla legge o desumibile dai principi fondamentali del sistema giuridico (Fornasari, 1993).

Secondo un'autorevole corrente dottrinale (Jescheck, 1988), il divieto di estensione analogica si ripercuoterebbe non soltanto sulle disposizioni penali di parte speciale che statusiscono od aggravano la pena, bensì anche sui fondamenti generali della scienza penale, e quindi, nel caso di specie, sul principio di tassatività.

In coerenza con tale indirizzo, il Parlamento Spagnolo ha approvato con la *Ley Organica* 30.3.2015. n. 1, la nuova fattispecie penale di *acoso*, prevista dall'art. 172 *ter*, primo comma, c.p.e., che si articola in una serie di condotte delittuose in cui risultano facilmente sussumibili le prassi persecutorie *online*, cui è spesso sottoposta la vittima<sup>9</sup>.

Orbene, il concetto di *acoso* allude ad una situazione di assillo, tormento continuo, che incide negativamente sulle relazioni interpersonali altrui e giustifica la collocazione sistematica di questa novella legislativa all'interno del Titolo VI, dedicato ai delitti contro la libertà, e precisamente nel Capo III, la cui rubrica richiama i delitti di coercizione (Di Maio, 2015).

Con riguardo alle dinamiche criminose che rinviano al *cyberstalking*, l'uso della terminologia «*establezca o intente establecer contacto con ella*», delinea l'adozione di un insieme di tecniche persecutorie da parte del soggetto agente, mediante mezzi di comunicazione tradizionali od innovativi, come il telefono, l'invio di lettere, di messaggi via *internet* od *e-mail*; oppure attraverso l'ausilio di esecutori materiali.

Invero, proprio la punibilità del c.d. *cyberstalking* (Mirò Linares, 2015) – ossia di quelle persecuzioni telematiche che si esplicano in un complesso di atteggiamenti nei quali un individuo, un gruppo di persone o un'organizzazione utilizzano delle nuove metodiche di contatto (*mail, chatrooms, internet, social network*) per comprimere la libertà morale-, risulta giustificata dall'impetuosa irruzione di queste nuove acquisizioni scientifiche, il cui distorto utilizzo ha coinciso spesso con una maggiore possibilità di imporre un rapporto indesiderato, seppure virtuale ma non per questo meno pericoloso, con i soggetti passivi.

9 Cfr., art. 172 *ter* c.p.e.: 1. « Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

- 1.<sup>a</sup> La vigile, la persiga o busque su cercanía física.
- 2.<sup>a</sup> Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.
- 3.<sup>a</sup> Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.
- 4.<sup>a</sup> Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

#### 4. I profili critici dell'attuale disciplina italiana

Nel nostro paese, la legge n. 119 del 15.10.2013 ha modificato la circostanza aggravante speciale ad effetto comune, ex. art. 612 *bis*, secondo comma, c.p.<sup>10</sup>, prevedendo l'aumento della pena-base qualora il fatto venga compiuto dal coniuge anche separato o divorziato, o da un soggetto che è o sia stato legato da un rapporto affettivo con la vittima, oppure attraverso l'ausilio di mezzi comunicativi informatici o telematici.

Invero, la Suprema Corte<sup>11</sup> ha statuito che

*«integra il delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di telefonate, sms e messaggi di posta elettronica, anche tramite i c.d. social network (come, ad esempio, facebook), nonché la divulgazione, attraverso questi ultimi, di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima vittima, procurandole così uno stato d'animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite».*

Un profilo di criticità può desumersi dalla carente tecnica di redazione della fattispecie penale con cui il legislatore italiano ha predisposto l'aggravamento di pena qualora il reato venga realizzato mediante attività persecutorie svolte *online*.

Giova rilevare come tale scelta di politica criminale sarebbe giustificata dalla maggiore facilità ed insidiosità con cui i persecutori informatici violano la sfera della libertà morale altrui.

Tuttavia, tale impostazione teorica non pare corretta poiché gli atti di minacce o molestie insistenti perpetrati mediante canali informatici sarebbero già adeguatamente repressi nel primo comma della disposizione, ove la molestia ben può esplicarsi mediante l'uso delle nuove tecnologie informatiche, come ribadito da numerose pronunce giurisprudenziali.

Basti pensare che un recente orientamento giurisprudenziale di legittimità estendeva già l'adozione dell'art. 660 c.p. ad una moltitudine di vicende giuridiche, in cui erano impiegati altri mezzi di comunicazione a distanza diversi dal telefono, come il citofono, l'inoltro di *short message system* (sms) trasmessi attraverso sistemi di telefonia mobile o fissa, che avevano l'obiettivo di arrecare un biasimevole disturbo al destinatario, laddove quest'ultimo era costretto a percepire l'altrui presenza, con inevitabile turbamento della quiete psichica<sup>12</sup>.

Quindi, uno dei rischi derivanti da tale prassi legislativa

10 Si veda, l'art. 612 *bis*, secondo comma, c.p.: «la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».

11 Cass. 16.7.2010, n. 32404, in *Foro it.*, 2012, p. 158.

12 Secondo Cass. pen. 11.7.2014, n. 37596, in *Riv. pen.*, 2014, n. 11, p. 1004, la contravvenzione in esame è configurabile anche nell'ipotesi dell'inoltro di messaggi molesti a mezzo *facebook*, poiché la nozione di luogo aperto al pubblico si estende anche alle piattaforme *online*.

consisterà nella creazione di un'endiadi legislativa, cioè una decuplicazione sanzionatoria della medesima azione criminosa, che potrà essere indifferentemente contestabile nei confronti dell'imputato sia come condotta base, sia in forma aggravata.

Ciò avallerà una lettura interpretativa della normativa penale ben poco coerente con il principio di determinatezza, rispetto ad episodi che possono essere commessi da autori la cui pericolosità abbia scarsa rilevanza, ed in evidente contrasto con la funzione di certezza del diritto svolta dal corollario del principio di legalità, inerente l'obbligo per il legislatore di delineare nella maniera più chiara e precisa i fatti costituenti illecito penale (Malinverni, 1960).

Inoltre, il rapporto di *genus a species* tra reato semplice e circostanziato verrebbe eluso, con conseguente mancata differenziazione del ruolo delle circostanze, che fungono da indici del livello di adattamento sociale dell'individuo, rispetto a quello degli elementi essenziali del reato, la cui finalità attiene all'accertamento dell'esistenza del *crimen* (Cigna, 1916; Guerrini, 1988).

La suddetta distinzione funzionale è stata oggetto di una serie di rilievi critici, in quanto il criterio fondato sul principio di legalità tende ad applicarsi agli elementi costitutivi della disposizione penale, e non a quelli aventi natura accessoria, giacché quest'ultimi risulterebbero meno compatibili con le esigenze di tutela delle garanzie individuali dei consociati previste dalla nostra Costituzione (Ramacci, 2007).

Un altro indirizzo dottrinale (Pannain, 1936; Leone, 1939) ha postulato la tesi del bene giuridico, secondo cui gli elementi circostanziali non sarebbero sussumibili nell'ambito della sfera dell'interesse protetto, e per tale motivo si differenzierebbero dagli elementi costitutivi della fattispecie penale.

Sul punto, giova precisare che l'ammissibilità di questa concezione significherebbe non solo snaturare la modalità di individuazione dell'oggetto giuridico, che è adempiuta mediante il rinvio a tutte le componenti dell'illecito penale, bensì svilirne anche l'utilità pratica nell'indagine di una chiara differenziazione dei menzionati elementi (Gallo, 1949).

Con riguardo alla concezione realistica del reato, imperniata sulla sussistenza di un nucleo offensivo che non è direttamente dipendente dall'insieme della struttura obiettiva e sibiattiva del tipo criminoso, l'accertamento dell'offesa presuppone inevitabilmente un esame preliminare delle componenti essenziali del *crimen* rispetto a quelli di natura accidentale (Padovani, 1988).

Quanto all'orientamento teorico (Santoro, 1952) che ha esaltato il ruolo del rapporto di specialità unilaterale tra la condotta criminosa di base e quella circostanziata, esso è motivato dalla considerazione secondo cui il problema dell'accessorietà presume inequivocabilmente la previa esistenza di un reato completo in tutti i suoi caratteri (Manzini, 1981).

La nuova fattispecie penale, *ergo*, non può che derivare dalla coesistenza dogmatica con gli elementi circostanziali e dovrà includere tutti i parametri costitutivi dell'ipotesi-base, comprensivi di un *quid* ulteriore rispetto al quale si avrà l'effetto modificativo della pena.

Quest'ultima posizione ha avuto uno scarso valore euristico, poiché un confronto con l'insieme delle singole fattispecie previste ha dimostrato l'inidoneità del criterio di

specialità a risolvere la presente questione giuridica, in quanto un analogo legame strutturale è ravvisabile nella relazione fra componenti costitutive di due norme incriminatrici autonome.

Ebbene, l'assenza di parametri sostanziali in grado di discernere tra le componenti strutturali e quelle collaterali al reato ha indotto una parte della dottrina penale (Melchionda, 2000; Preziosi, 2013) ad esaminare alcuni criteri ermeneutici per la corretta soluzione della suddetta problematica, che hanno però valore meramente indicativo.

Sulla base di una prima riflessione, l'interprete dovrà identificare la regola di prevalenza che permetta di valutare l'applicabilità della qualificazione essenziale dell'illecito penale rispetto a quella accidentale o viceversa.

Occorre poi rilevare che la mancanza di un esatta linea di confine tra entrambe tali componenti dogmatiche implicherà il *favor* per l'elemento costitutivo del reato, laddove non vi sia la possibilità di impiegare altre prassi metodologiche, o ciò non provochi la violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tuttavia, nel caso in cui nemmeno tali parametri possano essere validamente accolti, acquisirà rilievo il modello teleologico-funzionale, nel senso che bisognerà chiarire quali siano gli scopi perseguiti dalla norma penale contenente quegli elementi, la cui struttura logico-giuridica influisca sull'insorgenza di una serie di dubbi interpretativi; ovvero, se dal punto di vista dogmatico, le ripercussioni legate alla scelta dell'una o dell'altra disciplina presentino una loro giustificabile ragione politico-criminale rispetto alla *ratio legis* della disposizione penale.

## 5. I modelli di tutela delle vittime

Ad esito della compiuta ricostruzione dei connotati – e delle lacune – dell'attuale fattispecie, pare utile esaminare alcuni aspetti di natura procedurale e criminologica, per contestualizzare le strategie di prevenzione della (e reazione alle) condotte devianti.

Qualunque norma incriminatrice, infatti, risente, nella sua naturale evoluzione, delle conseguenze applicative delle proprie caratteristiche strutturali; uno studio privo di tale componente, pertanto, risulterebbe monco. A ciò si aggiunga che, spesso, la prassi deve affrontare ulteriori lacune, che si sommano a quelle a carattere strettamente ermeneutico, accentuando alcuni tratti critici che già possono cogliersi in fase di prima esegesi.

Autorevole dottrina ha già chiarito come le moderne tecnologie consentano un vero e proprio processo di “pedinamento virtuale”, che sfrutta la tracce lasciate sulle cc. dd. *fonti aperte* (Ziccardi, 2012); processo che sarebbe stato impensabile solo pochi anni fa e cui dovrebbe dedicarsi la necessaria attenzione. Ulteriore preoccupazione deriva dal meccanismo di proliferazione incontrollata dei dati personali e, al contempo, di scarsa consapevolezza dei rischi derivanti dall'utilizzo di dispositivi digitali poco sicuri.

In quest'ottica, possono individuarsi due piani: il primo, afferente il campo delle scienze comportamentali, riguarda l'atteggiamento della vittima, il suo vissuto e le migliori modalità di interagire con l'agente e, talvolta, la possibilità di evitare la stessa consumazione del reato; il secondo, più

strettamente giuridico, concerne i rimedi esperibili e le migliori pratiche da seguire per ottenere un tempestivo – e, auspicabilmente risolutivo – intervento da parte di attori sociali ed istituzionali, finalizzato ad impedire la reiterazione dei crimini, garantendo un'efficacia prospettiva di tutela processuale.

Quanto al primo campo d'azione, può certamente essere opportuno ridurre i comportamenti a rischio, limitando le informazioni diffuse tramite *social network* (e la cerchia di condivisione di questi dati sulle diverse piattaforme), utilizzando *password* robuste per l'accesso ai profili *online*, distinguendo l'*account* lavorativo da quello personale, utilizzando *nickname* nei luoghi di confronto virtuale (*chat* e *forum*), evitando di allegare informazioni personali e riservate ai messaggi di posta elettronica inviati ed utilizzando misure di protezione come *firewall* ed *antivirus* (Petrocelli, 2005; Glancy, Newman, Potash & Tennison, 2007). Altrettanto utile si rivelerà la puntuale annotazione delle molestie subite, con luogo (anche virtuale), ora, forma di contatto e contenuto del messaggio inviato (De Fazio & Sgarbi, 2012).

Ogni piattaforma virtuale, peraltro, consente la segnalazione di comportamenti scorretti da parte degli altri utenti, sebbene resti prerogativa dei singoli fornitori di servizi decidere la propria "soglia di punibilità" dei fatti, conformemente alle rispettive politiche aziendali.

Una simile impostazione è tradizionalmente riconducibile al modello teorico della c.d. *prevenzione situazionale*, che vede il reato come momento di convergenza di un autore, di una vittima e di specifiche circostanze di tempo e di luogo (Cohen & Felson, 1979). Si tratta, secondo chi scrive, di un paradigma particolarmente efficace in casi, come quello in oggetto, in cui il contesto diviene determinante perché l'agente abbia l'opportunità di delinquere.

Per altro verso, sarà indispensabile che, alla prima occasione di contatto, il soggetto molestato chiarisca subito al molestatore l'inaccettabilità del suo comportamento, chiedendogli di interrompere qualunque tentativo di comunicare con lui o con lei (Pittaro, 2007).

In relazione al secondo ambito disciplinare, poi, l'esperienza dei giuristi pratici insegna che la rapidità d'intervento è la prima e più importante esigenza delle vittime e la precondizione per una difesa ottimale.

Invero, la possibilità di svolgere investigazioni difensive preventive<sup>13</sup>, introdotta ormai da più di quindici anni, rappresenta una risorsa sottoutilizzata, della quale ancora troppo pochi avvocati si avvalgono (stando a quanto emerge dai risultati periodici dall'apposito Osservatorio istituito presso l'Unione delle Camere Penali Italiane<sup>14</sup>).

A tal proposito, si è condivisibilmente scritto che

*«è un'attività [...] estremamente importante perché [...] il difensore effettuerà una adeguata selezione di quei fatti-reato meritevoli di essere portati a conoscenza dell'autorità mediante la querela da quelli non provabili o comunque non meritevoli di essere col-*

13 Il termine si riferisce, ex art. 391 *nonies* c.p.p., all'attività svolta in vista della «eventualità che si instauri un procedimento penale».

14 Disponibili sul sito *web* dell'U.C.P.I. (all'indirizzo [http://www.camerepenali.it/cat/81/osservatorio\\_investigazioni\\_difensive.html](http://www.camerepenali.it/cat/81/osservatorio_investigazioni_difensive.html)).

*tivati [...] Il cliente riceverà un servizio migliore da un difensore attivo perché appunto [...] giungerà al pubblico ministero una notizia criminis corredata dalle prove della sua fondatezza»* (Stefani, 2001).

Agendo a protezione di un soggetto perseguitato *online*, infatti, avere uno strumento che consente di intervenire legalmente sin da subito, cristallizzando evidenze che potranno essere successivamente prodotte ed interloquendo in modo qualificato con i possibili soggetti coinvolti (si pensi agli *Internet Service Providers*), costituisce un'opportunità fondamentale, per diverse ragioni: 1) gran parte delle informazioni digitali reperibili sulle reti di comunicazioni è soggetta a rapida e (talvolta) imprevedibile modificazione; 2) i dati memorizzati dai fornitori di servizi di comunicazione hanno tempi di conservazione legislativamente imposti<sup>15</sup> e, pertanto, potrebbero diventare inaccessibili per il mero decorso del tempo; 3) la presenza di ulteriori evidenze su postazioni e dispositivi utilizzati dal soggetto attivo potrebbe essere soggetta ad un analogo rischio di dispersione, stanti le caratteristiche intrinseche delle prove digitali (*inter alia*, Luparia, 2011).

Sotto quest'ultimo profilo, i risultati di colloqui ed assunzioni di informazioni, così come la ricezione di dichiarazioni da persone informate dei fatti, potranno certamente essere significativi, fornendo elementi utili a provare le diverse vessazioni subite dalla vittima. Potrà risultare efficace, inoltre, lo strumento della consulenza tecnica extraperitale, da declinarsi tanto nell'ambito psicologico, per registrare evidenze scientifiche correlate alla produzione di uno o più eventi tipici della fattispecie<sup>16</sup>, quanto in quello informatico-forense, per preservare le prove elettroniche di quanto accaduto in ambito cibernetico (o di telecomunicazioni).

Molteplici i vantaggi di un'impostazione di tutela attiva, legati, essenzialmente: a) al contenimento dei tempi e della complessità delle indagini preliminari, che si gioveranno del compendio di fonti di prova già acquisite; b) alla possibilità di sollecitare, su questa base, la richiesta e l'adozione di provvedimenti cautelari –, dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 *ter* c.p.p.), sino all'adozione, nei casi più gravi, di misure custodiali –, tesi ad impedire l'ulteriore consumazione di molestie e vessazioni; c) nel caso di persecutori che si muovano nell'anonimato, all'assicurazione alle indagini di informazioni preziose per la successiva identificazione dei colpevoli.

Va detto, infine, che gli istituti di cui al Titolo VI *bis* del V libro del codice di rito andranno innestati in un più ampio panorama di opzioni, tra le quali il difensore dovrà sapersi muovere con accortezza, coordinando il proprio

15 Attualmente stabiliti dall'art. 132 del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196, salvi gli effetti che potrebbe determinare la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 21 dicembre 2016, Tele2 e Watson, cause riunite C 203/15 e C 698/15.

16 Utili (quanto meno) sul piano risarcitorio, mentre, con riguardo all'integrazione del fatto tipico, la giurisprudenza della Suprema Corte ha già correttamente escluso che l'effetto della condotta di atti persecutori debba risolversi in una condizione patologica di *malattia stricto sensu* (vd., ex plurimis, Cass., Sez. V Pen., 19.5.2014, n. 20531).

contribuito con quello di altri professionisti qualificati e, se del caso, degli organi pubblici, nel rispetto delle reciproche competenze e prerogative.

Da un punto di vista amministrativo, l'azione peculiare sarà la richiesta di *ammonimento* al Questore che, in caso di accoglimento, diffiderà l'interessato a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi dal compiere atti persecutori nei confronti del richiedente<sup>17</sup>. Il provvedimento, come noto, inciderà sulla possibilità che l'agente ottenga – o mantenga valida – l'autorizzazione al porto d'armi e, sotto il profilo processualpenalistico, determinerà la procedibilità d'ufficio dell'ipotesi di reato ed un aumento della pena irrogata al molestatore in ipotesi di condanna.

Il quadro di tutela per chi subisca molestie tramite le nuove tecnologie è dunque composito e prevede diversi spazi d'azione, giuridici e non, generando la necessità di coordinare adeguatamente una molteplicità di strumenti, pratici e normativi, per raggiungere un risultato efficace. Andrà certamente modellato sul caso concreto, dunque, a seconda delle peculiarità dei comportamenti investigati e dei rapporti tra soggetto attivo e passivo.

Ciò nonostante, deve osservarsi come manchi tutt'ora una visione di sistema in grado di recepire le peculiarità del digitale, che offra mezzi dedicati – adottati già, pur con molti limiti, in relazione al c.d. *cyberbullismo* – capaci di operare tempestivamente, ripristinando la legalità di alcuni luoghi telematici (si pensi a messaggi postati su *forum* e *blog*, o, peggio ancora, tramite *social networks*).

Quale che sia lo scenario futuro, tuttavia, sarà di certo indispensabile, a nostro modesto avviso, l'innalzamento del livello di consapevolezza delle potenziali vittime, la cui maggior cautela potrà servire a limitare o scongiurare del tutto geni e conseguenze di simili condotte.

## 6. Verso un nuovo *Risikogesellschaft 2.0*?

Come può osservarsi, il tema del *cyberstalking* ha sollevato una serie di osservazioni che riguardano non soltanto gli aspetti socio-criminologici del fenomeno, inerenti il contrastato rapporto tra autore e vittima ed una precisa valutazione dei sistemi di tutela predisposti dall'ordinamento penale, ma anche determinati rilievi critici, legati agli esiti delle esperienze legislative in ambito comparato ed al ruolo della scienza penale nel difficile recepimento normativo di un fatto criminoso di recente creazione e dai contorni dogmatici incerti.

Con riferimento alle scelte di politica criminale assunte dal Parlamento Italiano, va sottolineato che la novella del 2013 ha aumentato la carenza di tassatività della disposizione penale nella parte in cui viene disposto un aggravamento di pena per lo *stalker* che commetta il fatto attraverso mezzi informatici.

Infatti, l'approccio metodologico seguito dal legislatore ha prodotto l'evidente erosione dei principi classici di tassatività e sussidiarietà e della tradizionale struttura dogma-

tica del reato, che sono stati travolti dal perseguimento strumentale di finalità ispirate alla prevenzione generale ed anticipata dei fattori di rischio.

Secondo questa impostazione teorica (Baratta, 1993; Roxin, 1997), l'esito di una progressiva deformalizzazione del diritto penale contemporaneo provocherà l'irruzione di una *Risikogesellschaft 2.0*, che ha il suo epicentro nell'esame di quei fatti criminosi di recente creazione normativa, o la cui origine è connessa alle fonti di pericolo desumibili dalle conoscenze tecnologiche o dal largo impiego dei processi produttivi della moderna industrializzazione.

Giova, poi, precisare che la categoria del rischio ha assunto un diverso significato qualora essa venga preliminarmente intesa come nozione tecnico-scientifica nei reati di evento, cioè incidente sulla struttura del fatto tipico e su nuovi paradigmi legislativi che rimandano a forme di anticipazione della tutela penale.

Invece, sotto il profilo socio-giuridico, tale concetto si è estrinsecato in un livello di rappresentazione di un progetto legislativo da cui deriva la finalità dello Stato di neutralizzare le fonti di pericolo (Perini, 2010).

Così, la concezione esosistemica del rischio è raffigurabile secondo un'analisi compiuta da una visuale esterna rispetto al diritto penale, nella misura in cui l'indagine si è concentrata sul nesso che lega contesto situazionale e scienza penale.

Da ciò deriva che il mutamento delle dinamiche socio-relazionali ha determinato un processo di adeguamento delle metodiche di contrasto dei recenti fenomeni criminali, la cui emersione ha sollevato un dibattito dogmatico sulla necessità di coordinare le istanze di sicurezza provenienti dalla collettività con i mezzi di tutela, ovvero l'interscambio tra domanda di pena e l'offerta di nuovi scenari punitivi (Pulitanò, 1985; Paliero, 1992; Suarèz Gonzalez, 2004).

In tal senso, la penetrazione delle nuove tecnologie nella vita quotidiana e la nascita contestuale della società dei *network* ha condotto all'emersione della c.d. *criminologia virtuale*, che studia l'evoluzione delle nuove dinamiche criminose nel cyberspazio (Katsogiannou, 2017)

Sulla base di questa prospettiva, l'uso di Internet ha consentito un generale incremento dell'impiego di dati, una radicale velocizzazione delle comunicazioni tra gli utenti, e la garanzia dell'anonimato, che in molti casi agevola e rende più insidiosa l'attività criminosa dello *stalker*.

Nonostante le recenti conoscenze informatiche abbiano permesso a milioni di persone un corretto e celere accesso alle informazioni, si deve però ammettere che in numerose situazioni hanno accresciuto non soltanto le possibilità per il soggetto attivo di incidere negativamente sulla libertà di autodeterminazione altrui, ma anche di produrre un elevato rischio di vittimizzazione nei confronti dell'individuo aggredito (Marwick, 2012).

Quest'ultima tematica è stata esaminata da due teorie criminologiche.

Una prima concezione teorica (Hindelang, Gottfredson & Garofalo, 1978), denominata *Lifestyle Exposure Theory* (LET), ha svolto una ricerca sul rapporto causale tra gli stili di vita individuali di ciascuna persona e le sgradite attenzioni patite da parte del molestatore assillante.

Un caso emblematico è rappresentato dallo sviluppo di legami relazionali *online*, che delineano una maggiore com-

<sup>17</sup> Introdotta originariamente dall'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38.

pressione della *privacy* dell'utente, in quanto la produzione degli atti di assillo è agevolata dalla facilità di accesso a particolari dettagli della vita privata altrui, grazie alla condivisione in rete di file, foto, video, documenti.

Nello stesso senso, una differente tesi (Mustaine & Tewksbury 1999), la c.d. *Routine Activity Theory*, ha evidenziato che la classificazione delle abitudini quotidiane della vittima è un fattore criminogeno spesso prodromico alla realizzazione di nuovi crimini.

Tale tematica acquisisce rilevanza nei contesti virtuali, laddove le ripetute attività svolte dal soggetto passivo su Internet possono essere strumentalizzate dal trasgressore, che così elabora un quadro generale sul ritualizzato impiego degli strumenti informatici della sua preda, al fine di individuarne, tra l'altro, gli interessi, le amicizie, le opinioni, i pregi ed i difetti.

Pertanto, non vi è dubbio che la società dell'informazione (Allmer, 2011) sia allo stesso tempo una *Risikogesellschaft* che può divenire non solo fonte di vittimizzazione, a causa della natura invisibile degli attori del conflitto, garantita dal mondo della rete, ma può anche esporre la collettività a rischi sempre più gravi ed insidiosi.

Quale che sia lo scenario futuro, tuttavia, sarà di certo indispensabile l'innalzamento del livello di consapevolezza delle potenziali vittime, la cui maggior cautela potrà servire a limitare o scongiurare del tutto genesi e conseguenze di simili condotte, capaci di influenzare, come s'è visto, la stessa attività di normazione.

Invero, la confluenza semantica tra l'idea del rischio e la scienza criminale ha condotto alla formulazione di un diritto penale della società del rischio, che ha provocato il risultato complessivo della penetrazione di tale concetto nello studio dei singoli istituti della teoria del reato, come nel caso delle circostanze (Herzog, 2004).

La suddetta visione teorica implicherà l'affermazione di una concezione strumentale del diritto penale fondata sulla predizione delle conseguenze, che sottoporrà ad una critica radicale l'autorevole postulato classico della protezione dell'interesse protetto dall'offesa derivante dalla realizzazione di un'azione criminosa.

Dunque, dal punto di vista degli scopi di politica criminale sottesi all'inserimento della nuova circostanza aggravante speciale ad effetto comune ad opera della novella del 2013, quest'ultima prospettiva ha determinato un gravoso onere interpretativo per il giudice, che sarà costretto ogni volta ad un'ardua verifica sulla sussumibilità o meno del fenomeno criminoso rispetto al caso concreto.

Ciò significa che la vaghezza strutturale di alcuni illeciti penali costituisce l'esito di una deformalizzazione della dogmatica penale per la soluzione di questioni sociali mediante l'adozione del c.d. diritto penale del rischio.

La suddetta concezione teorica (Kuhlen, 1994; Miliello, 2017) giustificerebbe poi un controllo penale caratterizzato dalla rinuncia o dalla diminuzione delle garanzie nei confronti di episodi criminali aventi elevata dannosità sociale, e comporterebbe una svalutazione del bene giuridico attraverso il ricorso alla legislazione simbolica.

Sul versante della tecnica legislativa, il Parlamento Italiano avrebbe dovuto mantenere l'originaria formulazione dell'art. 612 *bis*, c.p., in quanto le vicende criminali di *stalking* informatico potevano essere facilmente ricollegate al

reato-base di atti persecutori, la cui compatibilità rispetto ad un modello legale orientato alla normazione sintetica è stata ampiamente confermata dalla dogmatica penale e dalla prassi giurisprudenziale.

Sebbene nessuno degli orientamenti dottrinali menzionati sia riuscito a risolvere in maniera definitiva la complessa questione giuridica del confronto tra elementi costitutivi ed accessori del reato, l'opzione interpretativa più convincente sarà proprio quella di evitare l'impiego nel tessuto delle fattispecie penali di elencazioni casistiche eccessivamente peculiari.

Infatti, tale scelta legislativa produrrebbe soltanto un'apparente rispetto del principio di determinatezza, che verrebbe, invece, paradossalmente violato nella concreta e difficoltosa attuazione prasseologica della normativa penale; e contrasterebbe con la posizione originaria del Parlamento Italiano, consistente nella creazione di un illecito penale fondato su una tecnica normativa avente natura essenzialmente sintetica.

## Riferimenti bibliografici

- Adam, A. (2002). Cyberstalking and internet pornography: gender and the gaze. *Ethics and Information Technology*, 4, 133-142.
- Allmer, T. (2011). Critical surveillance studies in the information society, triple C. *Cognition, Communication, Cooperation*, 9 (2), 566-592.
- Ancel, M. (1971). *Utilité et méthodes du droit comparé. Eléments d'introduction générale à l'étude comparative des droits*. Neuchâtel: Ides et Calendes.
- Baratta, A. (1993). Jenseits der Strafe-Rechtsgüterschutz in der Risikogesellschaft. In F. Haft et al., *Festschrift für Arthur Kaufmann*, (p. 135). Heidelberg: Müller.
- Basu, S. & Jones, R.P. (2008). Regulating cyberstalking. In Schmallegger, F. & Pittaro, M.L. (Eds.), *Crimes of the Internet* (pp. 141-165). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Bocij, P. (2004). *Cyberstalking: harassment in the internet age and how to protect your family*. Westport, CT: Praeger.
- Bricola, F. (1965). *La discrezionalità nel diritto penale. Nozione e aspetti costituzionali, I*. Milano: Giuffrè.
- Burgess, A.W. & Baker, T. (2002). Cyberstalking. In Boon, J. & Sheridan, L. (Eds.), *Stalking and Psychosexual Obsession* (pp. 201-219). West Sussex: Wiley&Sons.
- Chik, W. (2008). Harassment through the digital medium: a cross-jurisdictional comparative analysis on the law on cyberstalking. *Journal of international, commercial law and technology*, 3, 13-44.
- Cigna, D. (1916). *Le circostanze del reato nella dottrina, nella legge, nella storia*. Milano: Società editrice libraria.
- Cohen L.E. Felson M. (1979). Social change and crime rate trends: a routine activity approach. *American Sociological Review*, 44, 588-608.
- Clough, J. (2010). Cyberstalking. In Clough, J. (Ed.), *Principles of Cybercrime* (pp. 365-387). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Corsa, R. Martucci, P. (2009). Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 136.
- De Fazio, L. Merafina, R. Sgarbi, C. (2009). Stalking e Mass Media. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3, 56-72.
- De Fazio, L. & Sgarbi, C. (2012). Nuove prospettive di ricerca in materia di atti persecutori: il fenomeno del cyberstalking. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3, 147-149.
- Di Luciano, F. (2007). Cyberstalking. Comparazione, situazione



- italiana e prospettive di riforma. *Diritto dell'Internet*, 5, 503-509.
- Di Maio, A. (2016). La criminalizzazione delle molestie assillanti nel nuovo codice penale spagnolo, tra l'esigenza di tutela della vittima ed il rispetto dei principi penali. *La legislazione penale*, 32, Retrieved July 29, 2016, from [www.legislazionepenale.eu](http://www.legislazionepenale.eu)
- Di Maio, A. (2017). *Il delitto di atti persecutori, tra esigenze di politica criminale e aporie dogmatico-normative*. Unpublished doctoral dissertation, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia.
- D'Ovidio, R. & Doyle, J. (2003). A study on cyberstalking: understanding investigative hurdles. *FBI Law enforcement bulletin*, 72, 10-17.
- Donini, M. (2011). Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del discorso penale. In Donini, M. Pavarini, M. (Eds.), *Sicurezza e diritto penale* (p. 12). Bologna: Bologna University Press.
- Dreßing, H. et al. (2014). Cyberstalking in a Large Sample of Social Network Users: Prevalence, Characteristics, and Impact Upon Victims. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 17, (2), 61-67.
- Ellison, L. (2001). Cyberstalking: tackling harassment on the internet. In Wall, D. (Ed.), *Crime and the internet*. London: Routledge, 141-151.
- Finn, J. & Banach, M. (2000). Victimization Online: The Down Side of Seeking Human Services for Women on the Internet. *CyberPsychology & Behavior*, 3, 243-254.
- Fornasari, G. (1993). *I principi del diritto penale tedesco*. Padova: CEDAM.
- Gallo, M. (1949). Sulla distinzione tra figura autonoma di reato e figura circostanziata. *Rivista italiana di diritto penale*, 560.
- Glancy, G.D. Newman, A.W., Potash, M.N. & Tennison, J. (2007). Cyberstalking. In D.A. Pinals (Ed.), *Stalking. Psychiatric Perspectives and Practical approaches* (pp. 212-2269). Oxford, UK: Oxford University Press.
- Goodno, N.H. (2007). Cyberstalking, a New Crime: Evaluating the Effectiveness of Current State and Federal Laws. *Mo. L. Rev.*, 72, 125-197.
- Guaraldi, L. (2014). Indagine statistica sul reato di atti persecutori. *Diritto penale contemporaneo*, 8-17, Retrieved December 23, 2014, from [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)
- Guerrini, R. (1988). *Elementi costitutivi e circostanze del reato. I profili dogmatici*. Milano: Giuffrè.
- Gutteridge, H.C. (1949). *Comparative Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 30.
- Herzog, F. (2004). Società del rischio, diritto penale del rischio, regolazione del rischio. Prospettive al di là del diritto penale. In L. Stortoni, L. Foffani. (Eds.), *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'analisi critica della Scuola di Francoforte. Atti del Convegno di Toledo del 13-15 aprile 2000*. Milano: Giuffrè, 357.
- Hindelang, M.J., Gottfredson, M.R. & Garofalo, J. (1978). *Victims of Personal Crime: An empirical foundation for a theory of personal victimization*. Cambridge, MA: Ballinger.
- Huffman, J. & Overton, A. (2013). Missing the Mark: The Neglect of Stalking and Cyberstalking in Introductory Criminology Textbooks. *Journal of Criminal Justice Education*, 24, (2), 200-217.
- Jescheck, H. (1955). *Entwicklung, Aufgaben und Methoden der Strafrechtsvergleichung*, Tübingen: Mohr.
- Jescheck, H. (1988). *Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Joseph, J. (2003). Cyberstalking: an international perspective. In Jewkes, Y. (Ed.), *Dot. Cons: crime, deviance and identity on the internet* (pp. 105-125). Cullompton UK: Willan.
- Katsogiannou, M. (2017). *Essays in Honour of Nestor Courakis*. Ant. N. Sakkoulas Publications L.P.
- Kuhlen, L. (1994). Zum Strafrecht der Risikogesellschaft. In *Goltammer's Archiv für Strafrecht*, 347.
- Leone, G. (1939). *Reato abituale, continuato, permanente*. Napoli: Jovene.
- Luparia, L. (2011) *Computer crimes e procedimento penale*. In Garuti, G. & Spangher, G. (Eds.), *Trattato di procedura penale*, 7, (373), Torino: Giappichelli.
- MacKenzie, R. Mullen, E.P., Pathè, M. & Purcell, R. (2003). I comportamenti di molestie. In Curci, P., Galeazzi, G.M., & Secchi, C. (Eds.), *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)* (pp. 38-57). Torino: Bollati Boringhieri.
- Maffeo, V. (2009). Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (convertito con modificazioni dalla l. n. 38 del 2009). *Cassazione penale*, 7-8, 2719.
- Malinverni, A. (1960). Circostanze del reato. In *Enciclopedia del diritto*, 3 (pp. 68-73). Milano: Giuffrè.
- Manzini, V. (1981). *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice penale del 1930*, (Vol. III, p. 237). Torino: Utet.
- Marwick, A. (2012). 'The public domain: social surveillance in everyday life. *Surveillance & Society*, 9, 378 393;
- Mcgrath, M.G. & Casey, E. (2002). Forensic Psychiatry and the Internet: practical perspectives on sexual predators and obsessional harasses in cyberspace. *Journal of the American Academy of Psychiatry and Law*, 30, 81-94.
- McFarlane, L. & Bocij, P. (2003). An exploration of predatory behaviour in cyberspace: towards a typology of cyberstalkers. In *First Monday*, 8, 2012, 2.
- Meloy, J.R. (1998). The psychology of stalking. In Meloy, J.R. (Ed.), *Cybercrime, investigating high technology computer crime* (pp. 129-143). Boston: Elsevier Anderson Publishing.
- Melchionda, A. (2000). *Le circostanze del reato*. Padova: CEDAM, 558-565.
- Merschman, J.C. (2001). The dark side of the web: cyberstalking and the need for contemporary legislation. *Harvard Women's Law Journal*, 24, 255-292.
- Militello, V. (2017). *Essays in Honour of Nestor Courakis*. Ant. N. Sakkoulas Publications L.P.
- Minnella, C. (2011). Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori. *Cassazione penale*, 3, 968.
- Mirò Llinars, J.E. (2015). Cibercrimen y vida diaria en el mundo 2.0. In F. Miró, J. R. Agustina, J. E. Medina, & L. Summers (Eds.), *Crimen, oportunidad y vida diaria. Libro homenaje al Profesor Dr. Marcus Felson* (pp.415-455). Madrid: Dykinson.
- Moore, R. (2011). Online harassment and cyberstalking. In Moore R. (Ed), *Cybercrime, investigating high technology computer crime* (pp. 129-143). Boston: Elsevier Anderson Publishing.
- Mustaine, E.E. & Tewksbury, R. (1999). 'A routine activity theory explanation for women's stalking victimizations'. *Violence Against Women* 5 (1), 43-62.
- National Centre for Cyberstalking Research. 2011. *Cyberstalking in the United Kingdom. An Analysis of the ECHO Pilot Survey*. University of Bedfordshire.
- Natalini, A. (2010). Quando le molestie persecutorie usano le più recenti tecnologie è "cyberstalking". E si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. In *Diritto & Giustizia*, 407.
- Padovani, T. (1988). Circostanze del reato. *Digesto delle discipline penali*, 2, 187.
- Palazzo, F.C. (1979). *Il principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie*. Padova: CEDAM.
- Paliero, C.E. (1992). Consenso sociale e diritto penale. *Rivista italiana di diritto e processo penale*, 849.
- Pannain, R. (1936). *Gli elementi essenziali e accidentali del reato*, Roma: Società Editrice "Athenaeum".
- Perini, C. (2010). *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*. Milano: Giuffrè.
- Petrocelli, J. (2005). Cyberstalking. *Law & Order*, 53 (12), 56-58.
- Phillips, F. & Morrissey, G. (2004). Cyberstalking and cyberpredators: a threat to safe sexuality on the internet, *Convergence*.

- The International Journal of Research into New Media Technologies*, 10, (1), 66-79.
- Pittaro, M.L. (2007). Cyber Stalking: an analysis of online harassment and intimidation. *International Journal of Cyber Criminology*, 1 (2), 180-197.
- Pradel, J. (1999). Storia e tendenze attuali del diritto penale comparato. *L'Indice Penale*, 1242.
- Preziosi, S. (2013). Le circostanze del reato. In Cadoppi, A., Canestrari, S., Manna, A., Papa, M. (Eds.), *Trattato di diritto penale. Il Reato* (pp. 824-828). Torino: UTET.
- Pulitano, D. (1985). Politica criminale. *Enciclopedia del diritto*, 34, Milano: Giuffrè, 1985, 73.
- Ramacci, R. (2007). *Corso di diritto penale*, Torino: Giappichelli.
- Recchione, S. (2013). Il decreto sul contrasto alla violenza di genere. Prima lettura. *Diritto penale contemporaneo*, 10-21, Retrieved September 15, from [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)
- Reno, J. (1999). *Cyberstalking: a new challenge for law enforcement and industry. A report from the US Attorney General to the Vice president Al Gore*. Washington DC: US Department of Justice, Retrieved April 2012, from <http://www.usdoj.gov>.
- Risicato, L. (2004). *Gli elementi normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi*, Milano: Giuffrè.
- Roxin, C. (1997). *Strafrecht. Allgemeiner Teil, I*, München: C.H. Beck Verlag.
- Roxin, C. (2006). *Strafrecht. Allgemeiner Teil, I*, München: C.H. Beck Verlag.
- Santoro, A. (1952). *Le circostanze del reato*, Torino: UTET.
- Sgarbi, C. & MGS. (2007). Appendice. Manuale pratico per vittime di stalking. In Modena Group on Stalking (Ed.), *Percorsi di aiuto per vittime di stalking* (pp. 96-121). Milano: FrancoAngeli.
- Sheridan, L.P., & Grant, T. (2007). Is cyberstalking different? *Psychology, Crime & Law*, 13 (6), 627-640.
- Sgarbi, C. & De Fazio, L. (2012). Stalking e violenza: la ricerca e i fattori di rischio. In L. De Fazio & C. Sgarbi (Eds.), *Stalking e rischio di violenza. Uno strumento per la valutazione e la gestione del rischio* (pp. 13-40). Milano: FrancoAngeli.
- Smith, K., Coleman, K., Eder, S., & Hall, H. (2009/10). Homicides, firearm offences and intimate violence 2009/10. *Crime in England and Wales 2009/10* vol. 2, 1-97.
- Spitzberg, B.H., & Hooper, G. (2002). Cyberstalking and the technologies of interpersonal terrorism. *New Media Society*, 14, 67-88.
- Stefani, E. (2001) *Codice pratico delle investigazioni difensive. Il processo penale accusatorio. Disciplina commentata e coordinata con le leggi complementari*. Milano: Giuffrè.
- Suarèz Gonzalez, C.J. (2004). Diritto penale e rischi tecnologici. In L. Stortoni, L. Foffani (Eds.), *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'analisi critica della Scuola di Francoforte. Atti del Convegno di Toledo del 13-15 aprile 2000*. Milano: Giuffrè, 413.
- Tavani, H.T., & Grodzinsky, F.S. (2002). Cyberstalking, personal privacy, and moral responsibility. *Ethics and information technology*, 4, 123-132.
- Wykes, M. (2007). Constructing crime: culture, stalking, celebrity and cyber. *Crime media culture*, 3, 158-174.
- Ziccardi, G. (2012). Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici. *Rassegna Italiana di Criminologia*, (3), 164-166.

## Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura

### Denial in sexual recidivism. A critical review of the scientific literature

Georgia Zara

#### Abstract

Sex offending especially greatly disturbs Western society. The condemnation of it amplifies when denial is the offender's response. The assumption tested in Courts and in literature is that denial exacerbates the risk of recidivism, and its eradication would help responsibility acceptance. The paper assumes that (a) denial is not directly associated with sexual recidivism; (b) denial plays a significant role as a marker of treatment.

This critical review of the literature shows that denial is not *per se* a criminogenic need, and its impact with recidivism is dubious, at best almost irrelevant, at least for certain types of sex offenders.

Interventions designed to evaluate rather than eliminate denial could be more effective because they can provide knowledge about the offenders' responsibility needs, about when and how they are more likely to justify their behaviour to avoid responsibility, and show when offenders are ready to face their sexual deviance or when their denial is instead grounded in their innocence.

**Key words:** sex offending • denial • minimization • recidivism • treatment

#### Riassunto

Il fenomeno della violenza sessuale affligge in particolar modo la società occidentale. La condanna sociale nei confronti di essa è maggiore quando la risposta dell'autore di reato è accompagnata dal diniego. L'ipotesi esaminata nei tribunali ed in letteratura è che il diniego inasprisca il rischio di recidivismo e che eradicarlo possa promuovere l'assunzione di responsabilità. L'articolo assume che (a) il diniego non sia direttamente associato al recidivismo sessuale; (b) il diniego possa avere un ruolo significativo se considerato come bersaglio del trattamento.

Questa rassegna critica della letteratura mostra come il diniego non sia di per sé un bisogno criminogenico e come il suo impatto sul recidivismo sia dubbio, se non quasi irrilevante, almeno in alcuni autori di reati sessuali.

Interventi mirati a valutare piuttosto che ad escludere dal trattamento coloro che manifestano diversi livelli di diniego possono rivelarsi maggiormente efficaci, poiché possono fornire conoscenze sulla responsabilità degli autori di reato, sul come e quando essi siano più inclini a giustificare il proprio comportamento per sottrarsi alla responsabilità, oppure a mostrare quando siano pronti ad affrontare la propria devianza sessuale o quando, invece, stiano prendendo in considerazione la possibilità di chiedere aiuto, oppure, anche se improbabile ma non impossibile, quando il loro diniego sia piuttosto frutto dell'innocenza.

**Parole chiave:** reati sessuali • diniego • minimizzazione • recidivismo • trattamento

---

Per corrispondenza: Georgia Zara, Dipartimento di Psicologia, Università di Torino, Via Po 14, 10123 Torino.  
E-mail: georgia.zara@unito.it

Georgia Zara, Ph.D, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, Email: georgia.zara@unito.it

# Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura

“Ci sono nella memoria di ogni uomo cose che egli non rivela a tutti, ma solo agli amici. Ci sono anche cose che egli non rivela neppure agli amici, ma solo a se stesso, e in gran segreto. Ed infine ci sono cose che un uomo teme di rivelare perfino a se stesso, ed ogni uomo perbene accumula un certo numero di cose del genere”

Dostoevsky, 1864, *Memorie dal sottosuolo*, p. 89.

## Introduzione

La sessualità è la dimensione più intima e privata della persona; la sua violazione non ha nulla a che vedere con il desiderio, il piacere o l'intimità. Essa implica un'offesa alla dignità e alla libertà umana; le conseguenze sono pervasive e diventano un'ipoteca che pesa sulla qualità della vita della persona offesa. Evidenze cliniche e vittimologiche suggeriscono che l'entità dell'offesa è ulteriormente intensificata dalle manifestazioni di diniego e di minimizzazione dell'autore di reato di fronte all'accusa, durante il processo e, spesso, anche nel corso dell'esecuzione della pena.

La letteratura psico-criminologica e clinica (Lund, 2000; Ware & Harkins, 2015; Schneider & Wright, 2004; Yates, 2009) indica che tutti gli autori di reati sessuali negano totalmente o in parte i reati a loro contestati (Happel & Auffrey, 1995); anche quando condannati in via definitiva tendono comunque a qualificare e giustificare il proprio comportamento attribuendo all'esterno le cause degli eventi abusanti (Maruna & Mann, 2006); quando riconoscono la propria responsabilità sono portati a minimizzare i danni e le conseguenze sulle vittime (Langton, Barbaree, Harkins, Arenovich, McNamee, Peacock, et al., 2008; Marshall, Marshall, Serran, & O'Brien, 2013). In molti casi il diniego perdura anche durante il periodo detentivo, dopo la scarcerazione (Schlank & Shaw, 1996) e nel corso del trattamento (Levenson, 2011). È per questo che i reati di natura sessuale elicitano reazioni sociali punitive contro i perpetratori molto più radicali rispetto ad altri tipi di reati violenti e contro la persona. Reazioni così marcate si appellano ad un sistema di giustizia più severa, non solo reattiva, ma interventzionista e tutelante.

Tuttavia continuare a negare anche a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna fa sorgere forti preoccupazioni circa la presa in carico del diniego ed il suo ruolo all'interno del processo di assunzione di responsabilità.

Se il diniego risulta una reazione di *default* in tutti gli aggressori sessuali e se gli aggressori sessuali però si differenziano per natura delittuosa (reati sessuali *hand on* versus *hand off* versus reati *on line*), per le persone offese coinvolte (minori versus adulti versus anziani), per tipologia della carriera criminale (eterogena versus specializzata; recidiva versus occasionale versus primaria), per le caratteristiche degli aggressori sessuali (aggressori maschi versus aggressori femmine versus aggressori adolescenti) ne consegue che esso

non possa essere considerato un fattore discriminante il livello di rischio di ricaduta criminale sessuale. Allo stesso modo però la sua influenza non può essere ignorata, non solo perché il diniego è la risposta che caratterizza almeno la prima reazione che l'autore di reato sessuale ha di fronte all'accusa e alla denuncia, ma soprattutto per le implicazioni giuridiche da cui conseguono quelle sociali, trattamentali, vittimologiche.

## 1. Violenza sessuale e diniego: la fossa ed il pendolo

L'ipotesi maggiormente indagata sia presso i tribunali che nella letteratura scientifica è che il diniego in tutte le sue forme (dal totale rifiuto dell'evento, al non riconoscimento del danno, alla minimizzazione delle conseguenze sulle vittime, alla convinzione di non aver bisogno di aiuto) aumenti il rischio di recidivismo. Numerose decisioni in ambito giudiziario sono influenzate dal presupposto che il diniego sia un aspetto da sopprimere ed è opinione comune che l'efficacia del sistema penale e del trattamento dipendano da questa procedura di eliminazione. L'eliminazione dovrebbe però verificarsi subitaneamente già nella fase processuale così che il superamento del diniego diventerebbe un criterio di inclusione in un programma trattamentale (McGrath, Cumming, Burchard, Zeoli, & Ellerby, 2010). Secondo questa prospettiva l'assenza di diniego contribuirebbe anche all'assunzione di responsabilità.

In questo articolo si assume che (a) il diniego non sia direttamente associato al recidivismo sessuale; (b) il diniego giochi un ruolo significativo come bersaglio del trattamento. Se il primo assunto è corretto, la revisione della letteratura andrà falsificando l'ipotesi secondo la quale il diniego costituisce un fattore criminogenico legato alla ricaduta criminale. Ne deriva pertanto che se anche il secondo assunto risulta valido, le evidenze scientifiche andranno mostrando come il diniego debba essere più correttamente considerato un fattore di responsabilità o rispondenza che indica l'obiettivo verso il quale l'intervento dovrebbe tendere, e non un criterio di selezione per inserire o escludere la persona da un programma trattamentale.

Questo lavoro si struttura in tre sezioni. La prima sezione rappresenta una sintesi della ricerca empirica sugli autori di reato sessuale, sul rischio di recidivismo e sulle risposte della giustizia penale. La seconda include una revisione della letteratura psico-criminologica sul diniego. La terza sezione è un'analisi della dimensione della responsabilità al trattamento da parte degli aggressori sessuali a partire dai fattori che la letteratura scientifica riconosce come rilevanti nel percorso di accettazione e completamento del trattamento, e nella sua efficacia riabilitativa misurata in termini di riduzione del rischio di ricaduta criminale.

## 2. Evidenze scientifiche sulle carriere criminali sessuali

Al fine di comprendere il rischio che gli aggressori sessuali pongono in essere per le persone offese e per la società nel suo complesso è importante partire dalle statistiche criminali.

Alcune assunzioni riguardanti la carriera criminale dei *sex offenders* sono impropriamente basate sul fatto che questi autori di reato appartengono a differenti tipologie (Lieb, Quinsey, & Berliner, 1998), sono specializzati in reati di natura sessuale (Lussier, 2005), sono più inclini a ricadere in reati sessuali (Harris, Smallbone, Dennison, & Knight, 2009), commettono reati ad una più alta frequenza (Miethe, Olson, & Mitchell, 2006), meritano condanne più severe da parte del sistema giudiziario (Tewksbury, Mustaine, & Payne, 2011), dovrebbero essere sottoposti a registrazione e notifica alla comunità (Zgoba & Levenson, 2012), dovrebbero affrontare il test del poligrafo dopo la condanna (Rosky, 2012), dovrebbero essere sempre sottoposti ad un trattamento specializzato obbligatorio (Burdon & Gallagher, 2002).

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opinione pubblica, i dati penali mostrano che i tassi di recidivismo sessuale sono inferiori rispetto a quelli degli altri reati (Hanson & Morton-Bourgon, 2005, 2009; Harris, Knight, Smallbone, & Dennison, 2011). Negli Stati Uniti il tasso di recidivismo sessuale, misurato con un arresto per un nuovo reato sessuale commesso, era pari al 5.3% in un periodo di 3 anni (*Bureau of Justice Statistics*, 2003). In Inghilterra e in Galles la proporzione di ricondanna penale per un nuovo reato sessuale era pari al 6% e questo tasso risultava stabile perfino per coloro che erano stati monitorati con un *follow-up* di 6 anni (Hood, Shute, Feilzer, & Wilcox, 2002). In Italia la proporzione di individui con precedenti penali, condannati per un nuovo reato sessuale, rispetto all'intera popolazione di individui condannati, era, per gli anni 2000-2011, del 3.3% (Istat Statistiche Criminali Penali, 2000-2011). Il relativamente basso tasso di recidivismo sessuale, al quale le statistiche rimandano, non attenua la gravità delle conseguenze che questi reati determinano già la prima volta in cui sono stati messi in atto, indipendentemente dal rischio di essere ripetuti. Inoltre questi tassi di recidivismo sessuale possono dipendere dal fatto che molti reati non vengono denunciati (numero oscuro) oppure che molti autori rimangono ignoti (numero grigio). Inoltre nel contesto italiano, a differenza di quello anglosassone, non sembra essere stata ancora realizzata una banca dati a cui aver accesso per analizzare il tasso di reati sessuali commessi annualmente, l'incidenza degli stessi rispetto ad altri reati di violenza, e per calcolare la recidiva specifica. Inoltre la tradizione sanzionatoria in tema di reati sessuali in Italia, pur basandosi su una sempre più accresciuta sensibilità sociale in materia di violenza sessuale, e ritenendo importante attivare, in linea con gli altri legislatori europei, un inasprimento delle norme penali specie a protezione dei minori, presenta, però, come sostiene Macri (2016), la rilevante criticità di essere esposta al potere discrezionale che hanno le corti di bilanciare le circostanze aggravanti con altre di segno opposto, anche solo le generiche, potendo dichiarare prevalenti le attenuanti.

In un precedente studio italiano (Traverso, 1999), in occasione del progetto WOLF, era stato rilevato che il tasso di recidiva per reati sessuali in Italia era più elevato rispetto a quello rilevato utilizzando i dati ISTAT, risultando pari al

17.9%. Interessante specificare che dai dati raccolti per questo studio si evinceva come le vittime privilegiate fossero adulte piuttosto che individui minorenni. Certamente in linea con quanto Carabellese e colleghi (2012) sostengono, a fronte di una legislazione italiana realmente attenta al rispetto e alla salvaguardia dei diritti personali delle persone offese, sembrano poche le iniziative di ricerca volte allo studio del recidivismo sessuale e alla prevenzione di tale tipologia di crimine.

Ai fini di questa analisi quello che sembra rilevante, è leggere questi dati alla luce dell'evidenza scientifica perché è solo individuando cosa realmente esiste dietro le dinamiche sessualmente abusanti che si può pensare di poter agire in modo efficace.

In linea con il paradigma delle carriere criminali (Piquero, Farrington, & Blumstein, 2003; Farrington, 2003) gli individui coinvolti in una lunga e prolifica carriera criminale sono per lo più eterogenei e raramente si specializzano in un particolare tipo di reato (Zara, 2005). Ne consegue che quello che risulta rilevante in questo tipo di ricerche è differenziare tra *sex offenders* specializzati o *puri*, ovvero individui criminali che commettono solo reati di natura sessuale, e *individui criminali eterogenei*, ovvero individui che sono persistenti, la cui carriera criminale è caratterizzata da reati di diversa natura, secondo un pattern di *escalation* progressiva (da reati meno gravi a reati sempre più gravi). In questi casi un reato grave e violento come quello sessuale emergerebbe all'apice del loro coinvolgimento delittuoso (Zara & Farrington, 2016). Riconoscere queste differenze è fondamentale in quanto i bisogni criminogenici e i processi di rischio alla base dell'offensività messa in atto sono diversi e necessitano di interventi contraddistinti.

Nel *Cambridge Study in Delinquent Development* (CSDD), uno studio longitudinale prospettico sullo sviluppo delinquenziale e antisociale nel corso della vita in un campione di 411 individui maschi seguito a partire dall'età di 8 anni, i reati sessuali erano rari, con circa il 3% di individui condannati per questo tipo di reati, lungo un periodo di *follow-up* di oltre 50 anni (Piquero, Farrington, Jennings, Diamond, & Craig, 2012). Inoltre per questo tipo di reati non si era registrata continuità antisociale dall'età minorile all'adulthood, e pochi individui recidivi nel CDSS erano aggressori sessuali.

In un lavoro di meta-analisi condotto da Hanson e Morton-Bourgon (2005), su 82 studi sul recidivismo che coinvolgevano 1.620 risultati e 29.450 *sex offenders*, è emerso che la maggior parte degli aggressori sessuali tendeva a ricommettere un reato non sessuale, piuttosto che sessuale. In un *follow-up* di 15 anni, il 24% degli aggressori sessuali maschi e adulti erano stati riarrestati per un nuovo reato sessuale (Harris & Hanson, 2004). I tassi di recidivismo variavano in presenza dei fattori di rischio rilevati (storia criminale, atteggiamenti procriminali, preferenza di vittima, età dell'aggressore sessuale). Per esempio, un gruppo di molestatori di bambini, con un interesse per preadolescenti maschi, aveva riportato il più alto tasso di recidivismo (35%) su un periodo di *follow-up* di 15 anni (Harris & Hanson, 2004).

Nonostante gli aggressori sessuali tendano a ricommettere più frequentemente nuovi reati sessuali rispetto ad altri criminali, la maggior parte dei nuovi reati sessuali viene commessa da individui che non sono conosciuti e registrati come aggressori sessuali (*Bureau of Justice Statistics*, 2003). Harris e

colleghi (2011) hanno esaminato i reati di un campione di aggressori sessuali, che continuavano ad essere ad alto rischio anche dopo aver scontato la pena, e che erano rinviati ad una serie di procedure di monitoraggio e controllo regolamentata dalla normativa sulla violenza sessuale statunitense (*Sexual Predator Laws*) (Prentky, Barbaree, & Janus, 2015). Lo stesso campione era già stato esaminato in uno studio precedente (Harris, Smallbone, Dennison, & Knight, 2009). I risultati del *follow-up* hanno evidenziato che questi aggressori sessuali erano più a rischio di ricaduta criminale generale e sessuale. Gli stupratori erano più a rischio, dei molestatori di bambini, di ricaduta criminale generale e violenta. I molestatori di bambini erano più a rischio di essere coinvolti in una carriera criminale specializzata (e.g., caratterizzata da soli reati sessuali) rispetto agli stupratori, la cui carriera criminale tendeva ad essere maggiormente eterogenea (e.g., caratterizzata da reati di diversa natura e gravità). Questi risultati sono stati confermati da altre ricerche (Blockland & Lussier, 2015; Lussier & Cale, 2013; Zara & Farrington, 2016; Zara & Jung, *under submission*) dalle quali è emerso che i criminali coinvolti in una carriera criminale eterogenea tendevano ad essere più prolifici e criminalmente attivi rispetto a coloro coinvolti in una carriera criminale specializzata; era anche più probabile che ricadessero nel reato e che fossero coinvolti in reati violenti; non erano però presenti differenze rispetto al rischio di recidivismo sessuale (Zara, 2018, *forthcoming*).

Il clamore che i reati sessuali richiamano è appesantito dall'impatto emotivamente devastante che hanno sulle vittime e sulla società, specie quando gli autori di reato negano quanto hanno fatto. In casi come questi un clima di esplosione punitiva e condannante raggiunge l'apice. Il diniego è visto come un ulteriore affronto alla vittima; viene interpretato come una strategia per evitare la condanna o comunque come un modo per ottenere una pena ridotta; è visto come un modo per avere dei benefici in sede di esecuzione della pena; è considerato come una barriera che ostacola il trattamento; è percepito come un impedimento alla desistenza criminale.

Gli avanzamenti empirici in tema di violenza sessuale sono stati importanti, anche se alcune problematiche sono emerse proprio sul tema del diniego negli aggressori sessuali, in quanto l'evidenza scientifica ha raggiunto risultati che sembrano andare in una direzione differente rispetto al senso comune, alle aspettative e ai valori sociali. Il mondo scientifico ha nondimeno una grande responsabilità nell'offrire al sistema della giustizia penale informazioni basate sull'evidenza clinica ed empirica, che permettano di andare al di là del senso comune e che aiutino a discriminare accuratamente coloro che sono ad alto rischio da coloro che non lo sono, e che allo stesso tempo siano propositivi nel suggerire come intervenire per impedire che questi individui possano trovarsi nella condizione di ricadere nel reato.

### 3. Il diniego nelle meta-analisi

La violenza sessuale può essere fronteggiata riducendo quei bisogni criminogenici che contribuiscono in maniera diretta alla commissione del reato: il diniego sembra non essere uno di questi.

I *bisogni criminogenici* (Andrews & Bonta, 2010; Bonta,

2002; Bonta & Wormith, 2007) sono fattori di rischio psicologici *dinamici* in quanto *modificabili* attraverso l'intervento trattamentale, *dimensionali*, quindi indicativi di un differente livello di rischio, *psicologici* nel senso di rimandabili all'individuo, alle condizioni psicosociali e psicopatologiche implicate che lo spingono alla commissione delittuosa e che sostengono la sua persistenza criminale (Zara, 2018, *forthcoming*).

Da una meta-analisi (Hanson & Bussiere 1998) condotta su 61 studi è emerso che i più robusti e indipendenti predittori di recidivismo sessuale erano legati a dimensioni criminogeniche specifiche quali la devianza sessuale e l'interesse sessuale nei confronti di bambini, misurato con la valutazione fallometrica. Lo stile di vita criminale e la personalità antisociale erano i migliori predittori di recidivismo generale e violento. Il fallimento nel completare un programma trattamentale era risultato un modesto predittore di recidivismo sessuale, mentre fattori psicologici quali diniego, mancanza di rimorso, mancanza di empatia nei confronti della vittima, bassa motivazione nei confronti del trattamento avevano una bassa e insignificante relazione con il recidivismo. Risultati simili sono stati confermati da due meta-analisi successive di Hanson e Morton-Bourgon (2005, 2009). La prima ha esaminato sia gli studi sulla devianza sessuale sia quelli controversi che cercavano di esplorare il ruolo del diniego nel rischio di recidiva sessuale; la seconda ha considerato i potenziali fattori modificabili (e.g. bassa autostima, diniego) per comprendere il peso che hanno nelle dinamiche post-reato. I risultati sono stati chiari per quanto riguarda il ruolo che i bisogni criminogenici generali (e.g. personalità antisociale e carriera criminale) e specifici (e.g. devianza sessuale) hanno rispettivamente nell'acutizzare il recidivismo generale e violento, e nel recidivismo sessuale. Dimensioni psicologiche come il diniego e la minimizzazione sono risultate poco significative nel processo recidivante. Studi empirici più recenti hanno riportato risultati simili. Nunes e colleghi (2007) hanno trovato che gli aggressori sessuali che ammettono i loro reati e quelli che negano ricadono nel reato con la stessa frequenza (10-15% dopo 5 anni). Nonostante questi risultati siano stati replicati diverse volte, molti di questi studi hanno esaminato solo i dati aggregati e pertanto risulta difficile discriminare l'impatto che il diniego, inteso anche come espressione di un pensiero distorto, ha sui reati sessuali a seconda dei diversi aggressori sessuali coinvolti. Harkins, Beech, e Goodwill (2010) hanno esaminato il diniego, la motivazione e il rischio in un gruppo di 180 individui criminali, osservando un pattern differente a seconda del livello basso o alto di rischio. Coloro che erano ad alto rischio e che riportavano anche un livello di diniego assoluto erano ricaduti nel reato con una frequenza significativamente inferiore rispetto a coloro che avevano ammesso il reato. Coloro che erano a basso rischio ma che riportavano un livello di diniego assoluto erano più recidivi anche se questi risultati non erano statisticamente significativi. Questi studi suggeriscono che il diniego agirebbe da fattore protettivo negli aggressori sessuali valutati attuarialmente e risultati ad alto rischio. Langton e colleghi (2008) hanno seguito un gruppo di 436 aggressori sessuali al fine di esaminare l'effetto del diniego e della minimizzazione sul recidivismo, controllando per tratti psicopatologici, tipologia di aggressori sessuali, fallimento nel completare il trattamento, e recidivismo sessuale misurato attuarialmente. Quando diniego e minimizzazione venivano



valutati in modo dicotomico non risultavano significativi predittori di recidivismo sessuale. Tuttavia per un sottogruppo di 102 aggressori sessuali che avevano partecipato solo parzialmente ad un programma trattamentale, l'interazione tra il rischio attuariale e una misura dimensionale di minimizzazione era risultata significativa per predire il recidivismo sessuale nel 17.8% dei casi. Questi risultati devono essere interpretati con cautela, dal momento che il livello di alto rischio di ricaduta criminale era, in questo studio, mediato dalla presenza di altre variabili, quali i tratti psicopatici.

Nunes e colleghi (2007) hanno esaminato l'estensione dell'effetto interattivo tra diniego e rischio: gli aggressori sessuali che negavano ogni reato sessuale messo in atto non differivano per livello di rischio, per tratti psicopatici o per recidivismo sessuale e violento da coloro che avevano ammesso i propri reati. In altre parole, queste evidenze empiriche erano concordi nel riconoscere che il diniego non era un robusto, significativo e indipendente predittore di recidivismo sessuale. Un effetto interattivo tra diniego e rischio di recidivismo era moderato dalla relazione con la vittima, così che coloro che avevano messo in atto reati sessuali di incesto, erano più a rischio di ricaduta criminale se negavano rispetto a coloro che ammettevano. Per gli aggressori sessuali non coinvolti in reati di incesto, il diniego era associato ad una diminuzione del livello di rischio rispetto a coloro che ammettevano i propri reati.

Altri studi (Knight & Thornton, 2007) riportano risultati divergenti e contro-intuitivi rispetto al rapporto tra accettazione di responsabilità e recidivismo, e tra diniego e minimizzazione e recidivismo. Le differenze sono dipese dalla tipologia di aggressori sessuali. Quando gli stupratori non assumevano alcuna responsabilità rispetto ai propri reati e manifestavano alti livelli di diniego e minimizzazione, il livello di recidivismo era particolarmente alto. L'ammissione poteva costituire per questi aggressori sessuali un peso emozionale, cognitivo e sociale troppo ingombrante da gestire e non meritevole di essere considerato visti i pochi guadagni implicati (e.g. evitare una nuova condanna risulta irrilevante in chi ha una lunga carriera criminale). Per i molestatori di bambini gli effetti erano opposti: all'aumentare della responsabilità per i reati commessi, aumentava il livello di recidivismo. Infatti quanto più alto il livello di diniego e di minimizzazione, minore il livello di recidivismo sessuale. In casi come questi l'ammissione potrebbe quasi agire da processo di sdoganamento del tabù dell'incesto e svincolare inoltre la persona dall'umiliazione e dallo stigma sociale che questi reati comportano. Una volta che si è riusciti a riscattarsi dal diniego come processo di impedimento ammissivo e comportamentale, il rischio di ricaduta criminale sembra aumentare. È possibile che, qualora tali tabù persistano, essi agiscano come un *buffer* contro la ricaduta nel reato, anche in assenza di ammissione.

Quando il diniego diventa, usando le parole di Scheff (1994), un modo per "vergognarsi di vergognarsi", esso non risulta una risposta adattiva. Infatti quando gli aggressori sessuali vivono un senso profondo di vergogna tendono a nascondersela dietro rabbia e aggressività oppure assumono un atteggiamento ritirato, nascondendosi nel silenzio. In uno studio che analizzava sia individui ufficialmente non criminali che individui criminali è emerso che il senso di colpa era quella emozione morale più adattiva, mentre la vergogna aveva un peso emotivo e un costo sociale difficil-

mente gestibile, dalla quale potevano scaturire reazioni recidivanti (Tangney, Stuewig, Mashek, & Hastings, 2011).

Altri studi hanno esplorato il ruolo del diniego, della minimizzazione della gravità dell'aggressione o l'attribuzione esterna della colpa in altre forme di violenza, come quella domestica (Henning & Holdford, 2006). Questi autori hanno raccolto i dati provenienti da un campione di 2.824 individui condannati per violenza domestica. Nonostante i più deneganti tra loro fossero meno aderenti al trattamento, non erano più a rischio di recidivismo rispetto a quelli che avevano ammesso il proprio comportamento abusante. Tra gli individui violenti che Henning e Holdford (2006) hanno incontrato e che avevano ammesso la propria responsabilità, solo una esigua minoranza aveva riconosciuto che le proprie azioni erano sbagliate ed aveva provato un attivo e spontaneo rimorso. Un altro sottogruppo di individui aveva invece ammesso quanto successo, non per questioni di riconoscimento del danno e della propria responsabilità negli eventi, ma per il fatto che aggredire la compagna era parte della loro routine relazionale ed era irrilevante per loro che si trattasse di qualcosa di socialmente inaccettabile. È possibile che tratti di personalità psicopatici abbiano contribuito ad un più elevato livello di rischio di recidivismo nonostante l'ammissione dei fatti durante le interviste.

#### 4. Disciplina normativa per gli autori di reato sessuale

Il diniego e il rischio ad esso associato sono visti in ambito giuridico in modo diverso da come vengono visti in ambito psicologico e scientifico. Ed è per questo che è importante esaminare le differenze.

L'immagine dei *sex offenders* come di predatori lungo l'intero ciclo di vita (LaFond, 2005) e come criminali pericolosi, che commettono violenze sessuali in modo persistente per tutto il corso della loro carriera criminale (Lieb, Quinsey, & Berliner, 1998) va a supportare l'idea della priorità della punizione su quella del trattamento dei *sex offenders*, come se questo fosse il modo di poter garantire protezione; ma non è così. Intervenire per trattare e per prevenire significa avere come priorità le vittime e la comunità, in quanto solo passando attraverso il *trattamento-coming-riabilitazione* dell'autore di reato (Birgden & Cucolo, 2011) si può impedire la sua ricaduta criminale.

La crescente preoccupazione della società verso i *sex offenders* fa però pressione sui governi e sulla politica affinché ai programmi di prevenzione e trattamento si preferiscano risposte coercitive. L'idea giuridica e sociale di fondo è che gli individui che commettono questi delitti dovrebbero essere condannati, detenuti, supervisionati perché si è convinti che questo sia il modo diretto ed efficace di ridurre il rischio di recidiva. Ad esempio i *District Courts* (in USA), il *Parole* o *Tribunal Boards* (in Inghilterra o in Galles) o il Magistrato di Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Con la riforma penitenziaria del 1975 si perviene in Italia all'istituzione di un Magistrato di Sorveglianza che deve specificata-

(in Italia) sono chiamati a decidere: sul segnalare un autore di reato come “aggressore sessuale” e specificare termini e condizioni da implementare alla sentenza o al momento del rilascio in comunità dopo la detenzione; sul detenere o trasferire un *sex offender* ad un regime di minore o maggiore sicurezza; sul richiedere un trattamento obbligatorio; sull'accertamento, conferma o revoca della pericolosità sociale; sul sottoporre a registrazione e notifica dopo il rilascio; sul chiamare un esperto per stabilire se l'autore di reato sia idoneo a misure alternative alla detenzione o alla libertà vigilata; sul considerare la possibilità di richiesta di visite familiari, permessi premio e un trasferimento in una comunità trattamentale.

Nelle società occidentali sono stati compiuti alcuni sforzi legislativi<sup>2</sup> volti a proteggere la società dai *sex offenders*,

mentre assicurare il rispetto della legge nell'esecuzione delle sanzioni penali. La Magistratura di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati. Il Magistrato di Sorveglianza è chiamato a svolgere funzioni di vigilanza e controllo (e.g., vigila sull'organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena, sovrintende alle misure di sicurezza personali), di interventi a controllo amministrativo (e.g., approva il programma di trattamento individualizzato dei condannati e internati, accoglie i provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno, decide sulle licenze e permessi premio ai condannati), di emanazione di provvedimenti giurisdizionali (e.g., provvede alla dichiarazione di abilitazione, professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, accerta su richiesta del PM o d'ufficio la persistenza della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza). Un altro ruolo importante svolto dal Magistrato di Sorveglianza è quello di vigilare sull'organizzazione degli Istituti penitenziari, segnalando al Ministero della Giustizia le esigenze dei servizi. Il Magistrato di Sorveglianza, oltre le funzioni monocratiche sopra accennate, è anche componente del Tribunale di Sorveglianza e viene anche inserito in un organo giurisdizionale collegiale.

L'art. 70 della Legge n. 375/75 introduce la sezione di sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza è un organo collegiale e specializzato, composto da magistrati togati e da esperti non togati, specializzati in campo psicologico, medico, psichiatrico, criminologico, educativo e pedagogico. Svolge compiti giurisdizionali sia in primo grado (e.g. concessione della liberazione condizionale, ammissione alla detenzione domiciliare oppure affidamento al Servizio sociale, e relativa revoca o dichiarazione di cessazione, differimento dell'esecuzione delle pene) che in grado di appello (e.g. applicazione di misure di sicurezza fuori dall'istruzione o giudizio oppure trasformazione *in melius* o *in pejus* di queste misure, decisioni sulle impugnazioni proposte contro alcuni provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza).

Sono questi gli organi della vicenda esecutiva che possono garantire che alla pena sia conferita una concreta identità responsabilizzante. Realizzare questo significa prevedere uno spazio dedicato non solo alla rieducazione, ma al trattamento realmente individualizzato, orientato alla diminuzione dei bisogni criminogenici appropriato ai bisogni di rispondenza del singolo detenuto, specie quando si parla di individui coinvolti in reati come quelli sessuali. Per un'analisi approfondita sul tema si rimanda alla letteratura specialistica (Canepa & Merlo, 2010; Caprioli & Vicoli, 2011).

- 2 *Regolamento USA – Lo Jacob Wetterling Act*, approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel 1994, ha stabilito che i *sex offenders* debbano registrare indirizzo ed informazioni personali presso le forze dell'ordine. La Legge di Megan (1994) ha permesso l'ac-

mettendo in moto speciali disposizioni di controllo che rendono più difficile l'implementazione di misure alternative alla detenzione per questo tipo di autore di reato rispetto ad ogni altra tipologia di criminale (Habenton, 2009; Petrunik,

cesso pubblico a registri informativi e successivi emendamenti del *Wetterling Act* hanno richiesto agli Stati di pubblicare informazioni sui *sex offenders* incarcerati all'interno di siti Internet. Nel 2006, l'*Adam Walsh Act* ha inasprito i termini della notifica e registrazione dei *sex offenders* (SORN), aumentando la durata della registrazione e la pena per i *sex offenders* che non si sono registrati. La mancata registrazione è stata equiparata ad un crimine, con una pena da 1 a 10 anni di carcere (*Adam Walsh Child Protection and Safety Act del 2006*, 2006).

Le istituzioni in USA hanno, inoltre, emanato leggi urbanistiche per controllare dove i *sex offenders* vivono, ponendo restrizioni sui luoghi dove essi possono circolare e risiedere (Duwe, Donnan, & Tewksbury, 2008). Questa forma di supervisione ha, inoltre, incluso l'utilizzo del monitoraggio elettronico per seguire gli spostamenti degli autori di reato nella comunità e del poligrafo per verificarne la responsabilità (Vess, 2011).

*Provvedimenti in UK* – Con il *Criminal Justice Act* del 2003 è stata formalizzata nel Regno Unito la Multi-Agency Public Protection Arrangements (MAPPA) (Kemshall, Mackenzie, Wood, Bailey, & Yates, 2005). Prima che gli emendamenti fatti dall'ordine correttivo entrassero in vigore, il *Sexual Offences Act* (2003) stabiliva che un *sex offender* incarcerato per 30 o più mesi dovesse essere soggetto a notifica per la vita (i.e. il registro dei *sex offenders*). La Corte Suprema ha dichiarato che il provvedimento di notifica a tempo indefinito era incompatibile con l'Articolo 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (rispetto per la vita privata e familiare). Nel 2012 è stato emanato un nuovo regolamento. Gli individui non uscivano dal registro automaticamente e agli autori di reato sarà richiesto di fare domanda di revisione della loro notifica alla polizia. Ciò potrà avvenire una volta che essi abbiano completato un periodo minimo di tempo all'interno del sistema di notifica (15 anni dalla prima notifica successiva al rilascio dalla detenzione per gli adulti e 8 anni per i giovani). Attualmente i più importanti provvedimenti utilizzati nel Regno Unito sono il *Sexual Offences Prevention Order*, il *Risk of Sexual Harm Order*, il *Foreign Travel Order* ed il *Notification Requirements* (*The Sexual Offences Act* 2003, Parte Due). È stato, inoltre, emanato il *Child Sex Offender Disclosure Scheme*, conosciuto come la Legge di Sarah 2011 (Lipscombe, 2012) in seguito ad una campagna di mobilitazione quando Sarah, una bambina di otto anni, è stata assassinata da un pedofilo incarcerato nel 2000. Questo sistema agisce come un registro informativo dei *sex offenders* dove i genitori possono domandare informazioni circa un individuo specifico.

Ci sono molti altri Paesi che possiedono un registro dei reati sessuali che dispone di meccanismi di revisione tra cui: Australia, Canada, Francia, Irlanda, Italia, Sud Africa. Questi meccanismi, comunque, differiscono tra loro. Alcuni di essi includono una revisione portata avanti da un tribunale, mentre in Francia la revisione è portata avanti dall'accusa. In Italia il meccanismo di revisione è di competenza di un'autorità giuridica specifica del Tribunale di Sorveglianza che sorveglia, monitora, modifica l'esecuzione della pena e concede benefici e misure premiali. Oltre a soddisfare i requisiti del sistema penale, un autore di reato incarcerato deve anche dimostrare un qualche grado di consapevolezza della gravità del crimine commesso ed alcuni segnali di pentimento e di ammissione del reato. Questo è considerato un pre-requisito rispettivamente per un'efficace riabilitazione, una possibile rieducazione, una valutazione del rischio adeguata e per un'attenuazione della condanna.

2003). Per esempio, il diniego viene ampiamente considerato ai fini della determinazione della pena (si pensi in Italia all'art. 133 c.p.)<sup>3</sup>, nell'esecuzione della pena e nella programmazione del trattamento per l'autore di reato. Esso viene considerato un fattore psicologico dinamico rilevante sia per prevenire la persistenza sessualmente abusante, sia per contribuire ad evitare l'esclusione o l'abbandono del trattamento riabilitativo o il fallimento dello stesso. Non è irrilevante richiamare, a questo punto, l'attenzione sul fatto che la normativa italiana prevede che per i condannati per reati sessuali, diversamente dai detenuti per altri reati, l'accesso ai benefici premiali e alle misure alternative alla detenzione è subordinato ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

In linea con tale prospettiva, gli aggressori sessuali dovrebbero pertanto essere esenti dal diniego già prima di entrare in un programma trattamentale, il che "è come chiedere loro di curarsi almeno in parte prima di ricevere il trattamento" (Schneider & Wright, 2004, p. 7).

#### 4.1 Diniego vs. assunzione di responsabilità: la cornice giuridica

Una prospettiva giuridica più conservativa vede il diniego, la minimizzazione e la mancata presa in carico della propria responsabilità come fattori rilevanti nel recidivismo sessuale, così che gli autori di reato che continuano a negare la propria condotta negativa, anche quando sono considerati colpevoli, sono ritenuti incapaci di cambiare. Nonostante le evidenze del contrario, o almeno di alcune indicazioni che sollevano il dubbio, molti programmi trattamentali richiedono che i *sex offenders* ammettano il proprio coinvolgimento nell'abuso, la propria responsabilità e manifestino motivazione verso il cambiamento (McGrath, et al., 2010).

Queste idee trovano accoglimento in diverse aree della giustizia penale. Quando si considera il processo decisionale che conduce alla condanna o all'assoluzione di un imputato, diversi fattori extra-giuridici sembrano entrare in gioco già nella *cross examination* o esame incrociato e influenzano il ragionamento del giudice (Forza, Menegon, & Rumiat, 2017). È infatti nella definizione di *cross-examination* come di "arte scientifica" (Gulotta, 2012, p. xxv) che assumono importanza determinante l'intelligenza personale e sociale oltre che la competenza e la preparazione personale.

"Nella *cross-examination* si interroga qualcuno di cui,

- 3 Nell'esercizio del potere discrezionale [...], il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
  1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
  2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
  3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.  
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
    1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
    2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
    3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
    4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

spesso, non si conosce che cosa sa e che cosa vuol dire; non per sapere da lui, ma per far sapere a un altro, appunto il giudice, spesso assumendosene il rischio" (Gulotta, 2012, p. xxvi).

In altre parole il rischio risiede nel trovare un equilibrio tra la speranza di porre domande che possano migliorare la situazione presente e l'ansia di chiedere qualcosa che possa invece pregiudicarla ulteriormente. Robinson, Jackowitz e Bartels (2012) hanno individuato che tra i fattori extra-giuridici che maggiormente condizionano la presa di decisione, la reazione dell'autore di reato di fronte all'accusa e alla condanna e il comportamento processuale sono tra quelli più significativi. I giudici che devono emettere la sentenza o le giurie chiamate a decidere possono essere influenzati dagli avvocati della difesa, che fanno leva sull'ipotetico rimorso e ammissione di responsabilità come terreno per richiedere una pena ridotta oppure dal pubblico ministero che richiama l'attenzione sulla mancanza di tale rimorso per richiedere la condanna più severa possibile.

A questo proposito, sembra interessante l'analisi di Lanza (2011), in tema di difficile neutralità nella decisione del giudice penale, l'esperienza di giudizio in collegi ordinari e asimmetrici (Tribunale per i minorenni, Sezione per i minorenni presso la Corte di appello, Magistratura di Sorveglianza e Corte di Assise d'appello). Le considerazioni che presenta sono infatti rilevanti in tutti i gradi di giudizio e nelle fasi di esecuzione della pena. L'esperienza professionale ha permesso a Lanza (2011):

"di affermare che il senso di disprezzo e di disgusto, che può determinare un fatto illecito grave, obiettivamente rivoltante, è sicuramente – *coeteris paribus* – un motivo di rafforzamento degli sforzi nella ricerca della responsabilità dell'autore, mentre una condizione di minimizzazione dell'illecito (espressa nei collegi asimmetrici dalla suggestiva espressione: «forse l'avrei fatto anch'io») è sicuramente il primo ingrediente per un trattamento sanzionatorio di favore nei confronti dell'autore" (p. 366).

Questi aspetti erano già stati presi in considerazione ben oltre settant'anni fa da Saraceno (1940) che sosteneva che il convincimento del giudice non è fatto di sola ragione e di operazioni logiche, essendo ineliminabile l'intrusione di altri elementi personali e soggettivi tipici di chi giudica (le variabili della decisione).

Per quanto una serie di norme costituzionali stabilisca che l'imputato ha il diritto di rimanere in silenzio (Lavarini, 2012) e di non auto-incriminarsi (Feldman, 2004; Maiano, 2006) e che un autore di reato non può essere punito sulla sola base del diniego, della mancata assunzione di responsabilità o della mancata apertura al trattamento (Hess & Packer, 2012), alcune decisioni penali non sono esenti dall'influenza di questi aspetti.

Alcuni casi giudiziari possono essere d'aiuto nella comprensione di questi aspetti.

*Gilfillen vs. State* (1991) ha concluso che quando un autore di reato non si è dichiarato colpevole, ma è stato condannato pur negando la propria responsabilità, il tribunale non può insistere per ottenere un'ammissione di colpa come requisito per una misura alternativa alla detenzione così come non dovrebbe sfruttare il diniego della colpa come base per revocare la liberazione condizionale.

*Mace vs. Amestoy* (1991) ha sancito che la revoca della

liberazione condizionale ad un autore di reato, per il fatto di aver rifiutato di ammettere il rapporto sessuale intercorso con la figlia della compagna, violava il diritto del Quinto Emendamento contro l'auto-incriminazione.

*Stato vs. Imlay* (1991) ha deliberato che il diritto costituzionale per l'autore di reato sessuale di non auto-incriminarsi proibisce la revoca della liberazione condizionale fondata sul rifiuto di confessare il reato. L'imputato, Imlay, era stato condannato per aggressione sessuale. Era stato obbligato ad entrare in un programma trattamentale per autori di reato sessuale per evitare l'incarcerazione ed aveva partecipato a numerose sessioni di trattamento prima che gli venisse comunicato dal terapeuta che non soddisfaceva più i requisiti per il programma, dal momento che si rifiutava di ammettere la propria colpa. Come conseguenza, il giudice di primo grado impose ad Imlay di scontare la pena in detenzione. In appello, la Suprema Corte del Montana aveva osservato come l'incarcerazione di Imlay fosse motivata dal suo rifiuto di ammettere la propria colpa (249 Mont. At 88-89).

In *Stato del Kansas vs. Donald James Baum* (2001) la sentenza di 21 mesi si era basata su un resoconto dell'esperto che aveva sollevato alcune questioni, tra cui se la presenza di un fattore aggravante come il negare la propria colpa violasse effettivamente i diritti costituzionali dell'imputato. Inoltre, la Corte aveva ordinato una disposizione aggiuntiva. La ragione per questa disposizione derivava dalla conclusione di un esperto (Dr. Huddleston) secondo la quale Mr. Baum era pericoloso per la società in assenza di un trattamento e che tale trattamento non poteva essere adeguatamente somministrato a causa del suo rifiuto di riconoscere la necessità del trattamento stesso. Era opinione della Corte che Mr. Baum senza un trattamento specifico per autori di reato sessuale fosse ad alto rischio di ricaduta (*State of Kansas v. Baum*, 2011).

In *Stato del Montana v. James Osborne* (2007) era stato asserito che la revoca della sospensione di una condanna non aveva violato il diritto di Osborne contro l'auto-incriminazione e che si era basata sul fallimento dell'uomo a completare un programma trattamentale per autori di reato sessuale. Osborne aveva deposto di non aver completato il trattamento poiché era innocente e perché aveva difficoltà a frequentare le sessioni di gruppo. Sebbene la Corte avesse stabilito che non era richiesto a chi partecipava al programma di ammettere la propria colpa per completarlo in modo soddisfacente, l'uomo era stato condannato ad otto anni nella prigione dello Stato del Montana, con quattro anni di sospensione.

Specificamente, il Manuale delle linee guida sulla pronuncia delle sentenze (2010) riconosce una diminuzione nella gravità del reato se la difesa dimostra chiaramente l'accettazione da parte dell'autore della responsabilità del reato stesso e lo fa in tempi non sospetti, ovvero prima di una possibile sentenza di condanna. Pertanto alcuni tribunali riconoscono il senso di colpa e l'espressione di rimorso come fattori attenuanti che vanno ad incidere sulla determinazione della pena. Infatti in *Stato vs. McKinney* (1997) l'imputato aveva ammesso il proprio reato sessuale nei confronti della figlia, aveva iniziato un percorso psicologico, aveva espresso rimorso, e questo era stato valutato positivamente. Inoltre la disponibilità della famiglia di riaccoglierlo era stata vista sia come attenuante il reato sia come potenziale promotore per la riabilitazione.

Altri tribunali si sono addirittura espressi sul fatto che l'assenza di senso di colpa e di espressione di rimorso o di sofferenza sono fattori aggravanti.

In *Stato vs. Clegg* (2001) la Corte aveva inferito la mancanza di rimorso dal fatto che l'imputato continuasse a rifiutare di assumere la propria responsabilità. L'esperto designato dal tribunale, che aveva condotto la valutazione, aveva messo in discussione una possibile prognosi positiva dato che l'imputato negava di aver commesso alcun reato sessuale.

In *McAbee vs. Stato* (2002) la mancanza di rimorso era stata considerata come un'aggravante nello stabilire la sentenza, notando in questa mancanza un indicatore del rischio dell'individuo di commettere nuovi reati in futuro.

In *Price vs. Stato* (2002) una Corte dell'Indiana aveva decretato che l'affermazione dell'autore di reato, che aveva dichiarato di essere 'molto dispiaciuto per ciò che era successo', era 'nel migliore dei casi equivoca' e 'molto lontana da una piena accettazione di responsabilità' (Robinson, Jackowitz, & Bartles, 2012, p. 745). Inoltre, la Suprema Corte della Pennsylvania (*Commonwealth v. Tirado*, 2005) aveva emesso una sentenza senza attenuanti a causa della mancanza di rimorso credibile, portando a supporto di ciò il fatto che di fronte alle scuse dell'autore di reato la Corte aveva «ascoltato le sue parole [...] ma che le parole non valevano nulla. Lei è stato giudicato sulla base delle sue azioni» (Robinson, et al., 2012, pp. 746-747).

In Italia la situazione non è meno complessa. In un caso di abuso sessuale nei confronti di una minorenni di 14 anni, figlia della nuova compagna, un uomo è stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione. Nella motivazione della decisione della sentenza si legge quanto segue: «osserva il Tribunale che l'imputato non ha mai voluto ammettere i fatti. Tali considerazioni inducono questo Collegio ad escludere altresì la concessione delle attenuanti generiche». Successivamente nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che riesaminava il caso in riferimento all'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali (ex art. 47 L. 26.7.1975 n. 354/1975) si riporta in breve quanto segue: «[...] Rilevato che il pesante trattamento sanzionatorio è stato giustificato dal giudice di cognizione alla luce della giovanissima età della persona offesa, [...] dalla mancata piena presa di coscienza della gravità della sua condotta in sede di interrogatorio del medesimo [...]. Rilevato che la relazione comportamentale del carcere aggiornata per l'odierna udienza riferisce che ha mantenuto una condotta penitenziaria formalmente corretta dimostrando una progressiva adesione al trattamento [...]. Invece, assumendo un atteggiamento di negazione del reato, argomento che fatica ad affrontare [...]. Rilevato che gli educatori riferiscono che è completamente mancante anche un iniziale percorso di riabilitazione e consapevolezza nei confronti del reato in relazione al quale sta espiando la pena comminatagli. [...] Rilevato questo Collegio che non può che respingersi l'istanza avanzata dall'interessato in difetto di avvio di un profondo e pieno riesame della condotta criminosa posta in essere da D. B. [...] Rilevato pertanto che l'eventuale disponibilità di risorse lavorative e familiari come meramente allegate dall'interessato non varrebbero a superare il dato negativo assorbente relativo alla totale assenza di revisione critica del condannato che non riconosce le responsabilità ascrittegli [...]. Ritenuto pertanto il Collegio che la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non può allo stato trovare accoglimento, valutata l'ini-

doneità del soggetto per quanto sopra argomentato ad avvalersene vantaggiosamente in termini di reinserimento, [...], l'istanza avanzata non può trovare accoglimento e deve essere rigettata». Ne consegue che l'uomo ha espiato tutta la pena in regime detentivo, durante il quale non è stato coinvolto in nessun trattamento specifico a parte qualche colloquio in carcere con l'esperto psicologo rivolto alla stesura della relazione di sintesi. L'uomo è stato rimesso in libertà l'estate successiva perché aveva scontato la pena.

Bisogna certamente tener presente, come già emerso in altri lavori scientifici (Carabellese, Rocca, Candelli, La Tegola, & Birkhoff, 2012), che nel contesto italiano i programmi specifici di trattamento non sono la norma, ma l'eccezione; pertanto, quanto accaduto al detenuto D. B., intensifica le problematiche inerenti alla realizzazione, in Italia, di politiche preventive che garantiscano la disponibilità di progetti di trattamento e di piani dedicati alla riabilitazione di questa tipologia di autori di reato. Si tratta di problematiche che vanno ben oltre le difficoltà cliniche e sociali di trattare queste persone e di reinserirle socialmente, creando così una inquietante deriva: la maggior parte degli autori di reato sessuale non viene specificatamente trattata, con il rischio di rinforzare l'idea pregiudizievole che il 'trattamento è la pena detentiva'.

Dopo aver analizzato questi casi giudiziari, sorge una questione. *Cosa è preferibile socialmente: un individuo che ammette il reato ma che non nutre alcun pentimento o uno che continua a negare (pur avendo cambiato comportamento)?*

Gli psicologi sono fin troppo consapevoli del fatto che un cambiamento nel comportamento non implica necessariamente un cambiamento nell'atteggiamento (Caspi & Moffitt, 1993). Si tratta di un dilemma etico e morale che gli esperti devono affrontare quando sono chiamati a valutare il rischio di recidivismo sessuale, dal momento che per trovarsi di fronte ad un aggressore sessuale che ammette la propria responsabilità e che riporta un basso rischio di ricaduta criminale bisogna che la persona passi attraverso un percorso trattamentale adeguato, voluto, seguito e concluso.

## 5. Diniego: cos'è, come opera

Il diniego è un processo universale; esso può avere un'utilità strategica e protettiva per l'individuo; può anche riguardare la rimozione o il rifiuto di eventi positivi e, insieme alla minimizzazione, essere considerato una modalità per sminuire la gravità degli eventi.

Quando si parla di diniego non si può non pensare a Freud, che ne parlava differenziandolo dalla negazione. Il diniego (*Verleugnung*) era inteso da Freud (1925, 1961) come un rifiuto a riconoscere esperienze penose, impulsi, dati di realtà o aspetti di sé.

Secondo la prospettiva psicodinamica il diniego è un meccanismo di difesa che coinvolge tutto: "da un raro e quasi psicotico rifiuto di percepire l'ambiente immediatamente circostante, alla comune riluttanza ad accettare le implicazioni di determinati eventi" (Baumeister, Dale, & Sommer, 1998, p. 1107).

Secondo il DSM-IV-TR (2000) e il DSM-5 (2013), il diniego costituisce un meccanismo di difesa con cui la persona "affronta il conflitto emotivo oppure i fattori stressogeni interni o ambientali, rigettando alcuni aspetti dolorosi della re-

altà o dell'esperienza soggettiva evidenti all'esterno" (p. 811). Se il diniego è assimilato ad un meccanismo a protezione del sé (Drapeu, Beretta, de Roten, Koerner, & Despland, 2008), allora sembra appropriato descriverlo come un "processo regolatorio che permette agli individui di ridurre la dissonanza cognitiva e minimizzare i cambiamenti nell'ambiente interno ed esterno, alterando la percezione degli eventi e giustificandoli" (Vaillant, 1994, p. 44). Secondo Weisman (1989), il diniego dovrebbe essere distinto dal coping, in quanto il primo costituisce un tentativo di trasformare un problema in un non-problema, e di conseguenza non sono più necessarie strategie di coping.

In questo lavoro il diniego è inteso come una funzione autodifensiva che caratterizza la risposta che gli individui danno quando è difficile o impossibile per loro comprendere e accettare certi aspetti della vita che considerano particolarmente dolorosi, imbarazzanti, ansiogeni, vergognosi da riconoscere e accettare e con i quali hanno difficoltà a convivere. Questi aspetti possono essere relativi sia ad eventi passati sia ad eventi attuali.

La funzione del diniego sembra configurarsi secondo due modalità, una adattiva e una disadattiva (Schneider & Wright, 2004; Wheeler & Lord, 1999): il diniego è adattivo, ad esempio, quando serve alla persona per assorbire gradualmente aspetti di esperienze traumatiche e dolorose, ma diventa disadattivo quando il disconoscimento di alcuni eventi o informazioni impedisce alla persona di fare quelle scelte che potrebbero influenzare (migliorandolo) il corso della vita. Pertanto il diniego negli autori di reato sessuale potrebbe essere rapportato a quello che Delucchi (2002) definisce "un meccanismo psichico inconscio spesso seguito da una risposta comportamentale osservabile" (p. 309).

Zara e Farrington (2016) parlano di diniego negli aggressori sessuali come di quel complesso e multidimensionale processo attraverso cui la persona si distanzia cognitivamente ed emotivamente da una realtà criminogena disturbante sia emotivamente sia socialmente. Il diniego può realizzarsi come il risultato di un pensiero distorto che favorisce spiegazioni giustificazioniste, discolpanti e utilitaristiche del proprio comportamento. In ogni caso il diniego viene associato ad un atto deliberato di inganno, mentre le distorsioni cognitive sono collegate a credenze errate e pre-esistenti il comportamento, e ad un deficit nel processamento delle informazioni. In effetti il diniego tipicamente coinvolge una disputa riguardante specifici eventi che possono essere verificabili o che sono stati già verificati, mentre le distorsioni cognitive implicano una controversia rispetto ad aspetti della realtà la cui interpretazione e attribuzione di significati è soggettiva e dipendente dal contesto. La persona può affermare che l'evento abusante non si è mai verificato e di non aver mai sfiorato la vittima (*diniego totale*). La persona può argomentare sul significato di "deviante" attribuito a certi comportamenti messi in atto e non essere d'accordo sul fatto che alcune fantasie sessuali sui bambini possano essere dannose per la vittima (*diniego selettivo*). In altri casi il diniego è una modalità attraverso la quale la persona si disappropria del comportamento che ha messo in atto (*diniego comportamentale*). Le ragioni possono essere diverse: evitare una punizione (*diniego strumentale*); scongiurare la vergogna e il rifiuto sociale (*diniego tutelante*); ridurre l'ansia e il senso di colpa (*diniego protettivo*); credere in qualcosa di diverso e opposto rispetto a quanto accaduto (*diniego immaginativo*).

## 6. Diniego e rischio differenziale

Se il diniego non è un fattore che incide direttamente sul rischio di ricaduta criminale e sulla persistenza (o recidivismo) criminale sessuale, così come la ricerca scientifica ha dimostrato (Jung & Daniels, 2012; Harkins, Howard, Barnett, Wakeling, & Miles, 2015; Hanson & Morton-Bourgon, 2005), allora la convinzione giuridico-sociale, secondo cui l'assenza di diniego favorirebbe un processo di assunzione di responsabilità, non è più sostenibile né sul piano scientifico né tantomeno su quello clinico, richiedendo così un cambio di prospettiva (Lord & Willmot, 2004; Ware & Mann, 2012).

Se gli aggressori sessuali tendono sempre a negare totalmente o parzialmente il reato, il diniego non può essere un fattore accurato e discriminante il livello di rischio di ricaduta criminale sessuale o un criterio in base al quale differenziare gli autori di reati sessuali tra coloro ad alto e basso rischio (Vanhoeck & van Daele, 2011; Ware & Harkins, 2015; Zara 2018, *forthcoming*).

Se come sosteneva T. S. Eliot (1936), *gli esseri umani non possono sopportare troppa realtà*<sup>4</sup>, negare diventa, in certe circostanze, una strategia autoprotettiva che permette la sopravvivenza del Sé non solo di fronte al mondo esterno, ma di fronte alle pressioni di un mondo psichico conflittuale e rifiutante ciò che di se stesso si vergogna di riconoscere come proprio<sup>5</sup>. Infatti si è visto che il diniego assume ruoli e funzioni diverse a seconda della fase della vita che la persona sta attraversando e della posizione giuridica in cui è coinvolto (e.g. imputato, appellante, condannato).

Il fatto che il diniego non sia un predittore di rischio non significa che non sia rilevante da valutare. Tutt'altro. Il diniego diventa un fattore psicologico rilevante per due ordini di ragioni. La prima è che la sua presenza interferisce con l'attivazione del trattamento (Hanson & Yates, 2013). La seconda, correlata alla prima, è che il diniego deve essere considerato un importante bisogno di rispondenza sul quale lavorare (Jung & Nunes, 2012), piuttosto che un fattore criminogenico che incide sul rischio di recidiva. I bisogni di rispondenza sono importanti perché, lavorando sulla motivazione e l'interesse al trattamento, incoraggiano la conoscenza di sé e della propria storia di vita e promuovono il benessere della persona che deve essere trattata, rendendola più predisposta a collaborare (Zara, 2018, *forthcoming*). In questo senso il diniego diventa un canale di accesso al trattamento.

Il successo dell'intervento sarà così valutato in base alla 'cambiabilità' delle condizioni psicologiche e di vita che hanno finora sostenuto la sua antisocialità e la negazione della stessa (Ware, Marshall, & Marshall, 2015). Questa attività è direttamente condizionata da almeno due aspetti nei quali il diniego gioca un ruolo fondamentale.

Il primo è che gli sforzi applicativi e trattamentali devono tenere in considerazione la resistenza della persona a ricono-

scere di avere un problema e ad essere presa in carico. L'evidenza empirica è concorde nel suggerire che il tasso di ricaduta criminale in coloro che non sono stati coinvolti in un trattamento specifico o in coloro che hanno abbandonato o concluso con insuccesso un trattamento è relativamente e significativamente più alta rispetto a coloro che hanno concluso con successo il programma trattamentale (Lösel & Schmuckler, 2005). Proprio per questo lavorare sulla resistenza degli aggressori sessuali che rifiutano un trattamento è il primo passo per riuscire ad agganciarli in un percorso di recupero.

Il secondo aspetto implica la necessità di saper distinguere tra ammissione di responsabilità 'reale' e ammissione 'strumentale'. L'*ammissione di responsabilità reale* implica una riduzione del livello di diniego quale risultato di un percorso di crescita e di raggiungimento di consapevolezza rispetto a quanto successo e alle conseguenze sulle vittime e che si sviluppa a seguito di un programma trattamentale specifico e personalizzato e non prima dello stesso. L'*ammissione di responsabilità strumentale* implica un interesse rivolto ad ottenere benefici (e.g. riduzione della pena, concessione di una licenza premio oppure di una misura alternativa alla detenzione). In questi casi l'ammissione è solo un travestimento, socialmente accettabile, che nasconde ostilità e un rifiuto a riconoscere la natura antisociale e offensiva delle proprie azioni. In questo senso esplorare la psicologia del diniego diventa fondamentale per capire le sue prerogative come meccanismo psicologico universale.

## 7. Uno sguardo clinico al diniego

Nonostante l'evidenza incerta sul diniego quale fattore di rischio di recidivismo, questo non significa che il diniego non debba essere considerato nella valutazione degli aggressori sessuali. Esso può dare importanti informazioni sulla psicologia dei reati sessuali rilevanti sul piano della prevenzione e del trattamento. Il diniego non è di per sé patologico, ma può diventare problematico sulla base di ciò che viene negato, dell'intensità, della pervasività, della frequenza con cui accade, e della motivazione alla base del farne ricorso.

“Se accettiamo l'idea che il diniego non è una semplice menzogna, ma un meccanismo difensivo alimentato dalla vergogna, dal senso di colpa, da una minaccia all'autostima, dalla dissonanza cognitiva e dalla paura delle conseguenze, allora possiamo aspettarci che i *sex offenders* presentino un qualche grado di diniego” (Levenson, 2011, p. 348). Questi meccanismi di protezione contribuiscono ad alimentare la *sindrome dello specchio retrovisore* (Zara, 2005), che confina le credenze e le emozioni dell'individuo al passato, così che ogni nuovo giudizio e valutazione di sé sono sempre retrospettivi, alterando e condizionando una visione completa del Sé.

La rivelazione è un tema controverso perfino in ambito clinico in quanto anche i pazienti nascondono informazioni private, specialmente quando sono considerate troppo vergognose, imbarazzanti o preoccupanti (Farber & Hall, 2002) o per il timore che rivelarle possa compromettere negativamente la percezione che il terapeuta ha di loro (Kelly, 2000). La ricerca ha suggerito che una completa rivelazione di caratteristiche personali negative è associata ad esiti indesiderati, come uno scarso progresso nella psicoterapia (Kelly, 2000). I pazienti che tendono a rivelare molto in terapia sperimentano

4 “Go, go, go, said the bird: human kind  
Cannot bear very much reality [...]”. *Burnt Norton* (in T. S. Eliot, 1909-1962, p. 176).

5 Fu lo stesso Shakespeare, in *King Lear*, a parlare di quello che “... che la Natura stessa, quasi si vergogna di riconoscere per sua”. Cfr. l'originale: “... nature is asham'd Almost t' acknowledge hers”. Shakespeare, *King Lear*, Sc. I, Act 1, l. 215-216.



più malessere di quelli che rivelano meno (Stiles, 1984) e vanno persi con maggiore probabilità, beneficiando meno della terapia (Stiles, 1995).

Nonostante il diniego sia una forma di auto-preservazione che agisce come un *buffer* contro ogni informazione legata a fatti o eventi che la persona desidera rinnegare, bloccando ogni espressione di conflitto intrapsichico, di raro è permanente. Le persone diventano più aperte una volta che è stata instaurata una relazione di fiducia e quando vengono garantite condizioni non giudicanti di disponibilità e di confidenzialità.

Quest'analisi clinica del diniego è cruciale per iniziare a comprendere come mai il diniego sia un meccanismo di difesa frequentemente utilizzato negli aggressori sessuali.

La resistenza ad essere etichettati come *sex offenders* può creare ostacoli ad accettare di aver bisogno di un trattamento; il timore di un ulteriore rigetto da parte dei familiari può alimentare ulteriori impedimenti verso il riconoscimento di sé nelle dinamiche delittuose; la vergogna sociale può ostacolare il processo di consapevolezza; il rifiuto della propria devianza sessuale può favorire il diniego. Pertanto psicologi e criminologi che lavorano come esperti in tribunale o che si occupano di trattare i *sex offenders* dovrebbero discostarsi dall'idea per cui una completa rivelazione del reato e l'ammissione di responsabilità siano più legati alla riduzione del recidivismo sessuale di quanto in realtà siano.

Per l'*Association for the Treatment of Sexual Offenders* (ATSA, 2001) il diniego è "il fallimento dell'aggressore sessuale di accettare la responsabilità delle proprie azioni offensive e dei reati commessi" (p. 63). Se il diniego viene visto come un ostacolo da evitare, oppure un inconveniente da risolvere, un difetto della persona da correggere, un effetto influenzante negativamente il gruppo terapeutico, un intralcio ai progressi trattamentali, un impedimento al cambiamento (Blagden, Winder, Gregson, & Thorne, 2011), tutto il lavoro trattamentale potrà iniziare solo a partire dalla sua eliminazione, per cui coloro che negano non verrebbero inseriti in un trattamento con tutte le conseguenze e le criticità di questa scelta.

Se il diniego viene invece inteso come una fonte psico-criminologica e clinica ricca di informazioni sulla persona, sulla sua visione del mondo e sul suo funzionamento psicologico e relazionale, allora il diniego diventa rilevante nel lavoro preliminare rivolto ad agganciare queste persone per renderle accettanti il trattamento attraverso la promozione della motivazione e dell'interesse a fare parte di un programma specialistico. Essere in grado di cogliere la macro- e le micro-dimensioni del diniego è fondamentale se l'interesse è quello di vedere il diniego come un punto di partenza dell'intervento sugli aggressori sessuali e non l'aspetto da svellere definitivamente dalla loro realtà psicologica e sociale.

## 8. Implicazioni per l'intervento e la futura ricerca scientifica

Il diniego non è di per sé un bisogno criminogenico; il suo impatto sul recidivismo è dubbio, se non quasi irrilevante, almeno in certi casi e con certi autori di reati sessuali. Il diniego dovrebbe essere considerato come uno degli obiettivi del trattamento e non come un criterio di inclusione per il trattamento. Questo cambiamento di prospettiva implicherebbe il raggiungimento di un ulteriore traguardo clinico importante,

che sarebbe quello di promuovere la consapevolezza della persona rispetto non solo a quanto personalmente vissuto, ma anche rispetto a quanto 'realmente' accaduto.

In linea con precedenti ricerche, in uno studio che ha esplorato il grado con cui il diniego era legato alla percezione del trattamento tra i *sex offenders*, i risultati hanno mostrato che molti aspetti del diniego e della minimizzazione erano significativamente correlati alla percezione del trattamento: alti livelli di diniego e minimizzazione erano associati ad un più forte rifiuto del trattamento e ad una minore sollecitudine al trattamento (Jung & Nunes, 2012). Questi autori, guardando ai risultati di moderata-forte associazione tra il diniego e la motivazione al trattamento, sono stati piuttosto risoluti nel sostenere che i *sex offenders* deneganti non debbano essere esclusi dal trattamento. Ogni impegno clinico dovrebbe infatti essere impiegato per offrire un trattamento ai *sex offenders* ad alto rischio che mostrano elevati livelli di diniego e minimizzazione. Ciò include l'importanza degli sforzi designati a favorire il processo di *readiness* (essere pronti) al cambiamento (Zara, 2010), a valutare i fattori di rischio psicologici individuali (Hart, Michie, & Cooke, 2007), a promuovere una rivisitazione critica del pensiero distorto (Grattagliano, Taurino, Costantini, Latrofa, Papagna, Terlizzi, et al., 2013), a rafforzare la motivazione (Marshall, Thornton, Marshall, Fernandez, & Mann, 2001), a prepararli per iniziare il trattamento (Giulini & Xella, 2011; Theodosi & McMurrin, 2006), e a promuovere servizi di formazione professionale mirata e *scientific-based* ai professionisti che si occupano non solo degli autori di reato ma anche delle vittime (Lloyd, Ramon, Vakalopoulou, Videmšek, Meffan, Roszczyńska-Michta, & Rollè, 2017).

Dall'altro lato, trattare i *sex offenders* potrebbe essere più efficace se trovasse diffusione l'accettazione del loro diniego come *bisogno da trattare* piuttosto che come una fallacia della consapevolezza o una strategia beffarda di chi vuole evitare una condanna. Nel primo caso il trattamento verrebbe infatti organizzato in *termini di responsività*. Nel secondo caso, esso sarebbe basato su un giudizio di impotenza e di irrecuperabilità della persona.

## Conclusioni

L'articolo è basato su una revisione della letteratura e analizza in modo critico cosa influenza il processo di decisione nel sistema giuridico e gli scenari trattamentali quando si ha a che fare con autori di reati sessuali. L'assunzione che il diniego è un fattore di rischio per il recidivismo è distorta e discordante con le evidenze scientifiche. Tuttavia, la mancanza di relazione tra diniego e recidivismo sessuale riscontrata nella ricerca non implica che il diniego e la minimizzazione non siano dimensioni importanti della psicologia dell'autore di reato sessuale. Bisognerebbe riconoscere che queste dimensioni possono essere collegate alla difficoltà nel valutare il rimorso e ad intervenire sul diniego nel setting giuridico, ed alla limitata possibilità di raggiungere un processo di piena auto-rivelazione quando si è sotto giudizio. Inoltre gli studi vittimologici (Braithwaite, 1988) sembrano suggerire che l'ammissione del reato sia maggiormente d'aiuto alle vittime, che possono vedere in un processo di espiazione aperto, formale e pubblico da parte dell'aggressore un'opportunità per muoversi verso

una rinnovata accettazione di quella che è la loro nuova vita dopo il reato subito.

D'altro canto, il superamento del diniego avrebbe per il *sex offender* un costo emotivo, cognitivo, relazionale e sociale eccessivamente elevato specie quando gli si chiede di scalfire quello strato di protezione sul quale la persona ha edificato la sua immagine e senza il quale probabilmente non potrebbe funzionare. È per questo che interventi designati a valutare più che ad eliminare il diniego possono risultare maggiormente efficaci, dal momento che possono apportare una conoscenza specifica sulla responsabilità degli autori di reato (Andrews & Bonta, 2010), sul come e quando essi siano più inclini a giustificare la propria condotta per evitare la responsabilità, sul quando siano maggiormente pronti a fronteggiare la realtà della loro devianza sessuale, o sulle circostanze in cui il diniego è invece dato dall'innocenza.

È possibile che la società possa trarre maggiori benefici pratici da autori di reato che interrompono gli abusi sulle vittime, anche se il processo di ammissione e di presa di responsabilità per i loro reati avverrà solo successivamente ad un cambiamento comportamentale, piuttosto che precedentemente ad esso.

L'interesse di questo lavoro era quello di evidenziare come un'accurata valutazione differenziale del diniego sia indispensabile per *pianificare* un lavoro psicologico responsabile, eticamente solido e clinicamente promotivo sull'aggressore sessuale. Dal momento che il diniego è il risultato di una combinazione di intenzioni ingannevoli, mistificatorie, simulatorie e dissimulatorie, e di un pensiero distorto, un approccio indiretto rivolto ad analizzare la tipologia di diniego, piuttosto che utilizzare un approccio immediatamente rivolto ad eliminarlo, potrebbe essere più efficace nel processo trattamentale sul medio e lungo termine. Un approccio penalizzante il diniego rischierebbe di avere l'effetto opposto sull'aggressore sessuale, quello cioè di disimpegnare, demotivare, distanziare, polarizzare e disinteressare la persona.

Probabilmente il sistema sociale potrebbe beneficiare maggiormente di una politica di intervento che conduca gli autori di reati sessuali a desistere, nonostante il processo di ammissione del reato e di assunzione di responsabilità segua il cambiamento comportamentale piuttosto che anticiparlo.

“Egli ignorava perfino che la nuova vita non gli si concedeva per nulla, che bisognava ancora acquistarla a caro prezzo, pagarla con una grande opera nell'avvenire...”

Ma qui comincia una nuova storia, la storia del graduale rinnovarsi di un uomo, la storia della sua graduale rigenerazione, del suo graduale passaggio da un mondo in un altro, dei suoi progressi nella conoscenza di una nuova realtà, fino allora completamente ignota. Questo potrebbe formare argomento di un nuovo racconto; ma il nostro racconto odierno è finito” (Fëdor Dostoevskij, 1866, p. 330).

#### Dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi

L'autrice dichiara l'assenza di conflitto d'interessi nell'utilizzo e nell'analisi del materiale riportato nel lavoro.

## Riferimenti bibliografici

- Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006. (2006). *Pub. L. No. 109-248*, 120 Stat. 587.
- American Psychiatric Association (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders – DSM-IV-TR* (4<sup>th</sup> ed., text rev). Washington, DC: Author.
- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders – DSM-5* (5<sup>th</sup> ed.). Washington, DC: Author.
- Andrews, D. A., & Bonta, J. (2010). *The psychology of criminal conduct* (5<sup>th</sup> ed.). Cincinnati, OH: Anderson.
- ATSA Professional Issues Committee (2001). *Practice standards and guidelines for members of the Association for the Treatment of Sexual Abusers*. Beaverton, OR: ATSA.
- Baumeister, R. F., Dale, K., & Sommer, K. L. (1998). Freudian Defense Mechanisms and empirical findings in modern social psychology: Reaction formation, projection, displacement, undoing, isolation, sublimation, and denial. *Journal of Personality*, 66, 1081-1124. DOI: 10.1111/1467-6494.00043
- Blagden, N., Winder, B., Thorne K., & Gregson, M. (2011). No-one in the world would ever wanna speak to me again: An interpretative phenomenological analysis into convicted sexual offenders' accounts and experiences of maintaining and leaving denial. *Psychology, Crime & Law*, 17, 563-585. DOI: 10.1080/1068-3160903397532
- Blockland, A. A. J., & Lussier, P. (2015). *Sex Offenders: A Criminal Career Approach*. Hoboken: Wiley-Blackwell.
- Birgden, A., & Cucolo, H. (2011). The Treatment of Sex Offenders: Evidence, Ethics, and Human Rights. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 23, 295-313. DOI: 10.1177/10790-63210381412
- Bonta, J. (2002). Offender risk assessment: Guidelines for selection and use. *Criminal Justice and Behavior*, 29, 355-379.
- Bonta, J., & Wormith, S. J. (2007). Risk and need assessment. In G. McIvor & P. Raynor (Eds.), *Developments in social work with offenders* (pp. 131-152). Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers.
- Braithwaite, J. (1988). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Burdon, W. M., & Gallagher, C. A. (2002). Coercion and sex offenders: Controlling Sex-offending behavior through incapacitation and treatment. *Criminal Justice and Behavior*, 29, 87-109. DOI: 10.1177/0093854802029001006
- Bureau of Justice Statistics. (2003, November). *Recidivism of sex offenders released from prison in 1994* (NCJ 198281). Washington, DC: U.S. Department of Justice.
- Canepa, M., & Merlo, S. (2010, IX ed.). *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*. Milano: Giuffrè.
- Caprioli, F., & Vicoli, D. (2011). *Procedura penale dell'esecuzione*. Torino: G. Giappichelli.
- Carabellese F., Rocca G., Candelli C., La Tegola D., & Birkhoff J. M. (2012). La gestione degli autori di reati sessuali tra psicopatologia e rischio di recidiva. Prospettive trattamentali. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 2, 70-83.
- Caspi, A., & Moffitt, T. E. (1993). When do individual differences matter? A paradoxical theory of personality coherence. *Psychological Inquiry*, 4, 247-271.
- Commonwealth v. Tirado (2005). 870 A.2d 362 (Pa. Super. Ct. 2005).
- Delucchi, F. (2002). Difese e abuso di sostanze. In V. Lingardi & F. Madeddu (Eds.), *I meccanismi di difesa. Teoria, valutazione, clinica* (pp. 294-319). Milano: Raffaello Cortina.
- Dostoevsky, F. (1864/2003). *Notes from Underground and the Double*. London: The Penguin Classics.
- Drapeau, M., Beretta, V., de Roten, Y., Koerner, A., & Despland, J.-

- N. (2008). Defense style of pedophilic offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 52, 185-195. DOI: 10.1177/0306624X07307121
- Duwe, G., Donnay, W., & Tewksbury, R. (2008). Does residential proximity matter? A geographic analysis of sex offense recidivism. *Criminal Justice and Behavior*, 35, 484-504.
- Eliot, T. S. (1936/1962). *T.S. Eliot: The complete poems and plays, 1909-1950*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Farber, B. A., & Hall, D. (2002). Disclosure to therapists: What is and is not discussed in psychotherapy. *Journal of Clinical Psychology*, 58, 359-370.
- Farrington, D. P. (2003). Key results from the first forty years of the Cambridge Study in delinquent development. In T. P. Thornberry, & M. D. Krohn (Eds.), *Taking stock of delinquency. An overview of findings from contemporary longitudinal studies* (pp. 137-183). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Feldman, H. (2004). The Fifth Amendment right against self-incrimination: An in-depth look at *McKune v. Lile*. *Pepperdine Law Review*, 4, 803-824.
- Forza, A., Menegon, G., & Rumiat, R. (2017). *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*. Bologna: Il Mulino.
- Freud, S. (1925). La negazione. In *Opere* (vol. X., ed. 1978). Torino: Boringhieri.
- Freud, S. (1961). Negation. In J. Strachey (Ed.), *The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud: Vol. 19* (pp. 235-239). London: Hogarth Press. (Original work published 1925).
- Gilfillen v. State* (Ind.1991), 582 N.E.2d 821, 824.
- Giulini, P., & Xella, C. M. (2011). *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*. Milano: Raffaello Cortina.
- Grattagliano, I., Taurino, A., Costantini, A., Latrofa, A., Papagna, S., Terlizzi, M., Laquale, M. G., & Cassibba, R. (2013). Sexual offenders: paradigmi teorici ed ipotesi eziologiche. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 35, 613-623.
- Gulotta, G. (2012). *Le 200 regole della cross examination*. Milano: Giuffrè.
- Habenton, B. (2009). Comparative analysis of the management of sexual offenders in the USA and the UK. In J. L. Ireland, C. A. Ireland, & P. Birch (Eds.), *Violent and sexual offenders. Assessment, treatment, and management* (pp. 257-280). Cullompton, Devon: Willan Publishing.
- Hanson, R. K., & Bussière, M. T. (1998). Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 66, 348-362. DOI: 10.1037/0022-006X.66.2.348
- Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2005). The characteristics of persistent sexual offenders: A meta-analysis of recidivism studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73, 1154-1163. DOI: 10.1037/0022-006X.73.6.1154
- Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2009). The Accuracy of Recidivism Risk Assessments for Sexual Offenders: A Meta-Analysis of 118 Prediction Studies. *Psychological Assessment*, 21, 1-21. DOI: 10.1037/a0014421
- Hanson, R. K. & Yates, P. M. (2013). Psychological treatment of sex offenders. *Current Psychiatry Reports*, 15, 1-8.
- Happel, R. M., & Auffrey, J. J. (1995). Sex offenders assessment: Interrupting the dance of denial. *American Journal of Forensic Psychology*, 13, 5-22.
- Harkins, L., Beech, A. R., & Goodwill, A. M. (2010). Examining the influence of denial, motivation, and risk on sexual recidivism. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 22, 78-94. DOI: 10.1177/1079063209358106
- Harkins, L., Howard, P., Barnett, G., Wakeling, H. & Miles, C. (2015). Relationships between denial, risk, and recidivism in sexual offenders. *Archives of Sexual Behavior*, 44, 157-166.
- Harris, A. J. R., & Hanson, R. K. (2004). *Sex offender recidivism: A simple question* (Corrections User Report No. 2004-03) Ottawa: Public Safety and Emergency Preparedness Canada.
- Harris, D. A., Knight, R. A., Smallbone, S., & Dennison, S. (2011). Postrelease specialization and versatility in sexual offenders referred for civil commitments. *Sex Abuse*, 23, 243-259. DOI: 10.1177/1079063210384276
- Harris, D., Smallbone, S., Dennison, S., & Knight, R. (2009). Specialization and versatility in sexual offenders referred for civil commitment. *Journal of Criminal Justice*, 37, 37-44.
- Hart, S. D., Michie, C., & Cooke, D. J. (2007). Precision of actuarial risk assessment instruments: evaluating the 'margins of error' of group v. individual predictions of violence. *The British Journal of Psychiatry*, 49, 60-65. DOI: 10.1192/bjp.190.5.s60
- Hennings, K., & Holdford, R. (2006). Minimization, denial, and victim blaming by batterers: How much does the truth matter? *Criminal Justice and Behavior*, 33, 110-130. DOI: 10.1177/0093-854805282322
- Hess, D. T., & Packer, I. K. (2012). Treatment disclosures in sex offender civil commitment evaluations. *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law - Legal Digest*, 3, 424-426.
- Hood, R., Shute, S., Feilzer, M., & Wilcox, A. (2002). Sex Offenders Emerging from Long-Term Imprisonment. A Study of Their Long-term Reconviction Rates and of Parole Board Members' Judgements of Their Risk. *British Journal of Criminology*, 42, 371-394.
- Istituto Nazionale di Statistica (2000-2011). *Statistiche Criminali Penali 2000-2011*. Roma.
- Jacob Wetterling Act. (1994). 42 U.S.C. 14701.
- Jung, S. & Daniels, M. (2012). Conceptualizing sex offender denial from a multifaceted framework: Investigating the psychometric qualities of a new instrument. *Journal of Addictions & Offender Counseling*, 33, 2-17.
- Jung, S., & Nunes, K. L. (2012). Denial and its relationship with treatment perceptions among sex offenders. *Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, 23, 485-496. DOI: org/10.1080/14789949.2012.697567
- Kelly, A. E. (2000). Helping construct desirable identities: A self-presentational view of psychotherapy. *Psychological Bulletin*, 126, 475-494.
- Kemshall, H., Mackenzie, G., Wood, J., Bailey, R., & Yates, J. (2005). *Strengthening Multi-Agency Public Protection Arrangements (MAP-PAs)*. London: Home Office.
- Knight, R. A., & Thornton, D. (2007). *Evaluating and improving risk assessment schemes for sexual recidivism: A long-term follow-up of convicted sexual offenders* (Document No. 217618). Washington, DC: U.S. Department of Justice.
- La Fond, J. Q. (2005). *Preventing sexual violence: How society should cope with sex offenders*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Langton, C. M., Barbaree, H. E., Harkins, L., Arenovich, T., McNamee, J., Peacock, E. J., Dalton, A., Hansen, K. T., Luong, D., & Marcon, H. (2008). Denial and minimization among sexual offenders: Posttreatment presentation and association with sexual recidivism. *Criminal Justice and Behavior*, 35, 69-98. DOI: 10.1177/0093854807309287
- Lanza, L. (2011). Emozioni e libero convincimento nella decisione del giudice penale. *Criminalia. Annuario di Scienze penalistiche*, 365-376.
- Lavarini, B. (2012). *L'esame delle parti*. Torino: Giappicchelli.
- Levenson, J. S. (2011). "But I Didn't Do It!": Ethical Treatment of Sex Offenders in Denial. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 23, 346-364. DOI: 10.1177/1079063210382048
- Lieb, R., Quinsey, V., & Berliner, L. (1998). Sexual predators and social policy. *Crime and Justice*, 23, 43-114.
- Lipscombe, S. (2012). *Sarah's law: the child sex offender disclosure scheme*. Standard Note. SN/HA/1692. London: House of Commons Library. Retrieved on 7 January 2014 from www.parliament.uk
- Lloyd, M., Ramon, S., Vakalopoulou, A., Videmšek, P., Meffan, C., Roszczynska-Michta, J., & Rollé, L. (2017). Women's experiences of domestic violence and mental health: Findings from a

- European Empowerment Project. *Psychology of Violence*. Advance online publication. DOI: 10.1037/vio0000111
- Lösel, F., & Schmucker, M. (2005). The effectiveness of treatment for sexual offenders: A comprehensive meta-analysis. *Journal of Experimental Criminology*, 1, 117-146.
- Lord, A., & Willmot, P. (2004). The process of overcoming denial in sexual offenders. *Journal of Sexual Aggression*, 10, 51-61.
- Lund, C. A. (2000). Predictors of sexual recidivism: Did meta-analysis clarify the role and relevance of denial? *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 12, 273-285.
- Lussier, P. (2005). The criminal activity of sexual offenders in adulthood: Revisiting the specialization debate. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 17, 269-292.
- Lussier, P., & Cale, J. (2013). Beyond sexual recidivism: A review of the sexual criminal career parameters of adult sex offenders. *Aggression & Violent Behavior*, 18, 445-457.
- Mace v. Amestoy* (D.Vt. 1991). 765 F. Supp. 847, 852.
- Macrì, F. (2016). La violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) nella giurisprudenza della suprema corte del 2015. Analisi di 110 sentenze di inammissibilità e rigetto tra orientamenti esegetici di legittimità e opzioni sanzionatorie di merito. *Diritto Penale Contemporaneo (DPC)*, 1, 162-185.
- Maiano, M. A. (2006). Sex offender probationers and the Fifth Amendment: Rethinking compulsion and exploring preventative measures in the face of required treatment programs. *Lewis & Clark Law Review*, 10, 989-1022.
- Marshall, W. L., Marshall, L. E., Serran, G. A., & O'Brien, M. D. (2013). What works in reducing sexual offending. In L. A. Craig, L. Dixon, & T. A. Gannon (Eds.), *What works in offender rehabilitation* (pp. 173-191). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Marshall, W. L., Thornton, D., Marshall, L. E., Fernandez, Y. M., & Mann, R. (2001). Treatment of sexual offenders who are in categorical denial: a pilot project. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 13, 205-215. DOI: 10.1023/A:1009540301151
- Maruna, S., & Mann, R. E. (2006). A fundamental attribution error? Rethinking cognitive distortions. *Legal and Criminological Psychology*, 11, 155-177.
- McGrath, R., Cumming, G., Burchard, B., Zeoli, S., & Ellerby, L. (2010). *Current practices and emerging trends in sexual abuser management: The Safer Society 2009 North American survey*. Brandon, VT: Safer Society Press.
- McAbee v. State* (2002). 770 N.E.2d 802, 806 (Ind. 2002).
- Megan's Law*, Pub L. No. 104-145, 110 St. 1345 (1994).
- Miethe, T., Olson, J., & Mitchell, O. (2006). Specialization and persistence in the arrest histories of sex offenders: A comparative analysis of alternative measures and offense types. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 43, 204-229.
- Nunes, K. L., Hanson, R. K., Firestone, P., Moulden, H. M., Greenberg, D. M., & Bradford, J. M. (2007). Denial predicts recidivism for some sexual offenders. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 19, 91-105.
- Nunes, K. L., & Jung, S. (2012). Are Cognitive Distortions Associated With Denial and Minimization Among Sex Offenders? *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, XX(X), 1-23. DOI: 10.1177/1079063212453941
- Petrunik, M. (2003). The hare and the tortoise: Dangerousness and sex offender policy in the United States and Canada. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 45, 43-57.
- Piquero, A. R., Farrington, D. P., & Blumstein, A. (2003). The criminal career paradigm. *Crime and Justice*. Chicago: The University of Chicago Press, 30, 359-506.
- Piquero, A. R., Farrington, D. P., Jennings, W. G., Diamond, B., & Craig, J. (2012). Sex offenders and sex offending in the Cambridge study in delinquent development: prevalence, frequency, specialization, recidivism, and (dis)continuity over the life-course. *Journal of Crime and Justice*, 1-15. DOI: 10.1080/0735648X.2012.688527
- Prentky, R. A., Barbaree, H. E., & Janus, R. S. (2015). *Sexual Predators. Society, risk, and the Law*. Abingdon, UK: Routledge.
- Price v. State* (2002). 765 N.E.2d 1245 (Ind. 2002).
- Robinson P. H., Jackowitz S. E., Bartels D. M. (2012). Extralegal punishment factors: A study of forgiveness, hardship, good deeds, apology, remorse, and other such discretionary factors in assessing criminal punishment. *Vanderbilt Law Review*, 65, 737-826.
- Rosky, J. W. (2012). The (F)utility of post-conviction polygraph testing. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 25, 259-281. DOI: 10.1177/1079063212455668
- Saraceno, P. (1940). *La decisione sul fatto incerto*. Padova: Cedam.
- Scheff, T. J. (1994). *Bloody revenge: Emotions, nationalism, and war*. Boulder: Westview Press.
- Schlang, A. M., & Shaw, T. (1996). Treating sexual offenders who deny their guilt: A pilot study. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 8, 17-23.
- Schneider, S. L., & Wright, R. C. (2004). Understanding denial in sexual offenders. A review of cognitive and motivational processes to avoid responsibility. *Trauma, Violence, & Abuse*, 5, 3-20. DOI: 10.1177/1524838003259320
- The Sexual Offences Act 2003*, No. 1220.
- Shakespeare, W. (1608 in quarto). King Lear. In W. J. Craig (1894) (Ed.), *The complete works of William Shakespeare*. Oxford: Oxford University Press.
- State of Kansas v. Baum* (2011). No. 84,796.
- State of Montana v. James Osborne* (2007). Supreme Court of MT 217.
- State v. Clegg* (2001). 635 N.W.2d 578, 580 (S.D. 2001).
- State v. Inlay* (1991). 249 Mont. 82, 813 P.2d 979, 985.
- State v. McKinney* (1997). 946 P.2d 456, 458 (Alaska Ct. App. 1997).
- Stiles, W. B. (1984). Client disclosure and psychotherapy session evaluations. *British Journal of Clinical Psychology*, 23, 311-314.
- Stiles, W. B. (1995). Disclosure as a speech act: Is it psychotherapeutic to disclose? In J. W. Pennebaker (Ed.), *Emotion, disclosure, and health* (pp. 71-91). Washington, DC: American Psychological Association.
- Tangney, J. P., Stuewig, J., Mashek, D., & Hastings, M. (2007). Assessing jail inmates' proneness to shame and guilt: Feeling bad about behavior or the self. *Criminal Justice and Behavior*, 38, 710-734. DOI: 10.1177/0093854811405762
- Tewksbury, R., Mustaine, E. E., & Payne, B. K. (2011). Community corrections professionals' views of sex offenders, sex offender registration and community notification, and residency restrictions. *Federal Probation*, 75, 45-50.
- Theodosi, E., & McMurrin, M. (2006). Motivating convicted sex offenders into treatment: A pilot study. *The British Journal of Forensic Practice*, 8, 28-35. DOI: 10.1108/14636646200600017
- Traverso, G. B. (1999). Indagine conoscitiva sugli autori di reati sessuali a danno di minori e sui bisogni formativi degli operatori addetti al loro trattamento. *Atti del seminario transnazionale del progetto WOLF*, Roma.
- U.S. Sentencing Commission Guidelines Manual*. (2010). Acceptance of responsibility. § 3E1.1. USA: United States Sentencing Commission.
- Vaillant, G. (1994). Ego mechanisms of defense and personality psychopathology. *Journal of Abnormal Psychology*, 103, 44-50.
- Vanhoeck, K., & van Daele, E. (2011). Denial of Sexual Crimes. In D. P. Boer, R. Eher, L. A. Craig, M. H. Miner, & F. Pfäfflin (Eds.), *International Perspectives on the Assessment and Treatment of Sexual Offenders: Theory, Practice, and Research* (pp. 355-372). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
- Vess, J. (2011). Ethical Practice in Sex Offender Assessment: Consideration of Actuarial and Polygraph Methods. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 23, 381-396. DOI: 10.1177/1079063210382045
- Ware, J., & Harkins, L. (2015). Addressing denial. In D. T. Wilcox, T. Garrett, & L. Harkins (Eds.), *Sex offender treatment. A case study approach to issues and interventions* (pp. 307-326). Chichester, UK: Wiley-Blackwell.

- Ware J. & Mann R. E. (2012). How should “acceptance of responsibility” be addressed in sexual offending treatment programs? *Aggression and Violent Behavior, 17*, 279–288.
- Ware J., Marshall W. L., & Marshall L. E. (2015). Categorical denial in convicted sex offenders: The concept, its meaning, and its implication for risk and treatment. *Aggression and Violent Behavior: A Review Journal, 25*, 215–226. DOI:10.1016/j.avb.2015.08.003
- Weisman, A. D. (1989). Denial, coping, and cancer. In E. L. Edelstein & D. L. Nathanson (Eds.), *Denial: A clarification of concepts and research* (pp. 251–259). New York: Plenum Press.
- Wheeler, S. & Lord, L. (1999). Denial: a conceptual analysis. *Archives of Psychiatric Nursing, 13*, 311–320.
- Yates, P. M. (2009). Is sexual offense denial related to sex offense risk and recidivism? A review and treatment implications. *Psychology, Crime, and Law, 15*, 183–199.
- Zara, G. (2005). *Le carriere criminali*. Milano: Giuffrè.
- Zara, G. (2010). Persistenza e recidivismo criminale: il risk-assessment in psicologia criminologica. In G. Gulotta, & A. Curci (Eds.), *Mente, società e diritto* (pp. 555–603). Milano: Giuffrè.
- Zara, G., & Jung, S. (under submission). *Untangling the impact of denial in sex offending treatment: Examining the importance of criminal career diversity*.
- Zara, G. (2018, forthcoming). *Il diniego nei sex offender: dalla valutazione al trattamento*. Milano: Raffaello Cortina.
- Zara, G. & Farrington, D. P. (2016). *Criminal recidivism: Explanation, prediction and prevention*. Abingdon, UK: Routledge.
- Zgoba, K. M., & Levenson, J. (2012). Failure to Register as a Predictor of Sex Offense Recidivism: The Big Bad Wolf or a Red Herring? *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 24*, 328–349. DOI: 10.1177/1079063211421019

## \*“Delitti nuovi”. La criminalità non convenzionale nelle intuizioni dei lombrosiani

### “New offences”. Unconventional crime in lombrosian insights

*Pierpaolo Martucci*

#### **Abstract**

The crucial transition between the nineteenth and twentieth centuries deeply affected Italian positivist criminology, which was stimulated to widen its horizons and to consider new kinds of deviance. In particular, the financial and political scandals that occurred above all in Italy and France were interpreted as manifestations of a new, “evolutionary” delinquency, typical of modern civilization.

According to the Author’s point of view, the reflections of Lombrosian criminologists about “new crimes” and “occult delinquency” partly anticipated Sutherland’s analysis of white collar crime and the category of “unconventional crime”, developed in late XX century. However, those insights did not translate into actual theoretical models.

The paper also recalls the unusual, almost metaphorical story that related Cesare Lombroso to Herman Webster Mudgett (alias dr. Henry Holmes), the first mediatic serial killer in the United States, a strikingly modern murderer, with “unconventional” features.

**Key words:** Lombroso • new offences • non conventional criminality • serial killer • Stati Uniti

#### **Riassunto**

Il passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento condizionò profondamente la criminologia positivista italiana, che fu stimolata ad allargare i propri orizzonti e considerare nuove forme di devianza. In particolare gli scandali finanziari e politici che si verificarono soprattutto in Italia e in Francia furono interpretati come manifestazioni di una delinquenza nuova, “evolutiva”, tipica della civiltà moderna.

Secondo il punto di vista dell’Autore, le riflessioni dei criminologi lombrosiani sui “nuovi delitti” e sulla “delinquenza occulta” anticiparono in parte le analisi di Sutherland sul white collar crime e la categoria della “criminalità non convenzionale”, elaborata nel tardo XX secolo. Tuttavia quelle intuizioni non si tradussero in veri modelli teorici.

L’articolo rievoca anche la singolare, quasi metaforica vicenda che collegò Cesare Lombroso a Herman Webster Mudgett (alias dott. Henry Holmes), il primo serial killer mediatico nella storia degli Stati Uniti, un assassino di straordinaria modernità, dalle caratteristiche “non convenzionali”.

**Parole chiave:** Lombroso • nuovi delitti • criminalità non convenzionale • serial killer • Stati Uniti

**Il presente articolo riprende, con alcune integrazioni e modifiche, il testo della relazione presentata al XXX Congresso nazionale della Società italiana di Criminologia (Firenze, 24-26 ottobre 2016).**

---

Per corrispondenza: Pierpaolo Martucci, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione – IUSLIT - Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste, tel. 0405583083 • e-mail: [martucci@units.it](mailto:martucci@units.it)

Pierpaolo MARTUCCI – Docente di Criminologia nel Dipartimento di Scienze giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione dell’Università degli Studi di Trieste

### 1. Un mondo che cambia

“Nella civiltà avanzata la nostra coltura introduce nuove forme di reato” (Lombroso, 1902, pp. 17-18). Così scriveva Cesare Lombroso in uno dei capitoli del volume significativamente intitolato *Delitti vecchi e delitti nuovi*, pubblicato nel 1902.

In realtà il libro – come era costume del grande studioso – raccoglieva contributi scientifici eterogenei prodotti nei 5-6 anni precedenti, segnati però da un tratto comune: l’attenzione per le trasformazioni del crimine e dei criminali in un mondo attraversato dai mutamenti indotti dagli straordinari progressi tecnico-scientifici e da altrettanto eclatanti rivoluzioni sociali. Un mondo i cui orizzonti già apparivano globali: nel testo sono trattate situazioni americane, australiane, europee.

Non a caso Lombroso dedicò il testo a Timothy Coghlan (1855-1926), responsabile delle statistiche governative nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, personaggio internazionalmente apprezzato anche per il suo impegno nel promuovere in patria un avanzato sistema di legislazione sociale e che intratteneva rapporti di amicizia e collaborazione con lo scienziato veronese.

In effetti il passaggio cruciale fra Otto e Novecento – quella fase tormentata che i contemporanei spesso nominarono “crisi fine secolo” – non mancò di segnare profondamente la criminologia positivista, inducendola a modificare certi assunti e ad allargare la propria visione.

Abbiamo già in altre occasioni rimarcato che, proprio sul declinare del XIX secolo, si può individuare una correlazione diretta ed evidente fra i travagli politico-sociali che investirono l’Europa e l’Italia e l’evoluzione della scuola criminologica italiana (Martucci, 2002, 2004, 2006).

Come osserva Delia Frigessi (2003, p. XV)

“dal ‘90 in poi, quando inizia in Italia il decennio di sangue e nelle tensioni sociali si fa sentire la voce popolare dei movimenti di massa, ambivalenze e ambiguità diventano via via più visibili nel discorso di Lombroso, si accentuano gli aspetti discordanti, la disorganicità, dai quali possono trarre vantaggio ideologie divergenti”.

Sono gli anni dello scritto forse più originale e provocatorio, *La funzione sociale del delitto* (1896), in cui Lombroso – quasi accostandosi a Durkheim – riconosce al delinquente anche un ruolo positivo di innovatore sociale, di trasgressore del conformismo conservatore e “misonista”, adombrando un suo possibile utilizzo “simbiotico” a fini di utilità collettiva. Lungi dall’essere solo una sostanziale predisposizione al delitto, una “qualità pericolosa”, pazzia e degenerazione potevano anche produrre creatività e innovazione (Martucci, 2015).

Paradossalmente, in questa nuova visione è la normalità a risultare socialmente infeconda ed è il consumatore pic-

colo borghese, espressione paradigmatica dell’“uomo-massa” contemporaneo ad essere stigmatizzato: “Il vero uomo normale non è nemmeno colto, non è nemmeno erudito, non fa che lavorare e mangiare – *fruges consumere natus*!” (Lombroso, 1896, p. XIII).

Si prendeva atto dell’esistenza di un disordine sociale in cui la devianza si presentava molto più complessa e articolata, assai meno ottimisticamente leggibile di quanto non potesse apparire qualche lustro prima.

### 2. La “delinquenza occulta” e i “nuovi delitti”

Riferendosi ai mutamenti dei paradigmi criminologici intervenuti negli ultimi decenni del Novecento, Salvatore Luberio (2007, p. 7) annotava:

“tutto ciò suggerisce l’ipotesi dell’avvio di un processo di modificazione dello stereotipo della criminalità e del criminale. Si incomincia infatti a percepire il fenomeno criminoso non più solo in termini di crimini convenzionali e di pericolosità sociale dell’autore di reato, ma anche in termini di crimini non convenzionali, o dei colletti bianchi, e del danno sociale che li caratterizza. Vale a dire che, accanto a comportamenti delinquenziali definiti soprattutto in relazione alla pericolosità dell’autore, anche comportamenti commissivi od omissivi produttivi di gravi danni sul piano economico, ecologico o comunque sul piano sociale e posti in essere da soggetti non identificabili come delinquenti in senso classico, cominciano ad essere considerati veri e propri crimini meritevoli di sanzioni severe”.

Si è andata affermando la vasta categoria “polisemica” (Martucci, 2016) dei delitti non convenzionali, la quale – per sua natura fluida ed eterogenea – è definibile più che altro in negativo, per le distanze che marca (quanto a modalità, soggetti attivi, potenzialità vittimogene) dai modelli tradizionali presenti nel sentire comune e nelle codificazioni penali di derivazione ottocentesca, sostanzialmente costruiti dai crimini di sangue e dalla delinquenza di strada e a loro volta ispiratori delle “narrative” popolari e della stessa criminologia classica.

Assai prima non mancarono però intuizioni precorritrici, di cui fu fertile, come accennato, l’ultima fase della criminologia lombrosiana, sviluppatasi dopo il 1890 e sulla quale solo di recente sono state proposte riflessioni più attente e passionante.

Erano i tempi turbolenti dei grandi scandali politico-fi-

1 Qui Lombroso adatta una frase di Quinto Orazio Flacco: «Nos numerus sumus et fruges consumere nati» (*Epistulae, Liber primus*, II, p. 27); «noi siamo nati a far numero, e a consumare pane».



nanzieri, in Italia (il caso della “Banca Romana”) e in Francia (le speculazioni e gli intrighi legati al progetto del canale di Panama). L’incalzare della cronaca e dei suoi protagonisti aveva costretto i lombrosiani a confrontarsi con una realtà difficilmente conciliabile con gli stereotipi fondanti della dottrina antropologica. Dallo studio dei personaggi coinvolti, era emersa la mancanza dei caratteri propri del “tipo” criminale: “in complesso dunque qui si trova l’inverso di quello che l’alienista trova nei criminali comuni, si trova cioè l’assenza completa del tipo, press’a poco come negli uomini onesti” (Lombroso & Ferrero, 1893).

Si trattava dei protagonisti di quella delinquenza “evolutiva” – secondo il concetto condiviso da studiosi come Guglielmo Ferrero, Scipio Sighele, Alfredo Niceforo, oltre che dal loro stesso Maestro – caratteristica della moderna civiltà “a tipo di frode” (Ferrero, 1893). Una civiltà industriale e mercantile dove, a differenza di quelle arcaiche,

“la lotta per l’esistenza è combattuta con l’astuzia e con gli inganni: ai duelli subentrano i cavilli degli avvocati, il potere politico è conquistato non più con le armi, ma col denaro, e questo è attirato dalle borse altrui con frodi ufficiali e con giuochi di borsa, e la guerra commerciale è combattuta non solo col perfezionamento dei mezzi di produzione, ma anche con gli inganni e con le falsificazioni, che diano l’illusione del buon mercato” (Lombroso, 1902, p.17).

Un contesto in cui il connubio fra politica e disonestà organizzata appariva manifesto: “Le leggi politiche, le nuove forme di governo, la stampa più diffusa favoriscono la formazione di sodalizi, in cui, all’impresa amministrativa o di mutuo soccorso, s’infiltra la politica, ottenendo così l’impunità” (Lombroso, 1902, p.18). Chiosava ancora Lombroso (1902, p.73) – probabilmente memore dei suoi incontri con i banditi di altre epoche – che nella nuova realtà il celebre brigante Gasparone, terrore delle truppe pontificie ed esempio di “criminale di genio”, avrebbe fatto fortuna come “faccendiere politico” come in tanti casi “egualmente clamorosi alla giustizia ed alla patria, pure non hanno a che fare col codice penale. Tutt’altro!”.

Tutti stimoli che indussero soprattutto gli esponenti più giovani della scuola lombrosiana ad approfondire i malcostumi finanziari, sino ad esprimere – nella monografia sulla “delinquenza bancaria” dell’avv. Rodolfo Laschi (1899) – un’analisi originale e lucida, anticipatrice per certi versi dei lavori di Sutherland sul white collar crime (cfr. Martucci, 2002).

E più in generale non mancarono spunti sulla “criminalità dei potenti”: Enrico Ferri (1896, p. 323), ad esempio, annoverava “Panamismo, Crispismo, Militarismo coloniale” tra gli “scandalosi e numerosi delitti nella classe dominante”.

Fra i non pochi contributi interessanti, frutto del vivace dibattito fra giuristi e antropologi, merita di essere ricordato un articolo – trascurato dalla maggior parte degli studiosi – comparso sull’*Archivio di psichiatria*<sup>2</sup> del 1896, con il signifi-

cativo titolo *La delinquenza occulta* (Pinsero, 1896). Autore del breve saggio era Niccolò Pinsero, avvocato come Laschi, più tardi anche economista, assai attivo nell’ambito della Scuola Positiva, la corrente penale vicina alle posizioni di Ferri e Lombroso. Lo scritto esordiva affrontando “una delle obiezioni comuni che si fa all’antropologia criminale e che sembra a prima vista avere un gran peso”, ossia l’assenza o quasi del “tipo criminale” in non pochi delinquenti e, viceversa, il riscontro di tratti anomali o degenerativi (supposti indici di criminalità) in persone “perfettamente normali, che non sono delinquenti, che non conoscono il carcere e che in conseguenza sono oneste e dabbene”.

Per confutare le critiche, Pinsero sviluppava diverse argomentazioni quali la presenza di tratti fisiologici anomali non apparenti, verificabili solo post mortem con l’autopsia, di altri evidenti ma con scarsi effetti funzionali, senza ricadute negative sulla psiche e ricordava infine che

“non i soli caratteri degenerativi antropologici sono le cause del delitto, ma ve ne sono degli altri non meno importanti, come a dire i fattori fisici o sociali [...] né, del resto, tutti i fatti contemplati dalla legge penale sono delitti naturali, per i quali si debba supporre un’anomalia organica o psichica nei colpevoli” (Pinsero, 1896, pp. 245-246).

E proseguiva

“Del resto, chi ci assicura [...] che gli individui ritenuti onesti e normali, i quali presentano caratteri di anomalia organica, siano effettivamente morali e onesti? [...] Anzitutto di fronte alla scienza e alla morale non sono delitti solamente quei fatti che la legge penale contempla come tali, ma vi sono altri fatti e non pochi, che pur sfuggendo alla repressione legale, sono in sé stessi pravi, disonesti e immorali...” (p. 248).

Occorreva dunque riconoscere, accanto a quella ufficiale e di questa più insidiosa – la presenza di “ciò che noi chiamiamo *delinquenza occulta*”<sup>3</sup>, una delinquenza costituita non dai reati in senso stretto ma dalle “*frodi* e le *simulazioni* così dette *civili*”:

“il contrarre debiti con la coscienza di non poterli pagare, il rendersi artatamente insolubili per frodare i diritti dei creditori, lo stipulare atti simulati in danno di terzi, il vendere simultaneamente a due diverse persone uno stesso immobile, il trarre illeciti profitti nelle forniture o in imprese industriali [...] sono dei fatti che allo stato presente della nostra legislazione non costituiscono reato. Pur tuttavia non cessano per questo di essere fatti disonesti ed im-

falo nel 1880 come punto di riferimento per la nuova scuola criminologica. Cessò le pubblicazioni nel 1909, anno della morte di Lombroso, trasformandosi poi in *Archivio di antropologia criminale, psichiatria e medicina legale*, sotto la direzione di Mario Carrara.

L’altra rivista di riferimento dell’area era *La Scuola Positiva* (sottotitolo: *nella giurisprudenza civile e penale*), che costituiva l’organo ufficiale e più prestigioso dell’omonima corrente giuridica che si era apertamente ispirata all’antropologia criminale, nella sua pretesa di rifondare il diritto penale su basi “scientifiche”.

3 Tutti i corsivi sono presenti nei testi originali.

2 *L’Archivio di Psichiatria, Scienze penali ed Antropologia Criminale per servire allo studio dell’uomo alienato e delinquente*, fu uno storico periodico fondato da Cesare Lombroso e Raffaele Garo-

morali che la scienza vorrebbe venissero elevati a delitto” (pp. 249-250). “Che dire poi dei tanti uomini così detti politici, i quali, stando a capo delle pubbliche amministrazioni, rubano a man salva il danaro dei loro amministrati, o permettono che altri se ne approprii impunemente, ovvero lo fanno servire a scopi esclusivamente personali, o mettono all’incanto la loro influenza derivante dal posto elevato che occupano [...]?” (p. 254).

E ancora

“I recenti scandali del Panama, delle Ferrovie del Sud e dei fosfati, avvenuti in Francia, i processi bancari d’Italia ed altri fatti consimili che si son deplorati in altre regioni d’Europa, non costituiscono forse la prova pur troppo eloquente dell’assenza di moralità nelle classi più elevate, come pure non provano che la delinquenza non è un triste privilegio dei soli non abbienti?” (p. 255).

Sarebbero dovuti passare oltre 70 anni perché – anche sulla spinta delle correnti di criminologia “critica” o “radicale” contigue ai movimenti di contestazione – si affermasse la categoria dei “nuovi reati” (cfr. Pittaro, 1976), ad indicare le condotte antisociali in passato largamente trascurate sia dagli scienziati sociali che dal legislatore, in prima istanza gli illeciti economici posti in essere dai colletti bianchi, circostanza che Pinero (1896) pareva quasi divinare:

“Che possa sorgere in avvenire il concetto di nuovi delitti con l’evoluzione del senso morale è stato dimostrato da molti, e l’esperienza storica lo conferma pienamente” (p. 248) , “...è fuori contestazione che vi sono un gran numero di azioni legalmente non punibili, le quali però hanno un valore psicologico e morale identico a quello dei delitti propriamente detti” (p. 258).

Sembrano anticipate le affermazioni di Edwin Sutherland, posteriori di circa mezzo secolo:

“Le violazioni della normativa antitrust rimarrebbero reati anche se, invece di essere punite con una multa penale, fossero assoggettate a una sanzione pecuniaria civile. Ciò che verrebbe meno è soltanto lo stigma del crimine [...] La più completa rimozione dei simboli esteriori del crimine dai reati dei colletti bianchi ne ha determinato nel complesso l’esclusione dall’ambito criminologico. Questi simboli non sono però elementi essenziali della criminalità e dunque i reati dei colletti bianchi rientrano logicamente, non meno della delinquenza giovanile, nella sfera della criminologia” (Sutherland, 1949/1987, pp. 64-65).

Rimane la questione del valore effettivo da attribuire a queste e a tante altre induzioni, sotto lo stretto profilo delle loro ricadute euristiche, posto che evidentemente non si tradussero nell’elaborazione di veri modelli teorici. A tale proposito sono da condividere le osservazioni di Merzgora, Travaini e Pennati (2016): Lombroso si dimostra ben consapevole della dimensione che andava assumendo la delinquenza economica e tuttavia si limita a scrivere

“di questa criminalità e di questo criminale senza riuscire a teorizzare, se ne occupa da un punto di vista morale, magari moralistico, piuttosto che scientifico, il che non esclude intuizioni felici, anticipazioni numerose anche se purtroppo spesso abbandonate appena enunciate o comunque non portate alle loro conseguenze teoriche” (p. 22).

### 3. Un serial killer visionario, in anticipo sul secolo breve

Sono ancora molti gli elementi di quella tarda fase della criminologia lombrosiana che potrebbero essere approfonditi, a dimostrazione del ricorrere di aperture a forme di devianza non ortodosse. Fra tutte, merita di essere ricordata una vicenda singolare, dalle implicazioni paradossali e fortemente metaforiche.

Un cospicuo capitolo di *Delitti vecchi e delitti nuovi* è intitolato *Il dottore Holmes* ed è interamente dedicato alla storia di colui che Lombroso riconosce come “certo il più grande e anche il più moderno delinquente del secolo”, alludendo ovviamente all’Ottocento.

Henry Howard Holmes (vero nome: Herman Webster Mudgett), soprannominato “dottor Morte”, fu il primo fra gli omicidi seriali americani a conquistarsi una grande notorietà mediatica, anche se stranamente l’industria della fiction, così attenta a figure siffatte, lo ha a lungo relativamente trascurato, con l’importante eccezione di *The Devil in the White City* (Larson 2003), un accurato e intrigante saggio storico divenuto un best seller negli Stati Uniti.

La storia di Holmes è veramente sconcertata e – rispetto a quella di tanti suoi più modesti colleghi – ricca di tratti non convenzionali (Borowski, 2005; Larson, 2003). Nato nel 1861 in un villaggio nel New Hampshire<sup>4</sup> da una famiglia di devoti e severi metodisti, trascorse un’infanzia introversa segnata dai difficili rapporti coi coetanei. Studente brillante, sviluppò ben presto l’ambizione di divenire medico e dopo aver inizialmente frequentato l’Università del Vermont, giunse a laurearsi nel giugno 1884 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Michigan. Sembra che già negli anni universitari avesse avviato una macabra pratica di frodi assicurative, sottraendo cadaveri dai laboratori per poi sfigurarli, in modo da simulare decessi in seguito ad incidenti e riscuotere le polizze assicurative da lui stesso falsamente intestate alle vittime (Selzer, 2017).

Dopo la laurea, con un primo matrimonio precocemente fallito, passò un paio di anni spostandosi nel New England, alternando truffe a lavori temporanei presso ospedali e farmacie ed in due casi fu sospettato, senza conseguenze, della scomparsa di ragazzini. Dopo essersi risposato (da bigamo, non formalizzò mai il divorzio), nell’agosto del 1886 Holmes giunse a Chicago, allora in rapida espansione, dove trovò un impiego in una farmacia, dimostrandosi ottimo lavoratore, tanto da conquistare la fiducia dei proprietari, i coniugi Holton. Nel 1887, col denaro ricavato dai propri raggiri, riuscì ad acquistare un appezzamento di terreno nei dintorni dove fece costruire secondo i suoi progetti uno straordinario edificio, cambiando in corso d’opera capimastri e manovali, in modo da mantenere segreto il reale schema della costruzione, trasformando in realtà la sua personale e visionaria ossessione. Durante i lavori si legò di stretta amicizia con Benjamin Pitezel, un carpentiere con precedenti penali, che divenne il suo complice più fidato.

4 Lo stesso Holmes in una memoria scritta al tempo del processo lo descrisse nostalgicamente così: “Un piccolo e tranquillo paesino del New England, annidato fra le aspre e pittoresche colline del New Hampshire” (Mudgett, 2016, p. 11).

Si trattava di un grande e lungo casamento di gusto modernistico sviluppato su tre piani, soprannominato dai vicini *The Castle* per le sue dimensioni, con uno spazio commerciale al piano terra per una farmacia gestita da Holmes e altri negozi. Il resto fu attrezzato ad albergo – il Fair Hotel – in previsione della Fiera Mondiale Colombiana di Chicago inaugurata nel 1893, colossale celebrazione dei quattro secoli dalla scoperta dell’America, che l’allora Presidente Harrison ebbe a definire “il più importante evento nazionale dopo la Guerra Civile”.

Tuttavia il Fair Hotel non era stato concepito per garantire una comoda ospitalità ai visitatori attratti dai fasti patriottici dei grandiosi padiglioni distanti circa 3 miglia e denominati *Città Bianca*, dal colore degli edifici: la maggior parte del palazzo si sviluppava in un labirinto di camere e corridoi ricchi di false uscite, trabocchetti, spioncini occulti, porte a chiusura automatica, un castello degli orrori in cui le persone potevano essere uccise e fatte sparire in segreto. Esistevano vere e proprie camere a gas, con erogatori nascosti collegati alla rete di distribuzione, stanze blindate ed insonorizzate dove i prigionieri morivano di sete e di fame: “Vi erano camere la cui porta si richiudeva appena eravi entrata una persona, la quale restava ben presto asfissata o cadeva in un pozzo d’acido solforico o d’acido nitrico, che ne bruciava completamente il corpo, senza lasciarne traccia” (Lombroso, 1902, p.162).

E infatti nelle cantine erano approntati un laboratorio di dissezione, vasche di acido e addirittura un efficiente forno crematorio.

Nell’albergo-trappola<sup>5</sup> sparirono viaggiatori di commercio, semplici turisti giunti a Chicago per l’Esposizione Universale ma anche dipendenti di Holmes, in prevalenza donne sole, talvolta sue amanti occasionali, che erano state assunte a condizione di stipulare un’assicurazione sulla vita a beneficio del datore di lavoro. I corpi, trasportati con montacarichi nelle cantine, venivano scarificati, le parti organiche bruciate nel forno o dissolte in acido e gli scheletri ripuliti venduti alle Facoltà di Medicina, in una linea quasi industriale di macabro sfruttamento economico. Al processo il “dottor Morte” avrebbe confessato 27 omicidi (9 dei quali accertati), con la stampa si sarebbe vantato di oltre 130 assassinii ma alcune stime, basate su testimonianze e analisi delle denunce di persone scomparse, giunsero ad ipotizzare fra le 150 e le 200 vittime (Borowski, 2005).

In realtà, con la sua meticolosa organizzazione tecnologica e concentrazionaria, il “Castello” di Holmes, più che rievocare maniere gotici alla Walpole, sembra una allucinante prefigurazione su scala ridotta degli stermini di massa dell’incombente “secolo breve”. Tra l’altro, Holmes si dilettava anche di praticare dissezioni e non meglio precisati “esperimenti” sui corpi, poiché si considerava comunque uno scienziato e sino all’ultimo pretese di essere chiamato “dottore”.

5 Secondo quanto sostengono ricerche più recenti, il Fair Hotel in realtà sarebbe stato aperto solo saltuariamente e non per tutto il periodo dell’Esposizione (Selzer, 2017).

#### 4. Lo strano caso del dottor Holmes e del professor Lombroso

Nonostante i notevoli introiti, la crisi economica successiva alla fine dell’Esposizione Colombiana mise Holmes in difficoltà e per evitare i creditori lasciò Chicago, dove poco dopo il suo palazzo fu misteriosamente distrutto da un incendio, quasi certamente doloso. Iniziò così un vagabondaggio fra Stati Uniti e Canada, segnato da truffe assicurative e dall’assassinio del suo vecchio complice Pitezel e di tre dei suoi figli, allo scopo di riscuotere la polizza stipulata dalla moglie di costui. Dopo alterne vicende, fra cui un primo breve arresto, Holmes si trovò tallonato dai detective delle compagnie assicurative danneggiate dalle sue frodi, mentre nelle rovine dell’edificio di Chicago erano stati rinvenuti numerosi resti umani. Su segnalazione di investigatori dell’agenzia Pinkerton fu infine arrestato a Boston il 17 novembre 1894. Nel corso degli interrogatori e poi del processo, emerse gradualmente la reale natura della spaventosa carriera criminale di Herman Webster Mudgett, alias Henry Holmes, che fu subito al centro dell’attenzione della stampa degli States, un interesse che egli seppe alimentare e manipolare con intuito veramente anticipatore:

“Nella sua mente, egli si considerava come una sorta di superstar, e i media lo trattarono effettivamente in tal modo sin dal suo arresto. In tutto il paese i giornali riportano ogni dettaglio del suo processo – e dove mancavano i fatti, essi pubblicarono un numero crescente di sinistre dicerie” (Lake, 2016, p. 188).

Il ruolo svolto dai giornali in quella vicenda non sfuggì a Lombroso, che commentò:

“Chi pensa all’enorme rumore che ha destato intorno a sé Holmes, alle centinaia di lettere ricevute e contraccambiate, alla pubblicità dei suoi autografi, della fisionomia, di ogni suo atto, capisce come i criminali-nati, che sono posseduti così tenacemente dalla vanità del delitto e dalla vanità della propria persona, abbiano un incentivo immenso nella stampa, incentivo che crescerà sempre più col tempo e con la maggior coltura, quando la stampa sarà divenuta un’abitudine di tutte le valli più remote, più isolate d’America” (1902, p. 20).

Nelle udienze l’assassino alternò cinicamente confessioni a ritrattazioni, descrizioni veridiche a menzogne palesi e non mancò di sfruttare la sua enorme notorietà vendendo a carissimo prezzo – pare 10.000 dollari di allora (Mayo, 2008, p. 242) – il proprio memoriale al gruppo editoriale Hearst. Oltre al guadagno, il criminale mirava ad influenzare a proprio favore l’opinione pubblica, in quello che si annunciava come uno dei primi processi mediatici della storia. Nella prefazione dichiarava:

“Le pagine che seguono sono scritte in circostanze peculiari, forse le più strane che abbiano mai accompagnato la nascita di un lavoro letterario. Detenuto in prigione e in attesa di essere processato per i più gravi delitti contemplati dalla legge, esse sono state scritte solo dopo una matura riflessione [...] Il mio solo obiettivo in questa pubblicazione è di riscattare il mio nome dalle orribili calunnie che lo hanno colpito, e rivolgere un appello al pub-

blico americano non prevenuto perché sospenda il giudizio, e per [ottenere] quel libero ed equo processo che è un diritto di nascita di ogni cittadino americano, e l'orgoglio e il baluardo della nostra Costituzione Americana” ((Mudgett, 2016, p.10).

A questo punto lo stesso Holmes cambiò totalmente strategia, imprimendo alla sua tragica vicenda un ulteriore, paradossale sviluppo: provò a giustificare la propria condotta alla luce delle categorie criminologiche lombrosiane, che negli Stati Uniti erano ben note ed avevano riscosso consensi anche superiori a quelli ottenuti in Italia<sup>6</sup>. Del resto gli scritti del Maestro erano ospitati su testate di rilievo come il *New York World* e il *New York Journal*; quest'ultimo, che arrivava a ben 600.000 mila copie giornaliere, ripubblicava regolarmente e “sempre nel posto d'onore” quanto Lombroso scriveva sui giornali italiani (Forno, 2010, p. 224). Non era poi raro che dall'America gli venissero richiesti dei pareri tecnici<sup>7</sup>.

Nel capitolo dedicato a Holmes, Lombroso così riassume la cosa:

“Di un ingegno straordinario, dopo aver tentato di negare tutto, vistosi schiacciato dalla risultanza dei fatti, tenta un metodo geniale di difesa come geniali erano i suoi metodi di offesa. Si fa radere la barba, si procura i libri della nuova Scuola penale italiana [...] e combina una strana difesa autobiografica, di cui disgraziatamente io possiedo solo un sunto, dove egli trova in sé tutti i caratteri del delinquente-nato; quindi aumenta a dismisura e inventa di sana pianta inconcepibili delitti, si dichiara pazzo morale e irresponsabile, pretende siangli sorte anomalie craniane (stenocrotalia ed acrocefalia) durante la dimora in carcere” (1902, p.162).

Ma questa strategia non riscosse alcun credito e da ultimo Holmes giunse a sostenere di aver sempre agito sotto l'influenza demoniaca. Condannato a morte, venne impiccato il 7 maggio 1896; per un errore del boia nella preparazione del cappio, agonizzò 15 minuti prima di morire.

Aveva espresso il desiderio di essere sepolto nel cemento, a 10 piedi di profondità, perché temeva che il suo corpo potesse essere sottratto dai profanatori di tombe e venduto per la dissezione (Glenn, 2013).

6 Lo psicologo Jastrow fu uno dei primi a diffondere l'antropologia criminale in America e a pubblicare nel 1886 un articolo che descriveva la nuova dottrina (Jastrow, 1886). Lombroso intrattenne una nutrita corrispondenza con svariati ammiratori statunitensi.

7 “Poco più di un anno fa, io ricevevo uno strano messaggio dal governatore del Colorado. ‘Conoscendo il vostro interesse per i criminali di genio, vi mando un ritratto di un giovinetto assassino del nostro penitenziario; quando vi giunse era ignorante di libri e di scuole, ma in prigione apprese rapidamente a dipingere, a suonare, a scrivere e con sì grandi risultati, che divenne il beniamino della prigione, ed ha un grande ascendente su tutti i funzionari che lo vorrebbero liberare. [...] Se con questa fotografia e la sua biografia potrete farvi un'idea del suo carattere, vorrei che me ne esponeste la vostra opinione, dando colpa di questa indiscrezione ai vostri libri che ho letto sempre con grande interesse. La vostra opinione è tanto più desiderata perché molti dei funzionari del carcere avrebbero desiderio che egli fosse messo in libertà” (Lombroso, 1901, p.39).

## 5. Un “elemento modernissimo”. Il delitto come metafora

Nel 1873, agli esordi della sua carriera, Lombroso aveva sottoposto a perizia Vincenzo Verzeni, il contadino strangolatore di donne delle valli bergamasche, condannato ai lavori forzati. È verosimile che sia stata proprio quella figura, più di qualsiasi altra prima e dopo, a costruire il prototipo lombrosiano del pazzo atavico con gli istinti del carnivoro predatore (cfr. Lombroso, 1873; Fornari & Birkhoff, 1996).

Tuttavia, oltre vent'anni dopo, il padre dell'antropologia criminale rifiutò recisamente di attribuire al serial killer americano – che la rivendicava – l'etichetta del delinquente nato. Lo fece non senza una nota di humor nero: “Lo strano, però, è, che malgrado tutta la sua buona volontà e malgrado sia un delinquente così consumato, egli non ne ha il tipo” (Lombroso, 1902, p.163).

Con rammarico, ma fedele al proprio ideale di onestà scientifica, ammetteva:

“Percorrendo infatti avidamente tutti i documenti che concernono questo terribile criminale, alcuni dei quali inviati da persone amiche, ho dovuto convincermi che molti di questi caratteri che io assegno ai delinquenti-nati non si ritrovano in questo, che ne è uno dei modelli più straordinari. [...] Infatti, a rigor di logica, non si può dar torto all'Edward C. Spitzka quando dice che le teorie mie naufragano completamente in questo caso [...]” (1902, p.163).

Né lo aiutano le fotografie di Holmes dove:

“in complesso, però, vi è una scarsità di caratteri degenerativi che certo non sono in proporzione con le anomalie morali [...]” Quanto agli scritti “mancano – cosa ancor più singolare – i caratteri grafologici dell'assassino; mancano i tratti troppo energici della penna, le lettere pastose [...] Nella sua calligrafia in complesso presenta caratteri comuni a una persona intelligente, colta ed energica” (1902, p.163).

La spiegazione per Lombroso è un'altra: si tratta di un genio delinquente e – come molte volte egli ha scritto trattando dei rapporti fra genio, delitto e follia (tema da sempre prediletto) – “negli uomini di genio manca il tipo”. E se mancano i caratteri fisici del criminale – egli nota – “non mancano però quelli psichici” (oggi parleremmo di disturbi di personalità). Inoltre, potrà essere l'autopsia a far emergere anomalie esternamente non evidenti: “questi non si possono vedere se non dopo la morte” (1902, p.166).

Tuttavia, al di là dello sforzo di ricondurre comunque il caso straordinario nei confini del suo confuso modello teorico, Lombroso non nasconde la sua fascinazione per un supercriminale, da lui descritto con tratti che quasi evocano la figura letteraria del prof. James Moriarty, il genio del male che, proprio negli stessi anni<sup>8</sup>, un altro medico di forma-

8 Cfr. Conan Doyle, *The Final Problem* (1893). La maggior parte della produzione narrativa di Arthur Conan Doyle riflette profondamente la sua cultura positivista ed è accertata la sua buona conoscenza delle opere di Lombroso e di altri studiosi del tempo, la cui influenza emerge con evidenza in alcuni passaggi delle storie (esemplare in tal senso *Il Mastino dei Baskerville*) dell'investigatore londinese. Ad esempio, proprio parlando col dott. Watson delle eccezionali doti intellettuali del prof. Moriarty (“un genio,

zione positivista e cultore del paradigma indiziario (Ginsberg, 1979) aveva creato come rivale dell'investigatore scientifico per eccellenza, Sherlock Holmes.

Infatti per Lombroso, Henry Holmes:

“compendia il massimo dei mezzi scientifici che può dare la scienza moderna ad un uomo per fare il male: arte medica; scienza chimica e tossicologica; abilità grafica; conoscenza del meccanismo d'una delle più moderne trovate che sono le assicurazioni. Egli è uno scellerato di genio che rappresenta col delitto quel progresso che hanno fatto le popolazioni degli Stati Uniti” (1902, pp.164-165).

Ed è singolare l'assonanza con le parole che esattamente un secolo dopo Erik Larson, il biografo postumo di Holmes, usa per descriverlo come un personaggio che, a suo modo “incarna un elemento della grande dinamica che caratterizzò la corsa degli Stati Uniti verso il ventesimo secolo” (2003, p. XI).

Infine, dando ancora prova di quella capacità di “illuminazione illuminante” (Verde & Pastorelli, 1998) che segna il tratto più originale del suo pensiero, Cesare Lombroso coglieva la densità metaforica di quel protagonista oscuro del “sogno americano”: “Holmes rappresenta un elemento nuovo, modernissimo”, in lui “lungi dall'essere atavico, prevale, fino a un certo punto, l'uomo *fin de siècle*, l'avidio, l'individuo, più che crudele, bisognoso della potenza che dà l'oro” (p.165).

Certo aveva in mente quella fine del secolo che in altre pagine aveva definito “ben triste”, dominata com'era da una società “tutta retta a menzogne ed in preda ad un fanatismo economico che va fino al delirio” (Lombroso, 1894/1972, p. 9).

## Riferimenti bibliografici

- Borowski, J. (2005). *The Strange Case of Dr. H. H. Holmes*. West Hollywood, California: Waterfront Productions.
- Catania, V. (2006). *Articolazioni tipologiche e fortuna critica del “poliziesco” in Italia nel primo trentennio del Novecento*. Teramo: APAV.
- Conan Doyle, A. (1893, December). The Final Problem. *The Strand Magazine: an illustrated monthly*. London.

un filosofo, un pensatore astratto”) Holmes puntualizza: “Ma l'uomo aveva tendenze ereditarie del genere più diabolico. Nel suo sangue scorre una predisposizione criminale che, invece di essere corretta, venne incrementata e resa infinitamente più pericolosa dalle sue straordinarie capacità mentali”. Una diagnosi che Lombroso avrebbe senz'altro potuto fare propria!

A sua volta la scuola antropologica italiana conobbe ed apprezzò i romanzi di Conan Doyle (cfr. Catania, 2006), che da noi comparvero per la prima volta nel 1895 per i tipi della casa editrice Verri di Milano; dal 1899 il *Corriere della Sera* e la *Domenica del Corriere* iniziarono la pubblicazione sistematica, a puntate, dell'intero ciclo di Sherlock Holmes.

Fra i criminologi positivisti, Alfredo Niceforo, autore di saggi sul “romanzo giudiziario”, manifestò grande stima per i lavori di Conan Doyle: “Leggevo l'altro giorno uno dei romanzi più suggestivi che mai in questi ultimi tempi si siano scritti: *Un delitto strano* [in realtà: *Uno studio in rosso*], del Conan Doyle, e ammiravo con quale luminoso effetto il signor Sherlock Holmes faceva l'ispezione del luogo del delitto” (Niceforo, 1911, p. 268).

- Ferri, E. (1896). Delinquenti e onesti. *La Scuola Positiva*, 3, 321-324.
- Ferrero, G. (1893). *Violenti e fraudolenti in Romagna*. In Bianchi, A.G., Ferrero, G. & Sighele, S. (eds.), *Il mondo criminale italiano*, vol.I. Milano: Zorini.
- Fornari, U. & Birkhoff J. (1996). *Serial killer. Tre “mostri” infelici del passato a confronto*. Torino: Centro Scientifico.
- Forno, M. (2010). *Scienziati e mass-media: Lombroso e gli studiosi positivisti nella stampa tra Otto e Novecento*. In Montaldo, S. (ed.), *Cesare Lombroso. Gli scienziati e la nuova Italia*. Bologna: il Mulino.
- Frigessi, D. (2003). *Cesare Lombroso*. Torino: Einaudi.
- Ginsberg, C. (1979). *Spie. Radici di un paradigma indiziario*. In Gargani, A. (ed.), *Crisi della ragione*. Torino: Einaudi.
- Glenn, A. (2013, October 22). A double dose of the macabre. *Michigan Today*. Ann Arbor: Regents of the University of Michigan.
- Jastrow, J. (1886). A Theory of Criminality. *Science*, 8, 20-22.
- Lake, M. (2016). *A Brief History of H.H. Holmes*. In Mudgett, H., *Holmes: A Serial Killer in his Own Words*. Media (PA): Parnilis.
- Larson, E. (2003). *The Devil in the White City*. New York: Crown Publishers..
- Laschi, R. (1899). *La Delinquenza Bancaria nella sociologia criminale, nella storia e nel diritto*. Torino: Bocca.
- Lombroso, C. (1873). Verzeni e Agnolotti studiati dal Prof. Cesare Lombroso. *Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto penale, colla statistica*, III, 193-213.
- Lombroso, C. (1896). *La funzione sociale del delitto*. Palermo: Sandron.
- Lombroso, C. (1901). Un consulto criminologico oltre l'oceano. *La lettura*, luglio, 39-41.
- Lombroso, C. (1902). *Delitti vecchi e delitti nuovi*. Torino: Bocca.
- Lombroso, C. (1972). *Gli Anarchici [1894]*. Roma: Napoleone editore.
- Lombroso, C. & Ferrero, G. (1893). Sui recenti processi bancari di Roma e Parigi. *Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali*, XIV, 191-202.
- Martucci, P. (2002). *Le piaghe d'Italia. I lombrosiani e i grandi crimini economici nell'Europa di fine Ottocento*. Milano: Franco Angeli.
- Martucci, P. (2004). I criminologi positivisti di fronte alla criminalità economica. *Rivista della Guardia di Finanza*, 765-793.
- Martucci, P. (2006, October). *Una crisi di fine secolo. I criminologi lombrosiani, gli scandali bancari e il problema della “delinquenza evolutiva”*. Paper presented at national meeting of the Italian Society of Criminology, Gargnano del Garda (Italy).
- Martucci, P. (2015). Deviante e geniale. Le relazioni fra arte e follia nella criminologia lombrosiana. *Pol.it. Psichiatria on line Italia*, XX, (www.psichiatriaonline.it).
- Martucci, P. (2016). *I crimini non convenzionali*. Vicalvi (FR): Key editore.
- Mayo, M. (2008). *American Murder: Criminals, Crime, and the Media*. Canton (MI): Visible Ink Press.
- Niceforo, A. (1911). *Parigi. Una città rimovata*. Torino: Bocca.
- Mudgett, H. (2016). *Holmes: A Serial Killer in his Own Words*. Media (PA): Parnilis.
- Pinsero, N. (1896). La delinquenza occulta. *Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*, 243- 259.
- Pittaro, P. (1976). *La “nuova criminalità”*. *Analisi del fenomeno e profili operativi*. Trieste: Cluet.
- Selzer, A. (2017). *H.H. Holmes: The True History of the White City Devil*. New York: Skyhorse.
- Sutherland, E.H. (1949). *White Collar Crime*. New York (NY): Holt. (trad.it. *Il crimine dei colletti bianchi*, versione integrale. Milano: Giuffrè, 1987).
- Verde, A. & Pastorelli, M. (1998). Il professor Lombroso e la donna delinquente: il fallimento di un metodo. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 9, 579-609.

“Io, il criminologo”.

Annotazioni narrato-criminologiche su *Il mio nome è rosso* di Orhan Pamuk

---

“I, the criminologist”.

Narrative and criminological annotations on *My name is red* by Orhan Pamuk

Adolfo Francia

### Abstract

The A. analyzes, in terms of criminological narratology, some chapters of *My name is red*, by O. Pamuk, using *ad hoc* modification of barthesian analytical codes for the text. From the analysis, emerges that Pamuk uses a criminal history to build an interesting narration on the conception of death in Orient.

**Key words:** criminological narratology • homicide • religion • Occident-Orient • death

### Riassunto

L'A. analizza, in termini di narratologia criminologica, alcuni capitoli del romanzo di O. Pamuk, *Il mio nome è rosso*, utilizzando modifiche *ad hoc* dei codici barthesiani di analisi del testo. Dall'analisi, emerge come Pamuk utilizzi una storia criminale per costruire una interessante narrazione sulla concezione della morte in Oriente.

**Parole chiave:** narratologia criminologica • omicidio • religione • Occidente-Oriente • morte

---

Per corrispondenza:

Adolfo FRANCIA, professore ordinario a r. di Medicina Legale e Criminologia, docente a c. di Criminologia presso l'Università dell'Insubria - sede di Como • email: [felice.francia@gmail.com](mailto:felice.francia@gmail.com)

## “Io, il criminologo”.

### Annotazioni narrato-criminologiche su *Il mio nome è rosso* di Orhan Pamuk

---

PARTE PRIMA

#### 1. Il racconto e la sua archeologia

Una delle caratteristiche dei romanzi di Orhan Pamuk, trascurabile forse dal punto di vista letterario, importante, tuttavia, per le finalità del mio articolo, mi sembra essere la strutturazione del racconto secondo schemi curiosi, originali e stuzzicanti che rivelano non solo, banalmente, la capacità d'introspezione e di analisi, richieste ad un autore tanto titolato, ma danno ragione anche del senso di sorpresa che accompagna il lettore nella “riscrittura” emozionale del testo.

Dalla lettura di alcuni passaggi, emergono sensazioni di *déjà lu, déjà entendu, déjà perçu* che coinvolgono e rivelano la capacità che l'Autore ha di miscelare la cultura occidentale con quella orientale, rielaborandole ed esponendole in modo originale. Ne scaturisce una sorta di “meticcio culturale” che, a mio parere, costruisce un *unicum* nella storia delle letterature contemporanee.

A volte, tuttavia, i narratori dei romanzi di Pamuk fanno ricorso ad analisi talmente minuziose e a tanto ampi riferimenti ad opere letterarie e artistiche della tradizione persiana e ottomana antica, pressoché sconosciute al nostro grande pubblico, distanti dai riferimenti letterari congeniali alla nostra cultura, che, riproposti nello stesso romanzo, possono risultare così ponderosi da avere costruito la fama di Pamuk scrittore “noioso”.

A volte, la lettura di alcuni brani ci consente d'identificare facilmente fonti d'ispirazione più vicine alla nostra sensibilità, pur nell'originalità del testo conseguente. Noi occidentali riconosciamo subito ciò che ci appartiene, ciò che comprendiamo come “simile”.

Un po' come il pittore Claude Lantier, protagonista de *L'Oeuvre* (1886) di Zola, riusciva a individuare l'artista “citato”, nei colori delle sue e delle altrui composizioni.

Come si capirà da queste poche battute, ammiro Pamuk, che, tra altre capacità, possiede quella di rendere originale e unico ciò che a volte s'intuisce ripresentato. L'arte letteraria non è forse la continua riproposizione e rielaborazione di temi costanti nel tempo?

Il brano che segnalo, quale esempio di ciò che ho appena detto, è tratto dal romanzo *Kara Kitap* (Il libro nero, 1990), opera caratterizzata, dal punto di vista narrativo formale, dall'alternarsi, nella stesura del testo, di capitoli su due filoni paralleli: uno dedicato al dipanarsi della vicenda raccontata, l'altro costituito da articoli del *gazeteci* (giornalista) Celal, scomparso insieme alla sorellastra Rüya, moglie del protagonista palese del romanzo, il giovane avvocato Galip. Il libro narra, appunto, la storia dello stesso Galip alla ricerca dei parenti. Mentre tenta di comprendere le ragioni della sparizione, attraverso un'accurata analisi di ambienti e di rapporti interpersonali, s'identifica così strettamente col cognato da sostituirlo efficacemente nel ruolo di articolista.

Il brano proposto è il secondo capitolo del romanzo e riproduce un articolo scritto dal protagonista “assente”, Celal, per *Milliyet* (La Nazione): un pezzo “di colore”, intitolato *Il giorno che il Bosforo andrà in secca* che riecheggia, nel suo tema principale, il Freud del concetto di *konstruction*, formulato in *Costruzione nell'analisi* (1937).

Lo scrittore immagina che, per motivi naturali, il Bosforo si prosciughi e si trasformi in una valle paludosa da cui emerga una grande quantità di oggetti perduti e soprattutto reperti di episodi criminali, di delitti politici, di gravi fatti di sangue e di efferati episodi della storia plurimillennaria di Istanbul, in cui le epoche si confondono.

“L'ultimo giorno di repentino regresso delle acque, fra le navi da crociera americane rimaste in secca e le colonne ioniche ricoperte di alghe, emergeranno scheletri celtici e lici con le bocce spalancate, in una muta preghiera verso divinità preistoriche di cui non conosciamo nemmeno più il nome. Tra tesori bizantini incrostati di mitili, forchette e coltelli d'argento e di latta, barili di vino secolari, bottigliette di gazzosa, carcasse di affilate galere ...”.

Starà a noi, uditori degli echi del verbo freudiano, raccontare, allo stesso modo degli archeologi, che professano una disciplina abduktiva e narrativa come la criminologia, la *konstruction*, il risultato dello scandagliare, del drenare e del dragare dal nostro Bosforo interno il materiale antico, incrostato, che ci aiuti a svelare il mistero profondo che si cela dentro ogni delitto e, come Celal, trovare nella profondità di questo stesso Bosforo prosciugato qualcosa che a noi importa particolarmente. Celal scorge, infatti, i reperti dei delitti e la loro più profonda spiegazione.

“Sarà allora che, una notte, m'infiltrerò in questo inferno, al di là del filo spinato, per andare a cercare una Cadillac nera. Questa era l'auto di cui si gloriava un bandito di Beyo lu (non oso spingermi fino a definirlo ‘gangster’), le cui avventure ho seguito trent'anni orsono da cronista alle prime armi, il padrone del covo di nequizie nel cui antro erano appese due vedute di Istanbul che mi piacevano davvero molto. Di auto uguali, in tutta la città, ce n'erano soltanto altre due: una apparteneva ai Dagdelen, quelli delle ferrovie, e l'altra era di Maruf, il re del tabacco. Il nostro brigante (a farne una leggenda siamo stati noi giornalisti: le sue ultime ore le abbiamo raccontate a puntate per un'intera settimana), inseguito dalla polizia a mezzanotte, si era buttato con la Cadillac e la sua amante nelle acque oscure del Bosforo ad Akıntı Burnu, la Punta delle Correnti, secondo alcuni spinto dall'ebbrezza dell'oppio, secondo altri consapevolmente, come un brigante a cavallo. ... Secondo me si trova lì, nel punto più profondo della nuova valle un tempo chiamata Bosforo, ai piedi di un abisso melmoso pieno di scarpe e stivali scompagnati vecchi di settecento anni, dentro cui ora i granchi fanno il nido, tra ossa di cammello e bottiglie con dentro lettere d'amore ad amanti sconosciuti ...”.



Mentre cerca la Cadillac nera, Celal rinviene numerosi indizi di altre storie di violenza, di cospiratori di palazzo finiti dentro sacchi, come le vittime della mafia, o di preti ortodossi “*aggrappati alle loro croci*”, navi inglesi, affondate dai kemalisti, l’ancora di una nave tedesca e “*un tesoro genovese*”, consistente in un cannone a canna corta. Poi il giornalista vede finalmente la Cadillac nera, oggetto della sua “ossessione criminologica”, cui montano la guardia cavalieri crociati con “*tutti i loro stendardi e le loro armi*”. L’Occidente in marcia!

Dall’interno della macchina emergerà anche la seconda citazione “occidentale”.

“A mezzanotte, scrive Celal, rischiando con un fiammifero questa tenebra informe e magica, osserverò gli scheletri avvinti del bandito e della sua amante che si baciano sul sedile anteriore, le braccia di lei sottili, coperte di braccialetti, e le dita, adorne di anelli ... le loro mascelle saranno serrate le une sulle altre, ma anche i loro teschi si saranno saldati in un bacio eterno”.

Questo suggestivo brano, riecheggia, nella sua macabra immagine, la fine di uno dei romanzi in cui si parla di male, di crimine e di violenza, *Nôtre Dame de Paris*. Nell’ultimo capitolo del romanzo di Hugo si parla, infatti, del ritrovamento, in una fossa comune del cimitero degli Innocenti, dello scheletro del gobbo Quasimodo, abbracciato a quello di Esmeralda; quest’ultimo ha ancora ai polsi i braccialetti che portava in vita.

Il brano di Celal si completa con l’invocazione alla sua innamorata perché lo raggiunga e celebri tra le sue braccia la fine dell’esistenza, in una sorta di “canzone” ronsardiana alla turca, di grande suggestione lirica.

## 2. *Il mio nome è rosso*: una storia complicata

Ho citato il secondo capitolo de *Il libro nero*, perché consente di illustrare il desiderio “feroce” e nostalgico dell’Autore di calarsi a capofitto nella riesumazione, recupero e ricomposizione dei pezzi dispersi della sua città, cercando di farla rivivere nella funzione di luogo in cui convergono i mondi, di crocevia della cultura e della Storia. A tale argomento, Pamuk ha dedicato un volume di rara bellezza, *Istanbul: Hatıralar ve ehir* (Istanbul: i ricordi e la città, 2003), in cui presenta, oltre alle personali reminiscenze, il sentimento locale collettivo di struggente nostalgia che pervade gli abitanti della città del Bosforo - in turco *hüzün* - emozione indissolubilmente legata alla vita quotidiana, malattia incurabile, epidemica che, secondo Pamuk, ha visto il suo esordio alla fine del XIX secolo, quando si compiva il trapasso definitivo dell’Impero e si consumava la transizione dall’Asia Minore, quale componente essenziale dell’Impero, alla moderna Turchia kemalista. La gloria ottomana, rappresentata dagli importanti palazzi e dalle meravigliose moschee, consegnate alla storia dell’arte da Mimar (architetto) Sinan e dai suoi epigoni, ha iniziato a presentarsi in netto contrasto con un repentino degrado. Una sorta di Venezia in grande che inesorabilmente muore. Nei romanzi di Pamuk, la protagonista implicita è sempre Istanbul, spesso l’Istanbul invernale, percorsa dal freddo brivido della neve e della pioggia che rende il mondo in bianco e nero, come il cinema d’autore. La parola pioggia, in turco, assume un suono

dolce, *ya mur*, perché la pronuncia comporta la muta con l’allungamento della *a*, quasi a richiamare per noi una strana declinazione di amore e struggimento (*yaamur*).

Il brano, in cui i frammenti dell’Istanbul sprofondata, riemergono e fanno riaffiorare la vicenda del bandito di Beyolu, torbida ed epica ad un tempo, è funzionale all’attualizzazione del desiderio di riesumare e di riattualizzare l’epoca della giovinezza di Pamuk stesso. Dentro quel brandello di storia “all’americana” - Pamuk ha frequentato una scuola americana - che suscita suggestioni un po’ alla Mike Spillane, il malavitoso, il cui suicidio risulta decisamente romantico, possiede un’auto dal gusto un po’ retrò, alla stregua di alcuni grandi imprenditori della città. Un’altra auto americana, di diversa marca e modello, accompagnerà il protagonista nel dipanarsi della trama di *Masumiyet Müzesi* (Il museo dell’innocenza, 2008), “*una Chevrolet del ’56 color melanzana*”, che nella realtà era appartenuta al padre di Orhan, Gündüz Pamuk, erede di una facoltosa famiglia della Istanbul imprenditoriale. Nel citato romanzo, compare ancora la vicenda del famoso bandito di Beyolu.

Il personaggio criminologicamente importante del brano, il malvivente omicida/suicida, incarna gli aspetti torbidi della percezione dell’amore in una Istanbul modernizzata, continuamente in bilico tra i valori Orientali, islamici, sui problemi delle ragazze a conservare la verginità fino al matrimonio, e quelli Occidentali situati sul versante valoriale opposto, e rappresenta a mio parere, un importante legame con l’occidentalità stessa di Pamuk. È per amore nei confronti della sua città che il Celal de *Il libro nero* dice di avere visto nel covo del delinquente “*due vedute di Istanbul che mi piacevano davvero molto*”, affermazione che svela *en passant* il “vero” interesse dell’Autore implicito: impossessarsi del passato di Istanbul, appartenuto a chicchessia. Il bandito omicida/suicida, come i cavalieri medievali che lo scortano, fa parte del risvolto occidentalista della città, della sua progressiva americanizzazione, non soltanto attraverso l’acquisizione di uno *status simbol* come la Cadillac. Il mondo riemerso dal Bosforo rivela un’accozzaglia di elementi eterogenei che necessitano d’incontrare l’interesse di qualcuno che li riporti fuori dal “mistero”, in una vera e propria operazione d’illuminazione in cui l’Occidente fa la parte del leone.

In un “occhietto” che precede uno dei capitoli de *Il libro nero* si legge: “*Và’, uccidi il mistero, e uccidi anche il falso profeta che lo diffonde*”. La parola “mistero”, nell’accezione principale del termine, è legata fortemente alla sfera religiosa e la sua attuale utilizzazione laica non è propriamente connessa al concetto d’intrigo da sciogliere, risentendo ancora della religiosità originale, spostata ora sulla scienza. Il mistero, checché ne dica la scienza moderna, presuppone la fede, non certo la dimostrazione. La sua essenza sta in fondo al mare e per svelarla è necessario prosciugarlo questo mare, rappresentato, in *Benim adım kırmızı* (Il mio nome è rosso, 1998), dagli aspetti nascosti delle religiosità multiformi e contrapposte. Per conoscere la verità criminologicamente pregnante è necessario procedere al disvelamento del mistero del “falso profeta”, che ha la duplice identità di un Sultano occidentalizzato, la cui mano eretica è rappresentata da un miniaturista deviato e da un derviscio assassino. Nella storia criminale la violenza colpisce sia chi comprende la propria colpa sia chi è responsabile del peccato contro Dio sia chi si è sostituito a Dio stesso attraverso la propria personale interpretazione del volere divino. Quello enunciato nell’opera è il mistero comune a tutti gli

omicidi, il mistero del male compiuto che ha determinato la fine dell'esistenza dell'altro. La ricerca diventa, non solo in questo, ma anche in altri romanzi, cognizione profonda delle motivazioni ad uccidere, narcisistiche e paranoicali, che emergono dalla ricomposizione dei frammenti del mistero e della Storia stessa, quella con la S maiuscola.

L'operazione narrativa di Pamuk sta, a mio parere, nel cercare di "uccidere il mistero", di denominare ciò che è informe, incomprensibile, senza "nome", attraverso la ricostruzione narrativa delle stesse motivazioni ad uccidere, universali e particolari ad un tempo. Là dove sta il male, lì alberga il caos, il disordine e i frammenti dispersi che il falso profeta diffonde. La narrazione, la messa in trama e le parole di senso fanno riemergere le evidenze profonde che parevano scomparse nel mare dell'oblio, come gli oggetti nella palude del Bosforo prosciugato. L'amore diventa un pretesto, un motore emozionale per investigare il male come offesa a Dio e come crimine: questo è il tema dell'intellettualissima vicenda de *Il mio nome è rosso*.

### 3. Il romanzo tra soluzione dell'enigma e soluzione del mistero, tra criminalistica, criminologia e religione

La vicenda de *Il mio nome è rosso* è ambientata nel 1591 ed inizia con una *notitia criminis*, comunicata dallo stesso cadavere: un artista con il cranio fracassato, il cui corpo è stato gettato dal suo assassino in un pozzo (il primo capitolo del libro, infatti, s'intitola "Io sono il Morto"). Il morto è un miniaturista, *Raffinato Effendi*, doratore, uno dei maestri che lavorano nei laboratori del sultano Murad III (1574-1595), mecenate degli artisti, figlio della veneziana Cecilia Baffo-Venier, che aveva assunto il nome turco di Nur Banu. Il Sultano aveva commissionato in segreto ad uno dei suoi, *Zio Effendi*, un volume celebrativo del millenario dell'*egira*. Il Sultano desiderava che in questo manoscritto vi fosse un suo ritratto e le illustrazioni fossero dipinte secondo le tecniche europee, veneziane di preciso, in luogo di quelle usate dagli antichi maestri persiani di Herat e di Tabriz. Zio Effendi, infatti, era stato a Venezia ed aveva avuto modo di osservare e di accostarsi a tali tecniche.

"Il mio committente è il Nostro Eccellente Sultano, fondamento dell'Universo. Trattandosi di un libro segreto, il Nostro Sultano ha fatto predisporre un fondo segreto dal Capo Tesoriere. ... Voglio che questi disegni, proprio come i dipinti dei maestri veneziani, rappresentino tutto il mondo del Nostro Sultano".

La trama si dipana in cinquantanove capitoli che ricevono di volta in volta il titolo dal personaggio "testimone" che interviene a costruire la sua parte di storia, come nelle carte di un procedimento penale. Sembra apparentemente di trovarsi davanti ad un'inchiesta poliziesca, indagine che ha le sue pause nell'intrigo amoroso fra il nipote di Zio Effendi, *Nero*, anch'egli miniaturista, appena tornato a Istanbul dopo un'assenza di dodici anni, e la giovane e bellissima semivedova *eküre*, figlia dello stesso Zio Effendi. Fa da sfondo al libro un'atmosfera di "scontro" all'interno della tradizione ottomana, rappresentata dal fanatismo del predicatore *Nusret*

di Erzurum, e l'ammirazione che alcuni personaggi - Zio Effendi, il Sultano - nutrono per le opere della scuola veneziana, e quindi, di riflesso, per l'occidente cristiano. Alcuni storici ipotizzano che Murad III fosse stato addirittura battezzato cattolico dalla madre.

Detto ciò, è importante sgombrare il campo da paragoni avanzati con il libro di Eco, *Il nome della rosa*. Quella di Pamuk non è una storia poliziesca, non è un "giallo" ambientato durante l'impero Ottomano. Rappresenta lo sforzo introspettivo di un uomo che tenta ossimoricamente di legare e disgiungere, di dare una cronologia e un ordine ai reperti confusi del "suo" Bosforo prosciugato, facendo emergere due mondi contrapposti, l'Oriente, cui dovrebbe appartenere e da cui è attratto, e l'Occidente, di cui si mostra degno rappresentante. Al contrario di Eco, egli cerca di ritrovare, a mio parere, non l'Occidente, nella cui cultura è completamente integrato, come Eco stesso, ma quell'Oriente che si andava gradatamente sciogliendo nel "brodo di cultura" sincretistico della Turchia kemalista, in cui Pamuk si era formato, per di più presso una scuola americana. Situazione carica di conflitto, calata in una Turchia violenta, che si tocca con mano nei suoi romanzi e che sfocia in una produzione artistica di grande originalità.

*Il mio nome è rosso*, pur narrando vicende che culminano in alcuni omicidi, non è un romanzo poliziesco, se si intende per poliziesco un racconto la cui finalità è quella di sciogliere un enigma investigativo, sul "chi è stato?", riguardo alla consumazione di un atto violento. C'è anche questo.

Come dicevo, il romanzo non cerca di sciogliere un enigma, ma di svelare il "mistero" del male compiuto, del peccato, della blasfemia. Non è un romanzo criminalistico, ma criminologico, intendendo per criminologico ciò che tende a rispondere a dei "perché".

La criminalistica, interessata al reato, è utile per sciogliere enigmi legali, non per svelare misteri. La criminologia, invece, cerca i perché, i motivi nascosti, presenti solo negli abissi del Bosforo interno dell'assassino - si capisce che mi piace questa metafora e per questo ne sto abusando.

La criminalistica si distingue dalla criminologia come, nel pensiero kleiniano, la colpa persecutoria si distingue da quella depressiva, in cui la prima si manifesta, nel soggetto che la prova, allo scopo di bloccare l'accesso alla seconda, in un tentativo di difesa dalla colpa stessa. L'assassino uccide perché blocca in sé l'identificazione con l'altro, trasformandolo nel ricettacolo di tutte le sue scorie interne intollerabili.

Tornando al romanzo di Pamuk, osservo che gli occhielli posti all'inizio de *Il mio nome è rosso* sono tratti "ostentatamente" dal *Corano*, innanzitutto per farci respirare l'atmosfera ottomana al suo apogeo e, in secondo luogo, per dare risalto all'appartenenza identitaria dell'autore/narratori al mondo islamico, all'Oriente stesso.

Il terzo di tali occhielli è la citazione del versetto 115 dalla *Sura della Vacca* e rappresenta il compendio del romanzo stesso: "*Ad Allah appartengono l'Oriente e l'Occidente*".

Il libro, infatti, ha per oggetto, a vari livelli, l'amore/odio tra Oriente ed Occidente riguardo alla concezione e alla rappresentazione della divinità e mostra come per tale motivo si possa anche uccidere. Se Dio è irrepresentabile, l'uomo non può ergersi a suo antagonista, facendosi ritrarre, come avveniva a Venezia, dove, come si è già detto, una delle vittime del romanzo, Zio Effendi, aveva soggiornato e visto l'uomo manifestarsi superiore a Dio nella sua autonomia auto rap-

presentativa. Neppure al Sultano era concesso. Una forte motivazione ad uccidere, per un supino esecutore degli ordini del “*Libro*”, ma anche per altri. In Occidente, nel cosiddetto Rinascimento, l’uomo pone “Io” al centro dell’universo, anche attraverso la cultura del ritratto, mentre l’Oriente lotta per conservare al centro “Dio/Allah”.

Il romanzo è ambientato nel 1591, corrispondente all’anno successivo al millenario dell’*egira*, calcolato in anni lunari.

Il protagonista dello splendore ottomano di quegli anni, che aveva visto il suo apice nel regno di Solimano, non a caso definito in Occidente con l’appellativo di Magnifico, mentre i Turchi lo definivano e lo definiscono ancor oggi *Kanuni* (il Legislatore), era stato soprattutto un occidentale islamizzato e turchizzato, il Gran Visir Mehemet Sokollu, nato Sokolovi, un serbo bosniaco che era riuscito a conciliare l’autorità del Sultano con la Chiesa Ortodossa, dei cui poteri locali, nel suo paese d’Origine, la Bosnia, fratelli e nipoti facevano parte, gettando simbolicamente un ponte tra l’Oriente e l’Occidente. Sokollu costruì anche un vero ponte sul fiume Drina, a Višegrad, suo luogo di nascita, collegando di fatto la Serbia cristiana alla Bosnia turchizzata e islamizzata. Di ciò scrive, appunto, Andrić ne *Il ponte sulla Drina*.

Sokollu fu assassinato, prima dei fatti del romanzo, da un *derviscio* folle, analogamente a quanto accadrà, sia nel nostro romanzo sia ad un altro personaggio più o meno coevo, Enrico IV di Francia, pugnalato dal fanatico Ravaillac, in una sorta di *φθόνος τῶν θεῶν* (invidia degli dei) che ha accomunato Oriente e Occidente in un’epoca di grandi conflitti in nome di Dio.

Anche l’epilogo del romanzo è caratterizzato, infondo, dal calarsi della *dike* su chi ha osato ergere la propria *ubris* a strumento del messaggio divino.

## PARTE SECONDA

### Premessa

Ho deciso di analizzare il romanzo *Il mio nome è Rosso* perché è una storia in cui si parla di un assassino.

Quale attrattiva maggiore per un criminologo clinico che di assassini ne ha conosciuti tanti?

Passato il primo momento di curiosità, diciamo così, professionale, ho riflettuto sia sulla forma sia sul contenuto della storia stessa.

Innanzitutto il libro è per certi versi un romanzo originale, con i morti che parlano e stanno al gioco dell’enigma inquisitivo, barattando, come si vedrà più avanti, la diffusione del nome dell’assassino, con la rivelazione dei misteri della morte. La criminologia, tuttavia, al di là delle sue pretese di scientificità, proprio attraverso il ricorso alla scienza, cerca di scotomizzare l’esperienza della morte sia nei suoi aspetti criminalistici, delegati alla medicina legale per la quale il problema diventa tecnicità autoptica, sia nei suoi aspetti criminologici, assorbiti da una sociologia basata sui dati. Il confronto con la morte è delegato in piccola parte alla psicologia del profondo e in gran parte alla filosofia, nelle sue molteplici manifestazioni, rifiutando il confronto con la dimensione religiosa, considerata non scientifica.

In sintesi, il romanzo per il criminologo clinico è un “in-

vito a nozze” perché l’assassino, stando al gioco della *suspence*, si presenta come un vero, autentico assassino, come quelli che abbiamo conosciuto nelle “patrie galere”.

Dalla lettura del romanzo stesso ho ricavato il convincimento che il suo Autore affronti, anche a fini suoi di ricerca, un problema legato alla realizzazione e alla punizione di due omicidi, ma che, in realtà, tratti il problema della morte nei suoi aspetti psicologici profondi connessi con la situazione edipica, presentando gli aspetti culturali delle diverse esperienze di conoscenza dell’Edipo, prodotte dalla cultura orientale.

La conferma di ciò si ha leggendo l’ultimo libro di Pamuk, *Kırmızı Saçlı Kadın* (La donna dai capelli rossi, 2017), in cui gran parte del materiale letterario/culturale, presentato ne *Il mio nome è Rosso*, viene rivisitato alla luce dell’Edipo, ribadendone, se ve ne fosse stato bisogno, il ruolo di struttura interpretativa di ampio respiro.

L’ipotesi di lavoro da cui sono partito, per giungere ad affermare quanto sopra, è che, da un’analisi narratologica del testo, potessero emergere elementi tali da ridimensionare la portata criminalistica del romanzo stesso, sul versante del “come è avvenuto” e del “chi è stato”. Il libro, come ho già detto, non è nel modo più assoluto un romanzo d’indagine. Basta lasciarsi andare alla lettura dei romanzi polizieschi o alla visione delle trasmissioni televisive “specializzate” per scoprire che l’uomo è incuriosito oltre misura dalla morte altrui, ma che in quel tipo di letteratura e di dibattiti la morte è spesso trattata alla stregua di una traccia di DNA su un tappeto o su un paio di mutandine.

Dall’analisi narratologica di questo testo sulla morte violenta in Oriente nel tardo XVI secolo emergano importanti elementi *sul perché* dell’assassino, a conferma dell’ampiezza motivazionale ad uccidere. Oggi nel mondo occidentale cui apparteniamo, possiamo constatare che la realtà, attraverso la quale gli assassini si presentano, non diverge di una virgola da quella dell’Oriente del tardo XVI secolo. A contatto con la cultura “altra”, presentataci in questo libro da Pamuk, si può constatare che, in diverso luogo ed in diversa epoca, le motivazioni ad uccidere permangono invariate rispetto a quelle odierne nella realtà da noi praticata.

### 1. Analisi narrato-criminologica de *Il mio nome è rosso*

Nell’analisi di un testo, gli aspetti narratologici formali si discostano solo teoricamente da quelli sostanziali. Nell’analisi narrato-criminologica de *Il mio nome è rosso*, ritengo importante distinguere la *diegesi*, vale a dire il ruolo di chi racconta la vicenda – quella che Genette (1976) chiama enunciazione del narratore – dai contenuti simbolici e culturali che cercherò di spiegare attraverso l’applicazione di alcune strutture interpretative alle parti del romanzo che implicano la presenza di elementi di senso interessanti per una lettura criminologica.

### 2. Gli aspetti formali

Dal punto di vista della *diegesi*, la storia si dipana attraverso una sequenza di testimonianze, di “sommario informazioni testimoniali”, si direbbe a proposito di un procedimento penale. Il libro si articola, come ho già detto, in cinquanta-

nove capitoli che rappresentano altrettante “deposizioni”, punti di vista, parti di storia ovvero ampie manifestazioni narrative, volte a chiarire le apparenze e le presenze nascoste di una vicenda legata a due omicidi e alla loro punizione. Il racconto è una *fiction* costruita mediante brani connessi tra loro ed esposti da una serie di narratori intradiegetici esterni ed interni.

Dal punto di vista narrato-criminologico, alla storia globale, esposta per singole narrazioni, fa da riscontro un intreccio che, nell'ordine artificiale (estetico) diventa quella che i narratologi chiamano *fabula* che, come dice Marchese (1983), comporta una maggiore astrazione perché costituita da unità funzionali singolarmente analizzabili.

La forma è del tutto originale nel panorama del romanzo, un po' meno in quelli di Pamuk che è uso costruire storie in modo analogo, - vedi ad esempio, *Sessiz Ev* (La casa del silenzio, 1983), strutturata sulle narrazioni intradiegetiche dei vari personaggi che partecipano alla *fiction*, come il romanzo che sto esaminando.

La storia di *Il mio nome è rosso* si basa su fatti raccontati da soggetti che interloquiscono di volta in volta nella vicenda, contribuendo a chiarire le circostanze o ad arricchire il “mistero”, come nel caso di personaggi parlanti non umani, quali animali o cose inanimate, appartenenti, tuttavia, al mondo di ambientazione, la miniatura (*Io, il cane, Io, la moneta, Io, il cavallo*, ecc.).

Per come il romanzo è articolato e per come la trama è esplicitata, la forma richiama, per certi aspetti, “scene” di una rappresentazione teatrale, rispetto alla quale manca, però, l'elemento strutturale fondamentale: l'interlocuzione tra i personaggi coinvolti nelle singole stesse “scene” nell'*hic et nunc*. Nel romanzo, i personaggi, quando intervengono, sono sulla scena da soli, non dialogano direttamente tra di loro, lo fanno all'interno dei singoli capitoli in cui il narratore riferisce, a sua volta, dialoghi, descrizioni, illazioni, fatti reali. Il racconto complessivo confluisce verso un epilogo di scioglimento rituale del “mistero”.

L'Autore, come elemento implicito (Chatman, 1981), è costantemente presente e propone tematiche personali attraverso il ricorso a fonti culturali storicamente rilevanti, ed espone, nei termini espliciti di una tradizione antica, per certi aspetti oltre il tempo, una sorta di processo penale, dalla *notitia criminis* all'esecuzione della sentenza. Il “processo” s'inserisce in materie storicamente rilevanti quali il conflitto tra ortodossia ed eresia, tra Oriente ed Occidente, conferendo al lettore/riscrittore, nell'ottica di Barthes, il ruolo di fruitore di un mondo che, nella *fiction*, rischia di diventare meticcio. Il racconto contiene naturalmente la *suspense* della narrazione criminalistica che nel romanzo ha una sua consistenza. Posto ostentatamente l'accento sull'asse temporale, storico, il problema personale dell'autore si trasforma nell'illustrazione della struttura culturale dell'Edipo. Come capita spesso nell'epilogo, i romanzi di Pamuk finiscono con la comparsa diretta sulla scena dell'Autore. Leggendo l'ultimo capitolo apprendiamo, infatti, che eküre – il personaggio porta il nome della madre dell'Autore – affida al figlio minore Orhan (l'Autore) il ruolo di custode della storia e di colui che la tramanderà.

### 3. Gli aspetti sostanziali e il criterio di valutazione

Per analizzare gli aspetti sostanziali del romanzo, ho fatto tesoro dei contributi che alcuni autori hanno fornito in campo narrato-criminologico. Ho tenuto soprattutto conto, in questo caso, dell'esperienza di Verde e coll. (2006) che hanno affrontato l'analisi narratologica di alcune perizie psichiatriche, utilizzando i criteri di Barthes (1973) nell'analisi di un testo letterario.

Barthes (1973), dopo avere attraversato anch'egli, come altri, una fase di sviluppo critico in cui l'interpretazione del testo avveniva attraverso il criterio strutturazione-destrutturazione, decise che:

“Il testo, nella sua massa, (fosse) paragonabile a un cielo, piatto e insieme profondo, liscio, senza bordi e senza punti di riferimento; come l'augure che vi si ritaglia con l'estremità del bastone un rettangolo fittizio per interrogarvi secondo certi criteri il volo degli uccelli, il commentatore traccia lungo il testo delle zone di lettura, al fine di osservarvi le migrazioni dei sensi, l'affacciare dei codici, il passaggio delle citazioni” (pp. 18-19).

Egli divise il racconto da analizzare - in quel caso la *Sarrasine* di Balzac (1973) - in 561 unità di lettura o *lessie*, senza criteri di scelta precostituiti, risolutamente empirici; ogni *lessie* non avrebbe dovuto contenere più di tre o quattro sensi da enumerare e decifrare (Marchese, 1983).

Il testo, secondo Barthes (1973), è intessuto di voci della scrittura e della cultura che gli conferiscono i sensi provenienti da alcuni codici.

I codici con cui Barthes analizza il testo sono: il *codice ermeneutico* o *voce della verità*, che fa assumere aspetto enigmatico alla storia e ne procrastina la soluzione; il *codice semico* o *voce della persona* che si riferisce ai semi che connotano i personaggi; il *codice simbolico* o *voce del simbolo* attraverso il quale il testo racconta le trasgressioni e le contraddizioni; il *codice proairetico* o *voce dell'empiria* che comprende il campo dell'azione e del comportamento; il *codice culturale* o *voce della scienza*, intendendo per scienza, non solo le competenze scientifiche, ma la conoscenza *tout court*, le opinioni comuni e le spiegazioni accademiche.

Tenendo conto della metodologia di Barthes (1973) e dell'utilizzazione fattane da Verde e coll. (2006) in ambito criminologico, ho cercato di scompaginare in *lessie* il testo di alcuni capitoli del romanzo *Il mio nome è rosso*, utilizzando anch'io alcuni *codici interpretativi*, indispensabili per una valutazione criminologica del romanzo stesso, che scaturisse da elementi narratologici empirici, come voleva Barthes (1973), non provenienti dalla sola critica letteraria, decisamente carente riguardo a quest'opera che, in lingua italiana, si riduce a poche recensioni su quotidiani.

Ho cercato di rivedere i codici barthesiani, rinominandoli ma, di fatto, lasciandoli invariati nella loro funzione. Tutto ciò in omaggio alla libertà che lo studioso francese predica e pratica, non conferendo ai codici individuati il valore di una griglia rigida.

Naturalmente il lavoro di Verde e coll. (2006), affrontando una materia diversa dal romanzo o dal racconto di *fiction*, risulta decisamente originale. La novità del libro per la ricerca criminologica consiste, infatti, nell'aver trattato le problema-

tiche cliniche, provenienti dalla più importante fonte di conoscenza in tema di criminologia clinica, la cosiddetta perizia psichiatrica, partendo dalla modalità in cui i resoconti narrativi presentati al Giudice vengono strutturati. Verde e coll. (2006) hanno scandagliato il tessuto della scrittura e ricavato i sensi dai codici utilizzati dai cosiddetti esperti, svelandone pregi e difetti, e mettendone spesso in crisi l’attendibilità.

Torniamo a noi. I codici barthesiani sono stati da me rinominati per rendere, a mio parere, più chiaro il senso criminologico del lavoro che ho inteso fare.

Ho denominato *codice criminalistico o del come* il rilievo delle lessie legate alla realizzazione del crimine; nell’intento di Barthes (1973), questo sarebbe il codice proairetico o la voce dell’empiria. Trattandosi, tuttavia, di un romanzo che prevede la consumazione di due omicidi e di un’esecuzione capitale, gli elementi derivati dal *codice del come* sono maggiormente presenti nelle parti del testo dove si espone il punto di vista del morto. I capitoli dove si spiegano le modalità di esecuzione del delitto, infatti, sono stati affidati dall’Autore ad un narratore speciale, il morto stesso, e recano titoli confacenti: il primo capitolo in cui si presenta il tema della morte della prima vittima, Raffinato Effendi, ad esempio, s’intitola, come ho già detto, *Io sono il morto*.

Il codice ermeneutico e simbolico barthesiani sono stati da me condensati come *codice criminologico o del perché*. Attraverso questo codice stesso sono state valutate le lessie emergenti riguardo alla figura dell’assassino che l’A. vuole narratore intradiegetico, mostrando i pensieri, gli aspetti enigmatici, contraddittori e trasgressivi dell’assassino stesso e dei luoghi che frequenta, attraverso i quali si disvela. Il morto che parla, inoltre, è un paradosso introdotto dall’Autore implicito per dare profondità interpretativa ai delitti stessi. Non solo. Nell’ambito delle narrazioni che si susseguono, prendono la “parola” anche animali e oggetti inanimati, conferendo “d’ufficio” a capitoli interi, che presentano tali elementi simbolici, il *codice ermeneutico*, secondo Barthes (1973).

Ho invece separato il codice culturale di Barthes (1973) in tre codici diversi: *codice religioso*, intriso delle problematicità e contraddittorietà delle lessie che riconducono alla religione; *codice morale*, le cui lessie sono soprattutto legate a termini valutativi sia delle persone (e in questo senso il codice diventa anche *semico*) sia degli atti compiuti sia dei sentimenti suscitati nel contesto sociale. Il *codice culturale* vero e proprio occupa gran parte delle lessie valutate in quasi tutti i capitoli e contengono le citazioni di opere del passato islamico e soprattutto preislamico della tradizione orientale persiana, d’importanza essenziale nella valutazione complessiva del lavoro narrato-criminologico condotto.

#### 4. I risultati della ricerca

I capitoli sottoposti ad analisi sono stati complessivamente otto su cinquantanove e sono quelli maggiormente interessanti, dal punto di vista criminologico. Essi sono: il capitolo I che s’intitola *Io sono il morto*, il capitolo IV, XVIII, XXIII, XXVIII, XLVI e LVIII che recano il titolo *Di me diranno che sono un assassino*, il capitolo XXIX *Io sono vostro zio*, che contiene il resoconto dell’omicidio di Zio Effendi e del suo trapasso.

Dai risultati dell’analisi stessa, emerge, come nella costru-

zione del racconto, l’A. abbia esplorato il rapporto tra la dimensione *criminologico/criminalistica* e quella *religioso/etica/culturale*. Dal numero di lessie rilevate, emerge come complessivamente la prima caratteristica sia sopravanzata di molto dalla seconda; il rapporto tra le lessie *del come* e *del perché* appare, invece, nettamente a vantaggio delle seconde. Il che mostra come l’analisi dei pensieri e delle motivazioni dell’assassino ha nel romanzo una prevalenza narrativa sulla successione e consistenza dei fatti, confermando l’affermazione che il romanzo non è una storia poliziesca.

Come dicevo prima, gli aspetti più interessanti dell’analisi riguardano la dimensione *religioso/etica/culturale*, presente, anche e soprattutto, nei capitoli riguardanti il morto che parla e che descrive il trapasso dalla vita terrena all’aldilà che nel testo prevedono, come ho già detto, costanti rimandi all’universo islamico e ai capolavori della letteratura iraniana pre-islamica; i richiami al mondo della miniatura e di conseguenza alla letteratura persiana legata alle varie leggende chiaramente edipiche, come quella di Cosroe e Irin o le citazioni dal *Libro dei Re*; e ancora quelle legate alle storie singole dei vari miniaturisti come Muhammed di Isfahan o la storia stessa di Behzat e del Maestro Osman.

Le lessie *del come* e *del perché* sono tuttavia legate a quelle *religiose e morali* e introducono nell’analisi del testo l’idea che sia stato scritto per proporre temi diversi da quelli della mera soluzione dell’enigma sul *chi è stato e come*, anche se, come dicevo, al *come* è stato dato ampio spazio, specie nei capitoli dedicati alla testimonianza della vittima, vale a dire il capitolo I (*Io sono il morto*), in cui compare il riferimento coranico alla *Sura dell’Ora che cade* e alla ventilata necessità dei rituali di sepoltura per accedere al Paradiso di Allah, e il capitolo XXIX (*Io sono vostro zio*) in cui si fa largo la figura di Asrae, l’Angelo della Morte, che viene per accompagnare Zio Effendi nell’aldilà. La prevalenza in questi stessi capitoli dei temi religiosi ci riporta direttamente alla finalità del libro stesso che sembra essere l’esplorazione del mistero della morte.

A me, criminologo clinico, interessa molto come il testo mostri i sensi legati al *codice criminologico*, che si ricavano principalmente dai capitoli che recano il titolo *Di me diranno che sono un assassino* in cui anche la voce del *perché* si perde nell’accogliente mare della cultura religiosa. Le lessie rilevate sono legate ai tratti personologici, ai sensi codificati come criminologici, riferibili al narcisismo, all’indifferenza affettiva, all’egocentrismo, all’invidia e alla paranoia di fondo, assimilabili ai tratti costitutivi dell’idealtipo dell’assassino. Alcune lessie tratteggiano le proiezioni difensive dell’assassino stesso che gli riflettono il mondo esterno in cui Istanbul si caratterizza come città intelligente perché costellata di morti ammazzati e gli uomini si possono distinguere tra assassini e non assassini dalla misura della loro stupidità.

L’analisi delle lessie ci mostra come il crimine si scioglia nella religione nel momento in cui s’intrecciano motivazioni e cultura di cui emergono i tratti salienti dei moventi che inducono l’assassino ad agire. Non solo timore di blasfemia, che si vuole essere soltanto una giustificazione pura per un eretico, quale si rivelerà l’assassino, ma l’invidia professionale e lo *stile* che rappresenta il momento più elevato della “confusione” dell’omicida stesso. Il miniaturista d’impronta iraniana non deve possedere uno stile, anche se i miniaturisti eccezionali si distinguono dagli altri per qualcosa che va definito ossequioso rigore nell’applicazione della tradizione. Avere uno stile significa invece essersi lasciati sedurre dalla

nuova moda occidentale, quella che uccide i misteri e che fa confrontare l'uomo con l'immortalità.

Da quanto dicevo sopra, i sensi legati alle lessie *criminologiche*, tuttavia, convivono e si compenetrano con altre lessie che denotano sensi *religiosi, morali e culturali* legati al mondo delle miniature quale riverbero del potere.

L'esame complessivo delle lessie soprattutto dei capitoli I, XXVIII e XXIX mostra che, essendo il potere stesso (il Sultano) coinvolto, non si sa quanto inconsapevolmente, nella realizzazione di un libro blasfemo, i valori morali e religiosi mutano radicalmente e diviene necessaria una modalità interpretativa e valutativa "altra". Quando "nei dintorni" del potere si compie un omicidio, come nel caso di quelli avvenuti nel gruppo dei miniaturisti, legati a doppia mandata al Sultano e alla Porta, la parte *criminalistico/criminologica* segue i dettami *standard* riguardanti la scena del crimine, la realizzazione e le motivazioni dell'assassino. In altre parole, la valutazione del delitto stesso e la spiegazione delle motivazioni seguono canali simili a quelli attraverso i quali si persegue l'omicidio commesso da un uomo qualunque. Se si passa invece alla dimensione punitiva, è necessario che la trama della vicenda sviluppi sensi inconsueti, straordinari, per il ripristino ed il perseguimento della Giustizia.

Basta esaminare la vicenda attraverso i *codici criminalistico o del come e criminologico o del perché*. Il romanzo, dal punto di vista di moventi e motivi, segue percorsi narrativi analoghi ad altre storie di violenza, senza avere la valenza poliziesca e neppure storico-evocativa, e pone in luce l'elemento religioso e morale, il "mistero", che caratterizza lo svolgimento, neppure tanto nascosto, che conduce il racconto all'epilogo di Giustizia. Il "mistero", come vedremo, consiste appunto nella sacralità che punisce secondo logiche morali rette non dalla legge penale, ma dai meccanismi arcaici della colpa e della vendetta.

Per completare l'analisi del romanzo, partendo dai risultati della ricerca, ho diviso la materia in tre capitoli. Il primo e il secondo li ho intitolati: *Io sono il morto* e *Di me diranno che sono un assassino*, riproducendo i titoli dei capitoli del libro. Il terzo capitolo reca invece un titolo inventato da me, parafrasando rispettosamente Pamuk: *Io sono la Giustizia*.

## 5. Io sono il morto

Le vittime testimoniano la loro morte e il loro "dopo morte". Pamuk li fa parlare una sola volta perché sarebbe impossibile tornare ad interloquire dal luogo dove si sono recati.

La prima vittima parla da una sorta di "regione di mezzo" in cui si trova bloccata, posta in una situazione di *suspence*, nel significato etimologico della parola.

Egli si trova nella privilegiata condizione di chi è in grado di svelare il mistero del dopo-morte. Mistero profondamente religioso. Il suo discorso è super giù questo (il corsivo è mio)

"Vi rivelerò il nome dell'assassino quando lo scoprirete da soli perché so che vi interessa molto di più che io vi renda edotti su cosa sarà di voi dopo la morte, rispetto alla risposta al meschino quesito sul chi è stato".

Anche noi lettori, e riscrittori appunto della vicenda, siamo subito sviati dall'obiettivo del "chi è stato", e posti di fronte alla prospettiva di poter sciogliere il mistero dell'esi-

stenza, su cosa sarà di noi dopo la morte, cediamo, dunque, facilmente al benevolo ricatto del morto.

La seconda vittima, Zio Effendi, rivela invece, morendo la presenza di Asraele, l'Angelo della morte e di come l'anima esca dalla bocca, come le parole.

L'analisi del ruolo del defunto ha dato alcuni risultati interessanti. Quando leggiamo di teste fracassate, di sangue, di denti e di ossa rotte, di cadavere in un pozzo e di persona che sta morendo sul pavimento di casa sua col cranio frantumato da un calamaio di bronzo, ci troviamo di fronte ad un'iniziale prevalere di elementi narrativi codificabili come *criminalistici*, legati alla esposizione del come il morto descrive se stesso e le azioni compiute dall'assassino per porre fine alla sua esistenza.

Man mano che si procede nell'analisi, la maggior parte degli elementi appartiene, invece, come si diceva al *codice religioso/culturale* in quanto, il morto in prima persona, dopo avere sommariamente descritto la sua dipartita in termini crudi, si affanna ad illustrare, come dicevo, quale sia la sua condizione di defunto in attesa di esequie o di defunto sorretto da Asraele nell'atto di agevolare il trapasso. E' il tentativo di porre i termini del mistero.

Il momento dell'omicidio non è forse l'innesco di una crisi sacrificale, nel senso di Girard (1980)? In fondo, qualcuno si arroga il diritto di eternalizzare la propria confusione personale, dando compimento ad una crisi sacrificale individuale che contagia il gruppo cui vittima e assassino appartengono. Come si è già detto, nel corso della sua testimonianza, il morto sceglie il *codice religioso*, misterico, della sua condizione di morto consapevole, che, nell'attualità del suo stato d'insepoltito, pur non constatando le previsioni sull'aldilà di cui si parla nella *Sura dell'Ora*, egli non se ne rammarica, rimandando al momento della propria sepoltura la realizzazione della profezia coranica. I desideri di Raffinato Effendi, al momento, sono:

"Trovate il mio cadavere, seppellitemi e fatemi un funerale con tutte le necessarie preghiere rituali! Ma soprattutto che venga scoperto il mio assassino".

Zio Effendi sconta invece la sua probabile miscredenza. Sedotto com'è dall'Occidente, deve constatare l'esistenza dell'Angelo della Morte che fa morire, come si dice nel Corano nella *Sura della Prostrazione* al versetto 1, "*Vi farà morire l'Angelo della Morte, a voi preposto, poi al vostro Signore sarete ricondotti*".

Nessuno dei due è interessato a svelare l'identità dell'assassino perché sono coinvolti soprattutto a parlare dell'aldilà, a rivalere cosa succederà al vivente spasmodicamente curioso riguardo al suo futuro *post mortem*. Raffinato non vuole denunciare il suo assassino. Vuole sia scoperto e punito severamente. "*Ma chi è il mio assassino, chi è la persona nei cui confronti provo una tale rabbia? Perché mi ha ucciso in modo così inaspettato? Siete curiosi?*".

Le lessie del *codice criminalistico*, del *chi è stato*, vengono superate nel numero dalle lessie del *codice criminologico*, circa i motivi e il perché che, a loro volta, sono decisamente inferiori a quelle legate al *codice religioso/etico/culturale* che, dato il contesto in cui sono inserite, potrebbero anche essere definite come *codice della blasfemia e del peccato*.

“... dietro la mia morte, dice Raffinato, c’è uno scandaloso complotto (c. perché) contro la nostra religione (c. relig.), le nostre tradizioni (c. culturale), contro il nostro modo di vedere il mondo (c. culturale). Aprite gli occhi, sappiate che a uccidermi sono stati i nemici della vita in cui credete e vivete, i nemici dell’Islam e che un giorno potrebbero uccidere anche voi. Devo dirvi che tutto quello che ci accade può venire narrato in un libro, ma disegnarlo non si può, e non lo possono fare neanche i miniaturisti più esperti. Proprio come il Corano – che non si intenda male. Allah non voglia! – la forza sconvolgente di un libro dipende anche dal fatto che non può essere narrato attraverso i disegni”.

S’insinua, in questo discorso di primato della parola scritta sul disegno, la presenza dell’Autore implicito, un’intrusione all’interno del testo dettato alla voce narrante: Pamuk nasce, infatti, come pittore e finisce per diventare scrittore perché evidentemente lo strumento della rappresentazione grafica del disegno, del dipinto o della miniatura, si mostrava insufficiente per raccontare le “sue” storie.

Nella morte di Zio Effendi pesa il suo essere uomo blasfemo, ammiratore del mondo occidentale, profeta della fine della miniatura, suggeritore di trasgressioni alla regola che vuole il miniaturista emergere per il suo rigore e per la sua fedeltà alla tradizione come Behzat o Maestro Osman. Anche nella morte egli si differenzia e non aspetta di vedere, nell’imminenza della dipartita, quanto indicato dalla *Sura dell’Ora che cade*, ma diviene preda dell’Angelo della Morte che lo fa assurgere al cielo. Pur nella sua blasfemia, anche Zio Effendi si deve confrontare con la dimensione religiosa.

## 6. Di me diranno che sono un assassino

Il titolo *Di me diranno che sono un assassino* figura per ben sei volte tra i titoli dei capitoli/testimonianza.

Nei brani in cui l’assassino parla di sé, delle sue metamorfosi e di quanto è cambiato il mondo che lo circonda, prevalgono nell’analisi le lessie legate ai *codici criminologici*, presentando al lettore esperto, quale posso essere io o voi che leggete, se stesso e le sue azioni attraverso i *óπ* (topoi), i luoghi comuni, i tratti psicologici e le difese intrapsichiche che caratterizzano gli omicidi.

Nel racconto, il narratore mostra di conoscere bene gli assassini, come se ne avesse conosciuti molti nella realtà. Io, che di omicidi ne ho visti davvero molti, non posso fare a meno di constatare come il narratore sia un assassino che inizia il suo discorso sull’atto compiuto con una negazione, come la maggior parte di quelli che ho frequentato: “*Non volevo, non mi sembra neppure di essere stato io*”. Poi, dalla negazione egli passa all’utilizzazione dell’identificazione proiettiva, il meccanismo di difesa maggiormente implicato nella relazione omicida/vittima. L’assassino dichiara che Raffinato Effendi è uno stupido, che non è stata colpa sua, ma è stata la vittima stessa a volere la propria morte perché era stupido. Poi il Nostro – lo chiamerò così perché resterà senza nome; non voglio togliere quel poco di *suspense*, insita nella storia, a chi non lo ha ancora letto e vorrà leggere il romanzo – si lascia andare ad una considerazione proiettiva un po’ più compatibile con la sua condizione di fresco omicida, cercando di dare forma ai suoi “motivi a delinquere” che si mescolano ancora una volta con il *codice culturale/morale*: “*Non*

*ho permesso che sconsiderate calunnie mettessero in pericolo tutta la comunità dei miniaturisti*”. Il suo delitto ha motivazioni di difesa del “mestiere”, della corporazione, di un’intera comunità, esplicitando quanto abbiamo detto su Girard (1980) e sulle crisi sacrificali personali e collettive.

Compare, dopo l’esecuzione del delitto, un tratto comune a tutti gli omicidi: l’impossibilità di trovare pace e riposo. Dopo un’iniziale euforia, dovuta agli effetti immediati dell’identificazione proiettiva, dopo essersi dunque liberato momentaneamente della persecuzione interna, il suo mondo si polarizza su costanti proiezioni che pervadono il mondo che egli vede contagiato dal suo gesto, contagio che il narratore (l’assassino stesso) descrive con grande capacità introspettiva. La gente che passa viene classificata dal Nostro attraverso il parametro “assassino/non assassino”. Tanti sono potenziali assassini: lo sono quelli con la faccia sveglia, gli altri sono stupidi e pertanto non lo possono essere e appartengono dunque alla categoria delle potenziali vittime.

Una sera, nel suo girovagare, al caffè frequentato di solito, incontra un cantastorie, un personaggio da assimilare alla schiera degli assassini. Lo guarda fisso negli occhi e lo mette in imbarazzo. Le lessie utilizzate nel testo ci dicono che ci troviamo completamente all’interno del *codice criminologico*, quello dell’approfondimento dei motivi, dell’approccio “spirale” alla rivelazione del perché.

Il Nostro ci suggerisce che, dopo avere valicato una certa soglia, si può dire di essere entrati nel mondo di consapevolezza della morte. Come la vittima percepisce l’aldilà, così l’assassino capisce di avere valicato la soglia della percezione tra il bene e il male. Le sue percezioni s’impastano con le sue intense proiezioni attraverso le quali egli riesce a comprendere il mondo su cui proietta se stesso, perché l’omicidio ha modificato radicalmente i rapporti con gli altri e con l’ambiente.

“Nel corso delle mie inquiete camminate, ormai sempre più lunghe, lo sguardo incrocia quello di uno dei miei cor-religionari, il più innocente, il più ingenuo, e improvvisamente mi viene questo strano pensiero: se adesso penso di essere un assassino, l’uomo che ho di fronte lo capirà dalla mia faccia. Così mi sforzo di pensare ad altro, proprio come facevo nei primi anni della mia giovinezza quando pregavo per non pensare alle donne, e mi contorcevo per la vergogna. Ma contrariamente a quanto mi capitava durante quelle crisi giovanili in cui non riuscivo ad allontanare il pensiero dell’accoppiamento, riesco a dimenticare l’omicidio che ho commesso. Sappiate che vi racconto tutto questo perché sono cose che riguardano la mia situazione. Basterebbe che mi facessi venire in mente un solo dettaglio legato all’omicidio, e capireste tutto. E questo mi impedirebbe di essere un assassino senza nome e senza identità che si aggira tra voi come un fantasma mi porterebbe a essere un colpevole qualunque che si è fatto beccare, un volto visibile, un uomo da decapitare. Se permettete non vi rivelerò tutto, se permettete terrò alcune cose per me”. Si evidenzia benissimo in questo brano la sequenza dei sensi rappresentati massicciamente dal codice ermeneutico, secondo Barthes (1973).

Il desiderio di uccidere è legato, per associazione libera, al desiderio sessuale, come se l’omicida avesse soddisfatto una naturale esigenza regressiva dell’uomo, quasi un’esemplificazione dell’uomo primitivo freudiano, quello di *Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte* (1915).



Non manca neppure l'elemento "invidia", quale corollario al mondo in cui l'omicidio è calato.

L'Autore implicito introduce, nel bel mezzo dell'autoanalisi dell'assassino, l'elemento colto, accademico.

L'introduzione della componente intellettuale, tuttavia, non è fine a se stessa perché ha la funzione di precisare ancor più gli elementi sessuali edipici dell'assassino stesso. Nel racconto balza, infatti, agli occhi la problematica edipica, attraverso un altro omicidio emergente dalla letteratura persiana, un po' come sto facendo io in questo momento, parlando di omicidio, attraverso il romanzo di Pamuk.

"Ci erano voluti novant'anni per istoriare quel libro, era stato prodotto a Herat e proveniva dalla biblioteca di un principe persiano rimasto vittima di una spietata lotta per il trono. Voi sapete la fine che hanno fatto Cosroe e irin, intendo quella raccontata da Nizami, non da Firdusi. Dopo tante avventure e tante traversie, i due innamorati finalmente si sposano, ma il giovane iruye, figlio di primo letto di Cosroe, è un vero demonio, e non li lascia in pace. Il principe desidera ardentemente il trono e irin, la giovane moglie del padre iruye, che secondo Nizami «aveva l'alito fetido come quello dei leoni», trova il modo di rendere schiavo il padre e sale al trono. Una notte entra nella stanza dove il padre dorme con irin, li cerca a tentoni nel buio e pugnala il padre al cuore. Il sangue del padre scorre fino all'alba, e questi muore nel letto che divide con la bella irin, ignara di tutto accanto a lui. /Il disegno del grande Maestro Behzat illustra anche la paura che mi porto dentro da anni, come questa storia".

Aperta parentesi.

In un caso di cui mi sono occupato anni fa, un adolescente è entrato nella camera dei genitori che dormivano con un'ascia in mano, ha sferrato un colpo nel mezzo del letto, riproducendo, in un'atmosfera temporalmente neutra, il gesto di iruye. Fortunatamente il padre è stato colpito ad un orecchio e se l'è cavata con pochi giorni di ricovero. Nella realtà dei fatti, l'agito esplicitò il desiderio edipico del ragazzo ed ebbe, come corollario, l'atto di separazione dei genitori.

Chiusa parentesi.

I terrori infantili sembrano avere un ruolo non secondario nel vissuto del Nostro e vengono descritti nel passo successivo.

"Il terrore di svegliarmi nel cuore della notte e accorgermi della presenza di un'altra persona da minimi scricchiolii nella stanza completamente buia! Immaginate che questa persona abbia in una mano un pugnale e con l'altra stia per strangolarvi. I muri della stanza con i loro disegni sottili, gli ornamenti delle finestre e degli infissi, le pieghe del tappeto, scarlatto come l'urlo strozzato che esce silenzioso dalla vostra gola e i fiori gialli e viola ricamati con allegra e indicibile finezza sulla splendida trapunta che il vostro assassino calpesta spietatamente con i piedi scalzi e schifosi mentre vi uccide, hanno il medesimo scopo".

La scena primaria diventa il momento dell'innescò della violenza da parte del bambino/assassino che teme di essere estromesso per sempre, annichilato, distrutto dall'abbraccio della coppia. Egli è al tempo stesso Edipo, vittima di violenza, e iruye, autore del delitto.

È la ricerca della bellezza ad affascinare il Nostro, come un'esigenza strutturale, di stile, anche nell'uccidere e nel morire.

"Mentre da una parte sottolineano la bellezza del disegno che state guardando, dall'altra vi fanno ricordare quanto sono belli la stanza in cui state morendo, e il mondo che state abbandonando. L'indifferenza della bellezza del disegno e del mondo nei confronti della vostra morte, il fatto di essere totalmente soli mentre morite anche se avete accanto vostra moglie sono la vera chiave di interpretazione che vi trasmette la miniatura".

La miniatura di Cosroe e irin è del maestro dei maestri Behzat. Nonostante non vi abbia apposto la sua firma, Behzat è riconoscibile sempre! Con il discorso sulla fine di Cosroe e sulla miniatura che la rappresenta, l'assassino introduce la questione dello "stile", inteso come elemento ossimorico; da una parte "errore" che fa riconoscere l'autore, ma anche come suo contrario, come tratto che caratterizza in positivo. È l'errore che lo perderà, perché, come si vedrà, lo stile è l'ambizione all'unicità, mentre solo Dio è unico. Il maestro Behzat è figura ambivalente perché riconoscibile per il suo stile, ma che cerca di stare, al tempo stesso, rigorosamente nei ranghi della scuola di Herat e di Tabriz, senza un vero stile, riproducendo le figure della tradizione come le vede Allah. È dunque lo stile che caratterizza ed è rivelato dalla rappresentazione di un omicidio miniato nell'inconfondibile elaborato del maestro dei maestri. Chissà perché poi lo stesso Behzat si accecherà, come diremo poi? "Stile" viene così associato liberamente ancora una volta nel romanzo con l'attacco al padre che sul piano religioso si riverbera come attacco a Dio.

Nell'ultimo romanzo, già citato, *La donna dai capelli rossi*, Pamuk ha affrontato direttamente il tema dell'omicidio edipico, interpretandolo nei termini dell'Oriente e dell'Occidente, in una reiterazione pervicace del tema. In questo romanzo però, l'aspetto colto, il *codice culturale*, è la presentazione orientale del padre che uccide il figlio, nell'esibizione al pubblico occidentale di un'altra storia persiana, quella del *Libro dei Re*, protagonisti il padre Rüstem ed il figlio Suhrab.

Torniamo al Nostro, inteso come l'assassino.

L'assassino racconta che Raffinato ha accusato lui e Zio Effendi di blasfemia. Allora l'ha portato nel luogo in cui l'ha ucciso, con la scusa di dargli del denaro per tacere.

L'elemento criminalistico della confessione riguarda il luogo in cui si sono svolti i fatti e il mezzo usato per uccidere la vittima, come vedremo.

"Sai che i vostri disegni sono un grave peccato? – disse con aria innocente. – È una bestemmia, un'eresia. Brucerete all'inferno. I vostri dolori, le vostre pene non avranno fine. Avete coinvolto anche me'. Mentre ascoltavo queste parole capivo con terrore che molte persone gli avrebbero creduto. Perché? Perché queste parole avevano una tale forza, un tale fascino da risultare naturalmente attraenti e da far venire la voglia di scoprire gli altri traditori. Il fatto che il libro a cui stava lavorando fosse così segreto, i soldi che spendeva, avevano già suscitato pettegolezzi di questo genere su Zio Effendi".

Scandagliamo ancora un po' i pensieri del Nostro che cerca di districarsi di fronte alle accuse di Raffinato.

"A chi denuncerai Zio Effendi? Non credi che dietro questa faccenda ci sia la volontà del Nostro Eccellente Sultano? Rimase in silenzio. Pensai: è veramente così stupido, o dice queste assurdità perché ha perso la calma, per sincero timore di

Allah? Ci fermammo vicino al pozzo. Al buio, per un istante, vidi i suoi occhi e capii che aveva paura. Mi fece pena. Ma ormai avevo scoccato la mia freccia. Pregai Allah perché mi dimostrasse ancora una volta che l'uomo che avevo davanti non era solo un pavido stupido, ma anche un vile”.

L'assassino induce Raffinato a tacere per denaro e lo porta in quel luogo appartato con la scusa di consegnargli le monete d'oro che lui dice di avere risparmiato, per pagare il suo silenzio.

“Dodici passi da qui e scaverai”, gli dissi. ‘E tu cosa farai?’ ‘Dirò a Zio Effendi di bruciare i disegni. Che altro possiamo fare? Se quelli della comunità di Maestro Nusret di Erzurum vengono a saperlo, non risparmieranno né noi né il laboratorio di miniatura. Conosci qualcuno di loro? Adesso accetta questi soldi perché io sia certo che non ci denuncerai’. ‘Dove si trova il denaro?’ ‘Ci sono settantacinque monete d'oro veneziane in un vecchio vaso di sottaceti’. Passi per i ducati, ma come mi era venuto in mente il vaso di sottaceti? Era talmente assurdo che risultò credibile. Così capii ancora una volta che Allah mi era vicino, perché il mio amico d'infanzia, ogni anno più avido di denaro, entusiasta, aveva già cominciato a contare dodici passi nella direzione che gli avevo indicato. In quell'istante avevo due cose in mente. Sotto terra non ci sono assolutamente ducati veneziani! Se non riesco a dargli i soldi questo stupido vigliacco ci distruggerà! Per un istante volli abbracciare e baciare quello stupido vigliacco come facevo ai tempi in cui eravamo insieme a bottega, ma gli anni ci avevano talmente allontanato! Pensavo a come scavare la terra. Con le unghie? Pensare tutto questo, non so se lo si può chiamare pensare, durò meno di un batter d'occhio. In fretta e furia afferrai con entrambe le mani un masso accanto al pozzo. Lo raggiunsi quando era ancora al settimo o all'ottavo passo e glielo tirai in testa con tutta la mia forza. La pietra lo colpì così velocemente e duramente che per un attimo trasalii, come se me la fossi data io in testa, ed ebbi pietà di lui. Invece di dispiacermi del mio gesto, volevo finire al più presto che in quel che avevo fatto c'era qualcosa di grossolano; non si addiceva affatto alla delicatezza di un miniaturista”.

Il racconto/confessione dell'assassino conferma la dilatazione del tempo percepita nell'azione omicidiaria. Nella ricostruzione, come in quella di tutti gli omicidi, il tempo è interminabile mentre nella realtà il tempo impiegato è l'attimo che permette alla mente di eclissarsi, dando il proprio benessere all'agito. “Pensare tutto questo, non so se lo si può chiamare pensare”, dichiara il Nostro. È il “salto della mente” che non ha più parole per esprimere i pensieri paralizzanti. Cesano le parole e viene inesorabilmente il momento dell'atto.

Durante il funerale di Raffinato, celebrato dopo il ritrovamento del cadavere, il Nostro riesce a recitare la parte dell'addolorato, provando un senso di sdoppiamento.

“Vedete che mi sento diviso in due, come i disegni di quei personaggi che hanno la testa e le mani colorate da un maestro, e il corpo e l'abito da un altro. Quando un tipo come me, timorato di Dio, diventa inaspettatamente un assassino, non riesce ad abituarsi subito. Per potermi comportare come se la mia vita ironica che non entra nella mia vita di prima, ho acquisito una seconda voce, adatta al ruolo di assassino. Adesso parlo con questa voce perfida e ironica che non entra nella mia vita di prima. Naturalmente, di

tanto in tanto, ascolterete anche la mia voce abituale, quella con cui avrei parlato se non fossi diventato un assassino, ma la sentirete legata al mio soprannome, e non quando si dice ‘io, l'assassino’. Che nessuno tenti di metterle insieme, perché io non ho uno stile o un difetto personale che potrebbero farmi scoprire. Credo che lo stile, o qualsiasi cosa che distingue un miniaturista dall'altro, sia un difetto, e non un segno di personalità come qualcuno, vantandosene, sostiene”.

Nelle frasi citate, le cui lessie sono in gran parte appartenenti al *codice del perché*, nonostante l'assassino ci stia indicando alcuni tratti del suo essere assassino, irrompe paradossalmente il *codice del come* perché egli sta sciorinando indizi per farsi riconoscere. Lui è doppio, lui cerca di nascondere la sua identità, ma ci fornisce gli indizi per scoprirlo. Lui, infatti, prosegue con la negazione: lui non ha uno stile che lo distingua da ogni altro miniaturista! Nonostante egli abbia la certezza di chi è stato, getta sul morto il fango della sessualità distorta, del perverso amore per qualcuno, al fine di sviare gli indizi. L'assassino si pone addirittura la domanda: se non l'avessi ucciso io chi avrebbe potuto ucciderlo? Raffinato era in inimicizia con qualcuno, certo a motivo della sua attività, perché era il primo a far notare i difetti degli altri al Maestro Osman, ovvero egli si lasciava andare a fare lavori anche per altri, al di fuori del gabinetto di miniatura del Sultano.

Il giorno del funerale poi il Nostro comincia ad aderire all'idea di compiere un altro omicidio. Nessuno avrebbe dovuto pensare che lui era l'assassino, ma Nero e Zio Effendi al funerale bisbigliano qualcosa ai rispettivi orecchi e ... “*all'improvviso pensai quanto sarebbe stato facile uccidere di nuovo*”.

Il Nostro dice di avere sempre temuto Satana, ma, da quando ha ucciso, disegna meglio.

In parecchi passi del romanzo, l'Autore implicito s'insinua attraverso la sua amata Istanbul, città intelligente, il giorno del funerale sotto la neve, con le sue cupole innevate, nel pallido sole invernale. Ma, per il Nostro, Istanbul è una città intelligente non certo a causa dei sapienti, delle biblioteche, dei calligrafi e dei miniaturisti, ma per il “*numero di insidiosi omicidi commessi per le sue strade buie in migliaia di anni*”. Dal dato individuale che stigmatizza il Nostro come omicida, che fa passare il dato dal personale al collettivo in una sorta di “*misericordia*” distorta che diluisce la colpa e il peccato in una diversa dimensione del *codice criminologico*.

La parte più interessante del “*mistero*” è certamente quella legata al secondo omicidio descritta da due narratori: il Nostro, come agente, e Zio Effendi, come vittima.

La sua morte era stata annunciata il giorno del funerale di Raffinato con le parole invidiose del Nostro che aveva visto Zio Effendi parlare confidenzialmente con Nero, il fortunato spasimante/amante di eküre. I motivi d'invidia essendo due, eküre, appunto, bramata anche dal Nostro, e il ruolo di Nero, incapace e mediocre miniaturista, nipote, tuttavia, del potente Zio. “... *io vidi bene da vicino che Nero bisbigliando raccontava qualcosa a Zio Effendi e all'improvviso pensai quanto sarebbe stato facile uccidere di nuovo*”. Siamo sempre nel *codice criminologico*, nel “*luogo*” dei perché. Come vedremo il vero motivo della morte della vittima è un potente attacco invidioso. Non sono certo le infrastrutture che il Nostro ci presenta, dal punto di vista criminologico, a determinare l'assassino. È il colloquio con Nero a perdere Zio Effendi, ed è

l'affermazione dello stesso che avrebbe continuato il libro blasfemo con lo stesso Nero.

È l'invidia e le sue proiezioni a determinare il passaggio all'atto.

“Non mi piacque vedere sul suo viso un'espressione di orgoglio a cui non ero per niente abituato. O era forse compassione? Aveva capito tutto e pensava che fossi io il vigliacco assassino, o forse aveva paura di me? Ricordo che all'improvviso persi il controllo dei miei pensieri e cominciai a seguirli, stupito, come fossero quelli di un altro. Sul tappeto per terra c'era qualcosa in un angolo, sembrava la figura di lupo, come mai non me n'ero accorto prima?”... “Alla luce della candela il suo viso sembrava dolce e luminoso, ma la sua ombra riflessa sul muro era buia e spaventosa”.

Quando pronuncia queste frasi il Nostro è già a casa di Zio Effendi con lo stato d'animo di chi “*all'improvviso ... sembra che tutto sia già accaduto*”. È allora gli torna alla memoria la favola, udita da bambino, del vecchio che aveva incontrato la Morte.

Naturalmente sembra che il discorso si avvii sul *codice criminologico*, associato al *codice culturale*, con l'introduzione della storia del miniaturista Muhammed di Isfahan che, dopo avere fatto per una vita disegni liberi e libertini, si converte. La sua conversione comporta però che i disegni della sua precedente esistenza vengano distrutti. Poiché egli non riesce a distruggerli tutti, appicca il fuoco alla biblioteca che ne conteneva molti. Accortosi poi che i suoi disegni avevano avuto un grande effetto su discepoli ed epigoni, è costretto a suicidarsi.

Non basta il pentimento, è la morte che lava le colpe.

Il Nostro ingaggia con Zio Effendi un discorso sull'eresia dei disegni che avevano fatto. Era stato lo stesso Raffinato a parlare di un disegno a doppio foglio in cui vi sarebbe stata la prova delle blasfemie e che era nelle mani di Zio Effendi.

Il colloquio del Nostro con la sua vittima è costellato da lessie *del perché*. Nel dialogo serrato la Zio esterna le sue idee sulla miniatura che, cristallizzata, finirà nell'oblio. Il dilemma dell'oblio e dell'immortalità fanno dire allo Zio:

“Io comprendo l'immortalità in questo mondo e il fatto di essere ricordato da altre generazioni, dai nostri nipoti che vivranno. I sovrani amanti della miniatura hanno già ottenuto un'immortalità in questo mondo con i libri che ci hanno commissionato, in cui ci hanno chiesto di inserire i loro nomi e, a volte, di scrivere la loro storia. ... Perché tutti pensano che il disegno chiuderà loro le porte del Paradiso?” Ed il Nostro rispondere: “Il giorno del giudizio si chiederà all'artista di animare le forme che ha creato. ... Ma non potendo animarle verrà punito con le pene dell'inferno. Non dimentichiamo che “artista” nel Corano è un attributo di Allah. Nessuno deve tentare di competere con lui. Che i pittori tentino di fare quello che fa Lui e affermino di essere creatori come Lui è il più grande dei peccati”.

Man mano che il dialogo va avanti, il cui testo è infarcito di *codici culturali*, si notano tuttavia i segni della *crisi criminologica montante*: i *codici culturali*, come dicevamo, s'intersecano e si confondono con quelli *criminologico/criminalistici*. Eccone un esempio. Dice il Nostro:

“Ma dentro di me montava la rabbia (c. crim.). Vidi che il vecchio volume che aveva lì accanto era il libro delle anime

di El-Cevziye (c. cult.). Ai rimbambiti desiderosi di morire (c. crim.) piace molto questo libro che racconta le avventure che accadranno all'anima dopo la morte (c. cult./rel.). Tra portapenne, tempere, temperini, calamai, scatole e vassoi, sullo scrittoio e sulla cassapanca, vidi un unico oggetto nuovo: un calamaio di bronzo (c. criminalistico)”

Come si diceva, è l'invidia a far scattare l'azione omicida. Eccone il resoconto nelle battute dialogiche che seguono:

“Tra i miniaturisti c'è un criminale. Continuerò il libro con Nero Effendi. /Mi stava forse istigando ad ucciderlo? /Dov'è adesso Nero? – chiesi- ‘Dov'è vostra figlia, e i bambini?’ /Sentivo che c'era un'altra forza a mettermi in bocca queste parole, ma non riuscivo a trattenermi. Ormai non avevo più altre vie per essere felice e sperare. Potevo essere solo intelligente e bafardo, e dietro questi simpatici ginn (spiriti di concezione pre-islamica fatti propri dall'islam. Rappresentano demoni e folletti) sempre divertenti, l'intelligenza e la beffa, la presenza di Satana lo comandava e mi si avvicinava. Nello stesso momento, gli sfortunati cani fuori dalla porta del cortile, ripresero ad abbaiare come pazzi, come se avessero annusato il sangue”.

Il passaggio all'atto è imminente, ma il narratore, questa volta Zio Effendi stesso, lo centellina quasi con gusto.

Prima del secondo omicidio, la confessione del Nostro: “*Ho ucciso io Raffinato Effendi*”.

La confessione comporta l'ammissione del problema del talento e dello stile. Tutta la sequenza è giocata su lessie che comportano *codici religioso/culturali* e al tempo stesso *criminologici* perché fanno parte integrante delle motivazioni ad uccidere. Il mix è di grande effetto emotivo.

“Che cos'è veramente lo stile, dimmi. ... Un bravo miniaturista dovrebbe avere uno stile che lo distingue dagli altri o no?”. Zio Effendi: “... In genere, a creare questo stile è il miniaturista più brillante, il più dotato del laboratorio. Possiamo chiamarlo anche il più fortunato. Agli altri non rimane che imitare e perfezionare, anzi affinare all'infinito questo stile”.

Il Nostro: “*Io ho uno stile?*”. Zio Effendi sta per piangere:

“Tu sei il miniaturista più dotato, il più miracoloso, quello con la mano più magica, con l'occhio più fine che abbia mai visto nei miei sessant'anni di vita. Anche se avessi davanti a me un disegno cui avessero partecipato con la loro penna mille pittori, riuscirei ad indovinare e riconoscere subito il tocco della meravigliosa penna che Allah ti ha donato”.

Dopo avere ascoltato con attenzione e diffidenza le lodi del suo stile: “*È vero, lo so. Se lo sai anche tu, perché non fai il tuo libro con me, ma con Nero Effendi, un modello di mediocrità?*”. La risposta che perderà Zio Effendi: “*Il suo lavoro non richiede l'abilità di un miniaturista, ... Questo è un motivo. Il secondo è che non è un assassino come te*”.

I *codici criminalistici*, del come, scaturiscono dalla lentezza delle lessie che seguono. Zio Effendi osserva con apprensione il calamaio di bronzo con l'inchiostro rosso che in piedi davanti a lui il Nostro tiene in mano. La cultura infarcisce di altre lessie il discorso con cui la vittima cerca di evitare la morte. Parlano dei mongoli che hanno importato il colore rosso prendendolo dai maestri cinesi nel Khorasan, a Bukhara e a Herat, ma la mente della vittima va sempre apprensiva-

mente al fatto che in casa non c'è nessuno. Segue il discorso comparativo sui metodi dei veneziani che Zio Effendi ha studiato e sulla fine di una cultura cristallizzata conservata in carte che inesorabilmente si distruggeranno, finendo miseramente nell'oblio.

"... gli stupidi disegni di giardini e di nibbi che fai ancora con lo stesso entusiasmo, le tue incredibili scene di morte e di guerra, i sultani che cacciano con raffinatezza e le gazze timorose che con altrettanta raffinatezza fuggono, gli sciacchi che muoiono, i nemici ridotti in schiavitù, i galeoni infedeli e le città nemiche e quelle notti buie e brillanti che escono dalla tua penna, le stelle, i cipressi che sembrano fantasmi, l'amore e la morte che colori di rosso, tutti questi disegni, tutto scomparirà'. /Mi diede il calamaio in testa con tutta la sua forza".

Poi, però, compiuto l'atto, il Nostro porta via da casa dello Zio un disegno a due fogli che avrà un ruolo decisivo nella sua rovina.

L'agonia, la comparsa di Asraele, l'Angelo della Morte che gli ingiunge di aprire la bocca, la morte.

*"Per un attimo, dice il narratore, mi vergognai di abbandonare questo mio misero corpo brutto e insanguinato alla figlia che non avrei più rivisto. Volevo uscire da questo mondo come da un abito stretto che mi infastidiva. /Aprii la bocca e tutto divenne variegato come nei disegni che raccontano l'ascesa del Profeta al Paradiso, avvolto in una luce stupenda, come dipinto con grande abbondanza d'acqua d'oro. ... I fatti che una volta mi venivano velocemente addosso uno dietro l'altro, adesso si erano estesi, allargandosi e contemporaneamente esistendo, in uno spazio sconfinato. Proprio come si vede nei grandi disegni di due pagine dove il miniaturista di spirito mette in ogni angolo cose che non hanno nulla a che fare tra loro, adesso, nello stesso momento, accadevano molte cose".*

Altro che libro poliziesco!

Un bel libro sull'esplorazione della morte, attraverso la sua manifestazione più violenta. Nella descrizione della vittima, Zio Effendi, il responsabile sfuma sullo sfondo, come una delle tante cose che si possono vedere in un disegno a due fogli.

## 7. Io sono la Giustizia (il titolo è mio)

Il gabinetto di miniatura del Sultano è composto dagli allievi prediletti del Maestro Osman, divenuti Maestri a loro volta. Portano tutti soprannomi vezzosi, Farfalla, Cicogna, Oliva. Sono loro i sospettati dell'assassinio. Il finale, che svelerà l'identità del Nostro, si svolge in un antico convento dei dervisci in disuso.

Il narratore è il Nostro.

Con la paura nell'anima, i tre, accompagnati da Nero Effendi, rievocano il passato e temono che sia proprio il loro Maestro Osman a tradirli e a farli catturare dalle guardie imperiali.

Le lessie, tratte dal penultimo capito, quello che rappresenta il vero finale della storia, continuano a mostrare *codici culturali* iraniani, pre-islamici, tratti dalle storie del *Libro dei Re* come "la leggenda di Dehhak che, ingannato da Satana, uccide suo padre" o il ricordo del leggendario Rüstem, uccisore del figlio Suhrab e la pervasiva vicenda di Cosroe e Irin. Ma i

compagni miniaturisti riescono, da alcuni segnali di cui non parlerò per non svelarne il nome, a capire chi di loro è l'assassino, a bloccarlo e ad accusarlo. I richiami alla cultura iraniana chiudono la vicenda, prima dell'epilogo rituale, in un crescendo d'intrecci tra *codici criminalistico/criminologici* e *codici culturali*:

"... volevi la cattiveria, arrivava Satana e ti convinceva a uccidere tuo padre. L'uccisione da parte di Dehhak di suo padre Merdas, un nobile arabo, era bella perché senza motivo e perché aveva avuto luogo a mezzanotte nel giardino di un meraviglioso palazzo mentre le stelle d'oro illuminavano appena i cipressi e i multicolori fiori di primavera. ... Il leggendario Rüstem aveva ucciso suo figlio Suhrab che comandava gli eserciti nemici, senza sapere che fosse suo figlio. Nella disperazione e nel pianto di Rüstem che, dopo avergli squassato il petto a colpi di spada, capisce che Suhrab è suo figlio dalle polsiere che gli aveva dato la madre molti anni prima, c'era qualcosa che aveva colpito tutti noi".

All'improvviso il Nostro dice:

"O sarà nostro padre, il nostro Maestro Osman, a tradirci e farci uccidere, o saremo noi a tradire e a far uccidere lui. ... All'improvviso, mi saltarono addosso tutti e tre. Mentre venivano verso di me, mi fecero perdere l'equilibrio in maniera così violenta che, tutti e quattro, rotolammo a terra. Ci spingemmo, lottammo sul pavimento, ma non durò molto. Io rimasi sotto, sdraiato di schiena, e loro mi montarono sopra".

La prima pena rituale e simbolica cui il Nostro viene sottoposto è l'accecamento con un lungo spillone da turbante dalla punta acuminate. La stessa pena che, vecchio e deluso, si autoinflisse il maestro dei maestri, Behzat. Una sorta di contrappasso per avere osato vedere ciò che solo Allah poteva vedere.

Nero, a proposito di Behzat, dice:

"Dopo essersi lentamente infilato e sfilato dagli occhi questo spillone da turbante, il magnifico buio di Allah lentamente scese sulla sua cara creatura, sul miniaturista dalle mani miracolose. Questo spillone passò da Herat a Tabriz insieme a Behzat ormai cieco e ubriaco, per poi venire mandato in dono da Scià Tehmasp al padre del Nostro Sultano, insieme a quel leggendario Libro dei Re".

Il Maestro Osman ne era divenuto l'ultimo detentore. Come si vede, i *codici religiosi* si avvicinano con quelli *criminalistici* con cadenza inesorabile, tanto da integrare, come in un testo arcaico, le materie. Il binomio orientale indissolubile è dunque *omicidio/peccato* e *pena/rito*. Ogni gesto dell'esercizio della Giustizia sostanziale ha valore rituale, come, il residuo occidentale, ormai abolito, del drappo nero che i giudici inglesi si ponevano sul capo quando comminavano la pena di morte.

Maestro Osman non aveva capito subito il significato del dono ma ora ne ha compreso il significato di malaugurio. Dice ancora Nero:

"Il Maestro Osman, dopo avere visto che ormai anche il Nostro Sultano vuole un ritratto dipinto con il metodo dei maestri europei e che anche voi che amava più dei suoi figli lo tradivate, stanotte, nella stanza del Tesoro, si è infilato questo spillone negli occhi proprio come Behzat".

In una brevissima colluttazione, prima della quale il Nostro crede di avere convinto i suoi intimi, Nero e gli altri gli trapassano gli occhi con lo spillone rituale. Agito per agito, occhio per occhio della legge arcaica. Ovvero l'accecamento di Edipo, peccatore.

L'agito è sempre così breve da sembrare senza tempo.

“Provai un dolore acuto ma limitato all'occhio destro, per un attimo mi si intorbida la fronte. Poi tutto tornò come prima, ma il terrore si era già impadronito di me. La lampada si era allontanata, ma vidi comunque l'altro infilarmi con decisione lo spillone, questa volta nell'occhio sinistro. Aveva appena strappato lo spillone dalla mano di Nero, ed era più attento e minuzioso di lui. Quando capii che lo spillone era entrato all'improvviso, non mi mossi assolutamente, sentii lo stesso bruciore. L'intorbidimento che avevo sulla fronte sembrava si fosse diffuso a tutta la testa, ma quando uscì lo spillone finì”.

La descrizione è naturalmente dominata da *elementi criminalistici*, la vittima sacrificale, quella che ha provocato la crisi confusionale nel gruppo, è oramai terrorizzata dalla fine che farà. I colleghi gli chiedono una piena confessione che è puntualmente costruita su *codici criminalistici e criminologici* che si alternano nella descrizione degli atti omicidiari e nella descrizione degli stati d'animo, delle ultime parole delle vittime e delle valutazioni morali. Emerge quindi in modo palese la questione dello “stile” che ucciderà la miniatura, così come viene concepita in Oriente, a vantaggio decisamente dell'Occidente. Nella confessione l'elemento religioso non cessa mai di restare sullo sfondo ed emergere. Ed è proprio in questa confessione che il Nostro mostra da ultimo il suo essere blasfemo. Si mostra finalmente il disegno, quello sottratto da casa di Zio Effendi, quello che contiene la prova tangibile del motivo della sua colpevolezza. Così, alla luce fioca di una lampada, il Nostro mostra il disegno sottratto a Zio Effendi. Quello che svela, se ve ne fosse bisogno, la trama dei delitti.

L'ultima prova è il disegno che accusa definitivamente l'assassino.

“I disegni di albero, cavallo, Satana, morte, cane, donna, che avevamo fatto tutti noi nell'ultimo anno, erano sistemati, grandi e piccoli, nei vari angoli di queste due pagine secondo il nuovo metodo che Zio Effendi aveva applicato senza alcuna esperienza in modo che le dorature e le cornici di Raffinato Effendi buonanima non ci facessero più pensare di guardare la pagina del libro ma tutto il mondo, come dalla finestra. Al centro di quel mondo, nel posto dove avrebbe dovuto esserci il ritratto del Nostro Sultano, c'era il mio ritratto, e per un attimo lo contemplai orgoglioso; mi dispiaceva un po' averlo fatto così poco somigliante, dopo aver lavorato male, giorni e giorni, cancellandolo e rifacendolo, guardando lo specchio; ma sentivo anche un entusiasmo incontrollabile, e non solo perché il disegno, la pagina, mi aveva messo al centro di un mondo, ma mi rendeva più profondo, complicato e misterioso di quello che ero, per un qualche diabolico motivo che non riuscivo a spiegarmi. Volevo che i miei fratelli miniaturisti vedessero e capissero questo mio entusiasmo e lo condividessero con me. Ero al centro di tutto come un sultano o un re, ma ero anche me stesso”.

Vede i volti dei suoi vecchi amici che contemplano il ritratto e coglie oltre allo schifo e alla rabbia del peccato in cui era sprofondata, un'invidia spaventosa.

“Di notte, qui, guardando questo disegno alla luce della lampada, ho capito per la prima volta che Allah mi aveva abbandonato e che nella mia solitudine solo Satana mi avrebbe mostrato amicizia. ... Non ho paura di avere una personalità e una particolarità, non temo che gli altri mi si prosternino davanti, anzi, lo voglio... Mi sento come Satana, e non perché ho ucciso due persone, ma per il mio ritratto. Penso di avere ucciso quei due per poter fare questo disegno”.

Santo narcisismo, cosa non si farebbe in tuo nome!

Non c'è bisogno d'altro, dal mio punto di vista. Il Nostro con un inganno, riesce a colpire Nero ad un braccio, ma il rito sacrificale della vita è imminente.

Rimane l'epilogo, il momento in cui la spada rossa di Hasan, cognato di eküre, l'uomo che il destino ha posto sulla strada del Nostro mentre fugge verso il porto per imbarcarsi e lasciare Istanbul definitivamente.

Prima della morte c'è spazio, però, per la nostalgia. Dice il Nostro:

“Dato che ero vicino alla strada che scendeva al porto, diedi retta a Satana e mi feci prendere dal desiderio di vedere per l'ultima volta il palazzo del laboratorio dove avevo passato venticinque anni della mia vita. Così passai per la strada che facevo il martedì quando ero apprendista camminando dietro Maestro Osman, da via Okçular che in primavera profumava di tiglio da far svenire, davanti al forno dove il mio maestro comprava i börek con carne per tutti, dalla discesa con i filari di alberi di mele cotogne e di castagni e di mendicanti, davanti alle serrande chiuse del nuovo mercato, il barbiere che il mio maestro salutava ogni mattina, accanto all'orto deserto dove d'estate arrivavano gli acrobati e mettevano le tende per gli spettacoli, sotto le stanze maleodoranti degli scapoli e le volte bizantine che puzzavano di muffa, accanto al palazzo di Ibrahim Pascià, alla colonna Serpentina che avevo disegnato centinaia di volte e al platano che ogni volta disegnavamo in maniera diversa e arrivai all'Ippodromo, passai sotto i castagni e i gelsi su cui di mattina cinguettava allegramente passeri e gazze”.

Proprio lì, in piena rievocazione del Paradiso della sua giovinezza, si trova davanti al portone del laboratorio chiuso. Una voce stridula alle sue spalle gli rivela che c'è un tale che rivendica qualcosa su eküre. Vuole incontrare e punire Nero per averla rapita da casa sua. “Aveva una lunga spada che luccicava di uno strano rosso, e chissà perché, tanti conti da fare con me e tante storie da raccontarmi”. Nonostante il Nostro avesse con sé il pugnale con cui aveva ferito Nero, non ebbe il tempo di ingaggiare un duello: la spada della Giustizia cade su di lui e gli recide una mano, gli colpisce il collo e gli stacca la testa.

Forse dovrei dire qualcosa di più sulla ritualità che il narratore ci presenta, sull'applicazione “casuale” della pena per il delitto d'omicidio, della vendetta indiretta, ma mi lascio prendere anch'io dalla curiosità della morte e di un altro morto che parla, nel finale pirotecnico dei codici ermeneutici. Al morto, si prospetta sempre il problema di come uscire dallo spazio/tempo.

“Fu come se il momento che guardavo si fosse prolungato e capii che vedere adesso era diventato una sorta di ricordare. Allora mi venne in mente ciò che provavo quando, un tempo, guardavo per ore un bel disegno. Se lo guardi a lungo, la tua mente entra nel tempo del disegno. Adesso tutti i tempi erano diventati quel tempo. Nessuno mi avrebbe più visto e mentre i miei pensieri impallidivano, la

mia testa nel fango avrebbe guardato per anni questa triste discesa, il muro di pietra, i gelsi e i castagni irraggiungibili che erano poco lontani. Questa interminabile attesa all'improvviso mi sembrò così dolorosa e noiosa che desiderai uscire in fretta da quel tempo”.

Non c'è *cennet* (Paradiso) per il Nostro, ma *cehennem* (Inferno), dove sarà prigioniero di quell'attimo per l'eternità, come accade ai protagonisti della *pièce* sartriana *A porte chiuse*.

## 8. Epilogo

Mi rendo conto che scrivere un lavoro così, alla mia età, equivale a misurarsi anche con la propria morte. D'altronde, chi è giovane, in questi casi, si profonde giustamente in gesti apotropaici, come provvedo prontamente a fare anch'io. Ma ormai l'ho scritto e credo possa essere un buon contributo alla ricerca criminologica clinica in tema d'omicidio, là dove per clinica intendo, non solo il contatto diretto con l'autore di quello che noi ora chiamiamo reato, ma anche con il corteo culturale che ne sottende la realizzazione e la punizione.

Terminerei con un omaggio a tutti noi che ci occupiamo di reati violenti, cercando di coglierne il perché. Forse ho trovato, nel libro di Pamuk, una frase che compendia le nostre scelte motivazionali più profonde:

“Perché l'ombra della paura di essere dimenticati, più terribile della paura della morte, non ci trascinasse nel terrore, ci chiedemmo quali fossero le rappresentazioni della morte che più amavamo”.

## Riferimenti bibliografici

- Barthes R. (1973). *SZ. Una lettura di “Sarrasine” di Balzac*. Torino: Einaudi.
- Chatman S. (1981). *Storia e discorso. La struttura ne romanzo e nel film*. Parma.
- Eco U. (1980). *Il nome della rosa*. Milano: Bompiani.
- Freud S. (1915). *Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte*.
- Genette G. (1976). *Figure III* (1972). Torino.
- Girard R. (1980). *La violenza e il sacro*. Milano: Adelphi.
- Marchese A. (1983). *L'officina del racconto*. Milano: Mondadori.
- Pamuk O. (2007). *La casa del silenzio* (trad. it. Bruno F.). Torino: Einaudi.
- Pamuk O. (2006). *Istanbul, i ricordi e la città* (trad. it. Gezgin Ş.). Torino: Einaudi.
- Pamuk O. (2009). *Il libro nero* (trad. it. Gezgin Ş.). Torino: Einaudi.
- Pamuk O. (2009). *Il museo dell'innocenza* (trad. it. La Rosa Salim B.). Torino: Einaudi.
- Pamuk O. (2001). *Il mio nome è rosso* (trad. it. Bertolini M., Gezgin Ş.). Torino: Einaudi.
- Pamuk O. (2017). *La donna dai capelli rossi* (trad. it. La Rosa Salim B.). Torino: Einaudi.
- Verde A., Angelini F., Boverini S., & Majorana M. (2006). *Il delitto non sa scrivere. La perizia psichiatrica tra realtà e fiction*. Roma: Derive e Approdi.



- Percezione ed autorappresentazione della paternità ed esperienze detentive: risultati di una ricerca negli istituti penitenziari della Puglia e della Emilia Romagna  
*Ignazio Grattagliano, Susanna Pietralunga, Rosalinda Cassibba, Gabrielle Coppola, Michele Giovanni Laquale, Alessandro Taurino, Giuliana Lacalandra, Maria Pasceri, Cristina Semeraro, Roberto Catanesi*
- La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano. Analisi dell'applicazione di una misura innovativa nel panorama sanzionatorio italiano  
*Oriana Binik, Roberto Cornelli, Massimiliano Dova, Annalisa Zamburlini*
- L'intervento terapeutico in ambito penitenziario, limiti e opportunità con detenuti sex offender  
*Anna C. Baldry, Amalia Rodontini*
- Il fenomeno del cyberstalking dopo la Novella Legislativa n. 119 del 2013: recenti questioni socio-criminologiche ed attuali contrasti dogmatici  
*Antonino Di Maio, Donato La Muscatella*
- Il diniego nel recidivismo sessuale. Una revisione critica della letteratura  
*Georgia Zara*
- "Delitti nuovi". La criminalità non convenzionale nelle intuizioni dei lombrosiani  
*Pierpaolo Martucci*
- "Io, il criminologo". Annotazioni narrato-criminologiche su *Il mio nome è rosso* di Orhan Pamuk  
*Adolfo Francia*

- Perception and self-representation of paternity and detention experiences: results of a research in penitentiary institutions in Puglia and Emilia Romagna  
*Ignazio Grattagliano, Susanna Pietralunga, Rosalinda Cassibba, Gabrielle Coppola, Michele Giovanni Laquale, Alessandro Taurino, Giuliana Lacalandra, Maria Pasceri, Cristina Semeraro, Roberto Catanesi*
- Adult probation in the Court District of Milan. Analysis of an innovative measure in the italian sanctions system  
*Oriana Binik, Roberto Cornelli, Massimiliano Dova, Annalisa Zamburlini*
- Therapeutic intervention in correctional setting: limits and opportunities when working with sex offenders  
*Anna C. Baldry, Amalia Rodontini*
- The phenomenon of cyberstalking in light of law n. 119 of 2013: recent social-criminological issues and dogmatic conflicts  
*Antonino Di Maio, Donato La Muscatella*
- Denial in sexual recidivism. A critical review of the scientific literature  
*Georgia Zara*
- "New offences". Unconventional crime in lombrosian insights  
*Pierpaolo Martucci*
- "I, the criminologist". Narrative and criminological annotations on *My name is red* by Orhan Pamuk  
*Adolfo Francia*

IN QUESTO NUMERO  
IN THIS NUMBER